



UNIVERSITÀ
CATTOLICA
del Sacro Cuore

**Dottorato di ricerca in “Sociologia, organizzazioni, culture”
ciclo XXIX
S.S.D: SPS/07**

**L’AFFIDO FAMILIARE IN LOMBARDIA.
Una ricerca quantitativa sui fascicoli del Tribunale
per i Minorenni di Milano**

Coordinatore: Ch.ma Prof.ssa Emanuela MORA

**Tesi di Dottorato di :
Camilla LANDI
Matricola: 4212052**

Anno Accademico 2015/2016

Ringraziamenti

Giunta a conclusione di questo lavoro di tesi vorrei ringraziare il Prof. Folgheraiter per aver saputo introdurmi, anni fa, con supporto e disponibilità nel mondo del lavoro sociale e per guidarmi, ancora oggi, da saggio maestro quale è.

Ringrazio sentitamente il Dott. Zevola, i giudici del Tribunale per i Minorenni di Milano che si sono interessati alla ricerca dandomi importanti spunti di riflessione, la Dott.ssa Calandrelli e Paolo per il loro, talvolta arduo, impegno nel reperimento dei fascicoli.

Grazie anche alla Cooperativa Sociale “La casa davanti al sole” per aver finanziato il mio percorso di dottorato e ai miei colleghi per avermi insegnato a lavorare *con* i bambini e le loro famiglie.

Grazie a Maria Luisa e Valentina per il contributo nella costruzione del disegno della ricerca e per il minuzioso lavoro di revisione della tesi, oltre che per la loro esperienza e competenza.

Grazie al Prof. Argentin per avermi accompagnato con pazienza e professionalità nel mondo dell’analisi quantitativa.

Ringrazio il Prof. Belotti per aver letto attentamente il mio lavoro di tesi e per avermi dato preziosi consigli e indicazioni.

Grazie a Chiara, amica e compagna di viaggio, anche oltreoceano, con la quale ho condiviso tra risate e riflessioni profonde l’impegnativo cammino del dottorato.

Un grazie va anche a Elena, collega e amica, che in questi anni ha condiviso con me la sua preziosa passione di fare ricerca e non solo ...

Grazie a tutte le colleghe del Gruppo di ricerca *Relational Social Work* per i consigli, il supporto e la disponibilità a continuare a crescere assieme.

Grazie ai miei genitori e ai miei amici Selene, Cecilia e Franco, che con attenzione, fiducia e spensieratezza mi hanno sostenuto e incoraggiato lungo tutto il percorso.

Grazie a Pino, mio compagno di vita, che con amore, comprensione e cura sta camminando al mio fianco.

Indice

Introduzione p. 11

PARTE I

I RIFERIMENTI TEORICI

CAP. 1 GIUSTIZIA MINORILE E INTERVENTI A TUTELA DEL MINORE: UN QUADRO DI INSIEME p. 17

1.1 Il diritto alla famiglia nelle fonti giuridiche internazionali e nazionali p. 18

1.2 Il giudice dei minori e le sue funzioni: un *excursus* storico sulla giustizia minorile in Italia p. 21

1.2.1 La nascita della magistratura minorile e la sua funzione di controllo p. 22

1.2.2 La giustizia minorile verso la promozione dei diritti dei bambini p. 25

1.2.3 Il Tribunale per i Minorenni oggi p. 29

1.3 La “nuova” sociologia dell’infanzia: spunti di riflessione p. 32

1.4 Servizi sociali e autorità giudiziaria tra protezione del minore e sostegno alle famiglie in difficoltà p. 36

1.4.1 La richiesta di aiuto spontanea o a seguito di segnalazione p. 37

1.4.2 L’*assessment* nelle situazioni di tutela minorile e la costruzione del percorso di aiuto p. 40

1.4.3 L’intervento dell’autorità giudiziaria p. 45

1.4.4 I provvedimenti tipici del Tribunale per i Minorenni p. 48

1.5 Bambini e ragazzi fuori famiglia in Italia: inquadramento del fenomeno p. 52

1.5.1 Chi sono i bambini e ragazzi fuori dalla famiglia d’origine p. 56

1.5.2 La situazione in Lombardia p. 59

CAP. 2 L’ISTITUTO DELL’ AFFIDAMENTO FAMILIARE p. 61

2.1 Nascita ed evoluzione normativa dell’affidamento familiare p. 61

2.1.1 Cenni storici p. 61

2.1.2 Il contesto italiano: dalla Legge Crispi al diritto del minore ad una famiglia p. 63

2.2 Funzione e caratteristiche dell’affidamento familiare p. 68

2.2.1 Differenti bisogni, differenti forme di affido p. 74

2.2.2 Affidamenti familiari di bambini e ragazzi in situazioni particolari p. 77

2.2.3	Affidamenti a tempo indeterminato	p. 80
2.2.3.1	Dall'affido all'adozione: garantire la continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare	p. 82
2.3	I protagonisti nell'affido familiare	p. 84
2.3.1	Il bambino	p. 86
2.3.2	La famiglia d'origine	p. 89
2.3.3	La famiglia affidataria	p. 92
2.3.4	Le associazioni e le reti di famiglie affidatarie	p. 94
2.3.5	Gli operatori dei servizi	p. 96

CAP. 3 L'AFFIDO FAMILIARE NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA DI SOCIAL WORK: ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI **p. 99**

3.1	Metodologia e prassi dell'affido familiare nella letteratura nazionale	p. 99
3.1.1	Per una cultura dell'accoglienza: promuovere l'affido familiare	p. 100
3.1.2	Informare, formare e conoscere le persone disponibili all'affido	p. 101
3.1.3	Quale famiglia per quale bambino? L'abbinamento tra minore e famiglia affidataria	p. 105
3.1.4	La progettazione e l'avvio dell'affido	p. 107
3.1.5	Sostenere l'affido in corso: il monitoraggio dell'esperienza e l'accompagnamento dei protagonisti	p. 111
3.1.5.1	Il lavoro con il minore	p. 115
3.1.5.2	Il lavoro con la famiglia d'origine	p. 115
3.1.5.3	Il sostegno alla famiglia affidataria	p. 117
3.1.6	La conclusione dell'esperienza di affido: tra mantenimento dei legami con gli affidatari e riunificazione familiare	p. 119
3.2	Una revisione delle ricerche internazionali in tema di affidamento familiare	p. 122
3.2.1	Reperimento e selezione delle famiglie affidatarie	p. 124
3.2.2	Abbinamento e avvio dell'affido	p. 126
3.2.3	Il lavoro con le famiglie d'origine	p. 128
3.2.4	Il lavoro con le famiglie affidatarie	p. 129
3.2.5	Il lavoro con i bambini e ragazzi in affido	p. 133
3.2.6	Il mantenimento dei legami tra il bambino, la famiglia d'origine e la comunità d'appartenenza	p. 134
3.2.7	Bambini e ragazzi in affido a scuola	p. 136

3.2.8	La riunificazione familiare	p. 137
-------	-----------------------------	--------

PARTE II

LA RICERCA EMPIRICA ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

Cap. 4	IL DISEGNO DELLA RICERCA	p. 141
4.1	Finalità e metodologia della ricerca	p. 142
4.2	Le fasi della ricerca	p. 146
4.3	La Scheda di rilevazione per "intervistare" i fascicoli: note relative al processo di costruzione	p. 149
Cap. 5	ANALISI PRELIMINARE: LA POPOLAZIONE OGGETTO DELLA RICERCA	p. 157
5.1	Dai nominativi dei minori agli affidi: quadro generale	p. 157
5.2	La descrizione dei bambini e dei ragazzi con disposizione di affido etero-familiare emersa dall'analisi dei fascicoli	p. 161
5.3	Uno sguardo ai decreti di collocamento in famiglia affidataria	p. 170
Cap. 6	ANALISI DEI DATI: I PERCORSI DI AFFIDO FAMILIARE	p. 177
6.1	La progettazione dell'affido	p. 177
6.1.1	L'ascolto del minore	p. 178
6.1.2	Il coinvolgimento della famiglia d'origine	p. 181
6.1.3	L'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria	p. 183
6.2	Il monitoraggio e il sostegno <i>in itinere</i> dell'affido	p. 186
6.2.1	I bambini e i ragazzi in affido	p. 186
6.2.2	La famiglia d'origine	p. 188
6.2.3	La famiglia affidataria	p. 192
6.3	I rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine	p. 196
6.4	Il mantenimento dei legami tra il bambino, la sua famiglia e la sua comunità	p. 200
6.5	La conclusione dell'esperienza di affido	p. 207
	Conclusioni	p. 215
	Bibliografia	p. 221
	Appendici	p. 239

Introduzione

Il tema centrale del presente lavoro di tesi è l'affidamento familiare, in particolar modo l'affido etero-familiare disposto dalla autorità giudiziaria.

L'accoglienza di bambini e ragazzi in famiglie diverse dalla propria è una pratica antica, che si realizzava spontaneamente, in assenza di una cornice giuridica di riferimento, a partire da una spinta solidaristica tra famiglie, in risposta a difficoltà familiari tali da non riuscire a prendersi adeguatamente cura dei propri figli.

Solo in tempi più recenti, mediante la Legge n. 184 del 1983, il legislatore prese atto della necessità per i bambini e ragazzi di vivere ed essere educati in un ambiente familiare, *in primis* nella propria famiglia e, solo se questo non fosse possibile, in un altro nucleo familiare in grado di offrire loro affetto, educazione e sicurezza materiale e morale necessari per crescere. Tale diritto viene confermato anche all'interno della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata nel 1989, in cui nel Preambolo, al principio sesto, si afferma che:

“il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale”.

L'istituto giuridico dell'affidamento familiare nasce proprio per garantire al minore¹, temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare e di un adeguato accudimento da parte delle proprie figure genitoriali e parentali, un'altra famiglia che si prenderà cura di lui, per un periodo di tempo determinato.

¹ Si utilizza qui il termine giuridico (e non sociologico) “minore” per intendere una persona con età inferiore ai 18 anni di entrambi i generi, senza far riferimento alcuno a una situazione di minorità, in mancanza di un termine generico come in inglese “*child*”.

L'affido familiare, nonostante la sua storia ormai più che trentennale, rappresenta ancora oggi una sfida per tutti gli attori coinvolti nella sua realizzazione. La complessità di questo istituto giuridico è connessa, in primo luogo, al fatto che è pensato e attuato in risposta a problemi di vita tanto gravi da richiedere interventi incisivi a protezione e tutela del minore, quale il suo allontanamento dalla famiglia d'origine, e, in secondo luogo, che la sua realizzazione dipende in modo imprescindibile dalla presenza e disponibilità di famiglie che, per scelta, decidono di "aprirsi al sociale". L'affido familiare, infatti, non può per sua natura essere erogato direttamente dai professionisti dell'aiuto al pari di una prestazione tecnica, predefinita e standardizzata, dal momento che si basa sul complesso intreccio di relazioni tra famiglia d'origine, bambino, famiglia affidataria e operatori dei servizi (Raineri e Calcaterra, 2012). Alla luce di queste considerazioni, l'affido può definirsi un intervento relazionale, che si co-costruisce, passo dopo passo, grazie all'apporto di tutti i soggetti coinvolti, in vista di una finalità comune: il benessere del bambino e la possibile riunificazione familiare.

La scelta dell'affidamento familiare come oggetto di studio della presente indagine è stata motivata non solo dalle peculiarità e complessità di tale istituto giuridico, che richiede una costante attività di studio e ricerca, ma anche dall'esperienza professionale della ricercatrice, impegnata nel lavoro al fianco di minori e famiglie nella realizzazione di affidi familiari. Questo progetto di ricerca è stato inoltre voluto e sostenuto dal Tribunale per i Minorenni di Milano (T.M.), a conoscere la modalità di progettazione e realizzazione degli affidamenti familiari che dispone a tutela di bambini e ragazzi.

La finalità che ha guidato questo lavoro di ricerca quantitativa è, quindi, l'analisi dei progetti di affido etero-familiare, disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, mettendo a fuoco i passaggi chiave per il loro avvio e realizzazione e gli snodi critici che si incontrano lungo il percorso. La ricostruzione dei processi di affido familiare è stata realizzata a partire dalle indicazioni del "buon affido", emersi da due importanti lavori di revisione della letteratura internazionale (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017). L'approccio di studio utilizzato è l'analisi documentaria (Arosio, 2013), in base al quale si è scelto di utilizzare come fonte di informazioni i fascicoli dei bambini e ragazzi per cui il Tribunale ha emesso un decreto di collocamento in famiglia affidataria. Per analizzare i progetti di affido etero-familiari, è stato creato un questionario strutturato, denominato "Scheda di rilevazione" e analogo a quelli somministrati per le *survey*, mediante cui si

sono “interrogati” i fascicoli, ottenendo dei dati che è stato possibile poi elaborare statisticamente, mediante l’analisi del contenuto di tipo quantitativo (Losito, 1993; Arosio, 2010).

La tesi si struttura in due parti, la prima delle quali pone le fondamenta teoriche su cui si basa il progetto di ricerca. Il testo si apre con una panoramica delle fonti giuridiche, sia internazionali che nazionali, in materia di minori e famiglia, per poi ripercorrere l’evoluzione della giustizia minorile in Italia, mettendo a fuoco le differenti funzioni svolte dai giudici dei minori nella storia, fino ad arrivare al ruolo del Tribunale per i Minorenni di oggi. Al fine di inquadrare l’oggetto di studio della ricerca, si è reso necessario tratteggiare il funzionamento del sistema di protezione e tutela del minore nel nostro Paese, mettendo in luce le competenze dei servizi sociali e dell’autorità giudiziaria.

Il secondo capitolo è dedicato all’affidamento familiare, di cui si delinea un breve *excursus* storico-normativo per poi focalizzarne le sue funzioni e le caratteristiche nonché le diverse tipologie. Si prendono inoltre in considerazione ciascuno dei protagonisti coinvolti nella complessa impresa congiunta che è l’affido.

Il terzo capitolo ripercorre le tappe operative per la promozione e la realizzazione di progetti di affido familiare, illustrandone i punti di forza e i nodi critici a cui prestare attenzione. La riflessione prosegue mettendo in luce quanto emerso dalla revisione della letteratura internazionale in tema di affidamento familiare.

La seconda parte della tesi è dedicata alla ricerca empirica, dapprima illustrando il disegno della ricerca in tutte le sue fasi, con particolare attenzione alla costruzione dello strumento di rilevazione, per poi passare all’analisi dei dati raccolti mediante il lavoro di “intervista” a più di cinquecento fascicoli relativi a bambini e ragazzi per cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto il collocamento in famiglia affidataria nell’arco di tempo che va da gennaio 2010 a dicembre 2014. I dati vengono presentati ripercorrendo le tappe necessarie per promuovere e realizzare affidi familiari, dall’abbinamento tra minore e famiglia affidataria e avvio del progetto, fino alla sua conclusione.

PARTE I
I RIFERIMENTI TEORICI

CAPITOLO 1

GIUSTIZIA MINORILE E INTERVENTI A TUTELA DEL MINORE: UN QUADRO DI INSIEME

Il secolo scorso ha rappresentato un periodo di rapida e importante evoluzione nell'ambito della tutela dei diritti umani e, nello specifico, dei diritti dell'infanzia. L'ordinamento giuridico nazionale e le numerose fonti internazionali in tema di minori e famiglia fanno riferimento ad un sistema di diritto minorile e familiare fondato sul principio della responsabilità primaria dei genitori nella cura, crescita ed educazione dei propri figli, e del conseguente ruolo vicario dello Stato, chiamato principalmente a garantire alle famiglie le condizioni per assolvere adeguatamente i propri compiti genitoriali (Moro, 2008).

Non in tutte le situazioni questo tipo di intervento può essere considerato sufficiente. Nelle situazioni di comprovata inidoneità familiare, infatti, allo Stato è affidato l'obbligo di proteggere i diritti dei minori mediante interventi maggiormente incisivi che vanno dal sostegno del bambino e dei suoi genitori in famiglia all'allontanamento dal nucleo d'origine, ricorrendo a sistemazioni sussidiarie come l'affidamento familiare o le comunità di accoglienza per minorenni, fino alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore. Il servizio sociale, nelle sue differenti forme gestionali (Cabiati, 2015; Ferrario, 2015), mediante i propri operatori e il proprio sistema di interventi e prestazioni, partecipa in prima linea al processo di aiuto e tutela del minore, garantendo ai bambini e ai ragazzi, quanto più possibile, il diritto a vivere in famiglia, preferibilmente la loro.

Partendo da una breve rassegna delle fonti giuridiche internazionali e nazionali in tema di minori e famiglia, si ripercorrerà nelle prossime pagine l'evoluzione del sistema di giustizia minorile, facendo poi riferimento alle azioni messe in campo dai servizi sociali a sostegno dei minori e delle loro famiglie e all'intervento da parte dell'autorità giudiziaria, con particolare riferimento alle competenze e funzioni in ambito civile del Tribunale per i Minorenni. A conclusione del capitolo, si delinea un quadro dei bambini e ragazzi collocati

fuori dalla propria famiglia d'origine a livello nazionale e con una breve analisi della situazione lombarda.

1.1 Il diritto alla famiglia nelle fonti giuridiche internazionali e nazionali

Partendo dalla constatazione che le relazioni familiari rappresentano la base per lo sviluppo della personalità dell'individuo, nel secolo scorso i sistemi giuridici internazionali e nazionali sono giunti al riconoscimento del diritto inviolabile di ciascun fanciullo di crescere in una famiglia, unitamente al diritto di ogni persona ad avere una vita privata e familiare (Ceccarelli, 2008). Da ciò deriva il divieto di ingerenza dell'autorità pubblica, nella vita privata di persone e famiglie, ad eccezione dei casi previsti dall'ordinamento giuridico a protezione di soggetti particolarmente fragili tra cui i bambini in situazione di pregiudizio.

Si ritiene utile proporre una breve sintesi delle principali fonti giuridiche in materia di tutela dei minori e sostegno alla famiglia, al fine di inquadrare il tema e poter contestualizzare le riflessioni che verranno proposte in seguito.

A livello internazionale, gli atti giuridici che hanno tracciato il percorso verso una cultura dei diritti dei bambini e dei ragazzi sono essenzialmente tre: la Dichiarazione di Ginevra sui diritti del bambino, adottata dalla Società delle Nazioni nel 1924, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1959 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, adottata sempre dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989, ratificata dall'Italia nel 1991².

La Convenzione sui diritti del fanciullo rappresenta una svolta nell'ambito del diritto minorile, dato che introduce la concezione del bambino come soggetto di diritto, e non più come mero oggetto di protezione e tutela, e il principio di "superiore interesse del fanciullo" (art. 3, co. 1), in virtù del quale le istituzioni pubbliche e private di assistenza sociale, i tribunali, le autorità amministrative e gli organi legislativi sono chiamati a prendere decisioni relative alla vita di bambini e ragazzi (Pocar e Ronfani, 2008; Lamarque, 2016).

² Se i primi due atti internazionali appartengono alla categoria "*soft law*", poiché sono mere enunciazioni di principi che non hanno efficacia vincolante diretta nei sistemi giuridici, la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, invece, vincola tutti gli Stati che l'hanno ratificata e convertita in legge (la totalità dei Paesi membri delle Nazioni Unite, ad esclusione di USA e Somalia). L'Italia ha ratificato la Convenzione ONU mediante la Legge n. 176/1991.

La Convenzione è nota come il trattato delle tre “p”, *provision, protection, participation* (Belotti e Ruggiero, 2008) e contiene importanti principi sull’ambiente in cui un fanciullo dovrebbe crescere, norme sui diritti dei minori e sulle responsabilità dei genitori nonché norme di indirizzo in merito agli interventi da mettere in atto per la tutela del minore da parte degli Stati membri.

Nel preambolo del Trattato, si fa riferimento alla famiglia quale unità fondamentale della società e ambiente naturale in cui il bambino deve crescere e ricevere la protezione e l’assistenza di cui necessita per un armonioso sviluppo della sua personalità. È l’articolo 9 a mettere in evidenza l’importanza di crescere con i propri genitori, a meno che questi non mettano in atto comportamenti che rechino pregiudizio o che siano dannosi per il minore (maltrattamento e incuria), tali per cui si renda necessario l’intervento delle autorità competenti e l’eventuale allontanamento del bambino dal proprio nucleo familiare. Anche in tutte queste situazioni “[...] le parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni” (art. 9, co. 2). Gli Stati hanno il compito di garantire al fanciullo allontanato da entrambi i genitori, o da uno di essi, regolari contatti e visite con entrambe le figure genitoriali, ad eccezione delle situazioni in cui questo sia contrario all’interesse del minore stesso (art. 9, co. 3).

Inoltre, l’articolo 18 delinea il principio per cui sono entrambi i genitori ad avere la responsabilità nell’educare i propri figli e nel provvedere al loro sviluppo e, se in difficoltà a svolgere tale compito, lo Stato è invitato ad adottare ogni intervento necessario a coadiuvarli nelle loro funzioni educative e di cura.

Un altro punto strettamente dedicato alla tutela del minore è l’articolo 20 in quanto richiama il diritto del minore ad essere tutelato e protetto e il dovere dello Stato di intervenire qualora il bambino o ragazzo si trovi temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare. Si fa qui riferimento alla protezione sostitutiva offerta dallo Stato, che può concretizzarsi mediante l’affidamento familiare, la *kafalah* di diritto islamico³, l’adozione o, in caso di necessità, il collocamento del minore in un adeguato istituto per l’infanzia, tenendo in considerazione “[...] una certa continuità

³ La *kafalah* è un istituto giuridico del diritto islamico attraverso il quale un giudice affida la protezione e la cura di un minore (*makfoul*) ad un soggetto (*kafil*); quest’ultimo nella maggioranza dei casi è un parente che curerà la crescita e l’istruzione del minore (privato temporaneamente o stabilmente del proprio ambiente familiare). La *kafalah* non determina alcun nuovo legame parentale tra affidato e affidatario e di conseguenza non rescinde il vincolo di sangue del minore con la famiglia d’origine.

nell'educazione del fanciullo, nonché la sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica" (art. 20, co. 3).

Anche a livello europeo sono stati adottati importanti documenti e trattati in tema di minori e famiglia, ad esempio la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (cd. Carta di Nizza) confluita nel Trattato di Lisbona, entrato in vigore nel 2009. Esso fa riferimento al diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il proprio benessere e al diritto di esprimere la propria opinione, cui corrisponde il dovere degli adulti di tenerla in considerazione, considerando l'età e la maturità del bambino. Si ribadisce inoltre la preminenza dell'interesse del bambino, in tutti gli atti e i provvedimenti che lo riguardano. Ancor prima, nel 1996, venne approvata a Strasburgo la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia nel 2003, il cui scopo è la promozione e il rispetto dei diritti dei minori, favorendone il pieno coinvolgimento nei procedimenti il cui esito può incidere sulla loro vita. La Convenzione europea tematizza la possibilità che tra genitori e figli insorga un conflitto di interessi, pur riconoscendo alla famiglia la sua funzione di tutela e promozione dei diritti dei più piccoli e degli interessi superiori dei figli (Fadiga, 2006). Ed è proprio nelle situazioni di conflitto che è importante per il minore, come recita l'articolo 5, ricevere tutte le informazioni del caso, poter esprimere la propria opinione ed essere ascoltato nonché essere informato delle possibili conseguenze della sua scelta.

Per quanto riguarda il nostro contesto nazionale, la Costituzione italiana⁴ sancisce alcuni principi cardine:

- la famiglia è considerata la prima formazione sociale in cui il bambino ha diritto di sviluppare la propria personalità;
- si riconoscono ai genitori il diritto e dovere (prima potestà, oggi responsabilità) di mantenere, educare e istruire i figli;
- nei casi di incapacità genitoriale, lo Stato può e deve intervenire per sopperire alle mancanze e per fare in modo che vengano assolti i compiti educativi e di cura.

L'intervento statale è finalizzato alla tutela del minore e alla rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che potrebbero impedire il pieno sviluppo della persona umana, così da promuovere effettiva uguaglianza e pari dignità sociale per tutti i cittadini.

⁴ Si fa riferimento agli artt. 2, 3, 29, 30 della Costituzione italiana.

Le questioni connesse al diritto della famiglia e dei minori nel nostro ordinamento sono per lo più affrontate dal codice civile nel libro I “della persona e della famiglia”, ma anche da altre leggi speciali, in particolare la L. 184/1983 rubricata “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento” e le successive modifiche, tra cui la L. 149/2001 che ne ha modificato il titolo in “Diritto del minore ad una famiglia”.

La legge sull’adozione e l’affidamento familiare, di cui si parlerà in maniera più approfondita nel prossimo capitolo, afferma il diritto del minore di crescere ed essere educato all’interno di una famiglia, preferibilmente la sua, precisando inoltre che la condizione di indigenza dei genitori non può rappresentare un ostacolo all’esercizio della genitorialità. Lo Stato, le regioni e gli enti locali sono chiamati a sostenere i nuclei familiari in difficoltà, per prevenire eventuali stati di abbandono e per garantire al minore di vivere nell’ambito della propria famiglia e, ove non fosse possibile, al di fuori del proprio nucleo d’origine ma pur sempre in un ambiente di tipo familiare. La chiusura totale degli istituti di ricovero per l’infanzia e l’adolescenza è stata disposta dal 31 dicembre 2006.

1.2 Il giudice dei minori e le sue funzioni: un *excursus* storico sulla giustizia minorile in Italia

Il primo Tribunale per i Minorenni della storia nacque in America, a Chicago, nel 1899 e si occupava di tutti i minorenni imputati di reato e dei bambini e ragazzi in stato di abbandono, maltrattati o trascurati dai genitori, vagabondi o in situazioni moralmente pericolose⁵. Nata sotto la spinta di prevenire la delinquenza minorile e di tentare il recupero sociale del minore deviante, la prima *Juvenile Court* fu un passo importante per la tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. Il Tribunale era composto da un organo monocratico elettivo, con finalità riabilitative piuttosto che punitive, che si impegnò a garantire la separazione tra adulti e minorenni collocati nei medesimi istituti correttivi e ad abolire l’incarcerazione dei bambini sotto i 12 anni (Fadiga, 2006). Come si può dedurre, l’attenzione ai tempi era rivolta principalmente ai giovani autori di reato, tra cui anche il semplice vagabondaggio, ma per la prima volta si mostrò interesse anche verso i bambini e ragazzi abbandonati e trascurati dai genitori.

Ben presto anche in altre città americane vennero istituiti organi giudiziari simili alla *Juvenile Court* di Chicago e tra questi va citato quello di New York, cui venne attribuita

⁵ Erano soggetti alla giurisdizione della *Juvenile Court* i ragazzi di età inferiore ai 16 anni e le ragazze minori di 17 anni.

la competenza non solo sugli agiti dei giovani e sulla devianza minorile, ma anche sulle relazioni familiari, in virtù della fondata considerazione che i comportamenti dei bambini e dei ragazzi dipendevano anche dalla situazione familiare che avevano alle spalle e che, conseguentemente, un intervento “sul minore” sarebbe risultato insufficiente se non connesso anche ad un lavoro con la famiglia.

In Europa e soprattutto in Italia, si arrivò più tardi e con maggiori fatiche.

Ripercorrere la storia della giustizia minorile in Italia permette di comprendere l'evoluzione della concezione dell'infanzia, dei diritti del fanciullo e del ruolo del giudice minorile, per proporre una riflessione sul funzionamento del sistema dei servizi nella *child protection* e della giustizia minorile attuali. Il quadro proposto non ha la pretesa di essere esaustivo; si è scelto ad esempio di non addentrarsi nell'ambito del penale, non affrontando le evoluzioni avvenute in seguito al D.P.R. n. 448 del 1988, né di approfondire le altre leggi di riforma inerenti ai diversi ambiti di competenza degli organi che si occupano di giustizia minorile. Tale scelta è motivata dall'esigenza di circoscrivere la dissertazione teorica ai temi centrali della ricerca, quali l'affido etero-familiare e la funzione del Tribunale per i Minorenni.

1.2.1 *La nascita della magistratura minorile e la sua funzione di controllo*

L'inizio del XX secolo segnò in Europa la nascita dei primi Tribunali per i Minorenni: nel 1904 venne istituita la *Juvenile Court* di Birmingham e in seguito all'emanazione del *Children Act*⁶ nel 1908, gli organi di giustizia minorile divennero obbligatori in Inghilterra, Scozia e Irlanda (Dalmazzo, 1910, cit. in Fadiga, 2010). Leggi simili vennero emanate, nel 1912, anche in Francia e in Belgio, e anche in altri Paesi europei si stava andando nella stessa direzione.

In Italia il Tribunale per i Minorenni fu istituito durante il regime fascista, precisamente nel 1934, mediante il decreto legge n. 1404, ma già prima di questa data vennero fatti alcuni tentativi per costituire una giurisdizione minorile, tentativi però mai andati a buon fine. Si fa riferimento alla circolare proposta dall'Onorevole Vittorio Emanuele Orlando, che nel 1908, tentò di disporre in tutti i tribunali la presenza di almeno un giudice che si occupasse solo e in special modo di procedimento contro

⁶ Si ricorda che il *Children Act* abolì quasi del tutto la pena di morte per i minorenni e stabilì che nessun minore al di sotto dei 16 anni di età potesse essere condannato con pena detentiva in carcere.

imputati minorenni, acquisendo così una specializzazione in materia minorile (Fadiga, 2010). La proposta prevedeva inoltre che il giudice prendesse in considerazione anche la situazione personale e familiare del minorenne e valutasse la necessità di intervento nei confronti dei genitori, qualora fossero trascuranti o mettessero in atto condotte di vita immorali, in stretto raccordo con l'assistenza pubblica. La circolare stimolava inoltre i pubblici ministeri a promuovere d'ufficio i procedimenti di controllo della patria potestà. Nonostante lo spirito innovativo della circolare, nel corso del 1909 la circolare trovò applicazione solo nello 0,85% dei casi, trovando forti resistenze da parte di giudici e pubblici ministeri (Fadiga, 2010).

Ai tempi era possibile internare bambini e ragazzi considerati "discoli" in case di correzione, per la sola volontà dei genitori, così come previsto dall'articolo 222 del codice civile del 1865⁷. Il ricorso al giudice era considerato in via del tutto sussidiaria, dal momento che era sufficiente l'ordine paterno per decidere delle sorti del figlio. In altre parole, il giudice rappresentava il braccio della potestà paterna che interveniva su richiesta dello stesso genitore che temeva di non riuscire da solo a contenere ed educare il figlio. Da ciò deriva il concetto di "patria potestà" da intendersi come un potere proprio dell'istituzione familiare ed esercitato dal padre, piuttosto che un potere attribuito dalla legge ai genitori al fine di adempiere al proprio ruolo.

Nel frattempo, un altro grande tentativo per rinnovare il sistema della giustizia e trovare nuove risposte all'aumento della delinquenza minorile era stato il progetto di stesura di un codice unitario denominato Codice dei minorenni, elaborato nell'arco di tempo dal 1909 al 1912, dalla commissione condotta dal Senatore Quarta.

Il Codice istituiva la magistratura per i minorenni, composta da un giudice distrettuale per minorenni (magistrato), con competenze specialistiche in discipline biologiche, pedagogiche e sociali e presente in ogni città sede di tribunale, e dal Tribunale supremo per i minorenni⁸, con sede a Roma. Alla magistratura minorile venivano affidate tutte le competenze in materia di controllo, limitazione e privazione della potestà dei genitori, ri-definendola come istituzione di ordine pubblico, invece che istituzione di

⁷ L'art. 222 del codice civile del 1865 recita "il padre, che non riesca a frenare il traviamiento del figlio, può allontanarlo dalla famiglia, [...] e ricorrendo, ove sia d'uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in quella casa o in quell'istituto di educazione o di correzione che reputi più conveniente a correggerlo e migliorarlo. L'autorizzazione può essere richiesta anche verbalmente, e il presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere i motivi del suo decreto".

⁸ Il tribunale supremo per i minorenni era composto da 7 membri, con funzioni giurisdizionali ma anche di vigilanza e controllo rispetto all'operato dei magistrati distrettuali.

ordine familiare, e perciò soggetta all'azione e alla sorveglianza da parte di un organo giuridico. Anche l'ambito penale veniva rivisto e integrato: all'interno del Codice erano previsti numerosi articoli orientati a punire i comportamenti negligenti e omissivi dei genitori nei confronti del minore deviante (Fadiga, 2010), mettendo quindi in luce il possibile nesso causale tra la condotta del bambino o ragazzo e la responsabilità dei genitori: da notare che il minore era imputabile dai 9 anni in su.

Anche questo progetto però non divenne mai legge, e le idee innovative e audaci contenute nel Codice caddero nel dimenticatoio, anche a causa dell'inizio della prima guerra mondiale.

Solo nel 1934 venne istituito in Italia il Tribunale per i Minorenni, con l'ambizione di creare un organo giudiziario specializzato, che prevedesse la compresenza nel collegio di due magistrati professionali e di un privato cittadino esperto di problemi minorili, denominato "componente privato" o "giudice onorario" (Vercellone, 2007). Durante il regime fascista, il Governo era interessato a creare degli organismi per avere il controllo diretto sulle nuove generazioni e sul loro intero processo di socializzazione con lo scopo di evitare "deviazioni" che potessero destabilizzare l'ordine pubblico (Fadiga, 2006): ne sono degli esempi il Tribunale per i Minorenni e l'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia (O.N.M.I.) fondata sempre nel '34 e di cui si parlerà nel prossimo capitolo a proposito dell'assistenza dei fanciulli in stato di abbandono morale e materiale (Bruni e Ferraro, 2006; Saviane Kaneklin e Comelli, 2013).

Quindi, il nuovo sistema della giustizia minorile svolgeva principalmente una funzione di contenimento della devianza, tanto che "scarse erano le competenze civili legate esclusivamente ad un controllo sul modo con cui il genitore gestiva la patria potestà; le competenze prevalenti erano penali e parapenali" (Fadiga, 2006, p. 229). L'intervento in ambito penale, radicato nel nuovo codice penale del 1931 (c.d. Codice Rocco), si basava sulla convinzione che la responsabilità del ragazzo autore di reato prevalesse sulle carenze genitoriali, familiari e sociali che potevano aver influito sul suo percorso di crescita ed educazione. La risposta ai comportamenti penalmente perseguibili era in via prioritaria l'incarcerazione, sebbene fosse stato introdotto l'istituto del perdono giudiziale, attuabile solo in caso di prima condanna, che permetteva al minore di essere perdonato per il reato commesso e liberato dal carcere, ma collocato in istituto di correzione. Per i ragazzi "disadattati" che necessitavano a detta dei genitori e

dei giudici una correzione morale erano stati istituiti i “riformatori per corrigendi” (Fadiga, 2010). L’intervento in ambito civile da parte del Tribunale per i Minorenni sulla potestà dei genitori non consisteva in un’azione di sostegno indirizzata ai genitori per superare le proprie mancanze a livello educativo, economico, sociale, quanto piuttosto in un brusco allontanamento del figlio che veniva internato in un istituto di assistenza, spesso territorialmente molto distante dal proprio nucleo familiare. La misura dell’allontanamento del minore era molto diffusa all’epoca, tanto che erano quasi trecentomila minori a vivere in istituti assistenziali chiusi, nella convinzione che fosse maggiormente efficace un’educazione impartita burocraticamente da organi pubblici (o convenzionati) piuttosto che nella propria famiglia dopo un percorso di recupero e sostegno.

In conclusione, dunque, il giudice dei minori è nato come controllore (Fadiga, 2010), braccio autoritario della talvolta debole autorità paterna e gestore dei “ragazzi difficili” da correggere, in risposta alle incapacità genitoriali.

1.2.2 *La giustizia minorile verso la promozione dei diritti dei bambini*

Le due guerre, le devastazioni e la miseria ad esse connesse ebbero un notevole impatto sulla condizione dell’infanzia, provocando un forte aumento dei minori in stato di abbandono e trascuratezza. Fino alla metà degli anni ’50, il Tribunale per i Minorenni continuò a svolgere la sua competenza rieducativa, che sempre più trovò la sua collocazione a metà strada tra la funzione di controllo sociale e la funzione assistenziale.

Gli istituti di assistenza ospitavano un elevato numero di ragazzi e ragazze, affidati alle cure di personale non formato né specializzato. Gli inserimenti dei minori negli istituti avvenivano senza tenere in considerazione la residenza familiare, ma in virtù di un mero criterio burocratico, secondo cui l’assegnazione avveniva nel primo centro in cui vi fosse stato un posto disponibile.

La condizione dell’infanzia e dell’adolescenza e la gestione del sistema di giustizia minorile destavano parecchie preoccupazioni.

In un rapporto condotto dal giudice Radaelli vengono messe in luce le criticità del sistema, tra cui il lavoro di giudici poco preparati e la mancata connessione tra i comportamenti dei bambini e ragazzi con le situazioni familiari in cui vivevano (Pocar e Ronfani, 2004). I giudici non prendevano in considerazione le situazioni di pregiudizio

vissute dai minori e tra le mani avevano solo un possibile strumento per intervenire: l'inserimento in case di rieducazione. Con la Legge n. 888 del 1956, vennero introdotte importanti modifiche nel sistema della giustizia minorile, a partire dall'abolizione della categoria di "minori traviati" bisognosi di correzione morale, che venne sostituita con "minori irregolari per condotta o carattere" (Milani, 1995). Oltre a portare a due il numero dei componenti onorari (un uomo e una donna) nel collegio, la legge del '56 modificò alcuni articoli del vecchio regio decreto del '34, istituendo una nuova misura di trattamento in esternato, l'affidamento al servizio sociale minorile, con la finalità di non sradicare il minore dal proprio ambiente di vita offrendogli un aiuto specializzato (Pocar e Ronfani, 2004). L'affidamento al servizio sociale diventò una risposta ai genitori incapaci e con condotte pregiudizievoli nei confronti dei figli, entrando a far parte delle competenze civili, nonché, in ambito penale, una risposta ai comportamenti devianti dei giovani. Tale misura si svolgeva preferibilmente in regime di libertà, con il supporto di personale formato, tra cui gli assistenti sociali, e in base ad un programma individualizzato. L'individualizzazione della misura rieducativa presupponeva la conoscenza del minore e l'osservazione della sua personalità, cercando altresì di allargare lo sguardo alla situazione familiare, al suo ambiente di crescita e, più in generale, alla sua storia.

Anche la riforma del '56 rimase incompleta, rappresentò però l'occasione di avviare alcune interessanti iniziative pilota che portarono spinte innovative all'interno del sistema giudiziario minorile, sebbene strutture e vecchie convinzioni continuarono a sussistere e a scontrarsi sempre più con i mutamenti sociali in atto (Fadiga, 2010).

A partire dagli anni '60, a seguito della percezione del fallimento dell'ideologia rieducativa, delle nuove acquisizioni apportate dalle scienze psicologiche in tema di relazioni familiari e dai sempre più diffusi movimenti critici verso l'istituzionalizzazione delle persone (Goffman, 1961), in particolar modo dei minori⁹, spostò l'attenzione dei Tribunali per i Minorenni verso gli interventi di protezione dell'infanzia abbandonata, e non solo sulla condotta irregolare e sul disadattamento dei giovani. L'ordinamento in questi anni si limitava al massimo a tutelare l'integrità fisica del minore e alcuni dei diritti patrimoniali, ponendo però scarsa attenzione al diritto alla crescita umana nel suo duplice aspetto di personalizzazione e di socializzazione (Del Conte, 1985).

⁹ In quegli anni il sistema assistenziale minorile si fonda principalmente sul ricovero in istituto. Tale fenomeno venne denominato "deportazione assistenziale" (Balloni e Fadiga, 1973).

In questo contesto, nel 1967 venne approvata all'unanimità la legge n. 431 sulla cosiddetta "adozione speciale" (oggi legittimante), in base alla quale il bambino privo di assistenza morale e materiale da parte di genitori e parenti, considerato quindi in stato di abbandono, ha diritto di avere una famiglia e quindi di essere adottato da una coppia diventando figlio legittimo a pieno titolo (Bruni e Ferraro, 2006). Ci si avvicina all'idea di genitorialità sociale (Comelli e Iafrate, 2012) e al diritto del minore alla famiglia, che poi sarà la base dell'ordinamento di tutela minorile. L'istituto dell'adozione speciale era applicabile ai soli bambini di età inferiore agli otto anni. Anche questa nuova norma trovò non poche resistenze, *in primis*, da parte degli istituti di ricovero timorosi di arrivare alla chiusura e, in secondo luogo, da parte della stessa magistratura, soprattutto delle Corti d'Appello, che continuarono a privilegiare il vecchio modello di adozione, basata sul consenso dei genitori e non sull'accertamento dello stato di abbandono del minore (Pocar e Ronfani, 2004).

Nel frattempo, nel 1971 venne emanata la legge che determinava la pianta organica dei Tribunali per i Minorenni, fino a quel momento ancora dipendenti dai Tribunali ordinari. I giudici dell'organo di giustizia minorile dovevano richiedere volontariamente l'assegnazione a quel particolare settore giudiziario e in tutta Italia erano 126. Nello stesso periodo, il Consiglio Superiore della Magistratura assegnò la vigilanza sull'attività dei Tribunali per i Minorenni al presidente della Corte d'Appello, e non più al presidente del Tribunale Ordinario.

Nonostante le resistenze e le difficoltà, prese avvio una "nuova epoca" della giustizia minorile, in cui il giudice svolgeva più una funzione preventiva, piuttosto che di repressione, e il cui intervento era principalmente rivolto a proteggere il bambino dalle trascuratezze, negligenze ed abusi di genitori in difficoltà e inadeguati a svolgere tale funzione (Vercellone, 2007). Il Tribunale per i Minorenni, ora in stretto raccordo con i servizi sociali, interveniva a tutela dell'infanzia abbandonata e trascurata per evitare che gli stessi bambini diventassero poi gli adolescenti con comportamenti devianti.

La legge n. 431/1967, se da un lato dava potere ai giudici di intervenire con forza nelle situazioni di conclamato abbandono, dall'altro dava la possibilità, in caso di condotta pregiudizievole da parte dei genitori, di agire un controllo sulla potestà genitoriale, così come previsto dal codice civile, e con l'aiuto dei servizi sociali realizzare interventi di

responsabilizzazione e sostegno nei confronti degli stessi genitori, cercando quando possibile di far crescere il bambino nell'ambito della propria famiglia.

Il giudice promotore dei diritti dell'infanzia

“si attiva d'ufficio quando la legge gliene dà il potere, quando cioè la situazione di abbandono richiede urgenti misure di protezione. Utilizza lo strumento giuridico nell'ambito di un progetto elaborato con i servizi, volto a ripristinare condizioni di vita che assicurino al minore il diritto a un armonioso sviluppo. Cerca di sensibilizzare i genitori alle esigenze del figlio, e nel fare ciò ricerca, fin dove è possibile, di acquisirne il consenso e di coinvolgerli in un progetto condiviso” (Fadiga, 2010, p. 65).

Il giudice minorile degli anni '70, quindi, è competente anche nei procedimenti ablativi e limitativi della potestà dei genitori, che la riforma del diritto di famiglia del 1975 modificò con l'abolizione della figura del capofamiglia e l'affermazione che la potestà sui figli spetta e dev'essere esercitata da entrambi i genitori, come anche il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole (Saraceno e Naldini, 2013). Come fa notare Pazé (2007a), permane alla base dei rapporti di filiazione il concetto di potestà che rimanda all'idea di potere, di dominio che difficilmente può contenere l'insieme di diritti e doveri che i genitori dovrebbero rispettare con la finalità di protezione dei propri figli. Bisognerà aspettare ancora del tempo per arrivare a parlare di “responsabilità genitoriale”¹⁰ (Pazé, 2007a; Ronfani, 2010; Tomaselli, 2015), cui pure si faceva già accenno nella Convenzione del '89 sui diritti del fanciullo¹¹.

Con la Convenzione ONU, come si è detto, il bambino diventa soggetto di diritto e l'ordinamento è chiamato a tutelare e garantire il rispetto dei diritti a lui riconosciuti. Di conseguenza, il giudice minorile diventa a tutti gli effetti il promotore e il garante che i diritti dei minori siano effettivamente e concretamente riconosciuti ed esercitati (Belotti e Ruggiero, 2008).

¹⁰ Nell'ordinamento giuridico italiano, il concetto di “responsabilità genitoriale” è stato introdotto mediante la Legge n. 219 del 2012 rubricata “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” e il successivo Decreto legislativo n. 154 del 2013 rubricato “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di affiliazione a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219”.

¹¹ Nelle legislazioni di molti Stati europei si utilizza il termine “responsabilità genitoriale” per indicare l'insieme di diritti e doveri dei genitori verso i figli e, a questo proposito, il regolamento CE2201/2003 fa riferimento alla responsabilità genitoriale come elemento unificante delle legislazioni nazionali. Nel nostro ordinamento giuridico, è utile ricordare che l'importante legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (L. 328/2000) parla di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari (art. 16) (Galli e Tomé, 2008).

1.2.3 Il Tribunale per i Minorenni oggi

Il Tribunale per i Minorenni è, ad oggi, il principale organo specializzato dell'amministrazione della giustizia minorile, "per" – e non "contro" - la protezione dell'infanzia e della gioventù (Fadiga, 2010). Non è il solo però a prendere decisioni in materia di tutela minorile: alcune competenze sono state distribuite ad altri soggetti quali la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, il giudice tutelare, il Tribunale ordinario e la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (Maravita, 2003).

Il Tribunale per i Minorenni si caratterizza per essere un organo collegiale, composto da quattro giudici, di cui due magistrati professionali (un presidente e un giudice), detti togati, e due giudici onorari, un uomo e una donna, esperti di materie quali la psicologia, l'assistenza sociale, la psichiatria e la medicina, soprattutto pediatrica, la pedagogia. La presenza dei giudici onorari rende il Tribunale per i Minorenni organo giudiziario specializzato, dal momento che le persone che compongono il collegio hanno esperienza nel lavoro con famiglie e minori e sono in grado di leggere le dinamiche familiari e i comportamenti messi in atto dai bambini e ragazzi (Moro, 2008).

Il legislatore, preso atto della delicatezza delle situazioni su cui si incide con i provvedimenti, ha stabilito che ogni decisione dev'essere presa in sede collegiale: nell'ambito civile questo accade sempre mentre nell'ambito penale è prevista la presenza dei quattro giudici solo in fase di dibattimento¹². In fase decisionale, è opportuno precisare che il voto dei giudici onorari ha lo stesso peso del voto del presidente e dell'altro giudice togato. Al giudice onorario vengono inoltre delegate le attività di istruttoria, più precisamente dettagliate nel prossimo paragrafo, come l'ascolto del minore e delle altre parti in causa e le audizioni con gli operatori dei servizi che seguono la situazione familiare.

Il Tribunale per i Minorenni esercita la giurisdizione in materia penale, civile ed amministrativa:

- in materia penale ha la competenza esclusiva, infatti è chiamato a giudicare tutti i reati commessi da persone che non abbiano ancora compiuto la maggiore età, anche

¹² In base alle fasi del procedimento penale minorile sono previste diverse composizioni dell'organo giudiziario: per convalidare l'arresto è sufficiente il solo magistrato togato, l'udienza preliminare viene condotta da un collegio composto da un giudice togato e due onorari, mentre invece il dibattimento penale prevede la presenza al completo del collegio.

se è stato compiuto in concorso con adulti, e esercita inoltre le funzioni del Tribunale di sorveglianza;

- in materia civile, su cui si articolerà maggiormente la riflessione, la competenza del Tribunale per i Minorenni non è esclusiva poiché alcune competenze specifiche, come detto precedentemente, spettano ad altri organi e giudici (ad esempio, il Tribunale ordinario interviene in materia di separazione e divorzio, disponendo anche l'affidamento dei figli); al Tribunale per i Minorenni spettano principalmente gli interventi a tutela del minore determinati da incapacità o inadeguatezza delle competenze genitoriali e inadempimento dei doveri dei genitori verso i figli;
- in materia amministrativa la competenza riguarda i procedimenti del cosiddetto "proseguito amministrativo" (artt. 25 e 29 del r.d.l. n. 1404/1934, e modificati dalla L. 888/1956). In origine si trattava di procedimenti attuati nei confronti di adolescenti a rischio di disadattamento e devianza in quanto privi di un adeguato indirizzo educativo da parte della famiglia. L'art. 25 è oggi utilizzato per estendere la tutela dei ragazzi anche oltre il compimento del diciottesimo anno di età, approfittando del fatto che nella L. 38/1975, che ha fissato la maggiore età a 18 anni, non sono state previste modifiche all'art. 29 del r.d.l. 1404/1934 e s.m.i., il quale stabilisce per i provvedimenti amministrativi il limite dei 21 anni, età che all'epoca corrispondeva alla maggiore età.

Nelle materie di propria competenza, il Tribunale per i Minorenni in molti dei suoi interventi si avvale della collaborazione dei servizi socio-assistenziali e sanitari, a prova del fatto che l'intento dell'organo di giustizia minorile non è sanzionatorio, quanto piuttosto preventivo-riparativo e volto al miglioramento delle condizioni di vita e delle relazioni familiari, anche attraverso il sostegno dei servizi sociali e dei servizi specialistici.

Circoscrivendo lo sguardo alle tematiche connesse agli interventi nel settore civile, le competenze del Tribunale per i Minorenni sono circa una cinquantina e, di seguito, si cercherà di riassumere quelle che prevedono anche il coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali (Cascone *et al.*, 2014):

- controllo della responsabilità genitoriale (art. 333 c.c.) e decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 330 c.c.), eccetto nei casi in cui sia pendente una causa di separazione o divorzio;
- procedure di dichiarazione dello stato di adottabilità (art. 8 e ss. L. 184/1983 e s.m.i.)

- adozioni nazionali, anche legittimanti e in casi particolari (art. 25 e ss. e 44 e ss. L. 184/1983 e s.m.i.);
- adozioni internazionali (art. 29 e ss. L. 184/1983 e s.m.i.)
- autorizzazione ad avere informazioni sulle proprie origini da parte dei minori adottati (art. 28 L. 184/1983 e s.m.i.);
- proroghe dell'affidamento consensuale (art. 4 L. 184/1983 e s.m.i.);
- autorizzazione al matrimonio del minore (art. 84 c.c.);
- interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno della minore età (art. 414 c.c.);
- autorizzazione per i genitori stranieri a permanere in Italia a seguito del figlio minore (art. 31 D.Lgs. 286/1998);
- procedure per il rimpatrio dei minori sottratti (Convenzione dell'Aja 25.10.1980, ratificata con L. 64/1994).

Per tutte queste procedure il Tribunale per i Minorenni provvede in Camera di Consiglio *ex art. 737 c.p.c.* e generalmente si tratta di procedimenti di volontaria giurisdizione che si concludono con decreto, solo in alcuni casi con sentenza a seguito di procedimenti contenziosi come ad esempio la dichiarazione dello stato di adottabilità e le sentenze di adozione in casi particolari (Villa, 2008).

Le caratteristiche proprie dei procedimenti di volontaria giurisdizione sono relative alla mancanza di un contraddittorio pieno e alla mancanza di assistenza legale obbligatoria, sebbene già alcune norme, tra cui la L. 184/1983, e una sentenza della Corte Costituzionale (n. 1/2002) hanno previsto la necessità di sentire le parti interessate all'interno del procedimento, compreso il minore dotato di capacità di discernimento, e la possibilità di partecipare alle deliberazioni, andando così verso un contraddittorio (Moro, 2008).

Altri tratti tipici dei procedimenti di volontaria giurisdizione sono gli ampi poteri officiosi, nel senso di coattivi, del giudice, la scarsa definizione della procedura, soprattutto a livello temporale, la tendenza inquisitoria, da intendersi come mancato deposito degli atti e mancata conoscenza dell'andamento della fase dell'istruttoria, la natura provvisoria dei provvedimenti e, in ultimo, la limitata impugnabilità dei provvedimenti provvisori.

A questo proposito, è opportuno citare le trasformazioni del procedimento minorile in seguito alla riforma dell'art. 111 della Costituzione, denominata del "giusto

processo”, introdotta nel 2001: il passaggio dalla figura del giudice “amministratore”, connesso ai servizi sociali e con poteri di auto-attivazione, al giudice “garante”, che opera come terzo al di sopra delle parti, richiamava alla necessità di ripensare al procedimento minorile (Vercellone, 2007). I principi introdotti con la riforma del “giusto processo”, ovvero presenza del contraddittorio, tempi della giustizia ragionevoli, diritto alla difesa, avrebbero dovuto conciliarsi anche con la funzione del Tribunale per i Minorenni e gli altri organi che si occupano di giustizia minorile. Il legislatore così, nel 2001, con la riforma della L. 184/1983, introdusse l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica legale per i genitori sia nei procedimenti di controllo della responsabilità genitoriale, sia nelle procedure di adottabilità, e la figura dell’avvocato del minore (Cascone *et al.*, 2014).

Il Tribunale per i Minorenni ha competenza territoriale su tutto il circondario della Corte d’Appello o della sezione distaccata di Corte d’Appello di riferimento. Quindi, ciò significa che tendenzialmente, fatta eccezione per le regioni vaste come Lombardia e Sicilia, l’ambito territoriale del Tribunale per i Minorenni coincide con la regione. Oggi in Italia operano 29 Tribunali per i Minorenni e altrettante Procure della Repubblica per minorenni. A questo proposito, è utile precisare che la competenza del Tribunale per i Minorenni si radica con la dimora abituale del minore, e non con la sua residenza formale, dal momento che i procedimenti si svolgono nell’interesse del minore, al quale deve restare subordinato l’interesse del genitore, e che l’interesse del minore è più facilmente accertabile da parte del Tribunale più prossimo a dove egli dimora abitualmente (vedi Cassazione, Sez. I Civ., sent. N. 2171/2006).

Parlando del Tribunale per i Minorenni oggi non si può non fare accenno ai vari tentativi di riforma, mai andati in porto, di istituire un unico Tribunale per la famiglia che fosse più prossimo ai cittadini e che si occupasse di tutte le questioni giuridiche inerenti a minori e famiglia, e alla più attuale proposta, molto dibattuta, che prevede la soppressione dell’organo di giustizia minorile e la sua sostituzione con sezioni specializzate presso i Tribunali Ordinari. L’approfondimento di questo tema, tuttavia, andrebbe oltre la finalità di questa tesi.

1.3 La “nuova” sociologia dell’infanzia: spunti di riflessione

Per affrontare, seppur brevemente, le innovazioni introdotte dalla “nuova” sociologia dell’infanzia, è opportuno dapprima fare una premessa relativa alla progressiva

affermazione nelle agende politiche e nelle sfere pubbliche dei Paesi occidentali della “questione infanzia”. In un contributo di Belotti (2010), vengono messi in luce tre ordini di fattori che hanno contribuito a dare attenzione alle tematiche riferite ai bambini:

- le trasformazioni socio-demografiche e culturali a cui si è assistito negli ultimi decenni e che hanno avuto un forte impatto sui rapporti sociali e sulle relazioni familiari e sociali tra i generi e le generazioni: si pensi ad esempio all’allungamento della durata della vita, alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro, alla sempre più diffusa instabilità familiare e alle conseguenti difficoltà nelle pratiche di conciliazione tra lavoro e cura (Saraceno e Naldini, 2013);
- la crisi economica e sociale dei modelli di *welfare*, legati ad una visione agenerazionale o per lo più adultocentrica;
- il crescente riconoscimento pubblico e scientifico dei bambini e delle bambine come soggetti di diritto e attori sociali competenti.

I primi due elementi determinano, da un lato, nuove domande di *policy* a sostegno della cura e della conciliazione tra tempo dedicato al lavoro e tempo dedicato alle responsabilità genitoriali e, dall’altro, il ripensamento degli assetti di *welfare* in relazione al corso di vita e in modo che siano guidati dal principio della loro riproducibilità (Belotti, 2010). In altre parole, ciò significa investire sui bambini nel presente, facendo in modo che i servizi per l’infanzia non siano concepiti solo come servizi per i genitori, per garantire loro la possibilità di conciliare al meglio i tempi della cura e i tempi del lavoro, bensì come luoghi stimolanti di apprendimento di abilità e competenze utili ai bambini nel loro percorso di crescita (Del Boca, 2007).

Il terzo ordine di fattori fa riferimento al riconoscimento dei bambini e all’approfondimento del loro diritto di cittadinanza, della loro soggettività nonché del loro contributo a costruire il mondo sociale in cui vivono, secondo la prospettiva del riconoscimento delle capacità e dell’affermazione dei diritti dei più piccoli (Belotti, 2010). Si tratta di un cambio di prospettiva importante, fondata sulla centralità del bambino e diametralmente opposta alla precedente visione adultocentrica che concepiva il bambino come un essere umano incompiuto, destinatario delle cure e della protezione degli adulti.

Tale svolta nella concettualizzazione dell’infanzia è stata promossa dalla nascita e diffusione della sociologia dell’infanzia in Inghilterra e dalla Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, approvata dall’O.N.U. il 20 novembre 1989.

A partire dagli anni '90, nel contesto britannico, molti studi e ricerche (Mayall, 1994, cit. in Belotti, 2010; James e Prout, 1997; James *et al.*, 2002; Mayall, 2002; Corsaro, 2003) hanno avviato e promosso riflessioni intorno ad un nuovo modo di concepire l'infanzia. Gli elementi innovativi riguardano principalmente l'intento di considerare l'infanzia come una costruzione a sé stante e non subordinata all'interno di altre categorie come la famiglia e la scuola (James *et al.*, 2002). Secondo questa ottica, il bambino è concepito come attore sociale, con una propria, unica e soggettiva, visione del mondo, dotato di agentività e capace di costruire la propria identità morale, sociale e culturale (Hengst e Zeihr, 2004). James e Prout (1997) mettono a fuoco l'importanza di considerare i bambini come persone che agiscono e reagiscono, contribuendo così alla creazione dei loro mondi sociali e ai processi di cambiamento che li riguardano.

Gli studi realizzati nell'ambito della "nuova" sociologia dell'infanzia hanno aperto spazi di decostruzione del concetto di infanzia tradizionalmente e culturalmente inteso: da "vaso vuoto da riempire" e "soggetto in divenire", il bambino viene concepito come soggetto con una propria visione del mondo, competente e autonomo. Un importante concetto, adottato dalla sociologia (Giddens, 1984; Archer, 2003) e introdotto dalla "nuova" sociologia dell'infanzia è l'*agency* dei bambini (James e Prout, 1997; Mayall, 1994, cit. in Belotti, 2010; Qvortrup *et al.*, 1994). Con questo concetto si intende il riconoscimento del ruolo intenzionale e attivo dei bambini nella costruzione dei contesti sociali in cui vivono e prendono parte nella loro quotidianità. A tal proposito, Mortari e Mazzoni (2010) scrivono:

"i bambini sono riconosciuti come 'soggetti e partecipanti attivi' della loro esperienza: agiscono in maniera intenzionale, influenzano i contesti in cui sono presenti, sono soggetti che hanno una loro percezione del mondo (a volte diversa da quella degli adulti) e sono capaci di esprimere preferenze e fare scelte consapevoli" (Mortari e Mazzoni, 2010, pp. 4).

Negli studi e ricerche sull'infanzia, l'attenzione è quindi posta sui bambini e sulle loro esperienze di vita, vissute e descritte dal loro personale e unico punto di vista.

Sommer e colleghi (2010) descrivono le novità introdotte dalla "nuova" sociologia dell'infanzia nel passaggio da una *child perspective* (prospettiva *sul* bambino) a una *children's perspective* (prospettiva *dei* bambini). Se inizialmente gli studi sull'infanzia si riferivano al bambino considerato nella sua singolarità e come persona non ancora

compiuta, in quanto “soggetto in divenire”, con la *children’s perspective* lo sguardo è indirizzato ai bambini come gruppo sociale, in grado di contribuire attivamente e intenzionalmente alla costruzione dei mondi sociali in cui sono inseriti. Sia in ambito sociologico che psicologico, le ricerche secondo la *child perspective* si basano su metodi *outside-in*, che studiano l’oggetto di studio da una prospettiva esterna. Differentemente, nella *children’s perspective* la prospettiva di ricerca non è più verso i bambini bensì a partire dalla loro prospettiva: l’obiettivo dei ricercatori, infatti, è di indagare il punto di vista dei più piccoli, riconosciuti ora come esperti della propria esperienza di vita e quindi soggetti da coinvolgere e rendere partecipi quando si desidera conoscere la loro visione del mondo e i loro vissuti (Sommer *et al.*, 2010).

Questo altro e nuovo sguardo sull’infanzia (Satta, 2012) ha avuto importanti influenze anche sulle relazioni di cura, tanto che a poco a poco l’attenzione si è ampliata anche nei confronti dei bambini e ragazzi nei percorsi di protezione e tutela, riconoscendo loro il diritto ad essere ascoltati e tenuti in considerazione nonché di partecipare alla definizione del proprio progetto di vita.

Come anticipato, la pietra miliare nella svolta verso una nuova concezione dell’infanzia è stata la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, prima tappa del riconoscimento dei bambini come gruppo sociale detentori di diritti. Tra gli articoli costitutivi due fanno espressamente riferimento al diritto dei bambini e dei ragazzi alla partecipazione, precisamente il diritto ad essere ascoltati e il diritto ad esprimersi liberamente (Artt. 12 e 13)¹³. Gli Stati che hanno aderito alla Convenzione sui diritti del fanciullo, come anche alcune istituzioni, organizzazioni non governative, associazioni, soprattutto nel Regno Unito e negli USA, si sono impegnati concretamente nell’ascoltare il punto di vista dei bambini su diverse tematiche e nel promuovere la loro partecipazione nelle questioni che li riguardano (Mortari e Mazzoni, 2010). In questi ultimi anni, numerose sono le pubblicazioni a firma di gruppi di lavoro che operano per il riconoscimento e l’affermazione dei diritti dell’infanzia, tra questi si possono citare

¹³ L’art. 12, comma 1, cita “Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”. L’art. 13, comma 1, riporta “Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni e idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo”.

Unicef, Istituto degli Innocenti, Save the Children. Tali produzioni hanno come finalità di documentare e diffondere le iniziative realizzate per mettere in pratica i diritti sanciti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo. A titolo esemplificativo, si può far riferimento al progetto “*Coinvolti di diritto*”, finanziato dall’Unione Europea (Programma DAPHNE)¹⁴, con la finalità di promuovere nuove forme e occasioni di ascolto collettivo di ragazze e ragazzi coinvolti in percorsi di cura e tutela. Il progetto ha visto il coinvolgimento di 111 ragazzi tra gli 11 e 16 anni, accolti presso famiglie affidatarie e comunità per minorenni, sia residenziali che diurne (Regione Veneto, 2013).

Gli studi e le ricerche nell’ambito della sociologia dell’infanzia hanno contribuito a far emergere la visibilità sociale dell’*agency* dei bambini nelle esperienze di vita quotidiana e nei processi di socializzazione, anche in situazioni connotate da forti problematicità e pregiudizio per il benessere dei bambini e dei ragazzi (Belotti, 2010). Proseguire con l’attività di ricerca sui temi dell’infanzia significa approfondire le capacità e le diverse strategie che i bambini mettono in campo nel dare un senso al proprio agire e nel contribuire attivamente al cambiamento sociale dell’ambiente circostante. La conoscenza può portare così alla promozione e allo sviluppo del benessere dei bambini (James e James, 2008). Si ribadisce a tal proposito l’impegno dei ricercatori e degli studiosi a rivolgere l’attenzione verso la prospettiva dei bambini, non considerando solo o non solo quella dei genitori, degli insegnanti, degli educatori, dei decisori politici. I bambini possono considerarsi i primi informatori riguardo all’esperienza che loro stessi fanno del mondo e, perchè no, anche possibili partecipanti al processo di ricerca (Belotti, 2010; Mortari e Mazzoni, 2010).

1.4 Servizi sociali e autorità giudiziaria tra protezione del minore e sostegno alle famiglie in difficoltà

L’ordinamento giuridico italiano, dapprima con il D.P.R. n. 616/1977 poi con la legge quadro n. 328/2000, prevede che sia il servizio sociale dell’ente locale, in virtù della sua prossimità ai bisogni e alle risorse dei suoi cittadini, a svolgere la funzione di

¹⁴ La *partnership* internazionale è composta da cinque organizzazioni: per l’Inghilterra, il *Royal Borough* di Kensington e Chelsea (*leader* capofila del progetto internazionale) e le organizzazioni non governative *Barnardo’s* e *National Children’s Bureau* (NCB), per la Svezia la municipalità di Helsingborg e per l’Italia l’Azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa per conto della Regione del Veneto.

promozione del benessere e di riduzione o eliminazione delle condizioni di svantaggio, disagio, difficoltà delle persone e delle famiglie. In altre parole, il servizio sociale dell'ente locale ha la responsabilità di intervenire nei confronti delle famiglie con figli minori in termini di sostegno e supporto in contesti di aiuto a richiesta spontanea, quindi in ottica preventiva, e di garantire interventi di protezione e tutela dei minori, anche a seguito del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, secondo un'ottica riparativa (Ardesi e Filippini, 2008).

Quando i servizi sociali possono e devono intervenire a sostegno o a tutela del minore? Come valutare i bisogni del bambino e costruire il progetto di aiuto? In quali situazioni è opportuno fare una segnalazione all'autorità giudiziaria? Quando invece è obbligatorio? Nel seguente paragrafo si cercherà di delineare le funzioni del servizio sociale nell'ambito della tutela minorile e l'iter del procedimento civile minorile seguito dal Tribunale per i Minorenni nelle situazioni di rischio e di pregiudizio per il minore.

1.4.1 La richiesta di aiuto spontanea o a seguito di segnalazione

Individuare le situazioni di disagio e di sofferenza vissute dai minori e dalle loro famiglie non è certamente compito esclusivo dei servizi sociali. Tutti i cittadini e i professionisti che si occupano di infanzia hanno il dovere e la responsabilità di segnalare le situazioni ritenute preoccupanti che riguardano minorenni.

Gli operatori di un servizio sociale potrebbero infatti venire a conoscenza di una situazione di difficoltà in differenti modi che vanno dalle segnalazioni formali da parte di altri enti ed istituzioni che nella pratica quotidiana hanno a che fare con famiglie e minori, alle richieste d'aiuto spontanee da parte delle stesse persone che stanno vivendo una condizione di malessere e disagio o da altri cittadini, familiari e non, che preoccupati per la situazione chiedono aiuto agli operatori dei servizi sociali (Cirillo, 2005).

Dinnanzi ad una segnalazione, è compito del servizio sociale approfondire la situazione, verificando le condizioni in cui il minore sta vivendo, per valutare così se la famiglia in questione necessita di un aiuto ed è disponibile a riceverlo o se è opportuno richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria per la protezione del minore.

Le istituzioni e i servizi che più sono a contatto con i bambini e i ragazzi sono la scuola e le altre agenzie educative, quali ad esempio gli oratori, le associazioni sportive, i centri di aggregazioni giovanile o centri diurni, nonché i servizi sanitari, e pertanto

rappresentano un importante osservatorio delle condizioni di rischio e pregiudizio (Raineri, 2014). Gli insegnanti e il personale che si occupa dell'assistenza dei più piccoli durante la permanenza a scuola possono, nella relazione con i bambini, cogliere possibili segnali di malessere, e per questa ragione è importante che il servizio sociale dell'ente locale promuova forme di contatto e collaborazione con le istituzioni scolastiche. Gli insegnanti dovrebbero quindi prestare attenzione al benessere dei loro alunni e cogliere i possibili segnali di trascuratezza, maltrattamento e abuso quali segni di traumi o contusioni, incuria, malnutrizione, agiti che destano preoccupazione, ad esempio comportamenti sessualizzati (De Stefani e Sartori, 2008), *in primis* osservando e mettendosi in una posizione di ascolto. Vi sono anche altri "campanelli d'allarme", più difficili da individuare e da leggere con preoccupazione, ma che certamente vanno tenuti in considerazione: comportamenti infantili rispetto all'età del minore, scarsa autostima, cura del corpo trascurata, elevato numero di assenze o ritardi nell'arrivo a scuola Se non si è in presenza di una situazione di reale pericolo per il minore, è opportuno che gli insegnanti condividano queste preoccupazioni direttamente con gli adulti che si prendono cura del minore, comunicando loro che verranno presi i contatti con l'assistente sociale e che potrà essere necessario un incontro. Nei casi in cui i genitori non sono disponibili all'incontro oppure il loro coinvolgimento potrebbe essere rischioso per il benessere del bambino (es. il genitore è il presunto autore del maltrattamento o abuso), la scuola è tenuta a fare una segnalazione, di solito in forma scritta, ai servizi sociali ed, eventualmente, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Simile procedura è prevista anche quando la segnalazione proviene da altri servizi sociali o socio-educativi, come ad esempio servizi per le dipendenze e centri di aggregazione giovanile, o da un servizio sanitari, come l'ospedale o un servizio di salute mentale, oppure ancora dal medico o pediatra di base. Gli operatori del servizio sociale dovranno capire assieme ai segnalanti la possibilità di agganciare i familiari per accompagnarli a prendere contatto con l'assistente sociale, ma se la collaborazione degli esercenti la responsabilità genitoriale non dovesse essere praticabile si renderà necessario una segnalazione scritta ai servizi sociali e, nel caso, alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Un'altra strada attraverso cui gli operatori del servizio sociale possono venire a conoscenza di una situazione di disagio o pregiudizio a danni di un minore è mediante una

segnalazione dalle forze dell'ordine, in seguito ad un loro intervento (es. esecuzione di trattamenti sanitari obbligatori, esecuzione di sfratti, interventi per proteggere da violenze domestiche ..). In questi casi, la segnalazione è di prassi in forma scritta, contenente l'invito ai servizi sociali ad approfondire la situazione.

Insegnanti, operatori di servizi socio—sanitari e forze dell'ordine rientrano nella categoria di "incaricati di pubblico servizio" e quindi sono tenuti a segnalare alla Procura stati abbandono e forte pregiudizio di minori, al pari dell'assistente sociale, così come previsto dall'art. 9 della L. n. 184/1983¹⁵.

È altresì possibile che la domanda di aiuto provenga direttamente dalla famiglia che sta attraversando un periodo di difficoltà, magari per una richiesta di contributo economico o di supporto nella quotidianità nella gestione dei figli (Ardesi e Filippini, 2008). Prima di attivare qualsiasi prestazione o intervento, gli operatori del servizio sociale sono chiamati ad approfondire la situazione familiare di chi sta richiedendo l'aiuto (Regione Veneto, 2008a). In altre situazioni, a prendere contatto con il servizio sociale perché preoccupati della situazione familiare sono i parenti o un solo membro della famiglia. Ci si chiede, quindi, chi altro della famiglia è a conoscenza della situazione di difficoltà e chi si è già impegnato a fare qualcosa per porvi rimedio. Ciò è utile a comprendere se l'intenzione del segnalante è di denuncia o di richiesta d'aiuto, motivata da una forte preoccupazione (Raineri, 2014). In ogni caso, il primo passo da fare da parte dell'operatore è di chiedere al segnalante di facilitare il contatto con le persone direttamente interessate, offrendo dapprima consulenza su quanto il servizio sociale possa essere d'aiuto nella situazione specifica. Così come è consigliabile fare quando a segnalare sono dei conoscenti della famiglia o i vicini di casa, con l'ulteriore attenzione che si tratti di un'autentica preoccupazione e non dell'esito di un conflitto tra vicini.

In seguito ad una segnalazione, gli operatori del servizio sociale dell'ente locale incontreranno i genitori e il minore per approfondire la conoscenza della situazione, fare le prime valutazioni e sondare la presenza o meno di fattori di rischio per il minore tali per

¹⁵ L'art. 9 della Legge n. 184/1983 dispone che "Chiunque ha la facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio". Per un maggiore approfondimento relativo agli obblighi di denuncia si rimanda al paragrafo 1.4.3.

cui sarebbe necessario un intervento di urgenza (*ex art. 403 c.c.*)¹⁶ e/o una segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni (Galli e Tomé, 2008).

1.4.2 *L'assessment nelle situazioni di tutela minorile e la costruzione del percorso di aiuto*

In seguito ad una segnalazione, gli operatori del servizio sociale sono tenuti conoscere ed approfondire la situazione, nonché valutare l'opportunità, o la necessità, di coinvolgere anche l'autorità giudiziaria. Ma che tipo di informazioni è importante sapere al fine di avviare un'azione di aiuto o di tutela del minore?

Innanzitutto è opportuno valutare se e in che modo i bisogni del bambino vengono soddisfatti, come anche i bisogni degli adulti chiamati a prendersi cura di lui, dal momento che il loro benessere (o malessere) incide su quanto e come saranno in grado di occuparsi dei più piccoli della famiglia. Si parla a questo proposito di *assessment* dei bisogni (Raineri, 2002).

Per mettere a fuoco i bisogni del minore da tenere in considerazione in fase di valutazione preliminare, è possibile prendere in considerazione, con qualche adattamento in riferimento al nostro contesto, lo schema adottato nel Regno Unito a livello ministeriale ormai più di quindici anni fa (Department of Health, 2000; Fig. 1.1). Le aree da indagare sono essenzialmente tre: i bisogni del minore, le funzioni dei genitori in relazione ad essi e, infine, i fattori familiari e ambientali che influiscono sul loro soddisfacimento (Horwath, 2012).


Per quanto riguarda l'area dei bisogni del bambino, si fa riferimento alla salute e al soddisfacimento del bisogno di cure mediche, anche preventive, all'ambito scolastico e allo sviluppo emotivo e comportamentale, da intendersi come capacità di rispondere adeguatamente sul piano emotivo e delle azioni. Altre dimensioni prese in considerazione sono lo sviluppo del senso di sé e della propria identità (autostima, autoconsapevolezza...), l'acquisizione delle norme sociali e della capacità di prendersi

¹⁶ L'allontanamento in situazioni d'urgenza viene disposto quando si è accertato che la permanenza del minore presso gli adulti che si occupano di lui lo espone a gravi rischi di maltrattamento e abuso, oppure in situazioni di forti e violenti litigi tra gli adulti o, ancora, in conseguenza di altri gravi eventi come ad esempio la carcerazione dei genitori (Raineri, 2014). Data l'urgenza dell'intervento, in molte situazioni, non viene effettuata un'ampia e approfondita indagine preliminare all'allontanamento. Il ricorso all'art. 403 c.c. "deve avvenire solo quando sia esclusa la possibilità di altre soluzioni e sia accertata la condizione di assoluta urgenza e di grave rischio per il minore, che richieda un intervento immediato di protezione" (CNOAS, 2010, pp.4).

cura autonomamente di sé. In ultimo, ma non per ordine di importanza, si fa riferimento alle relazioni familiari e sociali del bambino e alla sua capacità di entrare in relazione con l'Altro.

Le funzioni genitoriali si articolano in capacità di accudimento, di risposta ai bisogni emotivi del minore, di contenimento e guida dei suoi comportamenti ed emozioni, di supporto nel diventare autonomo, capace di relazionarsi in maniera appropriata con gli altri e di risolvere i problemi che incontrerà lungo il cammino.

Fig. 1.1 – Schema di sintesi dei contenuti per l'assessment dei bisogni del minore



(Fonte: Department of Health, 2000, pp. 17).

La protezione del minore dipende inoltre dalla sicurezza e stabilità che i suoi adulti di riferimento sapranno offrirgli, cercando di garantire legami sicuri di attaccamento. Strettamente connesso al bisogno del bambino di svilupparsi a livello cognitivo e relazionale, un'importante funzione genitoriale è di incentivare gli apprendimenti e offrirgli occasioni per sperimentarsi e imparare cose nuove.

Il modello elaborato dal Department of Health (2000), e ripreso da alcuni studiosi italiani nell'ambito della *child protection* (Serbati *et al.*, 2011), mette in luce anche alcuni fattori familiari ed ambientali tra cui il funzionamento della famiglia, anche allargata, la sistemazione abitativa, le condizioni lavorative degli adulti e il conseguente reddito disponibile. Anche il contesto di vicinato, la comunità locale e le risorse che essa offre in termini di servizi e supporti e il livello di integrazione della famiglia nella comunità di riferimento sono considerati dei fattori importanti da tenere in considerazione durante la fase dell'*assessment* iniziale.

Quando, in seguito ad una segnalazione, ci si trova in una situazione di preoccupazione e rischio per il minore, con alti livelli di incertezza (Arnkil, 2011), è opportuno intercettare le persone che hanno a mente il bambino e la famiglia e che, provando preoccupazione, magari si sono già attivate per supportarli. Non è sufficiente quindi limitarsi a valutare i bisogni e le carenze, ma è importante anche individuare le persone con cui poter lavorare in vista della protezione e tutela del bambino, a partire da chi è consapevole della situazione di disagio ed è interessato a migliorare la situazione. Si tratta qui di fare un *assessment* della motivazione (Raineri, 2002), che trova le fondamenta metodologiche nel *Relational Social Work* (Folgheraiter, 2011a).

In questo quadro generale, l'operatore sociale ha il compito di mettere a fuoco quali sono gli elementi che possono ricondurre ad una situazione di pregiudizio per il minore, quali ad esempio la grave trascuratezza, lo stato di abbandono, il maltrattamento, sia fisico che psicologico, l'abuso sessuale, così come indicano anche le Linee guida per la promozione e la cura dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Veneto (2008a). Le informazioni raccolte e gli elementi osservati vanno valutati effettuando un "bilanciamento tra i fattori di rischio (cioè indicatori la cui presenza ci dice che è più probabile – anche se non sicuro! – che si crei in un prossimo futuro qualche sofferenza), segnali di sofferenza già in atto ed elementi di protezione, cioè indicatori che la famiglia e/o il minore hanno risorse sufficienti per affrontare le difficoltà, pur gravi, cui si trovano eventualmente di fronte" (Raineri, 2014, pp. 254). Ciò significa che la situazione di pregiudizio è determinata da un *mix* sfavorevole tra condizioni del minore, capacità di protezione e accudimento da parte dei familiari e capacità di protezione da parte dell'ambiente circostante.

Riprendendo il lavoro di Di Blasio (2005), si definiscono fattori di rischio quelle caratteristiche e peculiarità familiari che potenzialmente potrebbero mettere a rischio il minore quali la precarietà socio-economica e lavorativa del nucleo, l'isolamento sociale, condizioni abitative inadeguate e provvisorie, dipendenza dai servizi, mentre gli elementi protettivi sono rappresentati dalle potenzialità e risorse del bambino e dei suoi familiari in grado di contrastare e ridurre l'impatto dei fattori negativi: si pensi ad esempio ad una fitta rete di relazioni sociali (sia all'interno della cerchia parentale che di vicinato), alla disponibilità di collaborare con i servizi, alla capacità di socializzazione del bambino e così via. Quando i fattori di protezione non sono sufficienti a contenere e fronteggiare gli elementi di rischio, potrebbero rendersi percepibili dei segnali di sofferenza sia da parte del bambino sia dei suoi adulti di riferimento. Si tratta di segnali fisici ed emotivo-comportamentali, che sono sintomi di malessere e/o di una situazione di reale pregiudizio per il bambino. Alcuni segnali di sofferenza del bambino potrebbero essere lividi sul corpo, numerosi accessi al pronto soccorso, stanchezza costante, carente frequenza scolastica, difficoltà di attenzione, scarso interesse verso qualsiasi cosa, conoscenze sessuali improprie rispetto all'età e molti altri. Dalla parte dei genitori, invece, si pensi alle condizioni di tossicodipendenza o di etilismo, malattie psichiatriche, malattie croniche invalidanti, relazioni violente con il *partner* o altri familiari, a cui si potrebbero aggiungere condizioni di povertà sia economica che relazionale, il fallimento in passato di altri progetti d'aiuto, la strumentalizzazione dei figli per ottenere servizi e prestazioni assistenziali.

Per effettuare l'*assessment* della situazione e dare avvio alla progettazione dell'azione d'aiuto e protezione, gli operatori sociali sono chiamati a dare voce ai diretti interessati, mediante degli incontri finalizzati a raccogliere informazioni e sondare il punto di vista dei genitori (e altri familiari) e del minore (Serbati e Milani, 2013). Un altro strumento utile che offre la possibilità di osservare gli spazi di vita della famiglia e di incontrare il minore nella propria quotidianità è la visita domiciliare (Cabiati, 2014). È opportuno inoltre incontrare anche eventuali altri operatori che conoscono la situazione (es. il pediatra, il neuropsichiatra che in passato aveva valutato il bambino, l'educatore che ha svolto l'intervento di educativa domiciliare ...), gli insegnanti del bambino e altre persone di riferimento con cui il nucleo familiare ha contatti continuativi, si pensi ad altri familiari del nucleo allargato, i catechisti, gli animatori delle attività sportive frequentate


dal bambino. Come ricorda Raineri (2014) nella sua raccolta sistematica delle procedure e tecniche di servizio sociale, è sempre bene che l'operatore sociale, in questo caso l'assistente sociale, renda noto ai genitori i passi che sta compiendo per raccogliere informazioni sul nucleo familiare, avvalendosi, quando possibile, anche della loro collaborazione per individuare persone che potrebbero dare un contributo per esaminare la situazione.

In seguito all'*assessment*, mediante cui si cerca di ricostruire ed analizzare la situazione del minore e della sua famiglia, potrebbero emergere due scenari (Cirillo, 2005):

- una situazione di moderata gravità rispetto alla condizione del bambino e un buon grado di riconoscimento del malessere da parte dei genitori;
- una situazione di elevata gravità rispetto alla condizione del bambino, unitamente ad un atteggiamento di negazione da parte del genitore del malessere in merito al malessere del figlio.

Queste due situazioni si possono collocare idealmente lungo un *continuum*, in cui le possibilità vanno dalla presa in carico della famiglia da parte dei servizi in contesto spontaneo fino alla necessità di segnalare la situazione di pregiudizio o di rischio all'autorità giudiziaria (contesto coatto).

Fig. 1.2 – I criteri per decidere se segnalare (Cirillo, 2005, pp. 26)



In entrambe le situazioni, a partire dall'*assessment* e, quando possibile e "fino a prova contraria"¹⁷, con il coinvolgimento dei genitori e del bambino stesso, si costruisce un progetto d'aiuto che abbia come finalità il miglioramento della situazione (Folgheraiter, 2006; Maci, 2011). Si tratta, nel concreto, di mettere a fuoco gli obiettivi dell'intervento e le azioni da mettere in atto per promuovere il benessere del bambino e della sua famiglia, rimuovendo o contenendo gli elementi di rischio e pregiudizio in cui il minore si trova.

La costruzione partecipata del progetto di aiuto rende più probabile la riuscita dello stesso, riducendo dal punto di vista delle famiglie e del bambino la percezione che venga "calato dall'alto" ed imposto (Calcaterra, 2014a). Varie ricerche mettono in luce che le famiglie, bambini compresi, desiderano essere coinvolte nelle questioni che le riguardano (Harries *et al.*, 2008; Ghaffar *et al.*, 2012, Raineri e Calcaterra, 2016) e le indicazioni legislative (L. 149/2001; Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo) ricordano a gran voce che è compito e dovere degli operatori promuovere l'ascolto e la partecipazione dei diretti interessati.

1.4.3 *L'intervento dell'autorità giudiziaria*

Il procedimento minorile prende avvio su ricorso¹⁸ da parte del pubblico ministero (parte pubblica) o dei genitori e familiari del minore (parte privata). Il servizio sociale dell'ente locale e altri servizi sanitari non sono soggetti legittimati attivi, pertanto le loro segnalazioni non equivalgono a dei ricorsi, ma possono sollecitare l'azione del pubblico ministero della Procura presso il Tribunale per i Minorenni mediante segnalazione scritta (Cascone *et al.*, 2014).

La segnalazione all'autorità giudiziaria da parte di pubblici ufficiali e di incaricati di pubblico servizio, e il conseguente intervento a tutela del minore, sono considerati obbligatori nelle seguenti situazioni specifiche (Cascone, 2008):

¹⁷ Con questa espressione si fa riferimento all'atteggiamento dell'operatore di dare fiducia ai diretti interessati fino a quando dimostrano di non essere interessati e motivati al benessere del bambino e al miglioramento della situazione.

¹⁸ Il ricorso rappresenta una richiesta diretta al Tribunale per i Minorenni che viene poi comunicata alla parti in causa affinché possano venire a conoscenza della situazione ed eventualmente contraddirla (vedi art. 336 c.c.).

- minore in stato di abbandono da parte dei genitori e parenti tenuti a provvedervi; in questi casi la segnalazione viene fatta ai fini dell'eventuale dichiarazione del suo stato di adottabilità (art. 9, L. 184/1983);
- minore moralmente e materialmente abbandonato, allevato in locali insalubri o da persone incapaci di provvedere alla sua cura ed educazione, che necessita pertanto di un allontanamento in via d'emergenza con conseguente collocamento in luogo sicuro (art. 403 c.c.);
- minore che esercita prostituzione (art. 2, L. 269/1998);
- richiesta di proroga di un affidamento familiare o collocamento in comunità oltre il termine stabilito o in situazione di conclusione anticipata del progetto di accoglienza etero-familiare (art. 4, L. 184/1983);
- minore di età straniero privo di assistenza in Italia e vittima di reati di prostituzione e di pornografia minorile o di tratta e commercio (art. 2, L. 269/1998).

Vengono inoltre identificate situazioni meno specifiche dinanzi alle quali gli operatori dei servizi sociali e sanitari devono considerare seriamente l'opportunità di segnalare e intervenire a tutela del minore. Si fa qui riferimento alle situazioni di grave pregiudizio o di un pericolo serio di pregiudizio, da intendersi come condizione – obiettiva e non transitoria – di disagio e disadattamento che può sfociare (o è già sfociata) in un danno effettivo alla salute psico-fisica del minore.

La procedura vuole altresì che anche per le modifiche di regimi giuridici stabiliti con precedenti decreti definitivi o sentenze dell'autorità giudiziaria (es. modalità di incontro tra genitore e figlio collocato fuori famiglia, collocamento etero-familiare del minore ...) si rende necessaria la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni per la riapertura del fascicolo e la richiesta di modifica del provvedimento definitivo già disposto (Raineri, 2014). Se il provvedimento da modificare non è definitivo, è sufficiente aggiornare il Tribunale per i Minorenni e chiederne la modifica.

Quando la segnalazione o il ricorso giunge al pubblico ministero minorile, la rilevanza giudiziaria dei fatti segnalati viene valutata mediante lo svolgimento delle inchieste preliminari. Se viene confermata una situazione di pregiudizio per il minore, il pubblico ministero attiva un procedimento depositando a sua volta ricorso al Tribunale per i Minorenni, con la richiesta di apertura di un fascicolo giudiziario.

Il ricorso pervenuto al Tribunale per i Minorenni viene assegnato ad un giudice delegato (togato) e prende avvio la fase denominata istruttoria (Villa, 2008): il giudice, al fine di prendere una decisione per la protezione e tutela del minore, svolge delle indagini sulla situazione, mediante colloqui, telefonate, relazioni scritte chieste agli operatori dei servizi sociali e ad autorità varie (forze dell'ordine, insegnanti, medici ...) e mediante audizioni dei genitori, dei minori, dei parenti e di altre, eventuali, persone informate. Per ciascuna audizione condotta dal giudice, sia esso togato o onorario, viene redatto processo verbale nel quale vengono riportati i temi trattati e l'andamento del colloquio (Cascone *et al.*, 2014). Nel 2013, mediante D.Lgs. n. 154, , è stata disposta l'obbligatorietà da parte dell'autorità giudiziaria (sia Tribunale per i Minorenni che Tribunale Ordinario) dell'ascolto del bambino o ragazzo prima dell'emanazione di provvedimenti che lo riguardano¹⁹.

Il giudice può richiedere ai servizi sociali di condurre delle indagini, ne è un esempio l'indagine psico-sociale, ossia un "percorso di conoscenza e approfondimento delle condizioni in cui vive un minore con la sua famiglia, finalizzata a valutare elementi di rischio o di danno per il suo sviluppo psico-fisico e a tracciare al giudice la possibile progettualità per individuare adeguate misure di protezione" (Raineri, 2014, p. 276). Le indagini condotte dagli operatori dei servizi sociali (valutazioni psico-diagnostiche, inchieste sociali ...) vanno redatte in forma scritta.

Il Tribunale può anche disporre delle Consulenze Tecniche su istanza delle parti, o nel caso in cui risulti necessario un intervento specializzato che il servizio sociale non è in grado di fornire, oppure ancora quando gli operatori dei servizi non sono considerati come "terzi" dai diretti interessati ed è opportuno superare la situazione di conflitto emersa (Moro, 2008).

¹⁹ Il D.Lgd. n. 154/2013 ha modificato l'art. 336 c.c. che ora recita: "Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del Tribunale o dal giudice delegato nell'ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. L'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti e di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore [...] ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all'ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell'inizio dell'adempimento. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto. Dell'adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video" (art. 336 – *bis* c.c.).

Il Tribunale per i Minorenni, conclusa la fase dell'istruttoria, in camera di consiglio emette il provvedimento a tutela del minore. La materia della volontaria giurisdizione è particolare e in continua evoluzione, almeno fino alla maggiore età del minore, pertanto il Tribunale per i Minorenni soprattutto in materia di controllo della responsabilità genitoriale, decide tramite decreto, che per sua natura può essere in ogni tempo modificato o revocato. Ci sono invece alcune materie per le quali la giurisprudenza prevede un'irrevocabilità del giudicato e quindi il Tribunale per i Minorenni è chiamato ad esprimersi mediante sentenza, ad esempio nei casi di adozione o di richiesta di permanenza dello straniero su territorio italiano ex art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998.

Pur relativizzando il concetto di "definitività", è opportuno distinguere i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni in decreti provvisori e decreti definitivi (Moro, 2008; Cascone *et al.*, 2014). I primi non sono impugnabili e vengono utilizzati generalmente nei seguenti casi:

- quando è urgente che il Tribunale per i Minorenni prenda una decisione, anche senza aver integrato il contraddittorio mediante l'ascolto dei genitori, ad esempio in seguito ad un allontanamento disposto ex art. 403 c.c.;
- quando il Tribunale per i Minorenni ritiene necessario attendere l'esito delle indagini psico-sociali disposte e un periodo di osservazione e verifica sulla qualità della collaborazione dei genitori, prima di poter emanare un provvedimento definitivo.

I decreti definitivi, invece, sono impugnabili entro dieci giorni dalla comunicazione/notificazione e vengono generalmente emessi quando non sono più necessari ulteriori approfondimenti istruttori (audizioni, indagini ...) e le decisioni assunte (anche relativamente al collocamento del minore) paiono essere sufficientemente stabili.

Ma quali sono i contenuti dei decreti? Nel concreto, che tipo di provvedimenti può disporre il Tribunale per i Minorenni? Nel prossimo paragrafo, si cercherà sinteticamente di mettere fuoco i principali provvedimenti e prescrizioni che l'autorità giudiziaria dispone a protezione e tutela del minore.

1.4.4 *I provvedimenti tipici del Tribunale per i Minorenni*

I provvedimenti del Tribunale per i Minorenni sono indirizzati al minore, ai suoi genitori e familiari, agli operatori dei servizi coinvolti.

I provvedimenti tipici decisi dagli organi giudiziari sono qui presentati secondo un ordine che va dai meno incisivi a quelli maggiormente vincolanti e limitanti in riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale.

La prima tipologia è rappresentata dai cosiddetti "sostegni e controlli", provvedimenti con i quali il Tribunale per i Minorenni riconosce che non è necessario limitare la responsabilità genitoriale ma affida al servizio sociale il compito di sostenere il nucleo familiare mediante degli aiuti²⁰. Generalmente, questo tipo di provvedimento è utile, da un lato, per incaricare formalmente la pubblica amministrazione dell'ente locale a seguire la famiglia, dall'altro per rafforzare il ruolo dei servizi, sottolineando ai genitori che le indicazioni date dagli operatori sociali sono condivise con il tribunale (Villa, 2008).

Solitamente tra i primi provvedimenti emessi dal tribunale in merito ad una situazione specifica sono previste le richieste di indagine, ossia una serie di accertamenti e valutazioni per approfondire la conoscenza dei genitori, dei familiari e del bambino. Spesso nei decreti si trova la dicitura "invio a servizi specialistici", come ad esempio la neuropsichiatria infantile, i servizi per le dipendenze, i centri psico-sociali. A questo proposito, è opportuno precisare che il giudice non può imporre dei trattamenti terapeutici ma può incaricare il servizio sociale dell'ente locale di predisporre un programma di intervento, di invitare il genitore a prendervi parte e di facilitare l'accesso ai servizi specialistici (Cascone *et al.*, 2014). La mancata adesione degli adulti responsabili della tutela dei bambini e ragazzi potrebbe avere delle ripercussioni sui provvedimenti futuri e sulle successive decisioni relative al rapporto con i figli e, di questo, gli adulti coinvolti hanno il diritto di essere informati.

Una prima forma di limitazione della responsabilità genitoriale, così come prevista dall'art. 333 c.c.²¹ è rappresentata dalle prescrizioni. Si tratta dei "provvedimenti convenienti" adottati ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., quando sussiste una situazione

²⁰ I provvedimenti di sostegno sono previsti all'art. 1 co. 2 della L. 184/1983 in cui si prevede "Le condizioni di indigenza dei genitori [...] non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e aiuto". Inoltre, a questo proposito, il D.Lgs. n. 154/2013 ha modificato l'art. 79 della L. 184/1983 prevedendo che "Il giudice segnala ai Comuni le situazioni di indigenza di nuclei familiari che richiedono interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia" (art. 79-bis, L. 184/1983).

²¹ L'art. 333 c.c. recita "Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza [...], ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze può adottare provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento".

pregiudizievole per il minore. Nel concreto, il tribunale, mediante le prescrizioni, può impartire ai genitori e familiari indicazioni rispetto alla condotta da tenere, alla collaborazione nelle attività di indagine e di sostegno realizzate dai servizi e all'invio a servizi specialistici. Anche in questo caso, l'inadempienza dei genitori alle prescrizioni potrebbe determinare nuovi provvedimenti maggiormente incisivi e limitativi della responsabilità genitoriale, come ad esempio l'affidamento all'ente o la decadenza dei genitori (Raineri, 2014).

Per "affidamento all'ente" (o al servizio sociale) si intende un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, in base al quale i genitori sono tenuti a confrontarsi con gli operatori del servizio sociale sulle scelte relative al figlio, limitatamente alle prescrizioni indicate nel decreto (ad esempio educazione, scuola, vacanze), nonché a prendere in considerazione le indicazioni del servizio rispetto all'organizzazione della vita familiare e ai comportamenti nei confronti del minore (Domanico, 2008). In queste situazioni, il servizio sociale potrebbe attivare interventi educativi a sostegno della funzione genitoriale, ad esempio con un progetto di educativa domiciliare. L'ente è il Comune di residenza del minore, che prenderà il nome di ente affidatario²². L'affidamento all'ente è molto frequente nei decreti del Tribunale per i Minorenni, sebbene sia un istituto giuridico difficilmente inquadrabile.

L'affidamento al servizio sociale può essere disposto anche congiuntamente all'allontanamento di minore dal nucleo familiare, previsto dal già citato art. 333 c.c. e deciso a tutela del minore dal Tribunale per i Minorenni ma anche dal Tribunale Ordinario nei casi di separazione coniugale (Maravita, 2008).

Nelle situazioni in cui è previsto l'allontanamento del minore, l'autorità giudiziaria può dare delle indicazioni in merito al contesto etero-familiare in cui meglio collocare il bambino o ragazzo. Quando, invece, nel decreto non viene specificato il tipo di collocamento ma si incarica il servizio sociale di valutare quale sia quello più idoneo, il criterio da seguire nella scelta è indicato dall'art. 2 della L. 184/1983 sotto forma di un

²² L'attribuzione ai Comuni del ruolo di ente affidatario si ricava dagli artt. 22, 23, 25 del D.P.R. n. 616/1977, richiamati anche dalla L. 328/2000, che attribuiscono ai Comuni le attività relative agli interventi a favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza amministrativa e civile.

ordine di priorità²³, pur tenendo in considerazione le caratteristiche specifiche della situazione e i bisogni del bambino o ragazzo:

- famiglia con figli minori;
- famiglia senza figli;
- persone singole;
- ove ciò non sia possibile, una comunità di tipo familiare.

Il tribunale può altresì disporre il collocamento in Comunità del figlio assieme a uno dei due genitori (ne sono un esempio le comunità mamma-bambino) e sempre più spesso (Cascone et al., 2014) nei decreti si prevede già l'alternativa nel caso in cui il genitore scelga di non entrare in comunità assieme al figlio, disponendo il collocamento del bambino da solo, nei casi di rifiuto o di comportamenti evidentemente incompatibili da parte del genitore.

Dell'affidamento familiare, espressamente previsto dagli artt. 4 e 5 della L. n. 184/1983, si parlerà approfonditamente nei prossimi capitoli.

Per fornire un quadro completo dei provvedimenti tipici disposti dall'autorità giudiziaria minorile, è opportuno citare anche la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale (Moro, 2008; Cascone et al., 2014). Tale provvedimento, pur sempre revocabile, si può adottare ex art. 330 c.c. quando il genitore viola o trascura i doveri connessi alla responsabilità genitoriale oppure abusa dei poteri ad essa connessi con grave pregiudizio nei confronti dei figli. I genitori dichiarati decaduti dalla responsabilità genitoriale perdono tutti i diritti (ma non i doveri!) nei confronti dei figli (es. il diritto di vivere assieme, di prendere decisioni relative all'ambito scolastico e sanitario ...). Il tribunale non per forza sospende i rapporti tra genitori e figli, ma certamente li regola. Qualora l'autorità giudiziaria dichiari decaduti entrambi i genitori, sarà necessario attivare il giudice tutelare che disponga la nomina di un tutore, possibilmente scelto tra i parenti che hanno mantenuto con il bambino o ragazzo rapporti

²³ Nell'ultimo decennio, a tal proposito, si è consolidata una prospettiva dell'intervento sociale basata sul principio di necessità e appropriatezza. Il principio di necessità fa riferimento al ruolo di prevenzione nell'esercizio delle politiche nazionali e rappresenta il bisogno di risorse ed aiuti che permettano ai servizi sociali di sostenere le famiglie per evitare, per quanto possibile, la separazione dei bambini dalle loro famiglie. Nelle situazioni in cui l'allontanamento del bambino dal proprio nucleo d'origine sia considerato necessario, secondo il principio dell'appropriatezza, l'intervento a tutela del minore (scelta dell'accoglienza e periodo di tempo fuori famiglia) sia appropriato e garantisca stabilità. Per un approfondimento su queste tematiche si rimanda alla Risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU (A/RES/64/142 del 2009) e alla pubblicazione del Celsis (2012).

significativi, sebbene spesso la scelta ricada sul Sindaco del comune di residenza o un suo delegato.

Ma chi monitora e vigila sui provvedimenti del Tribunale per i Minorenni? Nel nostro ordinamento a tutela dei minori manca una normativa chiara in materia di esecuzione e vigilanza sui provvedimenti disposti dal Tribunale per i Minorenni (e dal Tribunale Ordinario in materia di famiglia). In linea generale, la competenza relativa alla vigilanza sulle decisioni prese nell'ambito dell'esercizio della responsabilità genitoriale spetta al giudice tutelare (art. 337 c.c.). La Cancelleria del Tribunale per i Minorenni, una volta emesso un decreto definitivo, deve trasmettere il provvedimento anche al giudice tutelare del luogo dove il minore è domiciliato. Se ci fossero delle difficoltà di attuazione del decreto, i servizi sociali hanno il compito di aggiornare e relazionare al giudice tutelare, che però non ha la facoltà di modificare, neppure in via provvisoria e per un tempo determinato, il decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni. L'unica sua competenza è infatti vigilare sull'esecuzione del decreto e interpretarlo. Per la modifica, come si è detto in precedenza, è necessaria la riapertura del procedimento, presentando ricorso o segnalazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

Ritornando alle competenze del Tribunale per i Minorenni, si ricorda da ultimo che è suo compito anche pronunciare lo stato di adottabilità nel caso in cui il minore risulti privo di cure materiali e morali e la situazione di abbandono risulti irreversibile (art. 8, L. 184/1983).

1.5 Bambini e ragazzi fuori famiglia in Italia: inquadramento del fenomeno

In Italia, non è facile disporre di informazioni sistematiche su bambini e ragazzi che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine. La raccolta di dati qualitativi e quantitativi riferiti ai minori inseriti in percorsi di protezione e tutela risulta, ancor oggi, disomogenea sul territorio nazionale, tanto che il Comitato ONU che monitora l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo sollecita di anno in anno la strutturazione compiuta di una banca dati nazionale, quale sistema di monitoraggio sull'assistenza e tutela dei minori e delle loro famiglie. Un'altra questione aperta è relativa alle diverse scadenze temporali con cui vengono raccolti i dati, il che rende difficilmente praticabile una loro comparazione. Un tentativo finalizzato a realizzare un sistema nazionale omogeneo di dati su bambini e ragazzi seguiti dai servizi

sociali fu avviato, nel 2010, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mediante la creazione e diffusione del Sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e della loro famiglia (progetto S.In.Ba.). Ad oggi, però, il progetto può dirsi ancora in fase di sperimentazione, dal momento che non tutte le regioni stanno utilizzando tale strumento di monitoraggio.

Dal 2007 l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, mediante il Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, in accordo con le Regioni e la Province autonome, realizza un monitoraggio relativo ai bambini e ragazzi collocati in affidamento o accolti presso strutture residenziali.

L'ultima rilevazione censuaria effettuata su incarico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali risale a dicembre 2014 e fa riferimento alla situazione dei minori fuori famiglia al 31 dicembre 2012 (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014).


Date le differenti normative regionali e al fine di garantire l'omogeneità dei dati raccolti, è stato introdotto in fase di rilevazione una sorta di glossario per avere definizioni chiare e condivise degli interventi oggetto dell'indagine, ossia gli affidamenti familiari residenziali (per almeno cinque notti alla settimana, esclusi i periodi di interruzione previsti dal progetto), disposti dal servizio sociale dell'ente gestore delle funzioni assistenziali e resi esecutivi, a seconda dei casi, dal Tribunale per i Minorenni o dal giudice tutelare, e i progetti di accoglienza in comunità per minori. È opportuno tenere in considerazione che i dati proposti per le annualità di rilevazione 2007, 2008, 2011, 2012 sono stati calcolati sulle sole regioni rispondenti al monitoraggio.

La rilevazione raccoglie informazioni su alcune caratteristiche socio-demografiche dei minori fuori famiglia, come il genere, l'età, la cittadinanza, e su aspetti direttamente connessi all'accoglienza, tra cui la presenza o meno del consenso dei genitori, il periodo e la durata del progetto "fuori famiglia", gli affidatari (parenti o altra famiglia), il tipo di struttura di accoglienza e la presenza di neomaggiorenni in prosieguo amministrativo nel sistema dei servizi residenziali.

Dagli ultimi dati a disposizione (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014), al 31 dicembre 2012, emerge che le persone da 0 a 17 anni fuori dalla famiglia d'origine sono stimabili in 28.449, di cui 14.191 in affido familiare e 14.255 accolti in servizi residenziali. Si osserva, quindi, una sostanziale equa distribuzione delle accoglienze tra affidamento familiare e comunità residenziali. Il dato generale, dopo un picco avuto

nel 2007 (32.400 minori fuori famiglia), pare essere in decrescita, così come si osserva dal seguente grafico.

Fig. 1.3 – Numero di bambini e ragazzi di 0-17 anni fuori dalla famiglia d'origine - anni 1998/1999 (al 30/06), 2007, 2008, 2010, 2011, 2012 (al 31/12)



(Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014)

I dati testimoniano inoltre che è in aumento il ricorso all'affidamento familiare, mentre il *trend* del collocamento residenziale è rimasto pressoché stabile nel tempo.


Si osservano importanti differenze tra le regioni relative sia alla distribuzione del tipo di accoglienza sia al numero di bambini allontanati dal proprio nucleo familiare. Se si prende in considerazione il tasso dei minori accolti fuori famiglia ogni mille residenti della stessa età, a livello nazionale pari a 2,8, si possono osservare regioni, come ad esempio Liguria e Sicilia, con un tasso di minori fuori famiglia che sfiora il 3,5 mentre altre con un tasso di accoglienza pari o inferiore a 2, come il Friuli Venezia Giulia, Campania e Abruzzo (si veda Fig. 1.4).

L'indagine ministeriale (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014) ha inoltre effettuato un approfondimento della situazione in merito all'accoglienza dei minori fuori famiglia nelle città riservatarie *ex lege n. 285/1997*²⁴: dall'analisi emerge un'alta concentrazione dei minori fuori famiglia, con un tasso pari al 4,9 per mille

²⁴ La Legge n. 285/1997 garantisce una quota riservata dei fondi stanziati per le politiche per l'infanzia e l'adolescenza alle cosiddette "città riservatarie", ossia 15 grandi città metropolitane, che sono Bari, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Taranto, Torino e Venezia. La finalità è la promozione e sperimentazione di progetti pilota nell'ambito dell'infanzia e dell'adolescenza e la diffusione sul territorio nazionale delle differenti esperienze.

residenti minorenni, con una prevalenza delle accoglienze in contesti comunitari, a discapito dei progetti di affidamento familiare.

Fig. 1.4 – Bambini e adolescenti fuori famiglia per 1.000 residenti di 0-17 anni al 31.12.2012



(Fonte:, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014)

A livello europeo, pur tenendo in considerazione le differenti modalità di raccolta dei dati e le diverse definizioni e caratteristiche degli interventi oggetto di ricerca, l'Italia non rientra tra i Paesi con un'elevata propensione all'allontanamento dei bambini dalla propria famiglia d'origine (Bianchi e Fagnini, 2014). Pare interessante notare come Paesi europei analoghi all'Italia per dimensione e struttura socio-economica abbiano numeri molto più elevati dei nostri per quanto riguarda i collocamenti fuori famiglia. In Inghilterra, a inizio anno 2010, i bambini in affidamento familiare e in comunità erano 55.440, con un tasso pari a 5 per mille residenti di età compresa tra 0 e 17 anni, mentre invece in Francia, secondo gli ultimi dati disponibili, al 31.12.2010, la percentuale di

bambini allontanati è tre volte superiore al dato italiano: i minori collocati fuori famiglia infatti ammontano a 133.671, per un'incidenza pari a 9,3 su mille residenti (Bianchi e Fagnini, 2014, p. 48).

1.5.1 Chi sono i bambini e ragazzi fuori dalla famiglia d'origine

I dati ministeriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014) ci permettono di delineare un quadro sufficientemente approfondito di chi sono i minori che vivono fuori dalla propria famiglia d'origine, mettendone a fuoco le caratteristiche per genere, età, tipologia e durata dell'accoglienza.

Per quanto riguarda gli affidamenti familiari, i dati parlano di 6.750 bambini affidati alle cure di parenti entro il IV grado (affidi intra-familiari) e 7.444 affidati a terzi (affidi etero-familiari), quindi di una situazione di equilibrio tra il ricorso alla via etero-familiare (53%) e a quella intra-familiare (47%), sebbene il dato sia molto variabile in base al territorio di riferimento²⁵. Si rileva altresì che il 97% dei bambini in affido vengono collocati in famiglie affidatarie residenti nella stessa regione in cui risiedono il minore e la sua famiglia d'origine; sono molto rare le situazioni in cui si rende necessario per ragioni di protezione del minore il suo collocamento in altra regione, molto distante dalle suo contesto territoriale di appartenenza.

La maggior parte degli affidamenti familiari è di tipo giudiziario (74,2%), quindi disposti indipendentemente dal consenso dei genitori. Si tratta di un dato che lo stesso Ministero commenta con preoccupazione poiché conferma la tendenza a intervenire con lo strumento dell'affidamento familiare in situazioni molto compromesse²⁶ (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014). L'elevata percentuale di affidi giudiziari trova però un'altra possibile spiegazione nella lunga durata degli affidamenti (Corradini, 2016): più

²⁵ In alcune regioni i bambini e ragazzi affidati a parenti raggiungono percentuali molto elevate, soprattutto nell'Italia meridionale (72,6% in Puglia e 84,7% in Basilicata). Così come segnala il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (2015) si rendono sempre più necessarie delle analisi specifiche sugli affidamenti parentali, così da avere degli elementi di analisi utili per una loro corretta valutazione e implementazione.

²⁶ Questa riflessione va letta alla luce della possibilità di avviare affidi familiari anche di natura consensuale, prima dell'intervento dell'autorità giudiziaria, come verrà esposto nel prossimo capitolo.

della metà degli affidi familiari (56,7%) supera i due anni²⁷, soglia in cui l'affidamento, anche se avviato in forma consensuale, deve essere per legge riconfermato dal Tribunale per i Minorenni, diventando così giudiziale. A questo si aggiungono, inoltre, i casi di allontanamento in situazioni di emergenza, in base all'art. 403 del codice civile, che richiedono conferma con provvedimento del Tribunale per i Minorenni.

I collocamenti in struttura residenziale avvengono quasi esclusivamente su disposizione dell'autorità giudiziaria, anche in presenza del consenso da parte dei genitori.

L'ultima indagine campionaria realizzata dal Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza, riferita all'anno 2010, fornisce ulteriori interessanti e approfondite informazioni relative all'accoglienza fuori famiglia di bambini e ragazzi (Belotti, 2014). Prendendo in considerazione tali dati, tra i bambini e i ragazzi accolti si osserva una leggera prevalenza del genere maschile nella misura del 54% a fronte del 46% delle coetanee di sesso femminile.

Relativamente alla distribuzione per età dei bambini e ragazzi all'inizio del percorso fuori famiglia, i dati mostrano una sostanziale equi-distribuzione per fasce di età. Considerando i bambini e ragazzi collocati fuori dalla famiglia d'origine al 31.12.2010, dai dati emerge una crescita significativa del peso relativo delle classi di età più elevate (Belotti, 2014). Ciò significa che la distribuzione per fasce di età è conseguenza diretta della durata del percorso fuori famiglia: se per alcuni, al momento della rilevazione, era da pochi giorni che vivevano lontano dal proprio nucleo d'origine, per altri l'esperienza fuori famiglia durava da anni: "Tra i presenti al 31 dicembre 2010, la quota di quanti sono stati accolti negli ultimi 3 mesi è del 9%, da 3 mesi a meno di 12 è del 24%, da 12 mesi a meno di 24 è del 19%, da 24 mesi a meno di 48 è del 22%, mentre sono il 26% quanti sono accolti da 48 mesi e più" (Belotti, 2014, pp. 10).

L'elevata e crescente percentuale di minorenni stranieri nel sistema di protezione e tutela merita un breve approfondimento. La presenza straniera sul totale dei bambini e ragazzi fuori famiglia è cresciuta in maniera considerevole negli anni, tanto che al 31.12.2010 si è registrata una percentuale del 22%. Si noti che il numero di minori stranieri allontanati dalla famiglia d'origine quasi raddoppia rispetto alla rilevazione

²⁷ La quota percentuale di coloro che sono stati accolti da meno di 12 mesi è del 18,9%; da 12 a 24 mesi è del 21,5%; da 24 a 48 mesi è del 25%; oltre i 48 mesi è del 31,7% (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014).

effettuata negli anni 1998/1999 ma i tassi calcolati rapportando il numero dei fuori famiglia italiani o stranieri con le rispettive popolazioni di riferimento evidenziano una stabilità del dato per quanto riguarda i bambini e ragazzi di nazionalità italiana (2,2 fuori famiglia su 1.000 minori italiani nel 1998/1999 e 2,4 nel 2010) e una diminuzione significativa tra i minori stranieri, da 10,4 su 1.000 minori stranieri nel 1998/1999 a 6,5 nel 2010.

Dalla rilevazione emerge inoltre che tutti i bambini e ragazzi hanno alle spalle una famiglia o comunque almeno una figura genitoriale di riferimento e che gli interventi di protezione riguardano per lo più famiglie in cui sono presenti più bambini (il 63% dei bambini fuori famiglia ha fratelli).

In merito al mantenimento dei rapporti con i propri familiari, si osserva che il 41% dei bambini fuori famiglia ha contatti a cadenza settimanale, anche solo telefonicamente, con la madre, il 30% con il padre, il 46% con i fratelli e il 21% con un altro parente (nonni, zii, cugini...). I contatti a cadenza settimanali con i familiari risultano maggiormente frequenti per i minori accolti in struttura residenziale. Il 43% dei minori fuori famiglia incontra i genitori con modalità protette.

Un'altra ricerca indaga le motivazioni che hanno condotto all'allontanamento del minore dal nucleo d'origine: i motivi principali riguardano l'inadeguatezza genitoriale (37%), problemi di dipendenza di uno o entrambi i genitori (9%), problemi relazionali in famiglia (8%), maltrattamenti e incuria (8%) e problemi sanitari di uno o entrambi i genitori (6%) (Bianchi e Fagnini, 2014).

Per concludere, i dati rilevati (Belotti, 2014; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014) consentono di identificare le caratteristiche dei bambini e ragazzi, in base alle quali è più probabile essere accolti in una comunità residenziale oppure affidati ad una famiglia. Nelle strutture comunitarie si trovano la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati (85%) e degli stranieri, di età prevalentemente compresa tra gli 11 e i 17 anni. È altresì più probabile che ragazzi con disabilità di tipo psichico, con problemi comportamentali e di devianza minorile, che fanno uso di sostanze o che sono stati vittime di abusi sessuali siano collocati in un servizio residenziale.

I bambini in affidamento sono invece per la maggior parte di origine italiana (il 54% bambini italiani contro il 35% degli stranieri), con un'età inferiore ai 5 anni e probabilmente con disabilità di tipo psichico.

1.5.2 La situazione in Lombardia

Per descrivere la situazione lombarda dei minori collocati fuori dalla propria famiglia d'origine si può fare riferimento agli ultimi dati rilevati in occasione della rendicontazione da parte dei comuni per il Fondo Sociale Regionale, aggiornati al 31.12.2013 (Regione Lombardia, 2016).

A dicembre 2013, in Lombardia erano 2.406 i bambini e i ragazzi collocati in affido familiare, contro i 1.931 minori accolti presso strutture residenziali²⁸. Si osserva quindi una prevalenza nella scelta dell'affido familiare. In Lombardia risultano essere più numerosi gli affidi etero-familiari (72,3%), rispetto agli affidi entro la cerchia parentale (27,7%). Sempre in linea con il dato nazionale, la distribuzione per genere dei minori in affido è generalmente equa, mentre la percentuale degli affidi giudiziari (71%) è notevolmente maggiore rispetto a quelli di natura consensuale (29%).

Si precisa che in Lombardia la competenza giudiziaria in materia di tutela minori viene esercitata da due Tribunali per i Minorenni: uno ha sede a Milano e si occupa delle province di Milano, Monza e Brianza, Como, Lecco, Lodi, Pavia, Sondrio e Varese), l'altro ha sede a Brescia ed è territorialmente competente per le restanti province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova.


In merito all'età, si osserva che più della metà dei bambini e ragazzi collocati in affido (55%) ha compiuto gli 11 anni e bassa è la percentuale relativa agli affidi di bambini piccoli e piccolissimi. A dicembre 2013, infatti, solo il 2% dei bambini sotto i 2 anni e il 9% dei bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni si trovavano in affido. Circa un terzo dei minori affidati alle cure di un'altra famiglia ha un'età compresa tra i 6 e i 10 anni. Rispetto ai collocamenti in struttura residenziale, si osserva che la fascia di età più rappresentata è quella tra i 15 e i 17 anni (42%) e il 22% sono i bambini sotto i 5 anni che vivono in una comunità per minori.

Sul totale dei minori in affido familiare, il 21% sono bambini e ragazzi stranieri, dato che non si discosta molto dall'incidenza dei minori stranieri sul totale dei residenti in Lombardia. Dei 568 bambini e ragazzi in affido di cittadinanza non italiana, 175 sono non accompagnati (117 minorenni e 58 di età compresa tra i 18 e i 21 anni).

²⁸ A questi dati si devono aggiungere i ragazzi maggiorenni in prosieguo amministrativo (18-21 anni): 280 in affido e 216 collocati in comunità per minori.

Gli affidi in Lombardia, secondo gli ultimi dati pubblicati, hanno una durata maggiore rispetto al dato nazionale: il 51,4% dei minori risulta in affido da più di due anni e, tra questi, il 31,7% da oltre quattro anni (si veda Fig. 1.3).

Fig. 1.3 - Distribuzione degli affidi familiari per durata in Lombardia, al 31.12.2013.



(Fonte: Regione Lombardia, 2016)

Rispetto al collocamento antecedente all'affido, si osserva che il 59% dei minori viveva con i propri genitori prima del passaggio in affido familiare, mentre il restante 41% aveva già iniziato il percorso di allontanamento dalla famiglia di origine transitando in strutture residenziali per minori (31%) oppure in altri affidi etero-familiari.

Tra i bambini e i ragazzi in affido, il 7,4% sono minori con disabilità, dato in aumento rispetto agli anni precedenti.

Tra i motivi più frequenti che hanno determinato l'allontanamento del minore dal proprio nucleo di origine, i dati evidenziano gravi problemi di uno o entrambi i genitori (32,7%) e difficoltà educative della famiglia naturale (22,2%).

CAPITOLO 2

L'ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO FAMILIARE

2.1 Nascita ed evoluzione normativa dell'affidamento familiare

Fin dall'antichità la possibilità per un bambino abbandonato o non adeguatamente accudito dai propri genitori di poter crescere ed essere educato in una famiglia differente da quella d'origine è stata praticata in diverse forme e modalità, in base al periodo storico e all'organizzazione sociale ed istituzionale del periodo. L'istituto dell'affidamento familiare così come lo si conosce e lo si pratica oggi è l'esito dell'evoluzione e del consolidamento di antiche prassi di collocamento dei minori in altri contesti familiari. Ciò che evidentemente si è evoluto è la finalità dell'intervento: l'attenzione si è spostata dai bisogni della famiglia ai bisogni dei bambini e ragazzi, e di conseguenza si è modificata l'attenzione ai diritti dei soggetti coinvolti. Come accennato nel precedente capitolo, fino quasi alla fine del secolo scorso lo sguardo verso l'infanzia era mediato ed influenzato da scelte ed interessi adultocentrici (Fadiga, 2006; Pocar e Ronfani, 2008). Solo nel 1989, con la Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, è stata sancita l'universalità dei bambini come soggetti di diritto, in forma non residuale rispetto agli adulti: si mette così a fuoco la convinzione che il bambino vada rispettato come persona con un valore in sé, persona alla quale vanno garantiti spazi di autonomia e libertà, e che non può considerarsi materia informe da plasmare secondo gli interessi degli adulti (Fadiga, 2006). I bambini e i ragazzi vengono così riconosciuti a pieno titolo soggetti e oggetti delle politiche di *welfare*, quindi non solo destinatari ma portatori di diritti.

2.1.1 Cenni storici

Per parlare di affidamento familiare è opportuno partire dalle origini, precisamente dal periodo a cavallo tra Ottocento e Novecento, quando si struttura e si

sostanza l'impegno professionale dei *social workers* a favore di bambini e ragazzi in stato di abbandono. La nascita delle professioni sociali e l'attenzione alle tematiche minorili sono connesse principalmente allo sviluppo della cosiddetta filantropia "scientifica" o razionale (Bortoli, 2011), un movimento nato tra il Diciottesimo e Diciannovesimo secolo, nei Paesi occidentali, con la finalità di tentare di applicare la scienza e la razionalità anche all'impegno sociale, criticando la beneficenza individuale e l'aiuto fondato esclusivamente su motivazioni religiose.

Nel medesimo periodo, al fianco della filantropia "scientifica", si sviluppa, tanto in Europa che negli Stati Uniti, il cristianesimo sociale (Bortoli, 2011). Promosso da uomini di chiesa, sia cattolici che protestanti, il cristianesimo sociale riconobbe i principi della giustizia sociale e dell'etica come fondamento della religione e dell'impegno a favore delle persone in condizioni di povertà e fragilità.

Un altro movimento che ha contribuito agli inizi del Novecento a strutturare l'impegno dei *social workers* nell'ambito dell'assistenza e della tutela dei minori, è l'emancipazionismo femminile, che storicamente tra i suoi principali obiettivi aveva il sostegno e la difesa delle fasce più deboli della popolazione, in particolare donne e bambini (Bortoli, 2013).

Nei decenni tra Ottocento e Novecento, i bisogni e gli ambiti di intervento a tutela dell'infanzia erano molto differenziati: ci si occupava dall'assistenza sanitaria, alla profilassi igienica, dalla tutela dei minori lavoratori, alle critiche situazioni di bambini e ragazzi devianti detenuti assieme agli adulti, senza tralasciare l'importante problema dei minori in stato di abbandono, ricoverati presso istituti.

L'impegno verso l'assistenza e la tutela dei bambini e ragazzi si concretizzava in forme pionieristiche di accoglienza presso famiglie diverse da quelle di nascita, come alternativa al collocamento in istituto o alla vita di strada (Bortoli, 2012). Si pensi, ad esempio, all'esperienza denominata "treno degli orfani" avviata negli Stati Uniti, nella seconda metà dell'Ottocento, dal reverendo Charles Loring Brace. Si trattava di una sistematica modalità di affidamento assistenziale di minori, generalmente a tempo indeterminato, presso famiglie contadine. I bambini accolti potevano così crescere in un ambiente familiare, con tutti i diritti e responsabilità dei figli naturali. Da alcuni studi (Bortoli, 2011; 2013) emerge che il progetto, quantomeno "sulla carta", prevedeva una pre-selezione dei genitori affidatari, contatti frequenti con le famiglie accoglienti e

un'attività di supervisione intensa, soprattutto nel primo anno, da parte di un agente della *Children's Aid Society* newyorkese. Nel concreto, però, questa forma di accoglienza sperimentata da più di duecentocinquantamila bambini e ragazzi non fu esente da critiche, poiché poca attenzione e cura veniva data alla fase dell'abbinamento minore-famiglia e al monitoraggio dell'esperienza.

Anche a partire da queste prime esperienze, negli Stati Uniti si accese il dibattito relativo alla condizione dei bambini e ragazzi senza famiglia, per lo più collocati in grandi istituti (orfanotrofi), talvolta in ospizi indifferenziati, assieme a persone adulte, in cui il tasso di mortalità infantile era molto elevato (Moro, 2008). In risposta a questa allarmante situazione, per tentare di superare l'istituzionalizzazione generalizzata dei minori, un'opzione possibile era rappresentata da istituzioni dotate di personale preparato nella cura e crescita di bambini e ragazzi ed attrezzate per fronteggiare i differenti bisogni educativi e ricreativi degli ospiti. Questa alternativa intendeva inoltre contrastare le forme di affidamento familiare a tempo indeterminato, cosiddette *placing-out*, rappresentate a titolo esemplificativo dai "treni degli orfani", in cui mancava un accompagnamento professionale, difficile da garantire data la numerosità dei bambini accolti e date le distanze per raggiungere le famiglie accoglienti (Bortoli, 2012). Nel lavoro sociale in ambito minorile, si aprì così una terza via, quella del *boarding-out*, che corrispondeva ad una sorta di affidamento assistenziale temporaneo, simile a quello previsto dai nostri ordinamenti giuridici, con la finalità di limitare il ricorso all'istituzionalizzazione, garantendo al minore un ambiente familiare idoneo in cui crescere. Il *boarding-out* prevedeva il mantenimento del legame tra il bambino e la propria famiglia d'origine e il coinvolgimento nell'esperienza di accoglienza della sua comunità d'appartenenza (Bortoli, 2012).

Sempre negli Stati Uniti venne pubblicato il primo manuale per le operatrici che lavoravano nell'ambito dei minori edito dalla Russell Sage Foundation, nel 1919. "*Child-Placing in Families*" fu il primo testo per *social workers* a fornire informazioni legali e indicazioni metodologiche relative all'affidamento assistenziale di bambini e ragazzi.

2.1.2 Il contesto italiano: dalla Legge Crispi al diritto del minore ad una famiglia

Nel contesto italiano, la prima regolamentazione organica dell'istituto dell'affidamento familiare si ebbe nel 1983 con la legge n. 184, intitolata "*Disciplina*

dell'adozione e dell'affidamento di minori" ma, già in precedenza, forme di accoglienza etero-familiari di bambini e ragazzi in situazione di difficoltà erano praticate e previste dal nostro ordinamento giuridico.

Con la *Legge Crispi* (legge n. 6972/1890) e con la conseguente istituzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.), venne definito l'intervento dello Stato in merito all'attività assistenziale stessa. Le opere pie, che fino a quel momento si occupavano di assistenza, vennero quindi trasformate in enti pubblici. La legge, in materia di infanzia, attribuì a comuni e province la responsabilità e l'onere di occuparsi dell'assistenza di bambini e ragazzi in stato di abbandono. L'attenzione sociale si spostò di conseguenza, in maniera graduale, anche sulle questioni connesse all'abbandono dei minori: se la risposta istituzionale degli istituti per minori rappresentava uno strumento di contenimento del fenomeno di accattonaggio e di devianza in cui erano coinvolti bambini e ragazzi abbandonati, altre pratiche di accoglienza più "familiari" emergevano dalla comunità in maniera spontanea e creativa. A questo proposito si pensi ad esempio alla forma di solidarietà familiare precedente la nascita degli istituti giuridici di tutela, denominata "*fillus de anima*"²⁹, diffusa in Sardegna e recentemente narrata nel romanzo di Michela Murgia "*Accabadora*" (2009), oppure ancora alla pratica del baliatico³⁰, avviatasi spontaneamente, poi normata dal decreto luogotenenziale n. 1395 del 1918. Non erano insolite, inoltre, altre forme di affido che prevedevano l'uscita di casa di bambini e ragazzi che andavano "a servizio" presso altre famiglie, generalmente appartenenti a classi sociali più abbienti. Questo tipo di "affido", oltre a garantire alla famiglia d'origine un ritorno finanziario e al ragazzo una sorta di apprendistato lavorativo, assicurava al minore nuove opportunità di mobilità sociale (Saviane Kaneklin e Comelli, 2013).

²⁹ Con l'espressione "*fillus de anima*" letteralmente si intende figli dell'anima. Nel concreto, nella lingua sarda, si fa riferimento ad una pratica tradizionalmente diffusa in varie zone dell'isola che prevedeva l'affidamento volontario di uno o più bambini, da parte dei genitori biologici ad altri adulti, appartenenti o meno alla propria rete familiare, ma generalmente membri della medesima comunità. L'affidamento ad altri era sempre consensuale e non prevedeva l'intervento di un soggetto istituzionale, come se si trattasse di un accordo tra le parti. L'usanza, testimoniata almeno dai primi decenni del secolo, è stata portata avanti nelle piccole comunità fino alla metà degli anni Settanta. Si tratta quindi di una consuetudine ben radicata sul territorio, ancora viva al momento dell'introduzione del nuovo diritto di famiglia (1975), che solo negli ultimi decenni è stata progressivamente abbandonata.

³⁰ Il baliatico era una forma di accoglienza per garantire i bisogni nutritivi del bambino neonato e per proteggerlo dalle malattie fisiche mediante l'attenzione e il controllo delle cosiddette balie. Agli inizi del secolo scorso, era una pratica molto diffusa poiché le giovani madri in condizione di indigenza affidavano il loro figlio alle cure di una balia per poter tornare sul posto di lavoro quanto prima.

Nel 1926 il regio decreto n. 718 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 10 dicembre 1925, n. 2277, sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia) istituì l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia (O.N.M.I.), ente pubblico nazionale, con la funzione di provvedere mediante i suoi organi provinciali e comunali alla protezione e all'assistenza di gestanti e madri in difficoltà e dei minorenni in stato di abbandono e/o bisogno, che proseguì la sua azione fino al 1975³¹. All'interno del regolamento attuativo dell'O.N.M.I., si prevedeva tra le forme di assistenza dei fanciulli di età inferiore ai dodici anni il loro collocamento presso "famiglie possibilmente abitanti in campagna, che offrano serie garanzie di onestà, laboriosità, attitudini educative e amorevolezza verso i bambini [...]. I fratelli e le sorelle debbono essere di regola collocati presso la stessa famiglia o almeno nello stesso comune" (Regio decreto n. 718/1926, art. 178).

Anche nel Codice Civile del 1940, all'art. 404 si affermava il potere dell'istituto di pubblica assistenza di affidare i minori a "persone di fiducia". Nella norma si fa riferimento alla possibilità per gli affidatari di ricevere un assegno mensile come contributo per le spese e al loro dovere di considerare il bambino a loro affidato come fosse figlio proprio, curandone l'educazione, l'istruzione e il mantenimento. Il collocamento in istituto o in altre strutture assistenziali era previsto solo "in via subordinata"³² (Fadiga, 2005). Per tutti i minori affidati da almeno tre anni ad una famiglia diversa da quella di nascita, era riconosciuto il diritto di affiliazione, che prevedeva l'acquisizione del cognome degli affidatari ma non i diritti successori (Regio Decreto n. 262/1942). L'affiliazione attribuiva all'affiliante la potestà genitoriale nei confronti del minore, al quale doveva garantire l'istruzione, l'educazione e il mantenimento (artt. 404 – 413 c.c.). Secondo Fadiga (2010), si trattava già di una "piccola adozione", che riconosceva e garantiva i legami insorti con l'esperienza dell'affidamento.

Nei primi decenni del Novecento, vennero emanate altre norme in materia di affidamento di minori: a titolo esemplificativo si cita la Legge n. 77/1931 che all'art. 118 prevede la possibilità da parte del Presidente del Tribunale Ordinario di affidare ad una

³¹ La legge n. 698/1975 dispose la soppressione dell'O.N.M.I. e il conseguente trasferimento ai comuni (enti locali) del patrimonio, del personale e delle funzioni tecnico-amministrative esercitate dall'ente.

³² L'art. 177 del Regio Decreto n. 718 del 1926 definisce le istituzioni assistenziali come delle "istituzioni rurali" distribuite in "piccoli gruppi organizzati sul tipo della famiglia". L'articolo specifica altresì che solo in estremo subordine e in mancanza di istituzioni assistenziali è consentito il ricovero dei minori in istituto.

famiglia onesta, disponibile ad accoglierlo, il minore privo di genitori o in assenza di figure adulte in grado di provvedere alla sua educazione e sorveglianza. Anche il decreto legge istitutivo del Tribunale per i Minorenni (D.L. n. 1404/1934), all'art. 23 prevede la presenza presso il medesimo tribunale di un elenco di persone ed istituti di assistenza disponibili a garantire cure ed educazione ai ragazzi sottoposti a misura di libertà vigilata.

Negli anni Cinquanta e Sessanta, nonostante l'ordinamento giuridico considerasse prioritaria la scelta dell'affidamento e come *extrema ratio* quella dell'istituzionalizzazione, il numero dei minori collocati in istituto risultava essere molto elevato. La legge sull'adozione speciale del 1967 rappresentò un tentativo per cercare di ridurre il numero di bambini e ragazzi in istituto, riconoscendo loro la possibilità di essere adottati da una coppia poiché considerati in stato di abbandono (Fadiga, 2005). L'adozione legittimante certamente non poteva essere una soluzione per tutti, soprattutto perché la legge fissava dei parametri di definizione dello stato di abbandono e di adottabilità del minore (es. al di sopra degli otto anni non si poteva più essere adottati).

Bisognerà attendere fino al 1983 per una chiara definizione delle funzioni e caratteristiche dell'istituto dell'affidamento familiare. La Legge n. 184/1983 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento" concretizza l'idea dell'affidamento familiare come strumento solidaristico per trovare una collocazione "familiare" a bambini e ragazzi che ne sono temporaneamente privi e, al contempo, per lavorare con le famiglie d'origine in vista di una possibile riunificazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014). Intendendo in questo modo l'istituto dell'affidamento familiare, si perfezionò inoltre l'attuazione dell'art. 30 della Costituzione, nella parte in cui recita "nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti" nei confronti dei figli. In altre parole, si mette in evidenza il compito dello Stato di garantire ai minori il mantenimento, l'istruzione e un'educazione, anche in assenza di figure genitoriali adeguate, e di farlo nel migliore dei modi, offrendo al minore fuori famiglia un collocamento di natura familiare e facilitando nella famiglia d'origine il superamento delle proprie difficoltà e il recupero o consolidamento delle proprie funzioni genitoriali (Ardesi e Filippini, 2008).

Con la Legge n. 184/1983 vennero abrogati tutti gli articoli del Codice Civile che disciplinavano l'affiliazione, sottolineando l'intento del legislatore di fare in modo che l'affidamento fosse un intervento prettamente assistenziale a favore del minore

temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo alla sua crescita, senza la necessità di rescindere i legami con la propria famiglia d'origine (Fadiga, 2005; Vercellone, 2007).

Le disposizioni della Legge n. 184/1983 non ebbero da subito l'effetto e la diffusione sperati: il numero dei bambini in affidamento familiare era esiguo e la conoscenza dell'andamento del fenomeno da parte delle istituzioni tenute a promuoverlo e attuarlo era ancora, per così dire, rudimentale (Saviane Kaneklin e Comelli, 2013). Negli anni, lo strumento dell'affido è stato sottoposto a critiche e ripensamenti, ma anche a importanti modifiche in risposta agli elementi di complessità che l'accoglienza in un'altra famiglia porta con sé ed anche al cambio di prospettiva connessa alla concezione del minore di età come soggetto di diritto. Queste riflessioni hanno portato all'emanazione della Legge n. 149/2001, novella che ha modificato alcuni degli articoli della precedente legge sull'adozione e affidamento dei minori.

Nella nuova legge si ribadiscono innanzitutto il riconoscimento della preferenza accordata al collocamento del minore in ambito familiare e la subordinazione dell'inserimento in strutture comunitarie nelle situazioni in cui risulta difficile e/o impossibile reperire famiglie o persone single disponibili all'accoglienza. Come si vedrà nei seguenti paragrafi, la Legge 149/2001 esplicita nuovamente i diritti e doveri degli affidatari e il riconoscimento del diritto ad un loro pieno coinvolgimento in merito al processo di progettazione e realizzazione dell'affido, l'obbligatorietà della durata temporanea del collocamento etero-familiare, fissando come termine massimo, ma prorogabile, ventiquattro mesi, e infine il ruolo dei servizi sociali dell'ente locale, chiamati alla stesura di un programma di assistenza a favore del minore e della sua famiglia d'origine e all'aggiornamento a cadenza semestrale all'autorità giudiziaria (Cascone *et al.*, 2014). La modifica maggiormente interessante introdotta dalla L. 149/2001 riguarda il titolo della legge stessa, ora formulato con la dicitura "Diritto del minore ad una famiglia": si evince quindi l'intenzione del legislatore a "riaffermare la titolarità in capo ai minori del diritto a relazioni affettive e di cura, prioritariamente nell'ambito della propria famiglia d'origine e, laddove temporaneamente o definitivamente non possibile, all'interno di un nuovo nucleo familiare" (Cascone *et al.*, 2014, p. 289). A questo proposito, meritevole di nota è l'inciso contenuto nell'art. 1 della novellata L. 184/1983, in cui si esplicita l'obbligo da parte dello Stato, regioni ed enti locali, ognuno nell'ambito dei propri poteri e

competenze, di sostenere i nuclei familiari a rischio, per prevenire situazioni di pregiudizio ed abbandono del minore e per fare in modo che possa crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Tra i suoi articoli, la Legge n. 149/2001 ha previsto inoltre la totale chiusura degli istituti di ricovero per l'infanzia e l'adolescenza, entro la data del 31 dicembre 2006.

Un'altra importante fonte di indicazioni e raccomandazioni utili alla realizzazione dell'istituto dell'affido è rappresentata dalle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare, promosse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali³³. Il documento è l'esito di un confronto e scambio di "saperi" e di buone prassi territoriali tra governo, regioni, province ed enti locali. L'obiettivo delle Linee Guida è quello di contribuire al miglioramento e ad una maggiore omogeneità nell'utilizzo della pratica dell'affido familiare nel territorio nazionale (Roncari, 2014). Oltre a definire chiaramente la finalità dell'affido familiare, viene messa in luce la necessità di farsi guidare nel percorso d'affido da un progetto chiaro e condiviso, considerando gli attori coinvolti (famiglia d'origine, bambino, famiglia affidataria) nel ruolo di protagonisti e *partner*. Nel documento, si sottolinea anche l'importanza del riconoscimento del valore sociale, civile e politico connesso alla scelta solidaristica della famiglia affidataria, da sostenere, valorizzare e condividere anche con la comunità di appartenenza (Saviane Kaneklin e Comelli, 2013). Le Linee Guida ricordano altresì il bisogno costante di promuovere nei territori progetti di sensibilizzazione sui temi dell'accoglienza e percorsi di informazione/formazione sulle differenti forme di affido familiare possibili (Raineri, 2014).

2.2 Funzione e caratteristiche dell'affidamento familiare

Con il termine "affidamento familiare" si intende il collocamento di un minore, temporaneamente privo di un idoneo ambiente familiare e di un adeguato accudimento da parte delle proprie figure genitoriali e parentali, presso un'altra famiglia che se ne prenderà cura per un periodo di tempo determinato. L'ordinamento giuridico non

³³ Le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare si inseriscono nel progetto nazionale "Un percorso nell'affido", avviato nel 2008 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con il Coordinamento Nazionale Servizi Affido, il Dipartimento per le Politiche della Famiglia, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Unione Province d'Italia, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani e il Centro Nazionale di Documentazione e Analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Il documento è stato approvato in Conferenza Unificata il 25 ottobre 2012 ed è stato presentato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 22 novembre 2012 in occasione di una conferenza stampa.

esplicita le condizioni che definiscono la privazione di un ambiente familiare idoneo. Questo complesso lavoro nella pratica viene svolto dagli operatori dei servizi sociali comunali, eventualmente affiancati da operatori con funzioni specifiche nell'ambito della tutela minorile, chiamati ad accertare e valutare gli elementi di pregiudizio per il benessere del minore e l'eventuale stato di abbandono morale e materiale, e dal Tribunale per i Minorenni che può disporre l'allontanamento dalla famiglia d'origine.

La funzione dell'istituto dell'affidamento è di assicurare al minore in situazione di difficoltà, tale da rendere inopportuna e dannosa la sua permanenza nel contesto familiare d'origine, un altro ambiente familiare che gli garantisca l'affetto, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione necessari per crescere e formarsi (Moro, 2008). A differenza dell'adozione, il minore, nonostante entri a fare parte della famiglia accogliente, continua a mantenere il legame con la propria famiglia d'origine, sia a livello affettivo-relazionale sia dal punto di vista formale-anagrafico (Moro, 2008; Raineri, 2014).

L'ordinamento giuridico in materia di tutela minorile regola in ugual modo il collocamento del minore in comunità d'accoglienza e in affido familiare. L'affidamento familiare, così come l'inserimento in comunità di accoglienza, infatti può essere consensuale o giudiziale, in base all'accordo o meno dei genitori del bambino.

Si parla di affidamento consensuale quando vi è il consenso da parte degli esercenti la responsabilità genitoriale. In tal caso l'affidamento viene disposto con provvedimento del servizio sociale e convalidato dal giudice tutelare. La legge non specifica quale debba essere il servizio che deve disporre un affidamento consensuale, in modo da riconoscere e garantire massima libertà alle autonomie locali. Possono disporre provvedimenti di affidamento i servizi sociali, altri servizi specializzati nel campo della tutela del minore o anche consultori familiari, a patto che si tratti di un servizio pubblico, dal momento che tale provvedimento ha valore di atto amministrativo emesso nell'ambito di un potere di imperio, con valore ed effetto verso terzi e con conseguente attribuzione di diritti e doveri in capo ad altri soggetti. Formalmente il provvedimento di affidamento viene emesso dagli organi idonei ad emettere atti amministrativi e che rappresentano l'Ente pubblico all'esterno, quindi nel caso del Comune, il sindaco o gli assessori. L'ordinamento prevede inoltre che il provvedimento di affidamento venga reso esecutivo dal giudice tutelare.

Art. 4, co.1, L. 184/1983 e s.m.i., *Diritto del minore ad una famiglia*

L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Se le difficoltà del minore e della sua famiglia si protraggono oltre la durata prevista dell'affidamento, è necessario informare l'organo di specifica tutela giurisdizionale: il Tribunale per i Minorenni (Ardesi e Filippini, 2008).

La cessazione dell'affidamento consensuale dev'essere formalizzata mediante provvedimento del servizio che lo ha disposto. Tale atto amministrativo non necessita di alcun visto di esecutività da parte del giudice tutelare, ma semplicemente dev'essere inviato per conoscenza. L'affidamento consensuale può concludersi per i seguenti motivi:

- fuoriuscita da parte della famiglia d'origine del minore dalla situazione di difficoltà che ha reso necessario l'affidamento ad un altro nucleo familiare;
- sussistenza di una situazione di pregiudizio per il minore nel proseguire il progetto di affido consensuale;
- revoca del consenso all'affidamento da parte dei genitori – o anche uno di essi - del bambino (alla cessazione dell'affidamento con consenso può sostituirsi, se necessario, l'affidamento giudiziale);
- rinuncia da parte della famiglia affidataria a proseguire l'esperienza di accoglienza.

Nelle situazioni in cui, invece, non vi è il consenso da parte dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale) e si ritiene indispensabile per il benessere del minore il suo collocamento etero-familiare, si parla di affidamento giudiziale. In questi casi, il provvedimento viene disposto dal Tribunale per i Minorenni seguendo la procedura relativa agli interventi sulla responsabilità genitoriale (o dal Tribunale Ordinario nei casi di regolamentazione della separazione dei genitori), generalmente al termine dell'indagine psico-sociale svolta dagli operatori del servizio sociale.

Art. 4, co.2, L. 184/1983 e s.m.i., *Diritto del minore ad una famiglia*

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Anche l'affidamento giudiziale nel concreto viene progettato e gestito dai servizi sociali territoriali, ai quali è richiesto di individuare la famiglia affidataria e di prepararla, per quanto possibile, a svolgere il compito di accoglienza e cura del bambino, di sostenere ed accompagnare la famiglia d'origine nel percorso di recupero delle proprie competenze genitoriali e di monitorare e garantire che vengano rispettate le prescrizioni previste nel provvedimento del giudice. Il provvedimento di affidamento familiare è impugnabile e diventa efficace una volta decorso il termine previsto per l'eventuale impugnazione. L'ordinamento giuridico, nei casi di urgenza, prevede anche la possibilità di dare immediata efficacia al provvedimento che dispone l'affidamento familiare.

È interessante notare come il legislatore indichi come prima ipotesi quella dell'affidamento familiare basato sul consenso dei genitori e, solo nei casi in cui questo non possa realizzarsi, preveda anche la possibilità che si giunga all'affidamento mediante intervento dell'autorità giudiziaria e conseguente provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale (Cascone *et al.*, 2014). Tale indicazione normativa rimanda ad un'idea di affidamento familiare, così come originariamente pensata dal legislatore, prioritariamente inteso come intervento socio-assistenziale, anche se i dati rilevati sulla tipologia di affidamenti mettono in luce che il numero di affidamenti familiari disposti dal servizio sociale sulla base del consenso dei genitori sono significativamente più bassi rispetto al numero di affidamenti disposti con provvedimento dell'autorità giudiziaria (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014).

Un'altra caratteristica del collocamento del minore al di fuori della propria famiglia d'origine, sia esso in affido o in comunità d'accoglienza, è la sua temporaneità. In altre parole, la permanenza del minore in un contesto differente da quello della propria famiglia d'origine dev'essere temporanea. La durata dell'affidamento viene valutata in base alle singole situazioni, prendendo in considerazione i vissuti del bambino e il tempo necessario alla famiglia per superare le difficoltà che hanno portato all'allontanamento del proprio figlio. La legge prevede un periodo massimo di due anni, prorogabili dal Tribunale per i Minorenni mediante provvedimento. Come detto precedentemente, questa procedura è valida anche per gli affidamenti consensuali, effettuati direttamente dagli operatori dei servizi con il consenso del genitore, quando si ritiene opportuna una proroga.

Art. 4, co. 4, L. 184/1983 e s.m.i., *Diritto del minore ad una famiglia*

Nel provvedimento [di affidamento familiare], deve inoltre essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi ed è prorogabile, dal Tribunale per i Minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

Dalla norma, si evince dunque che l'affidamento familiare deve essere realizzato in modo da favorire il rientro del bambino o ragazzo affidato nella propria famiglia d'origine. Il tempo dell'affido del minore è utilizzato per accompagnare e sostenere i genitori naturali nel consolidare le loro competenze genitoriali e nel fronteggiare le difficoltà che hanno determinato un volontario o forzato affido del minore ad altre persone (Regione Lombardia, 2011).

Si evidenzia, al contempo, una certa preoccupazione da parte del legislatore che gli affidamenti possano perdere il loro carattere di temporaneità e trasformarsi tacitamente in affidi di lungo periodo. Tra i minori in affido, la quota di coloro che sono stati accolti da meno di 12 mesi è del 18,9%, da 12 a 24 mesi è del 21,5%, da 24 a 48 mesi è del 25,0%, oltre i 48 mesi del 31,7%. Il 56,7% dei minori in affidamento familiare lo è da più di due anni, confermando che la pratica dell'affido "a lungo termine" è realtà concreta su cui è importante quindi continuare a riflettere (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014).

A questo proposito, nei testi di diritto minorile (Moro, 2008) si fa riferimento alla necessità di una normativa che disciplini gli affidamenti a più lungo termine, prendendo atto del fatto che non tutte le situazioni di fatica e fragilità che richiedono un allontanamento del bambino dalla propria famiglia e il suo conseguente collocamento in famiglia affidataria riescono a risolversi, raggiungendo il cambiamento auspicato, nei brevi tempi definiti dalla normativa. La recente legge n. 173/2015 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare, di cui si parlerà successivamente, rappresenta una prima risposta del legislatore alla questione degli affidi di lunga durata.

Un'ulteriore distinzione peculiare all'affido è tra gli affidi etero-familiari ed intra-familiari. Nel primo caso, il minore viene affidato a terzi, senza che essi abbiano un

legame di parentela e/o consanguineità con la sua famiglia d'origine. La famiglia accogliente, detta affidataria, è chiamata a seguire attività di formazione e preparazione per intraprendere questa importante esperienza. Gli affidi intra-familiari, invece, prevedono che il bambino o il ragazzo venga affidato all'interno del proprio gruppo parentale naturale, qualora si osservi l'esistenza di un legame significativo tra il minore e i parenti interessati a prendersene cura. L'affido a un parente entro il quarto grado (nello specifico genitore, fratello/sorella, zio/a, primo/a cugino/a, nonno/a, fratello/sorella del nonno, bisnonno/a) dal punto di vista giuridico non viene considerato un affidamento vero e proprio, bensì una naturale forma di solidarietà promossa ed attivata dalla rete familiare del bambino/ragazzo, regolata dal codice civile, senza obbligo di segnalazione al giudice tutelare. Ciò vale per le situazioni in cui il genitore che esercita la responsabilità genitoriale affida spontaneamente e temporaneamente il proprio figlio ad un parente, in assenza di elementi di pregiudizio per il minore stesso. In tali casi, i servizi non sono tenuti ad intervenire mediante forme di accompagnamento e di sostegno economico.

Art. 9, L. 184/1983 e s.m.i., *Diritto del minore ad una famiglia*

4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve, trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.

5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di adottabilità.

Se invece l'affidamento intra-familiare è determinato da una situazione di difficoltà tale per cui sono gli stessi genitori a chiedere aiuto, sarebbe opportuno che i servizi provvedano alla valutazione del nucleo familiare accogliente, prendendo in considerazione il preesistente rapporto con i genitori affidanti e il bambino, alla formalizzazione dell'affido e al monitoraggio del progetto. Così come indicato in alcune Linee guida regionali per l'affido familiare (Regione Veneto, 2008b; Regione Lombardia,

2011), dato l'impegno e il carico derivanti dall'esperienza di accoglienza, sebbene all'interno della rete parentale, è utile offrire ai parenti affidatari la possibilità di accedere ad iniziative ed interventi di sostegno.

L'affido intra-familiare nell'ambito della tutela minori permette al bambino e alla sua famiglia d'origine di ridurre i timori connessi alla separazione e all'appropriazione da parte del nucleo familiare affidatario (Cuddeback, 2004; Spencer, 2004). Non solo, l'idea di essere affidato a dei parenti limita il conflitto di lealtà³⁴ del bambino nei confronti della famiglia affidataria. Ad eccezione dei casi in cui sono già presenti difficoltà relazionali all'interno della famiglia allargata, l'affido del minore entro la cerchia parentale generalmente riduce la possibile conflittualità tra la famiglia naturale del bambino e la famiglia accogliente. Un altro importante punto di forza degli affidi intra-familiari è rappresentato dalla continuità socio-culturale nell'ambiente delle due famiglie. D'altro canto, però, le relazioni familiari preesistenti tra affidanti e affidatari potrebbero anche ostacolare il buon andamento dell'affido: si pensi, ad esempio, alla difficoltà da parte degli operatori dei servizi nel gestire situazioni familiari conflittuali, la regolamentazione dei rapporti tra il minore e i suoi genitori oppure della possibile connivenza dei parenti affidatari con eventuali comportamenti poco tutelanti messi in atto dai genitori naturali nei confronti del bambino. Un altro aspetto che rende talvolta critica la realizzazione di affidi intra-familiari è la poca disponibilità da parte dei parenti di farsi carico dell'accoglienza del bambino presso di loro. Spesso, peraltro, il genitore in difficoltà è solo, senza una rete familiare ed amicale di supporto.

2.2.1 Differenti bisogni, differenti forme di affido

Nell'ambito del lavoro con famiglie e minori, l'indicazione normativa sull'affidamento familiare è stata declinata in una pluralità di forme in base all'intensità ed urgenza del bisogno e ai tempi dell'accoglienza, così da poter rispondere in maniera differenziata e flessibile alle diverse esigenze di bambini, ragazzi e famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà. Queste differenti forme di accoglienza permettono

³⁴ Il tema del conflitto di lealtà è comune a tutti i rapporti profondi che una persona intrattiene (coniugali, genitoriali, amicali, filiali, lavorativi ...). Partendo dal presupposto che ogni persona desidera essere leale nei confronti di tutti coloro ai quali è legato affettivamente, può accadere che nel tentativo di essere leale con qualcuno, altri ci vivano come persone sleali. Ciò è determinato dal complesso intreccio di relazioni in cui ciascuno di noi è immerso e dai numerosi status che ciascuno di noi ricopre, essendo contemporaneamente figlio, coniuge, genitore, amico ... (Saviane Kaneklin e Comelli, 2013, p.48).

inoltre di valorizzare le diverse disponibilità, motivazioni, risorse delle persone che sono intenzionate ad “aprirsi al sociale”, dedicando tempo ed energie all'accoglienza di un bambino e della sua famiglia.

L'affidamento familiare non si può ad oggi concepire come “un intervento” ma va inteso, in ottica plurale, come un ventaglio di diverse forme di sostegno e supporto a bambini e famiglie temporaneamente in difficoltà, per i quali non sempre è necessaria una separazione, dal momento che non sempre sussistono elementi di grave pregiudizio per il minore.

I molti tipi di affidamento familiare si collocano in un *continuum* che va dai più “leggeri”, che non prevedono l'allontanamento del bambino dalla propria famiglia d'origine e che, anzi, hanno la finalità di sostenere il genitore nei suoi compiti educativi per prevenire situazioni di pregiudizio, ai più “forti” che implicano la separazione temporanea del bambino dalla famiglia naturale e la sua accoglienza a tempo pieno in un'altra famiglia (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014).

L'affidamento può riguardare, oltre al minore (da solo o con i suoi fratelli), anche uno dei suoi genitori, solitamente la madre. È questo il caso dell'affido mamma-bambino, in cui il piccolo nucleo viene accolto nell'abitazione della famiglia accogliente, oppure vive da solo, in autonomia, ma in prossimità della famiglia affidataria di sostegno. Generalmente viene proposto ai genitori che necessitano di un supporto temporaneo in vista del raggiungimento della piena autonomia e per i quali vi sono ragionevoli previsioni di fuoriuscita dalla situazione di fragilità. Per il genitore accolto, questa forma di affido ha la finalità di favorire lo sviluppo e il consolidamento delle capacità genitoriali, dell'autonomia e dell'acquisizione di abilità per l'autogestione della quotidianità (Regione Lombardia, 2011).

In base ai tempi dell'accoglienza, l'affido può essere residenziale, a tempo parziale, diurno, a breve termine e di emergenza.

L'affido residenziale, detto anche a tempo pieno, si ha quando il bambino o ragazzo trascorre con gli affidatari giorno e notte, precisamente almeno cinque notti alla settimana, con esclusione dei periodi di interruzione previsti dal progetto di affido. Durante la permanenza presso gli affidatari, il minore mantiene rapporti periodici con la famiglia d'origine.

L'affido a tempo parziale, invece, prevede che il bambino trascorra con la famiglia affidataria solo parte della settimana, ad esempio il *week end* o solo alcuni giorni della settimana.

Se il bambino o ragazzo è affidato per parte della giornata al nucleo familiare affidatario, ma la sera torna a casa dalla propria famiglia, si parla di affido diurno (Raineri, 2014).

Un'altra distinzione connessa alla dimensione temporale riguarda gli affidi con finalità particolari e con brevi o brevissimi tempi di accoglienza. Si tratta di caratterizzazioni che non trovano corrispondenza nell'attuale ordinamento giuridico ma che sempre più si osservano nella pratica. Tra queste si trova l'affido familiare a breve termine, la cui durata non supera generalmente più di qualche giorno o settimana (alle volte qualche mese) e tendenzialmente riguarda bambini di età inferiore ai sei anni, ovvero nei casi in cui si può prevedere con ragionevole certezza una loro collocazione definitiva in tempi molto rapidi. Si pensi a titolo esemplificativo ai bambini piccolissimi in attesa di adozione, nel caso in cui il Tribunale per i Minorenni non sia in grado di individuare una famiglia adottiva entro pochi giorni, oppure ai bambini i cui genitori siano temporaneamente indisponibili per ricoveri ospedalieri urgenti, o a quelle situazioni in cui è necessario supportare i genitori in condizioni di particolare stress, derivanti da lutti familiari, eventi traumatici ecc ... (Regione Veneto, 2008b). In alcune particolari situazioni, in particolare in quelle transitorie, questo tipo di affido viene chiamata anche "affido-ponte".

Un'altra forma di affido familiare definita in base alla dimensione temporale è l'affido di emergenza o di pronta accoglienza, che prevede la disponibilità immediata da parte della famiglia affidataria ad accogliere bambini e ragazzi che per gravi motivi si trovano in una situazione di emergenza o pericolo e che di conseguenza necessitano di allontanarsi dal proprio nucleo familiare e dal proprio contesto di vita, in attesa che la situazione migliori. Data la tempestività dell'intervento, l'obiettivo è di avere il tempo necessario per poter definire un progetto a tutela del minore e per uscire dalla situazione di crisi. Tenendo in considerazione la difficoltà ad operare una distinzione rigida in un'area così poco codificata e differenziata, si propone come possibile distinzione nei tempi di permanenza con un limite di 7 giorni per l'affido di emergenza e di 6 mesi per la pronta accoglienza (Regione Veneto, 2008b).

Nel ventaglio degli interventi di sostegno a bambini e famiglie in difficoltà, si trova ormai da più di una decina d'anni una particolare forma di affido che sposta la centralità dell'intervento dal bambino all'intero nucleo familiare. Si fa qui riferimento ai progetti di affiancamento familiare³⁵ (Maurizio, 2007; Maurizio *et al.*, 2015), in cui "una famiglia solidale sostiene e aiuta un'altra famiglia in temporanea difficoltà, coinvolgendo tutti i componenti di entrambi i nuclei. Tutti i membri di una famiglia offrono le proprie specifiche competenze, determinate da età, professioni e inclinazioni differenti" (Salvadori e Serra, 2013, p. 45). Si tratta di interventi di sostegno nel quotidiano, a carattere preventivo e "non professionale" (Monini, 2013). L'affiancamento di una famiglia a un'altra famiglia include tra i suoi obiettivi la riduzione dei fattori di rischio, come l'isolamento e la povertà relazionale, che potrebbero rendere necessari altri interventi, "maggiormente invasivi" per la famiglia (Maurizio *et al.*, 2015), quali ad esempio l'allontanamento del bambino. L'essenza del sostegno tra famiglie è la relazione di reciproca fiducia e di aiuto che si viene a creare tra le persone coinvolte, relazione in grado di rompere la solitudine, rinforzare le reti e tessere nuovi legami (Monini, 2013). Nel concreto, le due famiglie costruiscono, con l'aiuto degli operatori, un progetto con obiettivi concreti e condivisi, definendo i tempi e le modalità per il loro perseguimento. L'affiancamento familiare si realizza mediante momenti di incontro tra i membri delle due famiglie in cui si condividono esperienze, si sperimentano attività nuove, si trovano assieme le strategie per fronteggiare le difficoltà della vita. La forza di questa particolare tipologia di affido sta nel mantenere l'unità familiare, sostenendo senza dividere, senza separare, arricchendo le reti sociali di prossimità delle famiglie in condizioni di fragilità (Taddeo, 2006).

2.2.2 Affidamenti familiari di bambini e ragazzi in situazioni particolari

Vi sono inoltre specifiche forme di affido di bambini e ragazzi che si trovano in situazioni particolari. Un esempio è rappresentato dagli affidi familiari di neonati e di bambini molto piccoli (0 – 24 mesi). Si tratta generalmente di affidi di breve durata in vista di un ricongiungimento con i propri genitori quanto prima o di emergenza in vista di

³⁵ La prima sperimentazione ha avuto avvio nel 2003 con il progetto "Una famiglia per una famiglia" sviluppato dalla Fondazione Paideia e dal Comune di Torino. Negli anni, il progetto si è diffuso in altre città e province italiane.

un'adozione (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014). L'esperienza di accoglienza di neonati si rileva intensissima sia per le famiglie che la realizzano, sia per il bambino, nonché per gli operatori che devono progettare il collocamento in tempi brevi e per l'eventuale famiglia d'origine. L'affido di neonati richiede un attento accompagnamento della famiglia del bambino e un'accoglienza presso famiglie specificamente formate sul tema degli attaccamenti multipli e disponibili a farsi supportare nel gestire la complessità di tale legame. Alcune ricerche (Greco *et al.*, 2011; Saviane Kaneklin e Comelli, 2013) hanno indagato i fattori protettivi per la buona riuscita dell'affido di un neonato. Essi sono connessi alla tempestività dell'intervento (realizzare un affido entro i primi 12 mesi di età del minore), al contesto di accoglienza (reperire genitori affidatari che a loro volta abbiano avuto uno stile di attaccamento sicuro e di conseguenza una buona rappresentazione di sé e che abbiano chiara la temporaneità dell'affido) e infine alle caratteristiche del progetto (promuovere efficaci forme di collaborazione tra servizi e famiglie affidatarie e naturali e garantire una certa stabilità dell'affido, evitando al minore di sperimentare troppi collocamenti diversi).

Un altro esempio di affidamento familiare in casi particolari è rappresentato dagli affidi di ragazzi adolescenti e neomaggiorenni in prosieguo amministrativo (dai 18 ai 21 anni), che necessitano di completare il loro percorso verso l'autonomia in una situazione protetta.

Dagli ultimi dati raccolti su bambini e ragazzi che vivono fuori famiglia, al 31.12.2012, appare chiaro che l'affidamento di adolescenti risulta ancora poco pensato e poco praticato nel nostro Paese (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2014). Sembra perdurare la convinzione che l'affido familiare sia più facilmente realizzabile con i bambini piccoli, mentre se si tratta di un adolescente fuori famiglia il collocamento ideale è la comunità educativa residenziale. Al contrario, alcuni contributi teorici ed esperienze sul campo (Colombo, 2012; Saviane Kaneklin e Comelli, 2013) dimostrano l'inconsistenza di questi pregiudizi: la possibilità di promuovere e realizzare un "buon affido" con un adolescente/neomaggiorenne dipende dall'appropriatezza della valutazione iniziale dei bisogni del singolo ragazzo e dal grado di partecipazione dello stesso alla costruzione del suo progetto di affido familiare, *conditio sine qua non* per il successo dell'esperienza. Durante la delicata fase dell'abbinamento, nei casi di affidamento familiare di un adolescente, è bene valutare non solo la compatibilità tra le risorse psicologiche, affettive

e strutturali della famiglia accogliente e i bisogni specifici del ragazzo, bensì anche le esigenze di natura sociale e valoriale che iniziano ad emergere nella fase adolescenziale e che necessariamente dovranno essere tenute in considerazione ed accolte da chi si preoccuperà di accompagnare il giovane nella costruzione della propria personalità.

Un altro tipo di affido meritevole di essere approfondita è quello di bambini e ragazzi stranieri. La condizione di migrante porta con sé fatiche e problematiche specifiche connesse alla perdita di relazioni significative e punti di riferimento stabili e conosciuti. Le difficoltà che emergono nelle famiglie straniere derivano generalmente dalla situazione traumatica prodotta dalla migrazione stessa e quindi dalla separazione dal proprio Paese d'origine, dai propri legami e dall'impatto con norme ed abitudini del paese accogliente. L'esperienza migratoria sottopone adulti e bambini stranieri ad importanti situazioni di stress, tali da incidere notevolmente sull'equilibrio personale e familiare e talvolta compromettere le capacità genitoriali. Per queste ragioni, l'affidamento familiare può rappresentare un'importante esperienza relazionale a sostegno di bambini e ragazzi stranieri e delle loro famiglie (Regione Veneto, 2008b).

Nel lavoro con minori e famiglie stranieri, le situazioni per le quali si può avviare un progetto di affido possono essere molto diverse, così come molto differenziati possono essere i bisogni che giustificano l'intervento. Può trattarsi di bambini e ragazzi che hanno vissuto l'esperienza del viaggio migratorio o, al contrario, che sono nati in Italia, oppure ancora che sono giunti nel nostro Paese ricongiungendosi ad un genitore o da soli, senza l'accompagnamento di nessuna figura adulta. È questa la situazione dei minori stranieri non accompagnati, generalmente adolescenti, senza riferimenti affettivi "in presenza" ma spesso con un "forte mandato" da parte delle proprie famiglie d'origine (Valtolina, 2011; Saviane Kaneklin e Comelli, 2013).

Significative, negli ultimi anni, in diversi comuni italiani, sono state le esperienze di studio e sperimentazione di affidamenti omoculturali, soprattutto a favore di minori stranieri non accompagnati (Fornari e Scivoletto, 2007; Brambilla e Marzotto, 2012). Per affido omoculturale si intende l'accoglienza del minore straniero in famiglie della sua stessa etnia, in modo che possa continuare a fare esperienza di un'omogeneità di cultura, religione ed usanze rispetto al suo Paese di origine, presso delle persone che provengono da un percorso migratorio positivo e che siano ben integrate nel tessuto sociale e comunitario. Questa specifica forma di affido ha un duplice vantaggio: da un lato evita il

collocamento in comunità d'accoglienza, offrendo al ragazzo un ambito familiare in cui crescere, dall'altro garantisce il rispetto del diritto del minore nel veder riconosciute le proprie origini e i propri usi, costumi e tradizioni.

2.2.3 Affidamenti a tempo indeterminato

Una questione ad oggi ancora aperta, sebbene non sia prevista a livello normativo, è rappresentata da quei progetti di affido la cui durata non è definita né definibile nel tempo. Nonostante la L. 184/1983 e le sue seguenti modifiche non consentano provvedimenti di affidamento familiare con durata superiore ai ventiquattro mesi e l'ipotesi dell'eventuale prosieguo è possibile solo "... qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore" (art. 4 comma 4), nella pratica invece si osserva con una certa frequenza la realizzazione di progetti di affido a lungo termine. Prendono il nome di affidamenti a tempo indeterminato quei progetti di affido la cui durata non è prevista nel decreto oppure è il decreto stesso ad indicare una durata *sine die* (Raineri, 2014). Si tratta di casi in cui non si può prevedere il rientro in famiglia oppure in cui il progetto si modifica nel tempo sino a non consentire più l'auspicata riunificazione del minore in affido con i propri genitori a causa della loro irrecuperabilità o della "cronicità" della situazione familiare (si pensi ad esempio ai genitori che soffrono di gravi patologie mentali).

A livello operativo, l'affidamento *sine die* prolunga fino al diciottesimo anno di età la convivenza del minore con la famiglia affidataria. Si può immaginare la condizione di incertezza e di stallo vissuta dal bambino o ragazzo affidato per il quale diventa impossibile un rientro in famiglia. Per queste ragioni, sarebbe opportuno uno sforzo progettuale che preveda il decadimento della responsabilità genitoriale e la nomina di un tutore del minore.

In questi casi, può essere anche proposta una forma di adozione speciale del bambino o ragazzo in affido da parte della famiglia affidataria, cd. "adozione in casi particolari", prevista dall'art. 44 e ss. della L. 184/1983, in virtù della quale non vengono recisi in maniera definitiva i legami con la famiglia d'origine, tant'è che il minore può aggiungere al proprio cognome di nascita quello della famiglia affidataria con cui ha convissuto.

Nelle Linee Guida per l'affido familiare della Regione Veneto, vengono approfonditamente messe a fuoco le questioni aperte per tutti quei bambini e ragazzi che si trovano a vivere un affido *sine die* e i possibili interrogativi che dovrebbero guidare le scelte degli operatori:

- Come accompagnare le famiglie (famiglia affidataria e famiglia di origine) e i ragazzi in questo ulteriore e fondamentale cambiamento di "destini"?
- Come riuscire a porsi in una nuova prospettiva operativa (dall'affido all'adozione) senza interrompere e/o distruggere le delicate relazioni costruite fino a quel momento (tra operatori, con le famiglie, con il bambino o ragazzo)?
- E' opportuno pensare ad uno spostamento di competenze ai servizi specialistici che si occupano quotidianamente di adozioni concordando e co-costruendo percorsi operativi di accompagnamento maggiormente tutelanti per tutti i soggetti coinvolti? (Regione Veneto, 2008b, p. 175).

Occorre quindi prendere in considerazione la questione della temporaneità dell'affidamento familiare in modo nuovo, così come propone Pazé (2007b) nella sua riflessione sul "futuro" dell'affido. Già nella prospettiva legislativa, l'affidamento familiare può essere l'espressione di progettualità diverse, che vanno dal collocamento etero-familiare temporaneo in vista del rientro in famiglia alla convivenza del bambino con la famiglia accogliente *sine die*, consentendo nell'interesse del minore una deroga controllata alla temporaneità, espressa nella formula "qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore". Questo per dire che l'eventualità dell'affidamento *sine die* non è da condannare, soprattutto nei casi di semiabbandono permanente, in cui le relazioni con la famiglia d'origine continuano ma hanno diminuito di significatività mentre il bambino o ragazzo ha un legame solido con gli affidatari (Pazé, 2007b). Dinnanzi a progetti di affido "cronici", ciò che nella realtà si osserva è che gli operatori lasciano le cose come stanno fino a quando il ragazzo non abbia compiuto la maggiore età. Tale atteggiamento non è certamente protettivo né per il ragazzo, né per entrambe le famiglie. Per evitare che ciò accada, un'alternativa è lavorare con maggiore impegno e con progetti con obiettivi precisi e con scadenze determinate, a seguito delle quali il bambino possa ritornare nella sua famiglia d'origine. Un'altra alternativa è rappresentata, quando ne ricorrono gli estremi, dall'adozione del minore in affido ad un'altra famiglia, consci della fatica e del dolore vissuti dal bambino e dagli adulti in fase

di passaggio. L'ultima alternativa è che gli stessi affidatari, dichiarandosi disponibili ed essendo valutati idonei, adottino il bambino, continuando a mantenere i rapporti con la famiglia d'origine, nei casi in cui non si rivelino pregiudizievoli. È auspicabile in questi casi, così come insegna l'esperienza del Tribunale per i Minorenni di Bari, che il percorso dall'affidamento prolungato all'adozione dovrebbe avvenire con modalità miti, senza strappi, attraverso l'ascolto dei genitori del bambino e ottenendo fino a quando possibile il loro consenso, oltre che con l'ascolto del punto di vista del bambino stesso (Occhiogrosso, 2005; Cassibba *et al.*, 2009; Balenzano *et al.*, 2013b).

2.2.3.1 Dall'affido all'adozione: garantire la continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare

Detto che, teoricamente, l'esito positivo di un affido etero-familiare è il rientro del minore nella sua famiglia d'origine, con la possibilità di mantenere il legame con gli affidatari che si sono occupati di lui, nella realtà però si osserva che in alcuni casi la famiglia naturale non riesce a rimettere in moto le proprie risorse per fuoriuscire dalla situazione di difficoltà che ha portato all'allontanamento. Accade quindi che, dopo un periodo in cui il bambino è collocato in affido, l'autorità giudiziaria, accertati i presupposti per decretare lo stato di abbandono del minore, dichiara la sua adottabilità.

Antecedentemente all'emanazione della Legge n. 173/2015, il nostro ordinamento giuridico non prevedeva la possibilità per la famiglia affidataria di adottare il bambino o ragazzo accolto in affido, dichiarato poi adottabile. La motivazione era quella di evitare che l'affido divenisse impropriamente una sorta di "scorciatoia" per l'adozione. Gli scenari possibili in queste particolari situazioni erano generalmente due:

- in seguito alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in affido, il bambino avrebbe dovuto lasciare la famiglia affidataria ed andare in adozione presso una nuova famiglia;
- il Tribunale per i Minorenni deliberatamente non avrebbe dichiarato l'adozione del minore, rinnovando l'affido, spesso con la formula "*sine die*", nella convinzione che il bambino, dati il forte legame instaurato con gli affidatari e il mantenimento dei rapporti con la sua famiglia d'origine, sarebbe stato danneggiato dalla perdita di legami che l'adozione comporta (Soavi e Micheli, 2015).

Alcuni dati (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2014) testimoniano che la seconda soluzione risulta essere la più diffusa: si creano così delle situazioni poco chiare sul piano giuridico, poiché se da un lato garantiscono la continuità del legame con gli adulti di riferimento del minore, dall'altro non vi è nulla di definitivo dal punto di vista dei diritti e delle tutele.

Con la Legge n. 173/2015 *“Modifica alla Legge 4 maggio 1983 n. 184 sul diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare”* si prevede la possibilità per il minore affidato, se dichiarato adottabile *“durante un prolungato periodo di affidamento”*, di essere adottato dagli affidatari con cui ha costruito legami significativi, se sussistono *“i requisiti previsti dall’art. 6 della L. 184/1983”*³⁶. L'intento del legislatore è di garantire e tutelare, nell'interesse del minore, *“la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento”*. La legge afferma inoltre:

- il dovere di ascolto, da parte dei giudici, del bambino che ha compiuto i dodici anni di età o anche di età inferiore se capace di discernimento;
- la funzione degli affidatari nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità;
- il dovere di ascolto degli affidatari da parte dei giudici, prima di prendere decisioni sul futuro del minore accolto;
- il ruolo e la responsabilità dei servizi sociali degli enti locali in tutte le fasi dei progetti di affidamento, aggiornando l'autorità giudiziaria.

La norma però non fa alcun accenno alla tutela della eventuale continuità degli affetti tra il bambino e la sua famiglia d'origine.

Un altro elemento di innovazione è la possibilità da parte del minore orfano di entrambi i genitori di essere adottato anche da persone che non possiedono i requisiti previsti per l'adozione legittimante (stabile rapporto di coppia, idoneità all'adozione e differenza di età con l'adottato), in virtù del preesistente legame stabile e duraturo *“anche maturato nell'ambito di un prolungato periodo di affidamento”* (Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, 2016).

³⁶ L'art. 6 della L. 184/1983 e s.m.i. stabilisce che *“l'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendono adottare. L'età degli adottanti deve superare almeno di diciotto anni e di non più di quarantacinque anni di età dell'adottando”*.

La Legge n. 173/2015 introduce quindi importanti cambiamenti e l'auspicio è che la norma venga applicata con sensibilità, lungimiranza ed attenzione, soprattutto tenendo in considerazione le motivazioni e le conseguenze a lungo termine per tutti gli attori coinvolti, *in primis* per il bambino (Ceccarelli, 2015; Serra, 2015).

2.3 I protagonisti nell'affido familiare

L'affidamento familiare nell'ambito della *child protection* è un intervento complesso che, nonostante la sua storia ormai più che trentennale, ad oggi costituisce ancora un sfida per tutti i soggetti chiamati a progettarlo e realizzarlo: il bambino, la sua famiglia naturale, la famiglia affidataria accogliente, gli operatori sociali, il Tribunale per i Minorenni e così via. Come si può notare, l'affido familiare nei progetti di assistenza e tutela del minore chiama in causa una molteplicità di protagonisti, ognuno con i propri bisogni, responsabilità e competenze. I differenti attori in scena, pur appartenendo a diverse realtà ed essendo portatori di differenti saperi, non dovrebbero agire in maniera disgiunta gli uni dagli altri bensì congiuntamente, in vista di una finalità comune, genericamente il benessere del bambino. Un progetto di affido familiare per la sua realizzazione e riuscita necessita della collaborazione e del contributo di ciascuno dei soggetti coinvolti. Tale constatazione conduce ad un interrogativo: l'affido familiare può essere considerato una prestazione standard? Partendo dal presupposto che i bisogni di una famiglia in difficoltà non sono "standardizzabili", si può sostenere la medesima tesi anche per quanto riguarda le risposte da parte del sistema di *welfare* (Folgheraiter, 2003).

Raineri e Calcaterra (2012) in un interessante contributo mettono a fuoco le caratteristiche intrinseche dell'affido familiare che non sono compatibili con i criteri che definiscono una prestazione. La qualità richiesta alle relazioni tipicamente "familiari", di per sé, non consente di assimilare l'affido ad una prestazione *standard* da erogare. "E' abbastanza evidente che le relazioni familiari, componente centrale dell'intervento di affido, non si prestano affatto a essere standardizzate [...]: non possiamo immaginare come possano venire definite in procedure, non sono realizzabili secondo modalità tecniche, non obbediscono a processi decodificati" (Raineri e Calcaterra, 2012, p. 95). Il ben-essere del bambino, quale finalità dell'affido familiare, non può essere costruito o prodotto come si produce un intervento prestazionale, piuttosto è da intendersi come un qualcosa che emerge dalle relazioni buone che il minore vive e sperimenta nel contesto

familiare in cui è stato accolto. Si tratta quindi di ciò che Donati chiama “bene relazionale”³⁷ (Donati e Solci, 2011). L’affido, inoltre, non può essere assimilato al concetto di prestazione per il fatto che dipende dalla libera volontà e disponibilità degli affidatari, con il loro punto di vista soggettivo e le risorse che scelgono di metter in campo. Si ha a che fare quindi con un capitale umano e sociale, fatto di relazioni, risorse affettive ed educative, che non è di proprietà dei servizi e per questo non può essere gestito come una risorsa controllabile ed erogabile da parte degli operatori.

Considerare l’affido familiare alla stregua di una prestazione tecnica, che segue precise procedure definibili a priori e in maniera standardizzata, può essere rischioso per il buon andamento del progetto: gli operatori infatti potrebbero, secondo questa logica, limitarsi a monitorare gli aspetti tecnici e amministrativi, senza riconoscere la necessità da parte della famiglia affidataria e degli altri soggetti coinvolti di essere accompagnati e sostenuti relazionalmente lungo il faticoso percorso dell’affido.

La specificità dell’affido familiare è data dalla scelta da parte di una famiglia di “aprirsi al sociale” e dal particolare ed imprescindibile intreccio tra mondi della vita ed istituzioni, tra privato e pubblico (Greco e Iafrate, 2001), .

L’affido familiare può definirsi una pratica di sconfinamento³⁸ (Calcaterra e Secchi, 2014), che implica per la sua buona riuscita il coinvolgimento e la partecipazione dei diretti interessati alla costruzione dei processi di aiuto. Nell’affido familiare, l’abituale ottica dicotomica dei servizi, in cui da un lato c’è chi fornisce aiuto e dall’altro chi lo riceve, viene messa in crisi: senza la disponibilità da parte di una famiglia accogliente non si potrebbe realizzare un progetto di affido ma, al contempo, gli affidatari necessitano dell’accompagnamento degli operatori, del supporto della loro rete familiare ed amicale e della collaborazione del bambino e della sua famiglia d’origine (Folgheraiter, 2011b).

³⁷ Nell’ambito delle scienze sociali il concetto di bene relazionale è stato introdotto, contemporaneamente all’elaborazione della teoria relazionale della società, da Donati (1986; 1989), che definisce i beni relazionali come beni comuni, emergenti dalle relazioni sociali e costituiti da queste stesse relazioni. I beni relazionali pertanto sono intrinsecamente dipendenti dalle relazioni intersoggettive.

³⁸ Nelle professioni di aiuto, gli operatori incontrano la persona, nel rispetto della sua unicità, sconfinando nella sua vita. Il contributo di Calcaterra e Secchi (2014) mette in luce come lo sconfinamento nella vita dell’Altro possa però anche essere considerato fonte e strumento per un buon intervento di aiuto, se praticato all’insegna dei principi di relazionalità, riconoscimento e partecipazione. Si parla di sconfinamento “buono” quando, nella relazione d’aiuto, il sapere professionale e tecnico degli operatori incontra e si contamina con il sapere esperienziale e di vita delle persone che si rivolgono ai servizi, riconoscendo alle persone che chiedono aiuto delle competenze utili per la ri-soluzione ai propri problemi di vita. Secondo questa logica, gli operatori sono chiamati a condividere il proprio potere decisionale con chi si trova in difficoltà, promuovendo la sua partecipazione in tutte le fasi del processo di aiuto.

Nell'affido familiare, tutti i soggetti coinvolti possono dirsi aiutanti ed aiutati, bisognosi d'aiuto e, al contempo, risorsa essenziale nella realizzazione della complessa impresa congiunta che è l'affido.

2.3.1 Il bambino

Protagonista centrale dell'esperienza di accoglienza è il bambino o ragazzo, da considerarsi non meramente come "oggetto di tutela", bensì come persona con una propria dignità ed autonomia, in grado di esprimere un suo parere in merito alle decisioni che lo riguardano (Belotti, 2009). Quando si parla di un minore al centro di un procedimento di tutela si intende un bambino incarnato nel suo mondo di relazioni, con la sua storia, le sue radici, i suoi legami. Questa constatazione richiama all'importanza di considerare l'affido familiare come intervento personalizzato e rispettoso dei bisogni del bambino nonché capace di tenere in considerazione la natura costitutivamente relazionale delle persone e delle risorse e potenzialità della sua famiglia e della sua rete sociale (Regione Veneto, 2008b). Proprio per queste ragioni l'affido familiare, sebbene sia di norma sempre preferibile, non può considerarsi una "panacea" per tutte le situazioni in cui si rende necessario l'allontanamento del minore dalla propria famiglia d'origine.

Ma chi sono i bambini e ragazzi che possono essere affidati per un periodo di tempo alle cure di una famiglia differente da quella naturale? Così come riportano le Linee di indirizzo per l'affidamento familiare (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2012), sono persone minori di età (da 0 a 17 anni), ma nei casi di progetti di prosieguo amministrativo, l'affido può durare fino al compimento del ventunesimo anno di età. Sono bambini e ragazzi, italiani o di origine straniera, che stanno attraversando un periodo di difficoltà all'interno della loro famiglia d'origine, ad esempio per negligenza, incuria, rifiuto, abusi, maltrattamenti fisici e psicologici, ma anche lutti, malattie ...): per questo sono bambini che hanno sperimentato (o stanno sperimentando) vissuti di sofferenza e dolore e che spesso presentano delle fragilità sul piano affettivo, relazionale e comportamentale, nonché dei rallentamenti nello sviluppo psico-fisico.

La storia ormai più che trentennale dell'affido familiare e gli studi e le ricerche in proposito, dimostrano che le sole carenze accuditive subite da un figlio non vanno ad intaccare il profondo senso di radicamento con la famiglia naturale. Greco a proposito della filiazione dei bambini in affido scrive: "questo è il motivo per cui i bambini in affido

mantengono intatto anche dopo molti anni il senso di appartenenza alla famiglia di origine, anche a fronte di evidenti incapacità o di comportamenti disturbanti o lesivi da parte dei genitori naturali. Infatti il bambino in affido può viverci come “figlio” della famiglia affidataria, godendo della dimensione di cura offertagli nella situazione di affido, pur continuando a viverci come “figlio” della propria famiglia di origine, alla quale è legato per l’appartenenza biologica [...]” (Greco e Iafrate, 2001, p. 195).

Sebbene venga deciso nel suo interesse superiore, l’affido per il bambino è un “evento critico” (Gilli e Rosnati, 1995; Scabini e Cigoli, 2000), un trauma, poiché significa nel concreto lasciare la propria famiglia d’origine per andare a vivere con altre persone, fino a quel momento tendenzialmente sconosciute. Andare incontro all’ignoto, ad un futuro incerto rappresenta per chiunque fonte di ansia e preoccupazione. Per il bambino in affido inoltre si dovrà tenere in considerazione l’apertura di un importante conflitto di lealtà, in cui da un lato c’è la famiglia accogliente, che cura ed accudisce, e dall’altro la famiglia naturale, che richiama le proprie radici, i propri legami più profondi, la propria identità (Calcaterra, 2014a). Il conflitto di lealtà, unitamente ai temi della doppia appartenenza del minore, della difficile percezione dei confini familiari e della separazione, rappresenta uno dei principali motivi che rende l’affido familiare un’impresa complessa e difficile da gestire per tutti i soggetti coinvolti (Comelli e Iafrate, 2012).

Preso atto della centralità del bambino nei progetti di affido familiare e delle fatiche connesse al crescere fuori dalla propria famiglia d’origine, va riconosciuta l’importanza della sua partecipazione sia dal punto di vista etico-deontologico, che comporta il riconoscerlo come persona, sia operativo, che comporta ascoltare le sue indicazioni in merito a ciò che lo fa stare bene o male, ciò che pensa, ciò che desidera, ciò che teme ... (Raineri e Calcaterra, 2012).

I bambini e i ragazzi hanno il diritto di essere ascoltati e il loro punto di vista va tenuto in considerazione durante i processi decisionali che li riguardano³⁹. Questo non significa che sono i minori a decidere della loro vita, ma che gli adulti chiamati a farlo operino scelte che tengano in considerazione i desideri e le opinioni dei più piccoli. Anche la nostra normativa nazionale prevede l’ascolto dei bambini al di sopra dei dodici anni, mentre al di sotto di tale età si reputa necessario valutare la loro capacità di discernimento. In alcune situazioni, gli operatori scelgono di non far partecipare il minore

³⁹ Art. 12 Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia.

per evitare il rischio di una sua eccessiva responsabilizzazione, ma dati di ricerca e studi, soprattutto in ambito internazionale, indicano il desiderio e la volontà di partecipazione di bambini e ragazzi (Boylan e Dalrymple, 2009; Weisz *et al.*, 2011). Certo è che va posta attenzione sulle modalità più opportune e tutelanti di partecipazione dei minori: prendere parte ai tavoli decisionali formali per bambini e ragazzi non è semplice e per questo si ritiene utile supportarli.

La pratica professionale che promuove la partecipazione dei minori ai processi decisionali che li riguardano è di origine anglosassone e prende il nome di *advocacy* (Dalrymple e Horan, 2008; Dalrymple, 2011). L'operatore di *advocacy*, in modo riservato e indipendente dalle valutazioni del servizio di tutela, supporta ed affianca il minore ad esprimere le proprie opinioni e i propri desideri nei processi decisionali e, quando necessario, rappresenta il suo punto di vista. L'operatore di *advocacy* svolge, in altre parole, la funzione di portavoce del bambino (Boylan e Dalrymple, 2009; Calcaterra, 2013a).

Nelle linee guida sull'affido familiare promosse all'interno del progetto "*The Child Right to a Family. Foster Care under the Lens*"⁴⁰ si fa riferimento alla necessità di garantire la partecipazione del minore nei percorsi di affido, anche con il supporto di un operatore di *advocacy* (Barbarotto e Mineo, 2011). L'utilizzo della figura del portavoce dovrebbe essere finalizzato a:

- ragionare con il minore per definire dove, come e quando vuole dire la sua opinione agli operatori;
- affiancare e sostenere il bambino durante l'incontro con gli operatori e i suoi adulti di riferimento, assicurando che venga ascoltato e tenuto in considerazione il suo punto di vista;
- raccogliere il parere del bambino in merito al suo percorso di affido familiare e accompagnarlo nelle varie fasi progettuali all'interno dei differenti servizi.

⁴⁰ Si tratta di un progetto finanziato con fondi europei negli anni 2010 e 2011, promosso e realizzato da Ai.Bi. – Associazione Amici dei Bambini e altri partner tra cui Regione Veneto, Regione Puglia, Comune di Bari e altri enti e organizzazioni della Bulgaria, Polonia e Romania. La finalità principale del progetto è la promozione di forme efficaci ed appropriate di affido e, nello specifico, la responsabilizzazione delle organizzazioni della società civile nel farsi carico di alcuni momenti del percorso di affido, evitando la rottura dei legami con la famiglia d'origine.

L'*advocacy* è una delle prassi previste nel modello dell'affido partecipato⁴¹ (Calcaterra, 2014a) finalizzata a garantire e rendere concreta la partecipazione dei bambini e dei ragazzi in tutte le fasi dell'affido, sin dalla sua progettazione. Il portavoce aiuta i protagonisti più piccoli dell'affido a concettualizzare i loro pensieri, desideri, preoccupazioni, a esprimere cosa li fa stare bene, a capire cosa potrebbe accadere e cosa vorrebbero che accadesse, nonché cosa riferire agli adulti chiamati a decidere della loro vita. Uno dei principi che guida il lavoro del portavoce è la riservatezza: l'operatore di *advocacy* è tenuto a riferire solamente quanto il bambino decide di far sapere agli adulti (ad eccezione delle informazioni che fanno intendere una situazione di grave pregiudizio e pericolo per il minore) e secondo le modalità concordate con il minore. Le esperienze ci dicono che i bambini e i ragazzi si avvicinano con maggiore facilità agli operatori dei servizi che garantiscono un certo livello di riservatezza (Dalrymple, 2001; 2003). Sapere che il portavoce lavora nel rispetto del principio della riservatezza permette ai bambini e ai ragazzi di "ragionare a voce alta su quanto stanno vivendo e su ciò che li preoccupa, senza avere il timore che il fatto di parlarne generi automaticamente delle conseguenze concrete nella loro vita" (Calcaterra, 2014b, p. 82) e ciò difficilmente accade con gli operatori dei servizi chiamati a prendere decisioni per la tutela del minore.

2.3.2 La famiglia d'origine

"Alla famiglia del bambino, nella sua qualità di soggetto dell'intervento, è richiesto un impegno attivo e agli operatori dei servizi un'attenzione professionale ed una sensibilità particolari verso questi genitori, che possono recuperare le proprie competenze educative", così si trova scritto nelle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare in merito alla famiglia d'origine⁴² dei bambini e ragazzi in affido (Ministero del

⁴¹ Il modello dell'affido partecipato è stato elaborato e messo in pratica da poco più di un decennio da una piccola cooperativa che opera in Lombardia, "La Casa davanti al Sole". Il modello si caratterizza per la partecipazione sostanziale e attiva di tutti gli attori coinvolti nel progetto di affido: famiglia d'origine, famiglia affidataria, bambino, operatori dei servizi pubblici e del privato sociale. Le prassi partecipative previste dal modello valorizzano le risorse esistenti e stimolano l'emergere di nuove, a partire dalle quali costruire congiuntamente percorsi di aiuto in vista della riunificazione familiare. L'approccio metodologico su cui si basa il modello dell'affido partecipato è il Relational Social Work (Folgheraiter, 2011a).

⁴² Si precisa che il termine "famiglia d'origine" è utilizzato per indicare non solo i genitori dei minori ma tutte le persone che si prendono cura di loro e che sono per loro figure significative, con cui il bambino abbia costruito un attaccamento particolare, a titolo esemplificativo nonni, zii, cugini, fratelli e sorelle (maggioresi) e altre persone che si sono prese le responsabilità principali per la cura del bambino. Non

Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012, p. 14). L'affido familiare è da considerarsi un intervento temporaneo e centrato sulle relazioni e, proprio per queste ragioni, si dovrebbe privilegiare il lavoro con la famiglia d'origine affinché questa possa superare le difficoltà che hanno motivato l'allontanamento del bambino, in vista di una possibile e attesa riunificazione familiare (Farmer, 2009). In altre parole, l'affido offre ai genitori l'opportunità di distanziarsi temporaneamente dai loro figli per cercare di risolvere le loro difficoltà con l'aiuto degli operatori sociali (Regione Veneto, 2008b) e un tempo per recuperare e consolidare le proprie capacità genitoriali. Ciò presuppone un approccio fondato sull'*empowerment* (Bortoli e Folgheraiter, 2002), da intendersi come responsabilizzazione del genitore, partecipazione e condivisione del sapere e del potere fra operatori e famiglie. Lo sforzo sottostante sta nel spostare l'attenzione dai singoli soggetti alle relazioni, dal controllo all'aiuto, per evitare l'esproprio delle competenze parentali, lavorando per il loro consolidamento. A questo proposito, Milani parla della necessità di considerare la genitorialità secondo una visione maggiormente aperta e plurale, in cui più *caregiver* "possono co-esistere fra loro in un rapporto non di antagonismo e rivalità, ma di sostegno reciproco e onesta collaborazione, garantendo al bambino le condizioni necessarie per una crescita positiva" (Milani, 2012, p. 35).

Nella pratica, però, quando un minore viene collocato in affido, le cose non sono così semplici e lineari: la famiglia naturale si trova a vivere sentimenti contrastanti, essendo divisa tra il desiderio di tenere il figlio con sé, pur in una situazione di difficoltà, e il riconoscimento della possibilità per il proprio bambino di crescere in un ambiente maggiormente tutelante e stimolante, in famiglia affidataria. Tale ambivalenza può provocare atteggiamenti di rifiuto del provvedimento di affido (Greco e Iafrate, 2001). Anche rispetto al rapporto con gli affidatari, la famiglia d'origine può provare sentimenti ambivalenti, che oscillano tra atteggiamenti di ostilità e competizione ad alleanza, vicinanza e richiesta di aiuto (Zurlo, 1997).

Alcune ricerche evidenziano quanto sia importante per il benessere del minore in affido che tra le due famiglie ci sia una situazione di reciproco rispetto e collaborazione, tale per cui il bambino non si senta costretto a schierarsi dall'una o dall'altra parte,

sempre, infatti, le persone che esercitano la tutela legale dei minori corrispondono a chi per il bambino rappresenta "la sua famiglia d'origine".

limitando così gli effetti dell'inevitabile conflitto di lealtà (Greco e Iafrate, 2001; 2002; Hedin, 2014; Raineri e Calcaterra, 2016).

In altre ricerche, sono gli stessi minori che ci dicono che quanto più le loro famiglie sono presenti e partecipano al progetto di affido, tanto più i bambini e ragazzi vivranno con maggiore serenità il loro percorso "fuori famiglia" (Maluccio *et al.*, 2000; Moyers, Farmer e Lipscombe, 2006; Belotti *et al.*, 2012).

La famiglia d'origine, anche nei procedimenti di affido giudiziario, non perde il diritto di partecipare alle decisioni riguardanti il proprio figlio, né tantomeno i doveri derivanti dall'essere genitore. Alle famiglie naturali è riconosciuto il diritto di prendere parte ai processi decisionali che interessano la vita del figlio, esprimendo il proprio personale punto di vista, nonché il diritto alla continuità affettiva, intesa *in primis* come tutela delle relazioni precedenti all'affidamento, sia nei confronti della famiglia d'origine sia verso altre figure di riferimento (Tavolo Nazionale Affido, 2012).

Il coinvolgimento della famiglia d'origine è utile per diverse ragioni: innanzitutto, sebbene in difficoltà e temporaneamente non in grado di offrire al proprio figlio un ambiente ed un clima adeguati per la sua crescita, può considerarsi una "risorsa". Apparentemente può sembrare una contraddizione ma le famiglie naturali proprio per il fatto di essere "immerse" nelle difficoltà e nelle fatiche del vivere possono contribuire alla definizione e allo sviluppo del processo di aiuto mediante le proprie competenze esperienziali e la loro motivazione al cambiamento (Folgheraiter, 2006; Raineri, 2011). Non solo, i genitori naturali conoscono il proprio figlio (cosa gli piace, cosa gli fa paura, cosa potrebbe aiutarlo a stare meglio ...) e quindi potrebbero essere d'aiuto agli affidatari e agli operatori nella progettazione e realizzazione dell'affido (Calcaterra, 2014a).

Un'altra riflessione che conferma la necessità della partecipazione della famiglia d'origine è strettamente connessa alla finalità dell'affido che il dettato legislativo impone: la riunificazione familiare. Il lavoro a sostegno della famiglia d'origine e la sua partecipazione durante l'affido familiare sono finalizzati ad evitare che i genitori sviluppino disinteresse, mettendo in atto atteggiamenti deleganti, cercando invece di tenerli "in allenamento", in modo che recuperino le proprie competenze genitoriali, in vista del rientro a casa del proprio figlio (Milani, 2001; Mazzucchelli, 2011; Vadilonga, 2012). Si tratta di ciò che Zappa (2008a) chiama "ri-costruzione" della genitorialità, richiamando alle loro responsabilità non solo gli operatori sociali ma la comunità sociale

tutta, in una sorta di collaborazione tra aiuto formale ed informale. Si ri-costruisce genitorialità lavorando con le famiglie di origine, accogliendo senza pregiudizi le fragilità dei membri, promuovendo e stimolando la loro resilienza. Si possono così dischiudere nuovi spazi di lavoro, aperti a pratiche riflessive e partecipative, anche in un'ottica di cura delle relazioni.

A questo proposito, così come si vedrà per le famiglie affidatarie, un esempio di supporto reciproco tra pari è rappresentato dai gruppi di auto/muto aiuto (Steinberg, 1997; 2010), in cui genitori con situazioni di vita simili, come può essere ad esempio l'impossibilità di vivere con il proprio figlio perché in affidamento familiare, si ritrovano assieme e, raccontandosi i propri vissuti ed esperienze, si sostengono vicendevolmente. Nel contesto italiano, negli ultimi anni, nell'ambito della *child protection* si sono sviluppate interessanti esperienze di gruppi di auto/mutuo aiuto per genitori di figli collocati in comunità o in affidamento (Cabiati, 2011; Secchi e Calcaterra, 2011; Corradini e Corradini, 2012).

2.3.3 La famiglia affidataria

La legge n. 184/1983 e le successive modifiche indicano espressamente a chi può essere affidato un bambino temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo:

[...] a una famiglia, preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno (Art. 2, co. 1, L. 149/2001).

Come si evince dall'articolo di legge, non vi è l'obbligo nella coppia di un rapporto di coniugio, cosicché possano essere affidatari anche coppie di fatto, che convivono stabilmente, con o senza figli. Anche una persona singola, maggiore di età, con una posizione socio-economica indipendente, capace di educare un bambino e di offrirgli le cure e le attenzioni necessarie al suo sviluppo psico-fisico, ha la facoltà di accogliere presso di sé un minore temporaneamente allontanato dal proprio contesto familiare (Regione Veneto, 2008b).

L'indicazione che la famiglia sia "preferibilmente con figli minori" non è da considerarsi una condizione inderogabile quanto piuttosto un orientamento da tenere in

considerazione in fase di valutazione e abbinamento. È possibile interpretare l'indicazione del legislatore, da un lato, come precauzione per ridurre il rischio di appropriazione del bambino in affido da parte di una coppia senza figli, dall'altro quale condizione familiare "buona" per garantire al minore accolto occasioni di socialità tra pari. Un'altra possibile riflessione è connessa all'importanza di una "genitorialità rodada" da esperienze precedenti di filiazione, che presumibilmente in un progetto di affido potrà essere utile nell'affrontare i bisogni educativi e di crescita del bambino affidato (Cascone *et al.*, 2014). Si pensi a questo proposito, in fase di abbinamento minore-famiglia, al criterio della primogenitura, in base al quale si tende a preferire la situazione familiare in cui il minore affidato sia più piccolo dei figli degli affidatari, qualora ci siano (Calcaterra, 2014a).

Il principale requisito sostanziale per poter essere affidatari consiste nella capacità di assicurare al minore "le relazioni affettive di cui ha bisogno" (Vercellone, 2007). Nel concreto si fa riferimento alla capacità di cura ed accudimento, di empatia e calore, mettendosi in contatto con i bisogni più profondi del bambino, ma non solo. Essere in grado di garantire al bambino accolto le relazioni affettive di cui ha bisogno significa per gli affidatari riconoscere e non ostacolare il mantenimento del legame emotivo con la famiglia d'origine⁴³. A questo proposito, alcune ricerche (Wilson *et al.*, 2004; Moyers *et al.*, 2006; Greco e lafrate, 2001; Belotti *et al.*, 2012) mostrano come il benessere del bambino in affido sia connesso alla capacità e disponibilità degli affidatari di "proteggere" il legame del minore con la propria famiglia d'origine. Relativamente ai doveri dell'affidatario di mantenimento, educazione ed istruzione, non ci si deve dimenticare inoltre di esercitarli tenendo in considerazione le indicazioni dei genitori del bambino, per i quali non sia stata pronunciata da parte dell'autorità giudiziaria una limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante (art. 5 L. 184/1983).

La famiglia affidataria è da considerarsi quindi una "famiglia in più", non una famiglia alternativa a quella d'origine, in grado di accogliere il bambino, con la sua storia e le sue radici, quindi rispettando e accettando anche la sua famiglia naturale (Regione Veneto, 2008b). L'affido familiare, infatti, si pone nell'ottica di affiancamento e non di sostituzione della famiglia naturale (Calcagno, 2010), al fine di potenziare la resilienza di

⁴³ Il legislatore della L. 149/2001 ha sollevato gli affidatari dal compito (dovere) di promuovere ed agevolare i rapporti tra il minore e la sua famiglia d'origine, affidando questo impegno agli operatori del servizio sociale (Cascone *et al.* 2014).

tutti i protagonisti. Gli affidatari, quindi, in qualità di soggetto indispensabile per la realizzazione del progetto di affido, dovrebbero partecipare non come utenti, né tantomeno come “strumento del servizio”, mero esecutore delle indicazioni fornite dagli operatori, ma come *partner*, “risorsa pensante” alla pari degli operatori dei servizi (Regione Veneto, 2008b; Meda, 2010). Così gli operatori sono chiamati a rapportarsi in maniera paritaria con le famiglie accoglienti, prendendo atto che senza il loro contributo l'affido non si potrebbe realizzare, ma anche che gli affidatari sono portatori di proprie specifiche competenze educative, di cura e di accoglienza, che derivano dell'esperienza del “familiare” e del “sociale” (Raineri e Calcaterra, 2012; Calcaterra, 2014a). Nel testo in cui si approfondisce il modello dell'affido partecipato, Calcaterra (2014a) mette in luce l'apporto che la famiglia affidataria può portare alla definizione e realizzazione del progetto di affido familiare: è utile dare voce agli affidatari perché potranno facilmente indicare agli operatori per quale tipo di accoglienza si sentono competenti e disponibili, quali sono le fatiche e le problematiche da fronteggiare nella quotidianità dell'affido, quali possibili strategie sono funzionali per portare avanti il progetto per il benessere del bambino accolto.

2.3.4 Le associazioni e le reti di famiglie affidatarie

Un altro soggetto che gioca un ruolo significativo nelle diverse fasi di promozione e realizzazione degli affidi familiari è rappresentato dalle associazioni di famiglie, che a partire dagli anni Ottanta si sono diffuse per sostenere e valorizzare la famiglia e le differenti forme di accoglienza. Le singole famiglie affidatarie sentono il bisogno di condividere la loro esperienza di accoglienza con altre persone che stanno provando simili emozioni e fatiche: per questa ragione danno vita ad associazioni all'interno delle quali potersi confrontare e sostenere reciprocamente (Deodato, 2007).

A livello normativo è riconosciuta la possibilità per gli affidatari e per il servizio sociale di avvalersi dell'azione delle associazioni familiari e delle reti di famiglie nell'ambito dell'affido familiare (L. 184/1983, art. 5, co. 2). Non solo, anche nelle Linee Guida Nazionali per l'affidamento familiare viene sostenuto e motivato l'importante supporto fornito dalle reti di famiglie e dal privato sociale: “il Servizio pubblico può esercitare appieno le responsabilità collegate all'affidamento familiare attraverso una collaborazione attiva, intenzionale, continua e programmata con le reti di famiglie,

l'associazionismo familiare e in generale il privato sociale presenti nel territorio; anch'essi chiamati a svolgere una funzione pubblica. L'appartenenza delle famiglie affidatarie a queste realtà va promossa, riconosciuta e valorizzata" (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2012, p. 19).

Negli ultimi anni, si sta cercando di concretizzare le riflessioni in merito all'importanza e all'utilità di riconoscere significative funzioni al privato sociale nell'ambito dell'affido familiare, e non solo nella gestione dei percorsi formativi per le famiglie disponibili all'accoglienza (Regione Veneto, 2008b; Regione Lombardia, 2011). I compiti delle associazioni familiari riguardano le funzioni di accompagnamento e sostegno delle famiglie affidatarie, la facilitazione delle relazioni tra i vari soggetti coinvolti, la promozione dei rapporti con le famiglie d'origine e la gestione degli adempimenti burocratici con le istituzioni.

L'opera del privato sociale e delle reti di famiglie affidatarie, sia nella forma riconosciuta di associazione, sia come rete informale a sostegno dell'esperienza di accoglienza, richiama alla responsabilità che anche la comunità di appartenenza ha nel promuovere e sostenere l'affido familiare (Calcaterra, 2014a). In altre parole, si fa riferimento ad un'idea di affido, non come fatto privato né tantomeno come scelta caritativa nei confronti di un bambino in difficoltà, bensì come una "scelta personale e familiare di impegno sociale", che richiede preparazione, supporto e condivisione (Busnelli *et al.*, 1985, p. 86). Si afferma la necessità della presenza di una rete coesa e consapevole a sostegno dell'affido (Raineri e Calcaterra, 2012), composta non solo dalle agenzie educative e di socializzazione chiamate ad occuparsi del minore (la scuola, l'oratorio, l'associazione sportiva ...) ma anche da altri nuclei familiari solidali o che hanno intrapreso anch'essi la scelta della genitorialità sociale, nonché dai parenti, dagli amici e dai vicini di casa degli affidatari stessi.

Tra le modalità sperimentate ed utilizzate nel sostenere le famiglie affidatarie, una delle più consolidate ed efficaci è l'auto/mutuo aiuto (Steinberg, 1997). I gruppi di supporto e di auto/mutuo aiuto per famiglie affidatarie rappresentano infatti fonte di sostegno e condivisione delle esperienze, soprattutto di fronte alle complessità connesse alla gestione quotidiana dell'affido e alle sfide che le famiglie accoglienti si trovano a dover fronteggiare (CAM, 2007; Castelli, 2011). Trovarsi e confrontarsi in gruppo è utile per creare una dimensione comunitaria e di scambio, affinché si catalizzino reti di

appartenenza e di sostegno reciproco (Calcaterra, 2007; Carletti e Pellegrini, 2011). Dal confronto, in cui ciascun membro del gruppo può dire la propria opinione, possono emergere soluzioni innovative e creative per fronteggiare le difficoltà che si incontrano lungo il percorso dell'affido, nel rispetto delle differenti esperienze e competenze (Raineri, 2014).

2.3.5 Gli operatori dei servizi

Nella normativa nazionale in materia di affido familiare, si fa riferimento in termini generici agli operatori del sistema socio-assistenziale con il termine "servizio sociale". Non viene quindi definito con chiarezza chi siano i professionisti dell'aiuto e i servizi chiamati a promuovere e realizzare progetti di affido familiare. Ciò che si evince è che si fa riferimento a più operatori, ad un'équipe di un servizio. Alla luce di quanto fin qui detto, l'affido familiare rappresenta un'impresa complessa difficilmente gestibile e realizzabile da una sola figura di riferimento o da più operatori che individualisticamente si occupano di una singola parte del processo, senza coordinarsi con gli altri attori in scena (Greco e Iafrate, 2001).

Nel contesto italiano, preso atto dell'eterogeneità della gestione del sistema dei servizi socio-assistenziali sul territorio nazionale, ad occuparsi dell'avvio e monitoraggio dei progetti di affido e dei rapporti con l'autorità giudiziaria, generalmente, sono un assistente sociale e uno psicologo; in alcuni casi, è presente in servizio un'équipe di operatori in cui sono presenti altre figure professionali, quali ad esempio pedagogisti ed educatori. In alcuni servizi, esiste una distinzione di équipe, da un lato gli operatori che si occupano della famiglia naturale, della progettazione dell'affidamento e del suo monitoraggio (servizio tutela minori), dall'altro gli operatori impegnati nel reperimento e selezione delle famiglie disponibili all'accoglienza e nel supporto dei nuclei familiari con progetti di affido in corso (servizio affidi).

Nell'ambito della tutela del minore per il quale si rende necessario il collocamento presso una famiglia differente da quella d'origine, i compiti affidati al servizio sociale riguardano la predisposizione del progetto di affido e il monitoraggio dell'andamento del percorso, ponendo attenzione ai bisogni, vissuti e fatiche di tutti i soggetti coinvolti (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014).

Alcune ricerche condotte in Italia hanno indagato il rapporto tra famiglie affidatarie e servizi, spesso definito dagli affidatari come difficile e controverso. Garelli (2000) ha raccolto il punto di vista delle famiglie in merito: dalla ricerca emerge il loro bisogno di confronto continuo con gli operatori durante l'affido ma, al contempo, l'insoddisfazione delle famiglie nel non trovare, dal confronto con gli operatori, delle risposte concrete ed attuabili ai propri bisogni. Altre indagini mettono in luce la percezione degli affidatari di una certa "latitanza" dei servizi, tanto che le famiglie sono portate a ricercare sostegno nella comunità di appartenenza, chiedendo aiuto alle reti informali-amicali e alla famiglia allargata, nonché alle reti di famiglie accoglienti (Comelli e Iafrate, 2003; Dettori, 2006).

Le difficoltà nel rapporto con i servizi e la sensazione delle famiglie affidatarie di essere investite da una forma di delega totale della situazione del bambino accolto (Greco *et al.*, 2011) richiamano i professionisti a una maggiore presenza e partecipazione nei progetti di affido. In un intervento così complesso, quale è l'affido familiare, è necessario che tra i diversi protagonisti in scena si instauri una buona relazione d'aiuto e di collaborazione, che si basi sui concetti di prossimità e vicinanza emotiva, di rispetto e parità nella relazione, di empatia e accettazione. Data l'intensità dell'esperienza dell'affido, è auspicabile inoltre che gli operatori siano partecipi, disponibili e flessibili, cercando di andare incontro ai bisogni e ai tempi delle famiglie e dei bambini (Ribner e Knei-Paz, 2002). Queste indicazioni riconducono ad un'idea di operatore sociale "al di qua della scrivania, fuori dagli uffici, in una posizione di dialogo e confronto con le famiglie" (Calcaterra, 2014a, p. 52).

È opportuno fare qui riferimento ad un'esperienza di lavoro congiunto tra operatori e famiglie affidatarie, durante un percorso di formazione, al fine di promuovere occasioni di riflessione e confronto su vissuti e fatiche che l'affido familiare porta con sé, in un'ottica di cambiamento e miglioramento continuo (Ramella Benna, 2010). Nel concreto, operatori e famiglie affidatarie sono stati invitati a prendere parte a dei gruppi di discussione, con la finalità di conoscere i differenti vissuti e punti di vista in merito all'esperienza dell'affido familiare. La promozione di spazi di confronto tra operatori e famiglie accoglienti ha permesso la co-costruzione di una visione comune dell'esperienza dell'affido familiare, la comprensione delle reciproche posizioni, delle differenti aspettative e dei diversi bisogni. Considerare gli affidatari alla pari degli operatori,

coinvolgendoli nella riflessione per ripensare e migliorare le pratiche professionali fa sì che si superi la controversa concezione della famiglia affidataria da parte degli operatori, da un lato, vista come collaboratore non professionista degli operatori e, dall'altro, come oggetto di valutazione per verificarne l'idoneità o meno all'accoglienza (Ramella Benna, 2010). Data l'utilità e l'efficacia di queste modalità di lavoro congiunto, la sfida sempre per operatori e studiosi è allargare la partecipazione anche agli altri soggetti che prendono parte all'esperienza dell'affido, *in primis* la famiglia d'origine del bambino.

CAPITOLO 3

L’AFFIDO FAMILIARE NELLA LETTERATURA SCIENTIFICA DI *SOCIAL WORK*: ESPERIENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

3.1 Metodologia e prassi dell’affido familiare nella letteratura nazionale

L’affido familiare si caratterizza per la sua natura processuale, in quanto ha una finalità, il cui raggiungimento si articola nel tempo e meglio si realizza se tutte le fasi che lo compongono vengono pianificate secondo una logica di coerenza interna e continuità. Questo paragrafo sarà dedicato a descrivere, passo per passo, le tappe necessarie per promuovere e realizzare progetti di affido familiare, dalla sensibilizzazione a una cultura dell’accoglienza, all’abbinamento tra minore e famiglia affidataria, dall’avvio del progetto di affido, fino alla sua conclusione. Si fa qui riferimento principalmente all’affido etero-familiare, sebbene alcune delle fasi descritte riguardino anche le altre forme di affido esposte nel capitolo precedente.

Il percorso dell’affido familiare si articola, schematicamente, nelle seguenti fasi:



3.1.1 Per una cultura dell'accoglienza: promuovere l'affido familiare

Per realizzare progetti di affido familiare si rende ovviamente necessario il reperimento di famiglie disponibili ad accogliere bambini e ragazzi in affido. Generalmente, per promuovere l'affido familiare gli enti pubblici (centri per l'affido, servizi di tutela minori, servizi sociali) e le organizzazioni di Terzo settore che si occupano di minori e famiglie organizzano eventi e campagne aperte alla cittadinanza, che assumono differenti forme in base alle finalità che si desidera perseguire. Si possono organizzare iniziative di sensibilizzazione ed informazione, con lo scopo di stimolare l'interesse delle persone e diffondere conoscenze di base sui temi dell'accoglienza e dell'affido familiare (funzione, caratteristiche, ragioni che motivano l'allontanamento di un bambino dalla propria famiglia d'origine e l'affido ad un altro nucleo familiare, requisiti dei possibili affidatari, differenze tra affido ed adozione ...), oppure percorsi più mirati di promozione e formazione, finalizzati ad individuare persone e famiglie interessate ad "aprirsi al sociale" e ad accompagnarli a diventare affidatari (Raineri, 2014).

L'azione di promozione e diffusione della cultura dell'accoglienza e dell'affidamento familiare è prevista anche dalla già citata L. 184/1983, in cui all'art. 1 co. 3 affida allo Stato, alle Regioni e agli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e in collaborazione con organizzazioni ed associazioni senza fini di lucro, il compito di promuovere iniziative di formazione dell'opinione pubblica sull'affido familiare nonché di organizzare corsi di formazione e preparazione per famiglie e persone che intendono avere in affidamento bambini e ragazzi.

A proposito delle strategie di reperimento di nuove risorse familiari, alcuni contributi (Sbattella, 1998; 2012; Favretto e Bernardini, 2010; CAM, 2012) mettono in luce differenti modelli di promozione dell'affido. Sbattella (1998; 2012), ad esempio, ne mette a fuoco principalmente due: il modello del raggiungimento del *target* e il modello di costruzione del *target*. Nel primo caso, si punta a raggiungere persone che potrebbero avere caratteristiche altamente correlate con i profili di affidatari (persone impegnate in attività di volontariato, attive a livello comunitario oppure ancora desiderose di intraprendere e/o ampliare l'esperienza genitoriale). In altre parole, si tratta di iniziative pensate e rivolte a piccoli gruppi, in cui si ritiene ci possa essere una sensibilità alle tematiche dell'accoglienza e dell'affido, come ad esempio gruppi parrocchiali, gruppi di famiglie, associazioni di volontariato e così via. In questi casi, l'aspettativa è che le

persone motivate si riconoscano in qualche modo nel profilo di “affidatari” e si dimostrino disponibili a proseguire il percorso. Il modello di costruzione del *target*, invece, si rivolge all’intera cittadinanza, partendo dal presupposto che la famiglia è in continua evoluzione e pertanto l’esperienza dell’affido familiare può essere proficua in ciascun nucleo familiare in relazione alle fasi di vita e alle dinamiche evolutive che sono in atto in un determinato momento.

Per realizzare percorsi di promozione e campagne di sensibilizzazione si possono usare diversi strumenti, quali ad esempio la diffusione di locandine e volantini, pubblicazioni di articoli su quotidiani locali, organizzazione di tavole rotonde e conferenze con l’intervento di esperti in tema di affido o percorsi di cineforum su tematiche riguardanti la solidarietà e l’accoglienza (Tonizzo e Micucci, 2002).

Negli incontri di promozione e di informazione, si sottolinea l’efficacia di mettere al centro l’esperienza di chi l’affido lo vive quotidianamente (Giordano, 2008; Giordano *et al.*, 2011). La testimonianza da parte di famiglie affidatarie, di famiglie d’origine che hanno vissuto l’esperienza dell’affido di un proprio figlio e di ragazzi che hanno fatto esperienze di affidamento, mettendo in luce il buono ma anche le difficoltà incontrate lungo il percorso, rappresentano uno dei migliori strumenti di pubblicizzazione e promozione (Castelli, 2011).

Il buon esito dei progetti di affido familiare dipende anche dal reperimento continuo di nuove famiglie. È importante infatti che i nuclei familiari disponibili siano in numero maggiore rispetto ai bambini per i quali si pensa all’affido così da avere maggiori possibilità di fare un “buon abbinamento” tra bambino e affidatari, dal momento che la scelta può essere fatta prendendo in considerazione più famiglie disponibili all’accoglienza (Regione Veneto, 2008b; Favretto e Bernardini, 2010). È importante quindi che le campagne di sensibilizzazione e formazione abbiano il carattere di iniziative permanenti, in modo che si tenga alta l’attenzione sul tema e si forniscano informazioni in maniera continuativa ed estesa a tutta la cittadinanza.

3.1.2 Informare, formare e conoscere le persone disponibili all’affido

Quando una persona singola o una coppia dichiarano la propria disponibilità ad accogliere presso di sé un bambino in affido, gli operatori del servizio affidi, sia esso gestito dall’ente pubblico o da un’organizzazione di privato sociale, avviano un percorso

di conoscenza con la finalità di accompagnarli ad una consapevole e informata scelta di accoglienza (Raineri, 2014). Generalmente, alle persone interessate all'affido familiare viene proposto di partecipare ad un percorso formativo, grazie al quale, da un lato, poter acquisire informazioni tecnico-giuridiche sull'affidamento familiare, sui servizi coinvolti e sulle caratteristiche dell'affido, dall'altro riflettere in gruppo sulla propria personale motivazione alla scelta e sulla disponibilità che si è in grado di offrire. Alla formazione seguono di prassi dei colloqui individualizzati con gli operatori e generalmente una visita domiciliare, per osservare gli spazi e i tempi di vita della famiglia, l'organizzazione familiare, le abitudini delle persone che vi abitano (Calcaterra, 2014a). Gli operatori, in questa delicata fase, sono ingaggiati nell'aiutare le famiglie "a comprendere e a rendersi consapevoli rispetto a quelli che sono i propri obiettivi come famiglia, nell'insieme e come singoli" (Castelli, 2011, p. 309) e nel cogliere quali siano i loro "giochi familiari", approfondendone le loro motivazioni, desideri ed aspettative (Chistolini, 1998). Ciò che è utile cogliere all'interno del percorso conoscitivo con le famiglie interessate all'accoglienza sono le capacità introspettive, di affettività ed ascolto, le attitudini educative ma anche la capacità di chiedere aiuto e sostegno ai servizi (Todaro *et al.*, 2006).

Spesso si parla di "valutazione" delle famiglie affidatarie, da non intendersi però come formulazione di un giudizio sul nucleo familiare, quanto invece come occasione di conoscenza reciproca e riflessione sulle caratteristiche e dinamiche della famiglia, assieme agli stessi diretti interessati. Chistolini (2012) in un suo contributo mette in luce come il processo di conoscenza e valutazione sia dinamico e non fotografico e che la sua finalità sia rintracciabile nella conoscenza della famiglia candidata e nella messa a fuoco delle sue peculiarità, delle sue risorse e dei suoi limiti, per infine valutare per quale minore potrà essere d'aiuto⁴⁴.

Le stesse Linee di indirizzo per l'affidamento familiare riportano, per evitare confusioni e fraintendimenti, che "si preferisce utilizzare il termine conoscenza a quello di valutazione, per differenziare nettamente quanto viene fatto con la famiglia affidataria da

⁴⁴ Il modello di valutazione proposto da Chistolini (2012) interpreta la consapevolezza della propria storia personale da parte degli aspiranti affidatari come uno dei fattori di protezione maggiormente importanti, poiché fa riferimento alla capacità di entrare in contatto con i propri stati emotivi nonché ad una sufficiente coerenza interna. Tra i fattori di rischio da tenere in considerazione in fase di conoscenza di famiglie e persone interessate all'affido familiare, l'autore sottolinea la rigidità, un atteggiamento giudicante e non collaborativo, il non rispetto dei legami e della storia del minore accolto, oltre a situazioni di sofferenza e traumi non elaborati.

altre attività di carattere più prettamente valutativo/diagnostico” (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014, p. 145). A differenza di quanto è previsto a livello normativo per il percorso adottivo, infatti, gli aspiranti affidatari non necessitano di un decreto di idoneità per accogliere un bambino o un ragazzo in affido. Ciò che si evince dalle raccomandazioni contenute nelle Linee Guida è che tutte le persone *single* e famiglie sono potenzialmente idonee a diventare affidatari, ma è importante conoscere e comprendere in che situazione si trova la famiglia in quel determinato momento. Certamente non si impara ad essere affidatari *tout court*, ma le capacità di affrontare le sfide che l’affido porta con sé possono cambiare in relazione alle fasi della vita che la famiglia vive o ad accadimenti inattesi (si pensi ad esempio un lutto, un malattia oppure ancora la nascita di un figlio). Per queste ragioni possiamo dire che la conoscenza delle persone disponibili all’accoglienza va intesa come un processo relazionale, circolare, dinamico e continuo (Regione Veneto, 2008b): gli operatori sono chiamati ad accompagnare la famiglia a prendere consapevolezza di quali siano le proprie caratteristiche e risorse da mettere in gioco nel percorso dell’affido, “ad assumere un atteggiamento autoriflessivo, non ingenuo, che permetta a se stessa innanzitutto di valutare se è effettivamente disponibile al compito non immaginato o idealizzato, ma al compito reale dell’affido [...]” (Regione Veneto, 2008b, p. 101). Non solo, ciò che è importante è considerare la famiglia non come un oggetto statico ma come realtà viva, in evoluzione, idonea non in assoluto, ma in quel dato momento, per quel bambino o ragazzo, in una precisa situazione.

Gli elementi che è opportuno conoscere di una famiglia disponibile all’accoglienza riguardano aspetti molto pratici e concreti, come ad esempio la composizione del nucleo, l’organizzazione familiare, i ritmi di vita, gli impegni lavorativi degli adulti e scolastici degli eventuali figli naturali, le reti familiari e amicali di supporto), ma anche dimensioni connesse a caratteristiche familiari intrinseche e alle aspettative dei membri (Dettori, 2006). Si fa qui riferimento alla condivisione e raccolta del consenso da parte di tutta la famiglia al progetto di affido, alla motivazione e desiderio di impegnarsi in un affido, e non in un’adozione, alla disponibilità ad accettare ed accogliere il bambino per ciò che è, con la sua storia, le sue abitudini, la sua cultura, i suoi legami, nonché ad accettare la sua famiglia d’origine.

Rispetto a quest'ultimo importante aspetto, riprendendo una breve rassegna delle pubblicazioni italiane in tema di affidamento familiare (Raineri e Calcaterra, 2017), si trova testimonianza dell'importanza di instaurare relazioni di collaborazione tra le due famiglie affinché i bambini e ragazzi in affidamento vivano con maggior serenità la loro doppia appartenenza (Greco e Iafrate, 2001; Dettori, 2006, Belotti *et al.*, 2012). Alcuni contributi teorici e derivanti dall'esperienza sul campo (Greco e Iafrate, 2001; Aglietta *et al.*, 2010) mettono in luce, quali elementi facilitanti una buona esperienza di affidamento, la mancanza di giudizi e pregiudizi negativi da parte degli affidatari verso la famiglia d'origine del bambino accolto e una buona relazione di fiducia tra le due famiglie.

Come anticipato, generalmente alle famiglie interessate viene proposto di partecipare ad un percorso formativo finalizzato a ricevere informazioni su specifiche tematiche connesse all'accoglienza di un bambino e comprendere a fondo cos'è l'affidamento familiare, le caratteristiche dell'intervento previste dal legislatore, la funzione e i compiti dei servizi coinvolti e dell'autorità giudiziaria. In linea con quanto detto, si deve porre attenzione al modo in cui si struttura e si gestisce la formazione per evitare che le famiglie pensino di acquisire tutte le competenze necessarie e sufficienti per realizzare "in autonomia" un'esperienza di accoglienza. Per limitare questo rischio, può essere utile scegliere una modalità non frontale né cattedratica ma orientata al confronto e allo scambio circolare. È importante, fin da subito, valorizzare le conoscenze delle famiglie partecipanti e coinvolgere in qualità di "formatori" e testimoni esperti chi l'affidamento lo vive quotidianamente, come le famiglie con affidi in corso e i genitori dei bambini accolti. L'incrocio tra sapere tecnico e sapere esperienziale (Raineri, 2011) può rappresentare la chiave per trasmettere un'idea di affidamento familiare dai differenti punti di vista dei protagonisti coinvolti in questa complessa esperienza.

Per concludere, dato che l'affidamento familiare è un'esperienza complessa che richiede il pieno coinvolgimento di tutti i membri della famiglia accogliente, anche allargata, nel percorso di formazione e conoscenza non bisogna dimenticarsi, quando ci sono, dei figli naturali. L'affidamento familiare è una scelta degli adulti che però non possono astenersi dal coinvolgere i propri figli, dando loro le spiegazioni necessarie, ascoltando il loro punto di vista e i loro dubbi e timori (Tonizzo e Micucci, 2002; Ongari, 2006). Alcune esperienze sul campo ci dicono dell'importanza di dedicare un momento *ad hoc* nel percorso formativo specificatamente ai figli naturali, magari organizzato in forma laboratoriale e creativa

(Regione Veneto, 2008b), oppure ancora di offrire loro spazi di ascolto e dialogo aperto ed autentico con gli operatori che stanno conoscendo la famiglia (Calcaterra, 2014a).

3.1.3 Quale famiglia per quale bambino? L'abbinamento tra minore e famiglia affidataria

La complessità che caratterizza l'affido familiare si accentua nella fase denominata "abbinamento minore-famiglia", ossia quando gli operatori cercano di individuare quale tra le possibili famiglie disponibili all'affido potrebbe essere la più indicata ad accogliere uno specifico bambino che necessita di essere allontanato temporaneamente dai propri genitori. Si tratta, in altre parole, di un momento chiave di connessione tra famiglia affidataria, minore e famiglia d'origine, ciascuno con il proprio portato emotivo e la propria storia, al fine di favorire il benessere di tutti gli attori in gioco e il buon esito del progetto di affido.

L'abbinamento rappresenta in qualche modo l'anello di congiunzione tra un passato da sanare e un futuro prossimo da co-costruire (Tettamanzi, 2012). In base a una chiave di lettura "funzionale", Sbattella (1999) mette a fuoco l'obiettivo di questa delicata azione, ossia rendere possibile una co-evoluzione, reciprocamente vantaggiosa, dei diversi sistemi coinvolti (minore, famiglia affidataria e famiglia d'origine). La finalità quindi non è trovare una qualunque famiglia per bambini in difficoltà ma la famiglia che, date le condizioni presenti in quel determinato momento e la situazione specifica che il minore, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria potenziale stanno vivendo, possa essere in grado, per lo meno, "sulla carta", di accogliere il bambino e co-evolvere assieme a tutti i soggetti coinvolti.

Gli operatori dei servizi che si occupano della tutela del minore e che conoscono la sua situazione familiare e le ragioni che hanno portato alla necessità per quel bambino di un collocamento etero-familiare hanno il compito di mettere a fuoco le caratteristiche che dovrebbe avere la famiglia affidataria per la sua accoglienza. Modelli di lavoro partecipativo sottolineano l'importanza di coinvolgere nella fase di individuazione della possibile famiglia accogliente anche il bambino e la sua famiglia d'origine, tenendo in considerazione le loro aspettative e le indicazioni per la ricerca della famiglia, nel rispetto delle cornice data dall'autorità giudiziaria (nel caso di affidi giudiziali) e dagli operatori (Raineri e Calcaterra, 2012; Calcaterra, 2014a).

Da non sottovalutare nella fase dell'abbinamento sono anche le aspettative della famiglia che si dichiara disponibile all'affido, soprattutto rispetto al bambino o ragazzo che si immagina di accogliere e al tipo di accoglienza che si sentono di affrontare. Rilevare e tenere conto delle preferenze espressa dalla famiglia affidataria è utile perché dicono agli operatori in quali situazioni e con quali bambini quei genitori potrebbero sentirsi maggiormente competenti ed adeguati (Tettamanzi, 2012; Farmer *et al.*, 2005)

L'abbinamento perfetto non esiste così come non ci sono dei criteri astratti e universali da tenere in considerazione per realizzare il "buon abbinamento". Ciò che è fondamentale è il rispetto dell'unicità delle persone e del principio di personalizzazione dell'intervento (Regione Veneto, 2008b). Gli elementi su cui è opportuno fare attenzione nella fase di abbinamento sono connessi ai bisogni e alle esigenze specifici del bambino e della sua famiglia, come ad esempio il credo religioso, l'appartenenza a gruppi etnici non italiani, problemi socio-sanitari o disabilità, e le caratteristiche e disponibilità della famiglia accogliente. Per questo, si ribadisce l'importanza di conoscere in profondità e comprendere i valori, le abitudini, gli stili di vita di entrambe le famiglie, naturale ed affidataria, in modo che l'ipotesi di abbinamento si possa fondare su una fattiva corrispondenza tra necessità e risorse del bambino, della sua famiglia e degli affidatari. Inoltre vanno presi in considerazione eventuali elementi di incompatibilità tra le due famiglie: si pensi ad esempio all'età⁴⁵, al genere e alla personalità dei figli naturali della coppia affidataria oppure ancora al ceto sociale di appartenenza delle due famiglie. Oltre ad impegnarsi nel qui ed ora ragionando assieme su differenti ipotesi di abbinamento e avendo in mente le storie pregresse di entrambe le famiglie, gli operatori devono avere anche uno sguardo verso il futuro e considerare se quel preciso abbinamento potrà "sulla carta" funzionare anche a distanza di tempo. Significa, in altre parole, prevedere in qualche modo le sfide evolutive che il minore accolto sottoporrà agli affidatari nel corso

⁴⁵ Alcuni contributi teorici e di esperienze sul campo (Calcaterra, 2014a) in tema di abbinamento minore-affidatari mettono in luce l'importanza del rispetto della primogenitura dei figli naturali della famiglia affidataria, qualora siano presenti. Garantire che il primo figlio naturale della coppia rimanga il fratello maggiore, anche durante un'esperienza di accoglienza, è importante per due ragioni: da un lato, per riproporre la naturalità, per quanto possibile, dell'acquisizione della fratria (un fratello o una sorella che arriva è sempre più piccolo/a), dall'altro, per valorizzare l'esperienza genitoriale fino a quel momento maturata, sarebbe difficile infatti per dei genitori relazionarsi con un adolescente, se sono genitori di un figlio in età pre-scolare.

degli anni, interrogandosi se e in che modo potranno rispondere e reagire (Regione Veneto, 2008b; Raineri, 2014).

3.1.4 La progettazione e l'avvio dell'affido familiare

Molto prima dell'individuazione della potenziale famiglia affidataria e dell'inizio stesso del percorso di affido, gli operatori del servizio sociale referente lavorano con la famiglia d'origine innanzitutto per sostenere le risorse presenti e consolidare le capacità genitoriali, al fine di prevenire l'allontanamento del bambino dal proprio nucleo familiare. Ad eccezione di situazioni particolari in cui si rende necessario un intervento di urgenza a tutela del minore, è opportuno prevedere fin da subito il coinvolgimento della famiglia d'origine nel processo di aiuto che la riguarda, riconducendo l'eventuale progetto di affido dentro una cornice più ampia, all'interno di un progetto quadro (Regione Lombardia, 2011). Prima di giungere all'ipotesi progettuale dell'affidamento, infatti, gli operatori dovrebbero incontrare la famiglia del minore per ragionare assieme su quali potrebbero essere le strategie efficaci per fuoriuscire dalla situazione di difficoltà e di malessere, accogliendo i vissuti delle persone coinvolte, *in primis* il minore e i suoi genitori, e accompagnandoli nella rielaborazione. L'intento è di creare uno spazio di collaborazione in cui pensare assieme ai diretti interessati il progetto di affido.

Il percorso di preparazione della famiglia naturale e del bambino all'affido generalmente risulta essere differente a seconda della consensualità o meno al progetto e a seconda della forma di accoglienza che si sta ipotizzando (affido a tempo pieno o a tempo parziale). Si pensi, ad esempio, alla differenza tra affidi giudiziali e consensuali: nel primo caso gli operatori dovranno tenere in considerazione le prescrizioni date dal Tribunale per i Minorenni ai genitori e agli altri adulti significativi per il minore in risposta ad una accertata inadeguatezza nella cura e nell'educazione dei figli. È necessario in queste situazioni modulare la progettualità in base all'eventuale provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale, mentre ciò difficilmente accade nelle situazioni di affido consensuale, in cui l'obiettivo dell'affido è spesso connesso al superamento di difficoltà organizzative, a livello familiare e/o lavorativo, che rendono difficoltosa la gestione dei figli.

Prima dell'avvio vero e proprio dell'affido, gli operatori hanno il compito di elaborare uno specifico progetto, che dovrà contenere, come previsto dalla L. 149/2001,

un'analisi della situazione familiare, i modi e tempi di attuazione e la presunta durata dell'affidamento, gli interventi a sostegno della famiglia d'origine, del bambino e della famiglia affidataria, il mantenimento dei legami familiari e dei rapporti tra le due famiglie e, infine, i momenti di verifica periodica sull'andamento dell'affido (vedi *Tabella 3.1*).

Tab. 3.1 – I contenuti del progetto di affido (Raineri, 2014).

<p><i>Obiettivi e caratteristiche dell'affidamento</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Obiettivi a breve – medio – lungo termine; - soggetti coinvolti e relativi compiti; - tipologia di affidamento (a tempo pieno, part time...) con eventuale specificazione dell'organizzazione settimanale; - durata prevista dell'affidamento.
<p><i>Gestione della vita quotidiana</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Frequenza e modalità dei rapporti tra minore e famiglia d'origine; - frequenza e modalità di rapporto delle due famiglie con la scuola e con altri ambiti significativi frequentati dal minore (attività sportiva, catechismo ...); - modalità di gestione degli aspetti sanitari riguardanti il bambino; - modalità di scelta e di gestione delle situazioni della vita quotidiana, soprattutto nelle fasi di transizioni (passaggio di grado a scuola, inizio attività sportiva o religiosa ...).
<p><i>Interventi di supporto all'affido</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - eventuale sostegno psicoterapeutico al minore; - interventi di sostegno alla famiglia affidataria (colloqui con il servizio affidi, incontri di gruppo con altre famiglie affidatarie); - modalità di sostegno per la famiglia d'origine del bambino (colloqui con gli operatori del servizio sociale locale, incontri di gruppo con altri genitori il cui figlio è stato affidato ad un'altra famiglia); - collegamenti con altre istituzioni coinvolte nella realizzazione degli interventi previsti (scuola, parrocchia, associazioni sportive); - contributo economico alla famiglia affidataria; - eventuale contributo e compartecipazione alle spese da parte della famiglia d'origine.
<p><i>Verifiche e monitoraggio</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Periodicità dei momenti di monitoraggio e verifica del progetto alla presenza di tutti i soggetti e servizi coinvolti; - frequenza delle relazioni di aggiornamento e verifica da inviare al giudice tutelare oppure al Tribunale per i Minorenni.

Il progetto dovrà essere quanto meno conosciuto e condiviso con i diretti interessati (Tonizzo e Micucci, 2002), se non costruito congiuntamente con la famiglia d'origine, la famiglia affidataria e il minore (Calcaterra, 2014a).

In seguito all'elaborazione del progetto, così come anticipato nel capitolo precedente, nei casi di affido consensuale dovrà essere disposto dall'ente pubblico il provvedimento di affido, che verrà inviato al giudice tutelare per la ratifica, unitamente ad una relazione sociale e ad una dichiarazione del consenso da parte della famiglia d'origine del minore e della famiglia affidataria. Nei casi di affido giudiziale, invece, il progetto andrà inviato e condiviso con il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente.

Una volta definito il progetto di affido e dopo aver disposto il provvedimento di affidamento, può prendere avvio la fase di ambientamento del bambino nella famiglia accogliente. Si tratta di un momento delicato, di conoscenza reciproca e adattamento, pertanto il passaggio, se possibile, è opportuno che avvenga in maniera graduale (Regione Veneto, 2008b). Non solo, sarebbe bene anche coinvolgere i genitori del bambino in modo che siano loro, in prima persona, a presentare il bambino alla famiglia che lo accoglierà, a dare indicazioni utili agli affidatari relativi alla gestione e cura del proprio figlio e a spiegare cosa per loro è importante nell'educazione (es. questioni religiose, scolastiche ...) (Raineri, 2014; Calcaterra, 2014a).

Il progetto di affido non è da intendersi come un "contratto" definito una volta per tutte, quanto invece un patto tra diversi soggetti, ciascuno con i propri impegni, diritti e doveri, modificabile *in itinere*, durante la realizzazione del progetto stesso. L'incontro tra i protagonisti dell'affido e la costruzione di uno spazio di riflessione comune, che inevitabilmente implica l'uscita di ciascuno dalla propria soglia, può essere frutto di un atto professionale di facilitazione da parte degli operatori responsabili dell'assistenza e tutela del minore e della sua famiglia (Serbati e Milani, 2013).

Il coinvolgimento del bambino, della sua famiglia d'origine e della famiglia affidataria viene esplicitato chiaramente anche nelle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare in cui l'affido viene definito non come un singolo intervento, bensì come un sistema di interventi ad elevata complessità relazionale e gestionale, che richiede per il buon funzionamento prassi operative congruenti e rigorose, compiti e funzioni ben definite e la partecipazione di tutti gli attori, ai quali viene richiesto di operare in maniera

integrata, riconoscendo l'altro come interlocutore e come risorsa indispensabile al buon andamento del progetto (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2012). Si mette in luce quindi l'importanza della partecipazione di tutti gli attori nella definizione dei percorsi di affido: il progetto di affido è l'esito di un lavoro di riflessione e costruzione dell'intervento in maniera partecipata, in cui le risorse dell'uno sono riconosciute dall'altro e in cui ognuno ha bisogno dell'altro, nella convinzione che nessuno, di per sé, sa tutto né del bambino, né di ciò che è meglio per lui (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014).

Ciononostante, dalla rassegna delle pubblicazioni italiane condotta da Raineri e Calcaterra (2017), emerge che le famiglie affidatarie si sentono trattate dagli operatori per lo più come utenti e non come *partner* che perseguono una stessa finalità e soffrono per la mancanza di chiarezza e di trasparenza a proposito della storia del bambino e della sua famiglia d'origine (Guasco e Nocilla, 2010). Inoltre, tra le fatiche connesse all'accoglienza di un bambino, gli affidatari riportano il peso di gestire quotidianamente la "precarietà" di progetti poco chiari (Bodoardo e Ricchiardi, 2010; Munford e Sanders, 2016).

Vissuti simili vengono narrati dalle famiglie d'origine, che dichiarano di sentirsi estromesse dal progetto di affido e di non vedersi riconosciuto il proprio diritto ad essere coinvolte. Le famiglie naturali si sentono impotenti ed escluse, anche quando la richiesta d'aiuto è partita da loro. La sensazione descritta dai genitori di bambini e ragazzi in affido, in una piccola indagine condotta da Carletti e Pellegrini (2011), è di essere in balia di scelte che vengono prese da altri e in altri luoghi. Le famiglie affidatarie vengono così percepite come "alleate" degli operatori, con il rischio che le relazioni tra le due famiglie si sfilaccino e si indeboliscano (Canali et al., 2013), a discapito del benessere del bambino in affido.

Anche i bambini e i ragazzi raccontano il vissuto di non essere ascoltati e di non aver potuto prendere parte alla costruzione del proprio progetto di affido (Aglietta et al., 2010; Patt, 2011; Belotti et al., 2012). In un contributo di Bondioli e Molinari (2005), bambini e ragazzi dichiarano di non sapere o di non aver capito le ragioni che hanno motivato l'allontanamento dal proprio nucleo familiare. I più piccoli si sentono generalmente impreparati all'affido, esprimendo di conseguenza una parziale adesione al progetto (Aglietta et al., 2010).

Questi riscontri empirici non rispondono alle raccomandazioni fornite dalle Linee di indirizzo, che intendono promuovere nei progetti di affido familiare la realizzazione di un reale partenariato tra tutti gli attori. Viene specificamente espressa l'importanza di "garantire al bambino e alla sua famiglia la possibilità di essere parte attiva in tutte le fasi del progetto", facendo in modo che il bambino venga costantemente informato, ascoltato, coinvolto nelle decisioni e discussioni che lo riguardano e richiamando gli operatori alla loro responsabilità di informare e ascoltare la famiglia per capire come il bambino e i genitori vivono la situazione e vedono la loro vita e le loro fragilità (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014, p. 161).

L'ascolto e la partecipazione del minore nella costruzione del progetto di affido sono considerati prerequisiti necessari (Giasanti e Rossi, 2007; Demaria e Siniscalchi, 2010; Aglietta *et al.*, 2010; Belotti *et al.*, 2012). Gli stessi bambini e ragazzi affermano l'importanza della loro partecipazione nei processi decisionali riguardanti l'affido, trovando strategie e modalità di lavoro che prevedano il loro coinvolgimento, nel ruolo di protagonisti (Belotti *et al.*, 2012).

Se alcune fonti, soprattutto istituzionali (Regione Veneto, 2008b; Regione Lombardia, 2011; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2012), riconoscono l'importanza della partecipazione di tutti i protagonisti dell'affido nella costruzione del progetto, altre pubblicazioni italiane meno recenti (Tonizzo e Micucci, 2002; Demaria e Siniscalchi, 2010) ribadiscono che sono gli operatori dei servizi ad avere la titolarità nella definizione del progetto, informando in seconda battuta le famiglie e i minori.

Il progetto di affido, se condiviso con i diretti interessati e messo per iscritto, sintetizza un percorso, facilita le comunicazioni e i rapporti e chiarisce il chi fa cosa e in quali tempi, assicurando così tutte le parti in causa (Demaria e Siniscalchi, 2010). Certo è che in assenza di un efficace e costante lavoro di co-progettazione e monitoraggio, il progetto di affido non può decollare né tantomeno realizzarsi.

3.1.5 Sostenere l'affido in corso: il monitoraggio dell'esperienza e l'accompagnamento dei protagonisti

Dopo la fase di conoscenza e di ambientamento del bambino presso la famiglia affidataria e in seguito alla stesura del progetto di affido mediante la partecipazione di tutte le parti coinvolte, prende avvio nel concreto l'esperienza dell'affido. La letteratura

nazionale e internazionale in materia (Wilson *et al.*, 2004; CAM, 2007; Regione Veneto, 2008b; Calcaterra, 2014a; Blackburn, 2016) sottolinea la necessità di un'azione di accompagnamento e supporto, costante e periodica, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria e del bambino. Seguire da vicino e sostenere il percorso dell'affido sembra essere la risposta maggiormente efficace alla complessità di questa forma di accoglienza, certamente ricca di potenzialità ma, al contempo, faticosa e non esente da rischi (Cassibba *et al.*, 2012).

Il potenziamento del sistema di monitoraggio degli interventi di tutela dei minori fuori famiglia è una delle priorità messe a fuoco dalle Associazioni e Reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie nel documento *“Dieci punti per rilanciare l'affidamento familiare in Italia”*⁴⁶.

L'importanza di prevedere sistematicamente dei momenti di confronto e monitoraggio con i protagonisti dell'esperienza dovrebbe quindi essere previsto nella sua dimensione processuale (Ongari, 2006): durante il percorso dell'affido i vissuti, le risorse e le debolezze degli attori coinvolti si trasformano ed è opportuno che gli operatori sociali prestino attenzione a tali evoluzioni.

Proprio a partire dal progetto di affido che fornisce le “coordinate dell'accoglienza”, è indispensabile compiere delle verifiche periodiche, sia attraverso colloqui, visite domiciliari e incontri di rete con le famiglie, d'origine e affidataria sia mediante momenti di valutazione congiunta con gli operatori degli altri servizi coinvolti. La finalità degli incontri di verifica è di valutare l'andamento del percorso e i risultati raggiunti, di fronteggiare eventuali difficoltà incontrate lungo il tragitto e di aggiornarsi reciprocamente, facendo circolare tra tutti gli interessati informazioni utili per la realizzazione del progetto (Raineri, 2014). Gli stessi operatori riconoscono l'utilità di rivedere e ri-condividere periodicamente con le famiglie gli accordi e gli obiettivi del progetto (Carletti e Pellegrini, 2011).

Gli operatori dell'ente gestore dell'affidamento del minore sono tenuti ad aggiornare, di norma semestralmente, l'autorità giudiziaria (giudice tutelare o Tribunale per i Minorenni, in base al tipo dell'affido), comunicando l'andamento del progetto di

⁴⁶ Le Associazioni e Reti nazionali e regionali di famiglie affidatarie, da anni impegnate in percorsi di confronto e di riflessione sulla tutela del diritto dei minori alla famiglia, hanno proposto, in occasione della 2° Conferenza Nazionale della Famiglia (novembre 2010), dieci punti su cui si chiede alle istituzioni competenti ed alla società civile di concentrare l'impegno dei prossimi anni (www.tavolonazionaleaffido.it).

affido, la sua presumibile ulteriore durata, l'evoluzione della situazione del nucleo familiare di provenienza del minore e il lavoro svolto dagli stessi operatori.

Partendo dal presupposto che l'affido familiare non può considerarsi una prestazione pensata ed erogata dai professionisti in risposta ad un bisogno specifico, quanto piuttosto un intervento di natura relazionale co-costruito dai diretti interessati assieme agli operatori in risposta ad un problema di vita (Raineri e Calcaterra, 2012), è opportuna una riflessione sulle modalità concrete di monitoraggio del progetto e di sostegno dei singoli protagonisti dell'esperienza. Si è già fatto accenno, per il buon esito dell'affido, alla necessità che gli operatori guidino relazionalmente il progetto di affido (Folgheraiter, 1998; 2011a; Raineri, 2004), dando voce alle famiglie e ai minori che vivono direttamente l'esperienza e ricordando loro la finalità condivisa nel progetto di affido familiare: il benessere del minore.

Importanti indicazioni metodologiche per il sostegno e il monitoraggio degli affidi in corso si trovano nel testo di Calcaterra (2014a). L'autrice sviluppa il ragionamento a partire dalla logica di funzionamento relazionale delle reti di fronteggiamento (Folgheraiter, 1998; Raineri, 2004), individuando l'incontro di rete come strumento di monitoraggio efficace e partecipativo nei progetti di affido familiare. Gli incontri di rete rappresentano un'occasione per aggiornarsi in merito all'andamento dell'affido, per discutere sulle scelte da prendere e per affrontare congiuntamente i nodi critici che si incontrano lungo il percorso di affido. Agli incontri di rete è opportuno che prendano parte gli affidatari, i membri della famiglia d'origine interessati e motivati al benessere del bambino, gli operatori dell'ente gestore del progetto di affido ed, eventualmente, gli operatori dell'organizzazione di Terzo settore che si occupa dell'affido. In base alle tematiche che verranno affrontate durante l'incontro e su richiesta, può partecipare anche il bambino o il ragazzo, con la possibilità di essere affiancato e supportato dalla figura del portavoce (Boylan e Dalrymple, 2009). A seconda delle situazioni, vengono invitati a partecipare anche altri operatori, come ad esempio lo psicoterapeuta del minore, il neuropsichiatra infantile, gli insegnanti del bambino o altri professionisti di servizi specialistici a sostegno dei genitori naturali.

Gli incontri di rete rappresentano un'occasione per parlare tutti assieme del progetto di affido in corso, raccontare come sta il bambino accolto e come sta procedendo l'accoglienza secondo i differenti punti di vista, talvolta divergenti. Inoltre,

tali incontri possono divenire il luogo della riflessione costruttiva e di ri-definizione progettuale, in cui prospettare i passi da fare nel prossimo futuro, gli impegni che ciascuno dovrà prendersi in vista della finalità condivisa e le strategie per fronteggiare le difficoltà incontrate lungo il cammino. La funzione degli operatori, oltre riportare le proprie considerazioni in merito al percorso di ognuno e al lavoro svolto, è di facilitazione dell'incontro (Folgheraiter, 1998; 2011a), nel senso di facilitare la comunicazione fra i partecipanti, garantire spazio di parola a tutti, sostenere i presenti ad affrontare eventuali conflitti, riconoscendo al contempo la legittimità dei differenti punti di vista, supportare il ragionamento di *problem solving* congiunto affinché si arrivi al termine dell'incontro con degli accordi condivisi, ricordare gli impegni presi nei precedenti incontri e la finalità condivisa (Calcaterra, 2014a, p. 125).

Gli incontri di rete hanno notevoli vantaggi per la gestione dell'affido, per tutti gli attori in gioco:

- le famiglie affidatarie vedono che ci sono altre persone interessate a sostenerle, non si sentono sole e hanno occasione di confrontarsi apertamente con la famiglia d'origine, trovando assieme delle soluzioni alle difficoltà che si incontrano, anche con l'aiuto degli operatori;
- le famiglie d'origine possono verificare di persona l'andamento dell'affido e il rispetto degli accordi presi, senza sentirsi estromessi dalla vita del proprio figlio, continuando ad occuparsene;
- gli operatori dei servizi sono costantemente aggiornati sulla situazione del minore in affido e individuano assieme ai diretti interessati delle strategie per fronteggiare le difficoltà;
- i bambini e i ragazzi sono rassicurati dal sapere che la loro famiglia d'origine è ancora presente e si sta interessando alla loro crescita.

Per sostenere efficacemente un affido in corso, è necessario che gli incontri di monitoraggio si svolgano con una cadenza costante, almeno ogni due mesi (o comunque in caso di bisogno) e che ciascun soggetto venga accompagnato durante tutta l'esperienza di affidamento.

3.1.5.1 Il lavoro con i minore

Gli operatori referenti del progetto hanno il compito di garantire, durante tutta l'esperienza dell'affido, uno spazio di ascolto dedicato al minore: è bene che il bambino accolto possa esprimere direttamente agli operatori come si trova con gli affidatari o fare domande rispetto al suo futuro. In base ai bisogni del bambino, è possibile attivare interventi specialistici a sostegno del minore, quali ad esempio un percorso di psicoterapia finalizzato a rielaborare la propria storia familiare e il proprio percorso fuori famiglia. Per i bambini e ragazzi accolti che non possono vivere con la propria famiglia d'origine è importante che gli operatori e tutti i soggetti coinvolti si impegnino nel riconoscere loro il diritto di preservare le proprie radici e supportarli nel loro "stare e sostare" in doppie o plurime appartenenze familiari, limitando quanto possibile il conflitto di lealtà (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014). Il lavoro degli operatori dovrebbe essere orientato alla cura e al mantenimento dei legami antecedenti all'allontanamento, non solo con i genitori ma con tutti i punti di riferimento conosciuti e rassicuranti per il bambino, come i suoi amici, i suoi compagni di classe, gli insegnanti ... (Wilson *et al.*, 2004; Mitchell *et al.*, 2010)

3.1.5.2 Il lavoro con la famiglia d'origine

L'affido familiare, pur essendo uno strumento a sostegno di genitorialità fragili, talvolta pregiudizievole per la crescita del bambino, ha tra le sue finalità la cura del legame tra il bambino e la sua famiglia d'origine e l'accompagnamento dei genitori in vista del superamento dei problemi che hanno portato all'affido.

Il sostegno alla famiglia d'origine si colloca in un quadro progettuale più ampio, che generalmente prevede il coinvolgimento dei servizi sociali territoriali e di altri servizi specialistici in risposta ai bisogni degli adulti (es. servizi per le tossicodipendenze, servizi di salute mentale ...). Le prime forme di aiuto da mettere in pratica a favore della famiglia naturale riguardano innanzitutto i bisogni primari (economici, abitativi, sanitari). La legge vieta espressamente l'allontanamento di un bambino dal proprio nucleo familiare per motivi di indigenza⁴⁷. Spesso però i problemi economici sono la conseguenza, o

⁴⁷ L'Art. 1 co. 2 della L. 184/1983 afferma che "le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto".

comunque si affiancano, a disagi di altra natura (alcolismo, tossicodipendenza, malattia mentale, disabilità, solitudine ed isolamento ...), che necessitano di interventi e percorsi di aiuto mirati.

Relativamente all'intervento a tutela del minore, il lavoro degli operatori dovrebbe essere orientato primariamente alla ricerca/costruzione dell'adesione della famiglia d'origine al progetto d'aiuto (Regione Veneto, 2008b). I genitori che vengono coinvolti sin dalle prime fasi del processo di aiuto si dimostrano maggiormente disponibili a collaborare al progetto e ad impegnarsi in vista della riunificazione (Thomson e Thorpe, 2003).

A questo proposito, è importante fin da subito che gli operatori referenti del caso favoriscano il più possibile i contatti e le visite tra il bambino e la sua famiglia (anche allargata), mediante una regolamentazione modulabile nel tempo, ad eccezione dei casi in cui la relazione sia ritenuta pregiudizievole per il benessere del minore.

Per evitare che l'affido familiare venga vissuto come "un'espropriazione di competenze genitoriali" (Regione Veneto, 2008b), è utile promuovere la partecipazione del genitore (o altri membri della famiglia d'origine) ai processi decisionali e alla quotidianità del figlio, mediante interventi di natura socio-educativa basati sul "fare con" durante le attività di tutti i giorni (es. accompagnamento all'attività sportiva, preparazione dei pasti ...) ⁴⁸. Il tempo dell'affido, così, è vissuto dal genitore come un'occasione concreta in cui ri-costruire e rinforzare le proprie competenze genitoriali, recuperando nel tempo spazio ed autonomia di azione nella cura e crescita del proprio figlio (Zappa, 2008a; Secchi e Calcaterra, 2011). Questa forma di accompagnamento riconduce al concetto di co-genitorialità, da intendersi come la gestione congiunta dell'accudimento, e non strettamente la suddivisione dei compiti e della responsabilità connessi alla crescita di un bambino. Vadilonga (2012), a proposito del lavoro con le famiglie d'origine nei progetti di affido, riprendendo la definizione data da McHale (2010), parla di co-genitorialità, facendo riferimento alla coordinazione e al sostegno reciproco tra gli adulti (affidanti e affidatari) che si prendono cura del bambino, in una sorta di alleanza educativa-genitoriale.

⁴⁸ Nel concreto, è possibile creare occasioni utili per questo affiancamento durante le visite al bambino presso la famiglia affidataria, in occasione dei rientri a casa, organizzando momenti in cui le due famiglie trascorrono del tempo libero con il bambino oppure in gruppo, con altre famiglie, eventualmente anche prevedendo il supporto specifico di un educatore professionale (Regione Veneto, 2008b).

Tra le varie forme di sostegno che vengono offerte ai genitori dei bambini in affidamento, vengono proposti interventi psicoterapeutici individuali, di coppia, familiare, con la finalità di affrontare le difficoltà di natura intrapsichica che si incontrano nel costruire (o ri-costruire) rapporti positivi con i propri figli (Regione Veneto, 2008b).

Anche il confronto tra pari rappresenta un importante fonte di sostegno per i genitori e i familiari di bambini collocati in affido o in strutture di accoglienza. Si fa qui riferimento ai gruppi di auto/mutuo aiuto (Steinberg, 1997; 2010), cui si è accennato nel precedente capitolo, o altre tipologie di *group work*, maggiormente strutturate e condotte (Doel e Sawdon, 1999). Nello specifico, il gruppo di auto/mutuo aiuto rappresenta uno spazio di incontro, confronto e di narrazione di sé, luogo in cui poter condividere la propria storia, le proprie emozioni e il proprio stato d'animo, senza il timore di sentirsi giudicati. Parole chiave dei gruppi di auto/mutuo aiuto sono sostegno, condivisione e reciprocità. I contributi che narrano le esperienze sul campo (Thomson e Thorpe, 2003; Cabiati, 2011; Secchi e Calcaterra, 2011; Corradini e Corradini, 2012) descrivono il gruppo come catalizzatore di importanti processi di *empowerment*: i partecipanti, condividendo la loro personale storia, "rileggono" le proprie fragilità e fatiche, confrontandosi con esperienze di vita simili e sperimentando nuovi modi di essere e fare.

3.1.5.3 Il sostegno alla famiglia affidataria

Parlando delle famiglie affidatarie, si è detto dell'importanza di considerarle dei *partner*, alla pari degli operatori (Meda, 2010; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014), e della necessità di coinvolgerle nella progettazione dell'affido e nei processi decisionali che le riguardano (Rosenwald e Bronstein, 2008; Calcaterra, 2014a). Considerare gli affidatari come *partner* non significa però lasciarli soli nella gestione della complessa e non scontata esperienza di accoglienza. Eppure le famiglie affidatarie riportano di non sentirsi ascoltate né sostenute dagli operatori, con i quali spesso si evidenzia una difficoltà di relazione (Ramella Benna, 2010; Greco *et al.*, 2011). Molti affidatari si lamentano di non avere avuto l'aiuto desiderato, in molte occasioni si sono sentiti "abbandonati a se stessi", dovendo contare solo sulle proprie forze o ricorrere a specialisti a pagamento (Dettori, 2006).

L'accompagnamento da parte degli operatori dovrebbe essere costante e finalizzato al sostegno emotivo, psicologico ed educativo degli affidatari, al supporto nelle relazioni con la famiglia d'origine del bambino accolto e all'aiuto nello svolgimento del compito educativo. Inoltre, è importante che gli operatori aiutino la famiglia a mantenere l'attenzione e la direzione, in vista del perseguimento degli obiettivi previsti dal progetto di affido (Regione Veneto, 2008b).

In un suo contributo, Ongari scrive:

“incontri regolari con gli affidatari consentono agli operatori la possibilità di mantenere nei loro confronti uno sguardo “sempre fresco”, pronto a cogliere i segnali di cambiamento nei vissuti e nella gestione familiare. Rendersi conto ed accettare anche i momenti di difficoltà delle famiglie affidatarie riduce il rischio di sviluppare nei loro confronti rappresentazioni ipostatizzate (“famiglie comunque all'altezza delle situazioni”), le quali hanno una evidente funzione difensiva, ma rischiano di rinchiudere il progetto di affido nell'ambito di un dover essere che non tiene conto della realtà in movimento” (Ongari, 2006, p. 108).

Il sostegno alla famiglia affidataria, durante il progetto di affido, si traduce concretamente, oltre agli incontri di rete, anche in colloqui di tipo psicologico, sociale e pedagogico, individuali e/o di coppia, visite domiciliari e contatti telefonici in situazioni di bisogno. Le tematiche che si affrontano durante i colloqui con gli operatori riguardano generalmente il modo in cui tutti i membri della famiglia affidataria stanno vivendo l'esperienza di accoglienza, i rapporti con la famiglia d'origine del bambino e l'andamento degli incontri tra il minore e i suoi familiari. Gli operatori dovranno anche monitorare l'andamento delle tappe evolutive del bambino, l'esperienza scolastica, il suo inserimento nel nuovo contesto familiare e sociale e tutti gli altri aspetti relativi alla vita quotidiana.

Le famiglie affidatarie vivono l'esperienza dell'affido con maggior tranquillità e sicurezza quando sanno di poter contare sul sostegno degli operatori, soprattutto nei casi di emergenza e anche nei giorni di chiusura degli uffici, mediante la reperibilità telefonica (Carletti e Pellegrini, 2011; Calcaterra, 2014a). Nella pratica, questo tipo di aiuto viene offerto maggiormente dalle organizzazioni di privato sociale e dalle associazioni familiari (o reti di famiglie).

Le associazioni familiari, attraverso incontri individuali e di gruppo, sostengono i processi di formazione continua, garantiscono ed organizzano spazi di confronto tra

famiglie, promuovono la condivisione delle esperienze come forme di sostegno reciproco (Regione Veneto, 2008b, p. 136). I gruppi di supporto e auto/mutuo aiuto tra affidatari rappresentano una delle modalità più consolidate ed efficaci per il sostegno degli affidi in corso (CAM, 2007; Favretto e Bernardini, 2010; Castelli, 2011). Tra pari, si affrontano le difficoltà con maggiore naturalezza e informalità, perché non si ha il timore di essere giudicati e valutati, come invece talvolta avviene nella relazione con i professionisti (Dettori, 2006). La risorsa del gruppo per le famiglie affidatarie va sempre valorizzata per promuovere una dimensione comunitaria e di confronto reciproco (Comelli e Iafrate, 2012). Nel gruppo, appare chiaro il messaggio che “non si può pensare di farcela da soli e che occorre sapersi far aiutare dagli operatori, dagli amici, dalla rete parentale, dalle altre famiglie” (Castelli, 2011, p. 313) per riuscire a sostenere la fatica e far fronte alle sfide che l'accoglienza di un bambino porta con sé.

3.1.6 La conclusione dell'esperienza di affido: tra mantenimento dei legami e riunificazione familiare

I progetti di affido familiare, proprio per la loro natura temporanea e transitoria, possono concludersi alla scadenza prevista dal provvedimento o prolungarsi oltre il termine, rendendo necessario un nuovo provvedimento, oppure ancora concludersi anticipatamente. Alla luce di quanto fin qui detto, anche la valutazione di chiusura del progetto di affido dovrebbe prevedere il coinvolgimento di tutti i soggetti, riconoscendo il portato emotivo ed affettivo che questa importante decisione implica.

La cessazione dell'affidamento familiare si formalizza con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quindi con un provvedimento del servizio sociale oppure del Tribunale per i Minorenni, a seconda che si tratti rispettivamente di un affido consensuale o giudiziale (Cascone *et al.*, 2014). In entrambi i casi, è importante che gli affidatari vengano ascoltati dalle autorità competenti in merito alla chiusura del progetto e al futuro percorso del bambino (Lombardi, 2010).

Art. 4, co.5, L. 184/1983 e s.m.i., *Diritto del minore a vivere in famiglia*

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di

difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Come si evince dall'articolo di legge, l'affidamento familiare può terminare per motivi di natura differente. La prima ipotesi, prevista prioritariamente dalla legge, fa riferimento alla possibile riunificazione tra il minore e i suoi familiari, nel caso di miglioramento della situazione della famiglia d'origine. Dal punto di vista operativo, si tratta di effettuare un *assessment* (Raineri, 2002) della situazione al termine del percorso di affido, con particolare riferimento alle risorse e alle capacità genitoriali nel nucleo familiare d'origine del minore, che dovranno essere ri-valutate come "sufficientemente buone". Compito degli operatori è di valutare l'andamento del progetto di affido alla luce delle azioni concrete messe in atto dalla famiglia d'origine per fuoriuscire dalla situazione di difficoltà, del loro interessamento e partecipazione attiva alla vita del proprio figlio e dell'andamento delle visite e eventuali rientri a casa del bambino con i propri familiari (Regione Veneto, 2008b).

La seconda ipotesi che potrebbe determinare la conclusione del progetto di affidamento è connessa al rischio che la prosecuzione dell'affido rechi pregiudizio al minore. Il legislatore non dettaglia questa possibilità ma si può pensare a titolo esemplificativo alle situazioni in cui lo strumento dell'affidamento abbia esaurito le sue funzioni e non sia più, di conseguenza, tutelante per l'affidato (es. malattia di un membro della famiglia affidataria, la durata eccessiva dell'affido, situazioni conflittuali tra le due famiglie, fatica degli affidatari nella gestione del bambino accolto ...). In questi casi, si rende necessaria una riflessione in merito al progetto di aiuto per il bambino, e l'individuazione di un differente collocamento etero-familiare o di altre forme di aiuto e sostegno. Il percorso dell'affido familiare, infatti, può concludersi anche con una dichiarazione di adottabilità del minore, con l'inserimento in una comunità di accoglienza familiare o educativa, con un progetto di accompagnamento all'autonomia del ragazzo neomaggiorenne, con un passaggio in un'altra famiglia affidataria o con un progetto di affidamento intra-familiare presso parenti.

In ognuno dei casi presentati, risulta fondamentale *in primis* per i minori (Pessina, 2011) ma anche per gli affidatari (Forcolin, 2009; Greco et al., 2011) che la conclusione dell'affido, quando possibile, non sia troppo repentina e che i legami tra il bambino e le persone che si sono temporaneamente prese cura di lui possano mantenersi, per il

benessere di tutti gli attori coinvolti, così come previsto dalla recente normativa sulla continuità affettiva (L. 173/2015). La famiglia *ex* affidataria, infatti, in alcune situazioni, può continuare a svolgere importanti funzioni di sostegno ed accompagnamento del bambino o del ragazzo, che vanno ben oltre la conclusione formale del progetto di affidamento. Gli affidatari diventano così per il minore un punto di riferimento per tutta la sua vita (Belotti *et al.*, 2009; Lombardi, 2010). L'idea che con il termine dell'affido non vengano recisi i legami tra il minore e gli affidatari tranquillizza i bambini e ragazzi e li autorizza "a mantenere la doppia appartenenza [...], senza dover scegliere tra le due famiglie" (Calcaterra, 2014a, p. 159).

Nonostante i dati del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza (Belotti, 2014) ci dicano che dei 10.300 minori circa che nel corso del 2010 hanno concluso l'esperienza di accoglienza fuori famiglia (sia in affidamento che in struttura comunitaria), solo un terzo è rientrato presso la propria famiglia d'origine, è opportuno fare una riflessione in merito alle riunificazioni familiari, esito cui deve tendere ogni intervento di collocamento extrafamiliare. A questo proposito, infatti, anche le Linee Guida ONU sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d'origine (SOS Children – ISS Servizio Sociale Internazionale, 2009, n. 3) ribadiscono che "essendo la famiglia il gruppo fondamentale della società e l'ambiente naturale della crescita, il benessere e la protezione dei bambini, gli sforzi devono essere diretti a permettere al bambino di rimanere o ritornare alle cure dei suoi genitori, o, dove risulti appropriato, ad altri membri della sua famiglia".

Alcuni studiosi (Canali *et al.*, 2001) hanno riconsiderato il termine "riunificazione familiare" in senso più ampio, intendendo oltre al rientro in famiglia anche tutte le forme di contatto (visite, rientri a casa nei fine settimana ...) tra il bambino e la sua famiglia d'origine, finalizzate alla conservazione, consolidamento e ri-costruzione dei legami familiari. Secondo questa logica, la riunificazione è parte integrante dell'allontanamento e può essere considerata un processo da mettere in moto da subito, dal primo giorno di separazione del bambino dalle sue figure genitoriali (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014).

Parlando in senso stretto della riunificazione del minore alla propria famiglia, le ricerche (Farmer, 2009; 2011) mostrano come il lavoro di preparazione e accompagnamento al rientro a casa riduca il rischio di fallimento del progetto. Preparare

il rientro significa concretamente che famiglia affidataria e famiglia d'origine, con l'aiuto degli operatori, lavorino a stretto contatto per progettare e realizzare assieme la riunificazione. In alcuni casi, gli affidatari hanno fatto notare che il rientro a casa del bambino a loro affidato viene progettato dagli operatori, senza coinvolgerli. Le famiglie affidatarie, così, non hanno la possibilità di aiutare il bambino a prepararsi al rientro e di ri-accompagnarlo dalla sua famiglia, sentendosi di conseguenza una "risorsa sprecata" (The Who Cares? Trust, 2006).

Ma quali sono i fattori chiave predittivi di un "buon rientro in famiglia"? Da rassegne della letteratura internazionale sul tema (Biehal, 2006; Corradini, 2016), emerge che gli elementi necessari affinché la riunificazione familiare vada a buon fine consistono nella realizzazione di interventi intensivi a sostegno della famiglia d'origine, nella definizione di obiettivi concreti e nella stipula di veri e propri "contratti" condivisi e sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti, in cui siano chiare le condizioni che i genitori devono garantire e rispettare per poter riavere con sé il proprio figlio. Non solo, ciò che si rende necessario per una riunificazione duratura nel tempo è un'accurata e aggiornata valutazione della situazione familiare, un attento monitoraggio del bambino prima e durante la fase del rientro e, come già detto, la preparazione del reinserimento in famiglia, anche con il supporto degli affidatari (Farmer, 2011).

3.2 Una revisione delle ricerche internazionali in tema di affidamento familiare

L'affido familiare come istituto giuridico a tutela dei minori è previsto nella maggior parte dei Paesi occidentali (Wilson *et al.*, 2004; Eurochild, 2010) e, nonostante le differenti forme di regolamentazione e la varietà delle prassi operative utilizzate, è possibile considerare le ricerche condotte in ambito internazionale per trarre importanti indicazioni, valide anche per il contesto italiano. I dati di ricerca, infatti, possono fornire rilevanti spunti di riflessione per *policy makers*, dirigenti dei servizi ed operatori sociali ed essere da stimolo per portare cambiamento e innovazione nei servizi di *welfare*.

Si prenderanno qui in considerazione due importanti lavori di revisione della letteratura internazionale in tema di affidamento familiare.

Il primo è uno studio, condotto dal *Social Care Institute for Excellence* (SCIE) anglosassone (Wilson *et al.*, 2004), che ha preso in esame la produzione scientifica sul tema dell'affido familiare pubblicata fino al 2003 (oltre 200 ricerche empiriche). La

domanda di ricerca che ha guidato l'attività dei ricercatori è relativa agli esiti degli affidi, con l'obiettivo di fornire a dirigenti dei servizi, operatori e famiglie le indicazioni emergenti dalle ricerche analizzate (Wilson *et al.*, 2004, p. V).

Il secondo lavoro di revisione della letteratura internazionale (Raineri e Calcaterra, 2017), di più recente pubblicazione, è uno *scoping study*⁴⁹ (Levac *et al.*, 2010) condotto da due ricercatrici italiane, che hanno preso in considerazione le ricerche empiriche relative alle modalità di realizzazione degli affidi etero-familiari, i cui risultati sono stati pubblicati su riviste scientifiche dal 2004 al 2014. La finalità della revisione è analoga a quella precedente, ossia l'individuazione di istruzioni e criteri che, secondo i dati di ricerca, risultano utili per costruire un'esperienza di affido che sia il più possibile positiva dal punto di vista delle famiglie affidatarie e d'origine, dei minori e degli operatori sociali. In altre parole, quindi, l'obiettivo è di mettere a fuoco quali sono i suggerimenti che emergono dalle ricerche in merito alla progettazione, realizzazione e gestione degli affidi etero-familiari e se tali suggerimenti risultano coerenti fra loro.

Entrambi i lavori di revisione prendono in considerazione ricerche empiriche, soprattutto nell'ambito del *social work*, che hanno rilevato anche il punto di vista delle persone direttamente coinvolte nei progetti di affido familiare, *in primis* le famiglie, i bambini e i ragazzi.

Le revisioni della letteratura rappresentano una valida fonte di informazioni e conoscenze, facilmente utilizzabili, poiché in questi lavori gli studiosi estraggono l'essenza delle differenti indagini condotte su un medesimo oggetto di ricerca, tentando di ricomporle in un insieme di senso, evidenziandone eventuali incoerenze o lacune.

La rassegna della letteratura internazionale in tema di affidamento familiare è stata completata prendendo in considerazione alcuni articoli relativi al tema dell'affido familiare, pubblicati negli ultimi due anni su riviste scientifiche internazionali di *social work*. Le indicazioni emergenti dalla rassegna bibliografica e di seguito esposte sono organizzate per aree tematiche riconducibili alle diverse fasi del processo di realizzazione di affidi familiari, con particolare riferimento alle funzioni svolte dagli operatori sociali.

⁴⁹ Per *scoping study* si intende un lavoro di revisione della letteratura in base a dei criteri definiti *ex ante*, in cui lo scopo prioritario non consiste nel valutare la qualità delle ricerche disponibili sul tema (*systematic review*) bensì di reinterpretare analiticamente quanto emerge dai contributi analizzati (Levac *et al.*, 2010).

3.2.1 Reperimento e selezione delle famiglie affidatarie

Una delle azioni di primaria importanza per promuovere e realizzare affidi etero-familiari è il reperimento di famiglie (o *single*) disponibili all'accoglienza di bambini e ragazzi, temporaneamente privi di un ambiente idoneo per la loro crescita. Diverse ricerche indagano i processi di reclutamento e conoscenza dal punto di vista degli operatori sociali e degli affidatari.

Dalla revisione della letteratura condotta da SCIE (Wilson *et al.*, 2004), si evince che campagne di sensibilizzazione mirate e promosse a livello locale risultano essere maggiormente efficaci rispetto a campagne impersonali su larga scala o a livello nazionale. Di grande impatto ed utilità è il coinvolgimento nei percorsi di sensibilizzazione di chi ha già una esperienza di affido, sia i genitori affidatari sia i loro figli naturali. Dalle ricerche (Wilson *et al.*, 2004) emerge che sono gli stessi affidatari a riconoscere il valore della loro partecipazione alle campagne informative: la testimonianza diretta di una buona esperienza di affido ha maggiori probabilità di stimolare la disponibilità da parte di nuove famiglie (Wilson *et al.*, 2004, p. 60).

Altre ricerche ci vengono in aiuto nella scelta dei contenuti da proporre all'interno di un percorso di sensibilizzazione. La ricerca di Randle e colleghi (2014) raccoglie mediante questionario il parere di 756 famiglie australiane in merito ai potenziali ostacoli che impediscono alle famiglie di "aprirsi al sociale" e intraprendere così un'esperienza di affido. Dalle risposte emerge che per un gruppo di famiglie la decisione di non candidarsi all'affido era strettamente connessa ai molteplici impegni derivanti dall'accudimento dei propri figli naturali, mentre un altro gruppo di famiglie non aveva mai preso in considerazione questa scelta perché nessuno non aveva mai parlato loro dell'affido. Essere a conoscenza delle ragioni per cui le famiglie non prendono in considerazione l'ipotesi di accogliere un bambino permette agli operatori di progettare campagne di sensibilizzazione mirate, adeguando il messaggio a seconda del *target* che si vuole raggiungere. Nel primo caso, è preferibile evitare inviti diretti a candidarsi, quanto piuttosto trasmettere un'idea positiva dell'affido, fornendo un'accurata informazione in merito agli aiuti e supporti che i servizi mettono a disposizione alle famiglie affidatarie. Se si volesse invece raggiungere il secondo gruppo di famiglie, gli autori suggeriscono l'utilizzo di una comunicazione più diretta e più personale possibile, in cui sia esplicito il

messaggio connesso alla necessità di individuare famiglie disponibili all'accoglienza di specifici bambini e ragazzi.

Una ricerca (Wilson *et al.*, 2007) che ha come tema centrale l'esperienza dei padri affidatari e il loro ruolo nella gestione degli affidi familiari, ha messo in luce come la figura paterna giochi una parte determinante nella decisione di accogliere un minore: a questo proposito, un suggerimento utile agli operatori è di prevedere in fase di sensibilizzazione dei messaggi specifici rivolti direttamente ai padri, con la finalità di sollecitare il loro interesse e stimolare la loro motivazione all'affido.

A quali aspetti danno importanza le famiglie quando decidono di diventare affidatarie? Dalla ricerca di Randle e colleghi (2014) emerge l'importanza per la famiglia del sostegno offerto dalla rete amicale e sociale, piuttosto che dalla famiglia allargata. Per questo motivo può essere necessario in fase di sensibilizzazione sottolineare quanto gli amici possano essere fonte di aiuto e supporto durante l'esperienza di affido, enfatizzando il messaggio che gli affidatari non devono svolgere questo faticoso compito da soli.

Anche il riconoscimento di un contributo economico pare essere un elemento determinante nella scelta di diventare affidatari (Wilson *et al.*, 2004). Una ricerca (Pithouse *et al.*, 2004), che ha coinvolto 115 famiglie affidatarie con lo scopo di conoscere le loro attitudini, motivazioni e vissuti nell'esperienza dell'affido, mette in luce che il contributo economico gioca una funzione importante nel reperimento di nuove potenziali famiglie accoglienti. La certezza di ricevere un aiuto economico permette alle famiglie di dare la loro disponibilità a prendersi cura di un bambino, scelta che altrimenti non avrebbero potuto fare. Anche Kirton e colleghi (2007) confermano l'importanza del contributo a sostegno dell'affido e mediante la loro ricerca hanno rilevato che l'insoddisfazione delle famiglie affidatarie dal punto di vista economico rappresenta un importante "fattore di rischio" in termine di motivazione ed impegno.

Dopo aver raccolto le disponibilità di nuove famiglie grazie alle campagne informative e ai percorsi di sensibilizzazione, gli operatori hanno il compito di conoscere le persone interessate all'affido. Nei lavori di revisione presi in considerazione (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017), non si trovano ricerche empiriche che offrono indicazioni precise in merito. Alcuni studi si limitano a mettere in luce le caratteristiche che potrebbero facilitare ed essere d'aiuto nella realizzazione di un affido familiare.

Atteggiamenti orientati al bambino, fermezza, chiarezza e comprensione sono elementi ritenuti utili per realizzare un buon progetto di affidamento (Wilson *et al.*, 2004). Dalla ricerca condotta da Ciarrochi e colleghi (2012) emerge che la capacità empatica di mettersi nei panni del bambino accolto, l'ottimismo, la speranza e un atteggiamento costruttivo verso i problemi rappresentano le caratteristiche personali e familiari più importanti che dovrebbero avere degli affidatari. In ultimo, in linea con quanto detto sopra, non va sottovalutata nella selezione delle famiglie affidatarie la loro disponibilità di risorse economiche e materiali, da intendersi come facilità di accesso a servizi sanitari, scolastici, per il tempo libero (Wiklund e Sallnäs, 2010). La disponibilità di risorse certamente dovrebbe essere ritenuta utile per tutti i bambini e i ragazzi, ma per chi proviene da una situazione di svantaggio e deprivazione, come spesso accade per i minori collocati fuori dalla propria famiglia d'origine, questa rappresenta una condizione particolarmente significativa.

3.2.2 Abbinamento e avvio dell'affido

La prima indicazione in merito alla progettazione dell'affidamento, che emerge dalla rassegna della letteratura internazionale, è di pianificare accuratamente la fase di avvio, dando voce alle persone coinvolte e fornendo loro adeguate informazioni in merito all'affido (Wilson *et al.*, 2004). L'efficacia degli affidamenti risulta essere strettamente connessa alla presenza e al supporto degli operatori sociali sin dalla fase di avvio (Wilson *et al.*, 2004, p. 52). È importante quindi che i professionisti ascoltino i protagonisti dell'affido e tengano in considerazione i loro desideri e punti di vista.

Nei lavori di revisione non si trovano ricerche specifiche sull'importanza dell'ascolto delle famiglie d'origine in merito alla scelta degli affidatari per il proprio figlio, ma più genericamente sul valore della loro partecipazione ai processi decisionali che li riguardano (Kapp e Vela, 2004; Holland *et al.*, 2005).

A proposito dei più piccoli invece, una ricerca condotta da Mitchell e colleghi (2010), che ha coinvolto 20 bambini e ragazzi, tra gli 8 e i 15 anni, che hanno avuto esperienza di affidamento familiare, mette in evidenza l'importanza del loro coinvolgimento in fase di pianificazione e abbinamento. I minori coinvolti nell'indagine hanno gradito la possibilità di essere ascoltati rispetto al tipo di famiglia affidataria che si immaginavano potesse accoglierli e a cosa sarebbe stato loro di aiuto in fase di passaggio. La maggior

parte dei minori intervistati esprime di aver vissuto con confusione e fatica il momento di transizione in famiglia affidataria. I ricercatori (Mitchell *et al.*, 2010) hanno così cercato di delineare alla luce dei dati raccolti alcune indicazioni utili per i *social worker*: dare al minore il tempo per rielaborare la notizia di dover andare in affido, per parlare con i propri familiari delle proprie preoccupazioni e per preparare il trasferimento da casa; avere con il minore un rapporto personale, di conoscenza diretta; offrire al minore la possibilità di parlare e confrontarsi con un ragazzo più grande che è già stato in affido; spiegare al minore il loro ruolo di operatori sociali e cosa concretamente faranno affinché egli possa riunificarsi con la propria famiglia d'origine. Queste indicazioni sono in parte confermate dalla voce dei bambini e ragazzi in affido che hanno partecipato alla ricerca condotta da Goodyer (2016) e che riportano l'importanza di avere del tempo per prepararsi al trasferimento, di poter parlare con i propri familiari e di poter conoscere prima, vedendo anche delle fotografie, le persone che si prenderanno cura di loro.

Relativamente alle famiglie affidatarie, Farmer e colleghi (2005) suggeriscono agli operatori di mettersi in ascolto dei dubbi ed eventuali resistenze espresse dai potenziali affidatari dinnanzi a specifiche proposte di accoglienza. Dalla ricerca emerge che gli operatori non dovrebbero chiedere alle famiglie una disponibilità incondizionata all'accoglienza, ma prestare attenzione a non inserire bambini particolarmente "impegnativi" in famiglie affidatarie potenzialmente più sotto di stress di altre.

Tra i diversi soggetti da coinvolgere non bisogna dimenticare dei figli naturali degli affidatari. È importante che gli operatori tengano conto anche delle loro aspettative, soprattutto in relazione all'età e alle caratteristiche del bambino o ragazzo con il quale dovranno condividere i propri genitori e la propria casa (Younes e Harp 2007; Sutton e Stack 2013).

In fase di abbinamento, è bene tenere in considerazione gli elementi che dalle ricerche emergono come difficoltosi da gestire e che determinano maggiore probabilità di *breakdown* (Wilson *et al.*, 2004): si fa qui riferimento agli affidi di ragazzi sopra i 15 anni, con problemi relazionali e comportamentali e che hanno già avuto altre esperienze di collocamento al di fuori della proprio nucleo d'origine.

Relativamente alle caratteristiche delle famiglie affidatarie, alcune ricerche ragionano sull'età degli affidatari, arrivando a differenti conclusioni. La ricerca di Metcalfe e Sanders (2012) evidenzia come gli affidatari che hanno superato i 62 anni di età, nella

gestione dell'esperienza di affidamento, si sentano maggiormente sicuri e competenti, e desiderano essere considerati tali anche dagli operatori, ipotizzando così la loro disponibilità e capacità di impegnarsi in situazioni di accoglienza maggiormente difficili e di svolgere funzioni di *mentoring* nei confronti di affidatari alla prima esperienza. Un'altra ricerca più recente, realizzata da Fuentes e colleghi (2014), invece mette in luce come l'esperienza dell'affido venga vissuta con maggior fatica dagli affidatari con più di 55 anni. Tale dato, in contrasto con quanto rilevato da Metcalfe e Sanders (2012), suggerisce agli operatori sociali di abbinare i bambini maggiormente problematici ad affidatari più giovani.

Dalle revisioni della letteratura, vengono individuati altri elementi da tenere in considerazione, soprattutto in fase di abbinamento:

- le condizioni (luogo di residenza della famiglia affidataria, mezzi trasporto ...) che facilitano il mantenimento dei contatti tra il minore e i suoi familiari, innanzitutto con i suoi fratelli e sorelle (Wilson et al., 2004): è auspicabile, quando possibile, collocare i fratelli nel medesimo nucleo affidatario;
- il mantenimento dei contatti tra il bambino in affidamento e la sua rete amicale e, durante l'affido, la partecipazione a gruppi in cui siano presenti altri minori in affidamento (Farmer et al., 2005; Vanderfaeillie et al., 2012; Mc Mahon e Curtin, 2013; Goodyer, 2016);

Per quanto riguarda l'etnia del minore, dalla revisione della letteratura non emergono dei riscontri empirici che suggeriscono la predilezione ai collocamenti omo-culturali. Solo una delle indagini prese in considerazione (White et al., 2008) suggerisce agli operatori di assicurare ai minori in affidamento l'opportunità di esplorare le proprie origini etnico-culturali, cercando collaborazione e disponibilità all'affido anche da parte di famiglie di diversa razza ed etnia.

3.2.3 Il lavoro con le famiglie d'origine

Numerose ricerche (Kapp e Vela, 2004; Wilson et al., 2004; Malet et al., 2010; Schofield et al., 2010; Slettebø, 2013;) mettono in evidenza il compito degli operatori sociali di costruire e mantenere con i genitori dei bambini in affidamento una relazione che sia "rispettosa della loro persona, della loro cultura e dei loro valori, per aiutarli a migliorare la loro situazione di vita in vista della riunificazione con il proprio figlio" (Raineri e Calcaterra, 2017, p. 37). Si tratta una delle funzioni più complesse che gli operatori sociali

devono svolgere nella loro professione: spesso i genitori dei bambini fuori dalla propria famiglia d'origine sono arrabbiati, hanno gravi difficoltà psichiche e materiali e scarse risorse per farvi fronte.

Da una ricerca condotta parallelamente in tre Paesi europei (Inghilterra, Norvegia e Svezia) e che ha visto il coinvolgimento di 68 genitori con figli in affido, emerge la percezione degli operatori di lavorare con persone arrabbiate che non vogliono avere a che fare con i servizi sociali (Schofield *et al.*, 2010). I ricercatori mettono in luce, al contempo, che quegli stessi genitori saranno meno bloccati e meno arrabbiati se verranno informati sulla vita del loro figlio e se si vedranno riconosciuti nel loro ruolo di genitore e nei loro sentimenti.

In virtù di questo, gli operatori sociali dovrebbero:

- mostrarsi affidabili, essere accessibili facilmente e con continuità, informare con costanza i genitori in merito alla situazione dei loro figli in affido (Farineau *et al.*, 2013);
- coinvolgere i genitori nei processi decisionali (Kapp e Vela, 2004; Holland, 2005);
- aiutare concretamente i genitori (Malet *et al.*, 2010) prima, durante e dopo l'affido, garantendo loro programma di sostegno *ad hoc*, centrato sulle difficoltà dei genitori, in cui sia previsto anche un sostegno alla genitorialità (Wilson *et al.*, 2004);
- offrire ai genitori l'opportunità di partecipare a gruppi di supporto (Wilson *et al.*, 2004): ricerche evidenziano che i genitori partecipanti alle esperienze di gruppo ne parlano positivamente, vivendole come processi di apprendimento ed *empowerment* (Slettebø, 2013; Angel, 2016);
- coordinare, prima, durante e dopo l'affido, il lavoro e gli interventi dei diversi servizi coinvolti nel trattamento del minore e dei genitori (Wilson *et al.*, 2004).

3.2.4 Il lavoro con le famiglie affidatarie

Per promuovere e realizzare un "buon affido", è opportuno che gli operatori sociali considerino le famiglie affidatarie dei *partner* (Wilson *et al.*, 2004; Pasztor *et al.*, 2006; Murray *et al.*, 2011). I genitori affidatari, però, lamentano di non sentirsi considerati né riconosciuti nel proprio ruolo, vivendo per queste ragioni sentimenti di frustrazione, soprattutto nei confronti degli operatori che non danno loro adeguate informazioni sul

bambino e sulla sua situazione familiare e non li coinvolgono nei processi decisionali che riguardano il progetto di affido (Rosenwald e Bronstein, 2008).

Ma cosa significa considerare *partner* le famiglie affidatarie? Innanzitutto fare in modo che ricevano adeguate informazioni sulla personalità del minore (Rosenwald e Bronstein, 2008) e sui progetti futuri che lo riguardano (Munford e Sanders, 2016). In una ricerca condotta da Fuentes e colleghi (2014), le famiglie affidatarie hanno espresso la preoccupazione di non ricevere sufficienti informazioni relative alle caratteristiche del bambino, in fase di avvio, e riguardo ai suoi progetti per il futuro, in fase di chiusura del progetto di affido. Alla luce di queste considerazioni, è opportuno che gli operatori informino gli affidatari sulle caratteristiche comportamentali del bambino, sul suo rendimento scolastico, sulle sue capacità di socializzazione e di rispetto delle regole e condividano con loro le informazioni relative al progetto pensato per il minore, alle evoluzioni della sua situazione familiare e alle possibilità di riunificazione (Fuentes *et al.*, 2014).

Considerare gli affidatari dei *partner* significa altresì prevedere la loro partecipazione nella presa delle decisioni (Rosenwald e Bronstein, 2008), prestando attenzione al coinvolgimento dei padri affidatari, in quanto risorsa significativa anche nella gestione concreta dell'affido (Fernandez, 2007; Wilson *et al.*, 2007) e assicurando il pieno coinvolgimento delle madri affidatarie, dal momento che si percepiscono come vere e proprie "mamme" dei bambini che accolgono, più che semplici *caregiver* (Blythe *et al.*, 2012). I dati di una ricerca che ha raccolto il punto di vista di famiglie affidatarie (Blackburn, 2016) ci parlano principalmente delle loro fatiche nel rapportarsi e comunicare con gli operatori sociali dei servizi di *welfare* e del bisogno di essere supportati da parte di un ente "terzo", neutrale, nell'impegnativo percorso dell'affido familiare. Ciò che le famiglie affidatarie chiedono è una comunicazione più efficace con e tra gli operatori sociali e pratiche di lavoro più democratiche così da valorizzare il sapere esperienziale di chi l'accoglienza familiare la sperimenta quotidianamente. In questo modo, le famiglie affidatarie si sentirebbero maggiormente riconosciute e ciò avrebbe un impatto sulla loro motivazione a continuare nel percorso dell'accoglienza familiare.

L'indicazione per gli operatori sociali che emerge dalle ricerche è quindi di considerare l'importante funzione svolta dai genitori affidatari e valorizzare il loro contributo, dando loro voce nei processi decisionali che riguardano il bambino o ragazzo accolto.

Detto questo però, non bisogna pertanto dimenticare che gli affidatari esprimono anche il bisogno di essere sostenuti e accompagnati nell'esperienza dell'affido. Dalle ricerche emerge l'importanza di fornire alle famiglie accoglienti aiuti specifici e sostegno alle specifiche necessità (Wilson *et al.*, 2004), come fonte di stabilità dell'affido e di continuità (Holland *et al.*, 2005; Strijker *et al.*, 2011).

È importante quindi che gli operatori sociali siano facilmente accessibili e disponibili all'ascolto, per ridurre la frustrazione vissuta dalle famiglie affidatarie connessa alla percezione di avere a che fare con operatori "irreperibili" e, di conseguenza, per renderli maggiormente soddisfatti (Farineau *et al.*, 2013; Fuentes *et al.*, 2014). Farmer e colleghi (2005) sottolineano a questo proposito l'utilità della presenza di una persona formata in tema di affidamento familiare, che possa rispondere rapidamente quando l'assistente sociale referente della situazione non è reperibile.

Dalla rassegna della letteratura emerge inoltre la necessità di sostenere le famiglie con affidi in corso nel tempo libero (Wilson *et al.*, 2004), offrendo loro anche dei momenti di *respite* (Wilson *et al.*, 2004; Holland *et al.*, 2005; Farmer *et al.*, 2005; Murray *et al.*, 2011; Fuentes *et al.*, 2014).

Gli affidatari ritengono elementi apprezzabili e facilitanti l'esperienza dell'affido anche il rimborso economico delle attività extrascolastiche del bambino (Fuentes *et al.*, 2014), sostegni specifici per i ragazzi in affido a rischio per il proprio comportamento sessuale, ad esempio coinvolgendoli in attività educative e ricreative fuori casa (Lipscombe *et al.*, 2004) e, infine, un buon coordinamento con i servizi di salute mentale (es. neuropsichiatria infantile) eventualmente coinvolti a sostegno del minore (Holland *et al.*, 2005).

È rilevante inoltre che gli operatori aiutino la famiglia accogliente a costruire una relazione educativa con il bambino o ragazzo accolto: la ricerca condotta da Fuentes e colleghi (2014) ha messo in luce il timore delle famiglie affidatarie che il minore a loro affidato fosse troppo dipendente da loro. In risposta a ciò, gli operatori dovrebbero accompagnare gli affidatari ad impostare un progetto educativo che tra gli obiettivi, e le relative strategie per perseguirli, preveda la promozione dell'autonomia dei giovani affidati. Potrebbe essere utile a questo proposito la partecipazione delle famiglie accoglienti a corsi di formazione specifici finalizzati alla gestione e cura di minori che mettono in atto comportamenti problematici e/o con difficoltà psichiche oppure

all'accompagnamento del bambino o ragazzo di diversa etnia nello sviluppo di una propria identità culturale (Wilson *et al.*, 2004; Leeson, 2007; White *et al.*, 2008; Broady *et al.*, 2010; Staines *et al.*, 2010; Murray *et al.*, 2011; Esaki *et al.*, 2012; Octoman e McLean, 2014)

Come per le famiglie d'origine, anche per le famiglie affidatarie un'importante forma di supporto è rappresentata dalla partecipazione a gruppi di genitori affidatari (Wilson *et al.*, 2004; Pithouse *et al.*, 2004; Murray *et al.*, 2011). Avere uno spazio in cui condividere la propria esperienza di affidamento con altri genitori che stanno vivendo situazioni di vita simili è di grande aiuto agli affidatari. Così come dimostra la ricerca di Octoman e McLean (2014), le famiglie affidatarie, soprattutto quando sono affaticate e in difficoltà, preferiscono confrontarsi con altri genitori che hanno minori in affidamento, da soli o in gruppo, magari anche coadiuvati da specialisti.

La ricerca, già citata precedentemente, condotta da Slettebø (2013) sull'esperienza di lavoro in gruppo tra famiglie d'origine, famiglie affidatarie ed operatori sociali mette in luce l'importanza della condivisione e dello scambio, per conoscere anche il punto di vista e gli stati d'animo dell'altro. Grazie al lavoro di gruppo proposto, gli affidatari hanno avuto modo di ascoltare la voce dei genitori naturali in merito al vissuto di non poter vivere con il proprio figlio e all'importanza di sentirsi riconosciuti dagli affidatari.

Come in fase di avvio ed abbinamento, anche durante il progetto di affidamento è sempre opportuno tenere in considerazione gli eventuali figli naturali della coppia affidataria, anch'essi protagonisti attivi dell'affidamento (Wilson *et al.*, 2004; Höjer, 2007; Younes e Harp, 2007; Sutton e Stack, 2013; Serbinski e Brown, 2016). Il monitoraggio dei progetti di affidamento da parte degli operatori è utile anche per cogliere segnali di fatica e specifici bisogni espressi, più o meno tacitamente, dai figli naturali (Sutton e Stack, 2013). Sarebbe infatti opportuno coinvolgerli nelle verifiche periodiche dell'andamento dell'affidamento, così da tenere in considerazione i loro bisogni emotivi e psicologici (Wilson *et al.*, 2004) e prevenire il rischio di eventuali interruzioni anticipate degli affidamenti. Ricerche infatti dimostrano che se l'esperienza di accoglienza influisce sul benessere dei figli naturali, gli affidatari saranno portati a chiudere l'affidamento (Lipscombe *et al.*, 2004). Quindi è opportuno che nel loro lavoro gli operatori sociali dedichino "tempo" e "spazio" ai figli degli affidatari, offrendo loro occasioni di ascolto (Serbinski e Brown, 2016).

3.2.5 Il lavoro con i bambini e i ragazzi in affido

Dalle ricerche in tema di affidamento familiare emerge l'importanza e la necessità di promuovere la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla costruzione del loro percorsi di affido (Raineri e Calcaterra, 2017).

L'allontanamento dal proprio nucleo familiare è vissuto dai bambini come uno *shock*, un evento traumatico, a cui spesso si sommano sentimenti di tristezza, colpa e ingiustizia. Una ricerca (Winter, 2010), a questo proposito, mette in luce come questi sentimenti si amplificano se i bambini non vengono informati adeguatamente su quanto sta succedendo e sulle decisioni prese. I bambini e i ragazzi coinvolti nella ricerca condotta da Fernandez (2007) ribadiscono la tristezza e la forte ansia connessa al momento della separazione dai propri familiari e nei mesi successivi e ciò viene confermato anche da altre indagini che raccolgono il punto di vista dei minori (Mitchell *et al.*, 2010; Goodyer, 2016). I bambini intervistati da Mitchell e colleghi (2010) raccontano di aver vissuto la fase di transizione in famiglia affidataria come qualcosa di inaspettato e confusivo.

È quindi importante che gli operatori sociali promuovano la partecipazione dei minori, *in primis*, fornendo loro chiare informazioni su quanto sta accadendo, sui motivi dell'allontanamento, sul loro nuovo collocamento e ascoltando attentamente le loro ansie e desideri (Reimer, 2010). È altresì opportuno informare i bambini e ragazzi sui propri diritti, spiegare loro il significato dell'affidamento familiare e parlare della famiglia affidataria (Strolin-Goltzman *et al.*, 2010).

Per promuovere la partecipazione dei più piccoli, è auspicabile che gli operatori sociali ascoltino i minori e tengano in considerazione i loro punti di vista e desideri durante la progettazione e monitoraggio dell'affido, nonché nei processi decisionali che li riguardano, così come suggeriscono numerose ricerche sul tema (Wilson *et al.*, 2004; Leeson, 2007; Selwyn *et al.*, 2010; Strolin-Goltzman *et al.*, 2010; Pölkki *et al.*, 2012; Ridley *et al.*, 2015).

L'ascolto dei minori può essere realizzato mediante apposite pratiche professionali a sostegno della partecipazione dei bambini e ragazzi, come l'*advocacy* (Dalrymple e Horan, 2008; Moss, 2009). Gli operatori dovrebbero sostenere e incoraggiare i minori che sono chiamati a tutelare ad esprimersi (Wilson *et al.*, 2004), dedicando loro dei momenti di ascolto e avendo cura di essere facilmente reperibili (Farineau *et al.*, 2013), dal

momento che i bambini trovano molto utile poter parlare con qualcuno di quello che hanno vissuto (e stanno vivendo) al fine di rielaborarne i vissuti (Moyers et al., 2006).

Dalla ricerca qualitativa condotta da Strolin-Goltzman e colleghi (2010), che ha raccolto il punto di vista di 25 ragazzi in affidamento familiare emergono importanti indicazioni sull'importanza di far partecipare i minori nella progettazione degli interventi a loro favore, sul tenere conto di ciò che pensano e desiderano e sulla condivisione delle informazioni e del punto di vista degli operatori in merito alla situazione familiare.

Un altro modo in cui gli operatori possono sostenere i bambini e ragazzi in affidamento consiste nel promuovere il coinvolgimento affettivo della famiglia affidataria (Fernandez, 2007), in modo che il minore affidato non si senta un "ospite" ma che venga trattato come "uno di casa", vivendo appieno la quotidianità assieme agli altri membri del nucleo familiare (Wilson et al., 2004; Reimer, 2010; Christiansen et al., 2013) e sperimentando il desiderato senso di appartenenza (Skoog et al., 2015).

Due ricerche (Anderson et al., 2004; Jackson et al., 2010) mettono in luce, inoltre, l'importanza per i minori affidati della spiritualità e suggeriscono agli operatori di facilitare e sostenere la partecipazione alle attività, anche di tipo spirituale, che i bambini e i ragazzi sentono essere loro d'aiuto (Raineri e Calcaterra, 2017).

Infine, per quanto riguarda il supporto ai minori in affidamento, i dati di ricerca indicano l'importanza di offrire loro l'opportunità di *mentoring* con ragazzi più grandi, che abbiano avuto esperienza di affidamento (*care leavers*) e che possano così rappresentare per loro un modello positivo, e di frequentare altri bambini e ragazzi collocati fuori famiglia e/o in affidamento (Pithouse et al., 2004; Madigan et al., 2013).

3.2.6 Il mantenimento dei legami tra il bambino, la famiglia d'origine e la comunità d'appartenenza

In seguito all'allontanamento del minore, i bambini e i ragazzi desiderano mantenere il contatto con i propri familiari e gli operatori sociali, assieme agli affidatari, dovrebbero impegnarsi per fare in modo che questo avvenga. Conservare i legami con la famiglia d'origine, o ri-costruirli se necessario, ha un impatto positivo sull'andamento dell'affidamento (Moyers et al., 2006) e sulla *partnership* e collaborazione nel progetto da parte dei genitori naturali (Lopez et al., 2013). Di conseguenza, come emerge dalla revisione della SCIE (Wilson et al., 2004) lavorare per il mantenimento dei contatti tra il bambino e i

suoi familiari facilita il percorso verso il rientro in famiglia. La prosecuzione dei rapporti non riguarda solamente i genitori, ma anche i fratelli e le sorelle, i nonni, gli zii e i cugini del minore in affido (Wilson *et al.*, 2004; Moyers *et al.*, 2006).

A partire dai suggerimenti che emergono dalle ricerche empiriche analizzate, agli operatori, per promuovere e mantenere il legame tra il bambino affidato e i suoi familiari, è richiesto di:

- dare voce al minore per farsi aiutare nel definire modalità e tempi delle visite (Wilson *et al.*, 2004; Mitchell *et al.*, 2010);
- progettare e definire modalità di contatto in maniera accurata e personalizzata, in base alle situazioni specifiche, ai bisogni del minore e alle persone con cui si vuole mantenere il legame (Malet *et al.*, 2010): gli incontri con i familiari rappresentano importanti occasioni per migliorare e/o rinsaldare la relazione genitore-figlio (Moyers *et al.*, 2006);
- verificare regolarmente l'andamento delle visite, anche ascoltando il punto di vista degli affidatari, perché conoscendo il bambino possono osservarne gli effetti (Moyers *et al.*, 2006; Salas Martinez *et al.*, 2016), prevedendo se necessario delle modifiche;
- prevedere appropriate forme di sostegno alla famiglia d'origine per aiutare i familiari a realizzare incontri positivi e costruttivi: i genitori naturali in una ricerca (Malet *et al.*, 2010) parlano della fatica di incontrare i propri figli in contesti "artificiali" e della difficoltà a comportarsi naturalmente e dimostrare affetto ai loro bambini per il fatto di sentirsi osservati e valutati;
- sollecitare la famiglia affidataria a promuovere e sostenere i contatti positivi tra il bambino a loro affidato e la sua famiglia d'origine: è importante che gli affidatari rispettino la storia, l'appartenenza e le radici del minore in affido, pur facendolo sentire parte della famiglia (Fernandez, 2007);
- facilitare i contatti del bambino o ragazzo in affido con la propria comunità di appartenenza (Brown *et al.*, 2010) e favorire la partecipazione a feste e cerimonie connesse a tradizioni culturali, in modo da mantenere una connessione e riscoprire la propria appartenenza e identità culturale (Moss, 2009). Ciò sembra particolarmente più sentito e desiderato dai ragazzi neri e latino/ispanici (White *et al.*, 2008).

Dal lavoro di revisione della SCIE (Wilson *et al.*, 2004) emerge inoltre l'importanza, per il buon andamento dell'affido, che tra famiglia affidataria e famiglia d'origine ci siano

contatti positivi. La famiglia affidataria dovrebbe essere ben disposta alla collaborazione con la famiglia d'origine del minore accolto (Hedin, 2014). Per far ciò, le ricerche suggeriscono agli operatori di svolgere funzioni di mediazione e facilitazione tra affidatari e genitori naturali, aiutando le due famiglie a individuare degli obiettivi comuni in vista dei quali lavorare assieme, fianco a fianco (Lipscombe *et al.*, 2004). Non solo, è opportuno altresì che gli operatori accompagnino i genitori affidatari nel comprendere come gestire efficacemente i rapporti con i genitori del minore in affidato e come organizzare gli incontri/visite (Murray *et al.*, 2011).

3.2.7 Bambini e ragazzi in affidato e scuola

La scuola rappresenta un ambito che mette molto alla prova i bambini e i ragazzi in affidato. Con l'avvio dell'affidato sono spesso costretti a trasferirsi in un altro paese e nella maggior parte dei casi a cambiare istituto scolastico. A proposito di questo, alcune ricerche (Wilson *et al.*, 2004; Mitchell *et al.*, 2010; Mc Mahon e Curtin, 2013) dimostrano l'importanza, quando possibile, di mantenere la continuità scolastica per evitare che il minore debba vivere un altro ulteriore "strappo" dalla sua vita precedente all'affidato. Se questo non fosse possibile, come per altre questioni, sarebbe opportuno chiedere direttamente ai bambini e ai ragazzi cosa potrebbe aiutarli a vivere più serenamente il passaggio nella nuova scuola e a facilitare l'inserimento nel nuovo ambiente (Mc Mahon e Curtin, 2013).

Una recente ricerca sulla mobilità scolastica dei bambini in affidato (Fries *et al.*, 2016) suggerisce di prendere in considerazione anche il livello qualitativo della scuola: i dati raccolti evidenziano la possibilità che la nuova scuola preveda un'offerta formativa migliore rispetto alla scuola di provenienza.

Le ricerche in ambito scolastico, ci dicono inoltre dell'importante funzione svolta dalle famiglie affidatarie, fonte di sostegno e supporto per i minori accolti (Wilson *et al.*, 2004; Pecora *et al.*, 2006). Per questo, è opportuno ragionare con gli affidatari in merito all'impegno scolastico del minore a loro affidato e all'organizzazione delle *routine* scolastiche quotidiane (orari, compiti a casa ...) che sono d'aiuto ai bambini e ragazzi per vivere meglio la frequenza a scuola. La ricerca condotta da Hedin e colleghi (2011) rileva infatti che *routine* e regole precise facilitano la stabilità e sono utili per ottenere risultati

scolastici positivi). Buone relazioni nella famiglia affidataria risultano avere un impatto positivo sull'andamento scolastico dei minori in affido.

Come si è già osservato per altri aspetti della vita quotidiana, non è opportuno delegare *in toto* la questione scolastica alla sola famiglia affidataria, soprattutto perché spesso i bambini in affido presentano delle difficoltà sia a livello degli apprendimenti che in ambito relazionale. È auspicabile quindi mettere in campo forme di sostegno scolastico, a scuola e/o a casa, da un lato per aiutare il minore e dall'altro per alleggerire gli affidatari da questo impegno (Wilson *et al.*, 2004; Holland *et al.*, 2005). La gestione degli impegni scolastici e il sostegno al minore, se vissuti con eccessiva fatica e senza alcun supporto, potrebbero portare gli affidatari a decidere di concludere anticipatamente il progetto di affido (Fuentes *et al.*, 2014).

3.2.8 La riunificazione familiare

Il rientro del minore nella sua famiglia d'origine è un processo complesso, che dipende da molteplici fattori e dall'impegno di tutti i soggetti coinvolti. Innanzitutto, in vista di una possibile riunificazione familiare, è opportuno che il bambino mantenga i contatti con i propri familiari durante l'affido e che gli operatori sostengano la motivazione dei genitori a lavorare ed impegnarsi per ri-accogliere il proprio figlio (Wilson *et al.*, 2004). Dalle ricerche emerge inoltre la necessità di lavorare con i genitori biologici fin da subito, sostenendo e sviluppando le loro competenze genitoriali e le loro risorse.

Numerose ricerche osservano altresì come una relazione buona e supportiva tra famiglia d'origine e affidatari rappresenta un elemento determinante per la stabilità del rientro a casa del minore (Andersson, 2009; Farmer, 2014). Questa relazione tra le due famiglie è auspicabile che continui, anche in virtù del legame che il bambino ha instaurato con la famiglia affidataria e dell'aiuto che gli *ex* affidatari possono ancora offrire alla famiglia d'origine.

Bambini arrabbiati e delusi dal comportamento dei propri genitori possono talvolta mettere in atto atteggiamenti di rifiuto nei loro confronti. In una ricerca condotta da Malet e colleghi (2010), i genitori biologici intervistati hanno raccontato della difficoltà a rapportarsi con i propri figli in affido e a gestire la fase di rifiuto espressa dai minori, ma che impegnandosi a comprendere e rielaborare tali reazioni la situazione si è evoluta in positivo. Mettersi in discussione e modificare i comportamenti che hanno portato

all'allontanamento del proprio bambino sono elementi che rafforzano la relazione tra genitore e figlio (Malet *et al.*, 2010).

Molti studi indicano nella breve durata del collocamento etero-familiare un fattore predittivo circa la possibilità di riunificazione (Wade *et al.*, 2010; Lopez *et al.*, 2013): minore è il tempo di durata dell'affido (possibilmente massimo un anno), maggiori saranno le probabilità di rientro a casa. Per le famiglie di origine pare essere meno faticoso ri-accogliere a casa i propri figli e ri-costruire una relazione con loro, se non saranno rimasti troppo tempo fuori famiglia, crescendo in un contesto differente (Lopez *et al.*, 2013). A questo proposito, quindi, si può affermare che la riunificazione familiare va avviata il più presto possibile.

È rilevante sottolineare però che non è la durata dell'affido di per sé a determinare la riunificazione familiare, quanto invece le caratteristiche delle differenti situazioni che hanno condotto gli operatori ad optare per una scelta di collocamento etero-familiare breve (Biehal, 2007; Van Santen, 2010).

La ricerca di Lopez e colleghi (2013) mette in luce un altro fattore correlato alla possibilità di rientro a casa del minore in seguito ad un affido: l'età del bambino. La riunificazione familiare risulta infatti più probabile per quei bambini il cui affido è iniziato nei primi anni di vita, e diventa sempre meno probabile all'aumentare dell'età dell'affidato.

Nella revisione della SCIE (Wilson *et al.*, 2004), si evidenzia inoltre l'importanza per il bambino di preparare la fase di chiusura dell'affido e il suo rientro in famiglia, anche prendendo in considerazione la questione scolastica e aiutandolo a coinvolgersi nelle attività della scuola.

PARTE II
LA RICERCA EMPIRICA
ALL'INTERNO DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI MILANO

CAPITOLO 4

IL DISEGNO DELLA RICERCA

L'affido familiare dei minori è un intervento complesso che, nonostante la sua storia ormai più che trentennale (L. 184/83), costituisce ancora oggi una sfida non solo per gli operatori sociali chiamati a realizzarlo a tutela dei minori, ma anche per il Tribunale per i Minorenni quando ne deve disporre l'attuazione, nonché per tutti i diretti interessati ossia i bambini e ragazzi per i quali viene disposto un progetto di affido etero-familiare, le loro famiglie d'origine e le famiglie affidatarie accoglienti.

La complessità di tale istituto giuridico, messa in luce nella parte teorica del presente lavoro, deriva anche dalle difficoltà di individuare con oggettività l'andamento e i possibili esiti di un percorso di affido. Il fine ultimo dell'affido è la riunificazione e l'emancipazione delle famiglie, così si trova scritto nelle Linee di indirizzo per l'affidamento familiare (2012). Ma questo è sempre possibile? L'affido può essere considerato "buono" solo se l'esito è il rientro in famiglia? Certo, a questo proposito, viene in aiuto la definizione più ampia di riunificazione familiare, data da Maluccio e suoi colleghi (Canali *et al.*, 2001), che include tutte le forme di mantenimento del legame tra il bambino e i suoi familiari, volte a confermare l'appartenenza del minore alla sua famiglia. In ogni caso, però, risulta complesso valutare gli esiti di un affido familiare, perché bisognerebbe necessariamente tenere in considerazione la molteplicità di tutti i punti di vista, personali e soggettivi, delle persone coinvolte e i numerosi fattori che caratterizzano ed influenzano le situazioni specifiche⁵⁰ (Corradini, 2016).

La letteratura in merito, soprattutto a livello internazionale, si basa su ricerche che studiano e approfondiscono la situazione di bambini e ragazzi che vivono esperienze di accoglienza fuori famiglia, di diverso genere e durata. Tali ricerche fanno spesso

⁵⁰ Si pensi, ad esempio, ai fattori anagrafici come l'età o l'etnia, alle problematiche individuali del minore (eventuale disabilità, problemi comportamentali, difficoltà relazionali ...), alle problematiche del nucleo d'origine (patologie o psicopatologie dei genitori, dipendenza da sostanze ...), alla composizione del nucleo familiare, piuttosto che alle motivazioni che hanno reso necessario l'allontanamento.

riferimento a bambini e ragazzi che hanno maggiori difficoltà rispetto ai loro coetanei, soprattutto in ambito sanitario, scolastico e relazionale. Ma è arduo stabilire se le difficoltà incontrate siano dovute o determinate dall'esperienza di affido in sé, oppure dalle fragilità familiari e personali che hanno determinato l'allontanamento. Ciò per ribadire che è difficile, se non impossibile, mettere in luce gli effetti dell'affido familiare di per se stesso, al "netto" di tutti gli altri possibili fattori che ne influenzano l'andamento e gli esiti.

I risultati riportati nelle ricerche sono più che altro una descrizione della situazione dei minori che vivono o hanno vissuto l'esperienza dell'affido familiare, senza possibilità - né volontà - dunque, di connettere in modo inferenziale tali situazioni personali al processo di affido.

Nell'ambito della ricerca sociale possiamo però studiare il processo di avvio e realizzazione dell'affido familiare mettendo in luce gli snodi critici e le fatiche dei protagonisti di questa importante esperienza di accoglienza.

È alla luce di queste considerazioni che prende forma il disegno della presente ricerca. Il capitolo è dedicato ad illustrare il progetto di ricerca, a partire dall'idea iniziale e dall'elaborazione della finalità dell'indagine, ripercorrendo tutte le fasi del percorso intrapreso e realizzato. Particolare attenzione verrà dedicata all'approccio di studio scelto, l'analisi documentaria, e alla costruzione dello strumento utilizzato per la rilevazione dei dati.

4.1 Finalità e metodologia della ricerca

Il progetto di ricerca è nato da una collaborazione tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e il Tribunale per i Minorenni di Milano e dall'interesse di quest'ultimo di conoscere i processi di realizzazione degli affidi familiari che dispone. I progetti di affido sono accomunati da alcune tappe, necessarie per promuoverne l'avvio e la realizzazione, così come messo in luce nella parte teorica del presente lavoro. I passaggi più delicati, che richiedono maggiore attenzione e cura da parte degli operatori dei servizi chiamati a gestire l'esperienza di affido sono, in sintesi, connessi al lavoro con i protagonisti dell'affido e al loro coinvolgimento nella fase di progettazione e realizzazione dell'esperienza, all'abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria, alla gestione dei contatti tra le due famiglie e alle modalità di mantenimento del legame tra il bambino

affidato e la sua rete familiare e amicale. L'affido familiare, data la sua complessità, va sostenuto e monitorato lungo tutto il percorso e necessita di un accompagnamento da parte degli operatori dei servizi fino alla sua conclusione.

In merito alle modalità per affrontare al meglio i passaggi-chiave di questa forma di accoglienza, si possono rintracciare importanti indicazioni e suggerimenti da studi e ricerche empiriche condotte a livello internazionale, che hanno raccolto il punto di vista dei diretti interessati.

A tal fine, sono stati consultati due lavori di revisione della letteratura: una prima revisione realizzata dal *Social Care Institute for Excellence* nel 2004, che ha analizzato oltre 200 ricerche empiriche sul tema dell'affido familiare nelle sue differenti tipologie (Wilson *et al.*, 2004), ed un altro lavoro di revisione più recente (Raineri e Calcaterra, 2017), in cui sono state prese in considerazione nuove ricerche sull'affido familiare, pubblicate su riviste internazionali di lavoro sociale dal 2004 al 2014. Entrambi i lavori si differenziano sia dalle revisioni sistematiche, in quanto non sono in via prioritaria finalizzati a valutare la qualità delle ricerche disponibili in merito a un determinato tema, sia dalle revisioni di tipo narrativo, poiché prevedono una reinterpretazione analitica della letteratura mediante un metodo preciso (Levac *et al.*, 2010). La finalità è di costruire a partire dalle ricerche una sintesi operativa di criteri e indicazioni *di e per* un "buon affido", di cui gli operatori dei servizi e l'autorità giudiziaria dovrebbero tenere conto nel promuovere e realizzare progetti di affido familiare di bambini e ragazzi, per meglio gestire i nodi critici di questo istituto giuridico.

La finalità della presente ricerca è, quindi, l'analisi dei progetti di affido etero-familiare alla luce degli elementi costitutivi di un "buon affido", risultanti dalla letteratura internazionale (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017). A tal fine sono stati presi in considerazione i progetti di affido etero-familiare disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, all'interno di procedimenti di volontaria giurisdizione aperti *ex art.* 330 e ss. cc..

In altre parole, l'obiettivo della ricerca è ricostruire l'esistente riguardo agli affidi etero-familiari disposti, analizzando la documentazione contenuta all'interno dei fascicoli, al fine di rilevare la presenza/assenza di informazioni che documentino la realizzazione – o meno - delle indicazioni per un buon percorso di affido, emerse dalla letteratura internazionale.

La ricerca si basa dunque su un lavoro di analisi documentaria (Arosio, 2013). Tale approccio di studio si pone l'obiettivo di cogliere, quasi "risvegliare", il potenziale informativo contenuto nei documenti depositati all'interno dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni. Per documenti si intendono i prodotti generati dall'attività intenzionale degli individui durante lo svolgimento delle loro attività e nel perseguimento di fini propri (Prior, 2003), prodotti che rappresentano ai fini della ricerca un'importante fonte di informazioni.

Nel concreto, si è trattato di "intervistare" i fascicoli dei bambini e ragazzi con un decreto di affidamento etero-familiare. Per la realizzazione delle interviste sono stati di interesse della ricercatrice documenti quali decreti provvisori e definitivi, verbali delle audizioni dei minori, delle famiglie affidatarie e delle famiglie d'origine, degli operatori, le relazioni dell'ente affidatario e di altri servizi coinvolti. Tali documenti testimoniano non solo pratiche professionali messe in campo nell'ambito della *child protection* ma anche, e soprattutto, vissuti, relazioni interpersonali e storie di vita di bambini e famiglie. L'analisi di un documento permette, infatti, non solo di descrivere la realtà rispetto a quanto è stato fatto o cosa è accaduto, ma anche di avere accesso, più profondamente, alle motivazioni che hanno condotto ad una scelta e ai significati che vengono attribuiti a quanto viene fatto e scritto.

L'approccio della ricerca è di tipo *standard*, pertanto il contenuto dei documenti è stato analizzato secondo un approccio quantitativo, al fine di esaminare attraverso analisi statistiche il materiale oggetto di studio. Per poter effettuare un'analisi del contenuto di tipo quantitativo (Losito, 1993; Corbetta, 2003; Arosio, 2013), le informazioni contenute nei fascicoli sono state raccolte in maniera sistematica, mediante uno strumento di rilevazione costruito *ad hoc* che ha permesso di codificare il materiale a disposizione, per poi organizzarlo sotto forma di matrice di dati e sottoporlo ad analisi statistica.

L'unità di analisi della ricerca non è il minore, bensì il singolo progetto di affidamento etero-familiare, documentato all'interno del/dei fascicoli relativi al bambino o ragazzo. Si è scelto di escludere per le loro caratteristiche intrinseche gli affidi intra-familiari, gli affidi pre-adoptivi, gli affidi a comunità familiari e gli affidi di minori stranieri non accompagnati. Tale scelta è motivata dal fatto che alcuni di questi non prevedono un rapporto tra famiglia accogliente e famiglia d'origine, come nel caso dell'affido di minori stranieri non accompagnati e degli affidamenti preadoptivi, mentre in altri casi le due famiglie si

conoscono poiché appartenenti alla medesima cerchia parentale (affidi intra-familiari). Sono stati esclusi dalla rilevazione, inoltre, gli affidi a comunità familiari principalmente perché nelle strutture comunitarie sono presenti figure educative professionali che affiancano la coppia affidataria nella gestione dei bambini accolti, cosa che raramente si osserva negli affidi etero-familiari standard.

Per ciascun minore, si sono presi in considerazione tutti i fascicoli, aperti e chiusi, e analizzati, separatamente, tutti i progetti di affido che lo riguardano. Per ogni affido realizzato è stata compilata una scheda di rilevazione. Di conseguenza, se un bambino o ragazzo ha avuto più esperienze di affido queste sono state analizzate mediante la compilazione di tante schede di rilevazione quanti sono i progetti di affido⁵¹.

Si è reso necessario, altresì, definire l'arco di tempo in cui sono stati emessi i decreti di affido familiare. Tale scelta è stata ben ponderata tenendo in considerazione, da un lato, l'intenzione di analizzare progetti relativamente recenti per porre attenzione sulle pratiche attuali e, dall'altro, l'effettiva possibilità di trovare all'interno del fascicolo informazioni in merito ad affidi già in fase di realizzazione. Alla luce di queste considerazioni, si è ritenuto potesse essere un buon compromesso un arco temporale di cinque anni, che va dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014.

Il presente lavoro di ricerca è stato possibile grazie alla preziosa collaborazione del Tribunale per i Minorenni di Milano, *partner* attivo e partecipe in tutte le fasi di realizzazione dell'indagine. Il contributo del Tribunale per i Minorenni, infatti, non si è limitato alle questioni pratiche, come il talvolta faticoso reperimento dei fascicoli o la messa a disposizione di spazi per la loro consultazione, ma ha arricchito la ricerca grazie allo scambio e confronto con i giudici, sia togati che onorari, che in qualità di esperti hanno preso parte a degli incontri di consultazione e di aggiornamento *in itinere*. Nelle prossime pagine, ripercorrendo le tappe dell'indagine si metterà in luce il valore aggiunto emergente dagli incontri con i giudici, *stakeholder* privilegiati in questo progetto di ricerca.


⁵¹ Per una più approfondita descrizione del processo di selezione del campione si rimanda al prossimo paragrafo.

4.2 Le fasi della ricerca

La ricerca ha preso avvio ad aprile 2015 e si è conclusa, con la stesura del presente *report*, a gennaio 2017. Da qui in avanti, si presentano le fasi principali della ricerca, dallo studio preparatorio sul tema oggetto dell'indagine all'elaborazione e lettura dei dati raccolti (Fig. 4.1), dedicando alla costruzione dello strumento di rilevazione un paragrafo specifico.

La prima fase del lavoro di ricerca è consistita nell'attività di studio preparatorio sul tema dell'affido (Caselli, 2005), dedicando attenzione *in primis* ai lavori di revisione della letteratura internazionale sopra citati, nonché alle fonti giuridiche internazionali e nazionali e alle linee guida in materia di affidamento, sia nazionali che regionali. L'attività di studio preliminare non si è concentrata solamente sulla letteratura internazionale, bensì, data la specificità del tema, si sono rese necessarie letture di studi e ricerche condotte anche nel contesto italiano.

Fig. 4.1 – Fasi della ricerca



Contestualmente all'approfondimento teorico sul tema dell'affidamento familiare e in seguito alla formalizzazione della collaborazione tra Università e Tribunale per i Minorenni, avendo chiaro l'obiettivo della ricerca e la metodologia scelta, è stato necessario condurre una prima indagine esplorativa per comprendere la praticabilità del progetto di ricerca ipotizzato, facendo un primo tentativo di analisi dei fascicoli relativi a bambini e ragazzi collocati in affido etero-familiare. Nel concreto, si è provveduto alla lettura di dieci fascicoli per verificare quali informazioni si potessero reperire dalla documentazione contenuta al loro interno e se fosse effettivamente possibile ricostruire, sulla base delle informazioni raccolte, il processo di attivazione e realizzazione dell'affido.

Tale attività propedeutica alla ricerca ha portato risultati positivi: dai fascicoli presi in considerazione, infatti, è stato possibile raccogliere elementi utili per descrivere il progetto di affidamento. Sin da questa prima fase dell'indagine si è rivelata preziosa la collaborazione dei giudici del Tribunale per i Minorenni di Milano che hanno messo a disposizione dei nominativi di bambini e ragazzi, di cui si aveva certezza fossero collocati in famiglia affidataria, al momento dell'indagine preliminare.

Appurata la praticabilità del progetto di ricerca, il passo successivo ha riguardato l'individuazione dei minori per i quali il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso un decreto di affidamento etero-familiare. Questa fase è stata più difficoltosa del previsto. Inizialmente, in seguito ad un primo incontro di consultazione con gli *stakeholder*⁵², si è pensato di richiedere i dati alla Regione Lombardia che, annualmente, ai fini della rendicontazione del Fondo Sociale Regionale⁵³, raccoglie da tutti gli enti locali lombardi, i dati relativi ai minori collocati in affidamento familiare, nell'anno di riferimento. La richiesta di collaborazione alla Regione è stata motivata dalla necessità di avere a disposizione la totalità dei nominativi e di alcuni dati di natura socio-anagrafica dei minori che erano o erano stati in affidamento nel *range* di anni presi in considerazione. Ciò sarebbe stato utile per effettuare un campionamento stratificato⁵⁴ (Corbetta, 2003). Purtroppo, però, nonostante la richiesta provenisse dallo stesso Tribunale che ha disposto l'affidamento per quei bambini, per questioni connesse al rispetto della legge sulla *privacy* e per il fatto che i dati relativi agli affidamenti familiari vengono raccolti solo per fini di rendicontazione, e non di ricerca, non è stato possibile ottenere quanto richiesto.

Per individuare i minori con disposizione di collocamento in famiglia affidataria, si è ricorsi così al registro informatico dei procedimenti civili, utilizzato internamente dal Tribunale per i Minorenni come sistema di archiviazione informatizzato. Tale *software* permette di estrarre i nominativi di bambini e ragazzi in base alle disposizioni contenute nei decreti emessi a loro favore. Il limite incontrato, però, è che il sistema informatizzato

⁵² Gli incontri sono avvenuti presso la sede del Tribunale per i Minorenni di Milano alla presenza di alcuni membri del gruppo di ricercatori e di un gruppo di giudici, togati e onorari, interessati a partecipare, in qualità di esperti, al progetto di ricerca.

⁵³ Il Fondo Sociale Regionale rappresenta la quota di risorse proprie della Regione che viene destinata annualmente ai servizi di natura sociale, di norma finanziate dalle risorse dei comuni. Nello specifico, si tratta di finanziamenti utilizzati per le unità di offerta sociale, servizi e interventi negli ambiti di lavoro con minori, anziani, disabili e nuclei in difficoltà. Tra questi interventi rientra anche l'affidamento familiare.

⁵⁴ Per poter realizzare un campionamento stratificato è necessario, infatti, disporre di una lista completa della popolazione da campionare, unitamente ad altre variabili significative all'interno della popolazione stessa, come ad esempio l'età, il genere, il paese di residenza.

non “sa” se il bambino, nei confronti del quale il Tribunale per i Minorenni ha disposto un decreto di affido familiare, è o è stato *effettivamente* in affido. Ad esempio, può accadere che un bambino, pur in presenza di un dispositivo di affido etero-familiare, sia collocato presso la propria famiglia d’origine o una comunità di accoglienza per minori, in attesa di una famiglia affidataria adatta ai suoi bisogni oppure per un cambio di progettualità che si è reso necessario dopo l’emissione del decreto. Al contrario, si può anche rilevare che alcuni bambini risultano essere in affido etero-familiare, senza che sia stato emesso un provvedimento specifico di collocamento in famiglia affidataria. Sono queste le situazioni per cui i giudici hanno disposto l’“idoneo collocamento” del minore.

Dato che il sistema informatizzato non permette di individuare all’interno del *database* i progetti di affido avviati, in corso o già conclusi, si è scelto di partire dai nominativi dei minori e, una volta in possesso dei fascicoli, rilevare l’effettiva realizzazione del percorso di affido.

La selezione dei nominativi è avvenuta inserendo nel campo di ricerca relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione la disposizione contenuta nel decreto “collocamento in famiglia affidataria” e “collocamento etero-familiare”. Il sistema ha così estratto 308 nominativi di bambini e ragazzi per cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto specificamente, nell’arco temporale che va dal 1 gennaio 2010 al 31 dicembre 2014, un progetto di affido etero-familiare⁵⁵. Percorrendo questa strada non è stato più possibile realizzare il campionamento della popolazione, così come ipotizzato inizialmente.

L’elenco dei nominativi ottenuto è stato quindi esito di una selezione di natura puramente amministrativa, che non è stata possibile governare da parte della ricercatrice.

Ottenuti i nominativi dei minori, a giugno 2015, si è avviata la fase di costruzione dello strumento di indagine (Scheda di compilazione) e la relativa “Guida alla compilazione”, finalizzata a fornire le indicazioni operative per la compilazione del questionario e la definizione concreta e operativa di alcuni concetti complessi, come si vedrà più avanti. Il questionario, denominato “Scheda di rilevazione”, è stato testato su un campione di 14 minori, estratto casualmente dall’elenco dei nominativi in possesso della ricercatrice e ai quali corrispondevano 15 progetti di affido.

⁵⁵ Per una più approfondita trattazione in merito alla popolazione oggetto di indagine si rimanda al Capitolo 5. Si anticipa che la ricercatrice ha avuto accesso alla documentazione relativa a 226 bambini e ha analizzato 240 progetti di affido.

Dopo gli opportuni aggiustamenti dello strumento di indagine, nel mese di ottobre 2015, per i dodici mesi successivi, si è provveduto alla raccolta dei dati, andando ad “intervistare” più di cinquecento fascicoli relativi ai bambini e ragazzi con uno, o più, decreti di collocamento in famiglia affidataria⁵⁶. Durante la fase di raccolta dei dati, è stato realizzato un nuovo incontro con i giudici interessati, per un breve aggiornamento in merito all’*iter* della ricerca e la condivisione delle difficoltà incontrate nel reperimento dei fascicoli e nella compilazione della scheda di rilevazione. L’incontro è stato utile alla ricercatrice per ricevere dagli *stakeholder* alcuni chiarimenti di natura tecnica in merito ai procedimenti di volontaria giurisdizione e ad alcune prassi di lavoro del Tribunale per i Minorenni di Milano.

Nel mese di novembre 2016, conclusa la fase di rilevazione, si è proceduto con l’analisi dei dati raccolti, dapprima con un importante lavoro di preparazione della matrice dei dati, rivelatosi impegnativo in termini di tempo, per l’elevato numero e la complessità della struttura di alcuni *item*, per poi avviare l’elaborazione dei dati mediante il *software* statistico “Stata”. Tramite il programma statistico si sono effettuate analisi monovariata e bivariata.

4.3 La Scheda di rilevazione per “intervistare” i fascicoli: note relative al processo di costruzione

Per la realizzazione dell’indagine documentaria, come si è anticipato, si è resa necessaria la costruzione di uno strumento di rilevazione *ad hoc*, essenzialmente per due ragioni: *in primis*, dallo studio preparatorio sul tema non sono state individuate ricerche simili né strumenti precedentemente realizzati, e in secondo luogo perchè la costruzione di uno strumento apposito permetteva una migliore connessione tra la domanda di ricerca e le indicazioni emerse dalle revisioni della letteratura internazionale prese in considerazione (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017).

Al fine di raccogliere informazioni relative ai progetti di affido disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano è stato progettato e costruito uno strumento

⁵⁶ Si precisa che, dopo l’emissione di un decreto definitivo, per prassi, si procede con la chiusura del fascicolo relativo al/ai minore/i. Nel caso in cui il bambino necessiti di un nuovo intervento dell’Autorità Giudiziaria, in seguito a segnalazione in Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, si aprirà un nuovo fascicolo a suo nome. Pertanto, per uno stesso bambino possono essere presenti presso il Tribunale per i Minorenni più fascicoli che lo riguardano.

standard: il questionario. L'ideazione dello strumento di rilevazione si è basata su uno studio di approfondimento preliminare sul tema dell'affido e del funzionamento della giustizia minorile, su concetti della metodologia della ricerca sociale e sull'esperienza sul campo, in qualità di assistente sociale, della ricercatrice.

Il questionario si compone di 92 domande, per lo più a risposta chiusa. Le domande chiuse prevedono in alcuni casi risposte singole e in altri risposte multiple. Non per tutti i progetti di affido analizzati è stato necessario compilare la totalità dei quesiti previsti, grazie all'utilizzo di domande filtro.

La compilazione è avvenuta per mano della ricercatrice, in seguito alla lettura e schematizzazione dei documenti contenuti all'interno dei fascicoli del Tribunale. Le poche domande aperte non hanno rappresentato alcun svantaggio poiché la ricercatrice durante la compilazione ha prestato attenzione a standardizzare quanto più possibile le risposte, limitando così le eventuali difficoltà in fase di decodifica e preparazione della matrice dei dati (Corbetta, 2003; Nigris, 2003).


Alcune riflessioni in merito alla costruzione del questionario (Caselli, 2005) evidenziano l'importanza di strutturare lo strumento tenendo in considerazione il numero delle domande: questionari molto lunghi rischiano di aumentare il numero delle persone che non si dichiarano disponibili a partecipare alla ricerca per mancanza di tempo o che lasciano il questionario incompleto perché stanche di rispondere ad un numero eccessivo di domande. In questa indagine, invece, è stato possibile includere nel questionario un alto numero di quesiti grazie al fatto che la compilazione era a cura della ricercatrice e non si correva il rischio che i "fascicoli intervistati" non fossero "disponibili" o avessero poco tempo a disposizione da dedicare alla ricerca.

Per la costruzione del questionario e la raccolta dei dati ci si è avvalsi di un *software* dedicato (*SurveyMonkey*).

Come anticipato, il questionario è finalizzato a registrare la presenza/assenza di determinate informazioni relative al minore e al progetto di affido, all'interno dei documenti contenuti nei fascicoli⁵⁷. Si è scelto per questa ragione di denominare il questionario "Scheda di rilevazione" (vedi Fig. 4.2).

⁵⁷ Le modalità di risposta per la maggior parte delle domande sono: "SI" : nel fascicolo si rileva che è presente la variabile; "NO": nei documenti contenuti nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile; "NON RILEVATO": l'informazione non è rilevabile o, pur essendoci documentazione a riguardo,

Fig. 4.2 – Struttura della scheda di rilevazione



La parte introduttiva della scheda di rilevazione mira a raccogliere informazioni in merito a:

- documentazione consultata (tipo e quantità dei documenti letti e sintetizzati, tra cui decreti provvisori e definitivi, verbali di audizione dell’autorità giudiziaria, relazioni di segnalazione e aggiornamento dei servizi sociali e altri servizi specialistici, relazioni del servizio affidi);
- profilo socio-anagrafico del minore per cui il Tribunale per i Minorenni ha disposto un decreto di affido etero-familiare (genere, età, luogo di nascita, riconoscimento alla nascita da parte dei genitori, presenza di fratelli);
- procedimento/i di volontaria giurisdizione a favore del minore (numero dei fascicoli aperti e chiusi, giudici delegati e onorari, ente affidatario del minore, data di emissione e tipo del decreto che dispone l’affido familiare, prescrizioni in esso contenute).

Si precisa che ciascun nominativo è stato anonimizzato, assegnando un codice numerico seguito dalle iniziali del cognome e nome e un ulteriore numero progressivo che indicasse, nel caso il bambino avesse avuto più esperienze di affido, a quale progetti di affido si riferisse la scheda di rilevazione⁵⁸.

non si rileva la presenza o meno della variabile; “CONTRADDIZIONE”: informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri ne viene specificata l’assenza; “ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE”: nel fascicolo non è contenuta documentazione relativa alla variabile.

⁵⁸ Si ricorda, infatti, che l’unità d’analisi è il singolo progetto di affido, per cui ad ogni affido realizzato corrisponde una scheda di rilevazione. Se un bambino o ragazzo ha avuto più esperienze d’affido, queste verranno analizzate mediante la compilazione di tante schede di rilevazione quanti sono gli affidi.

Oltre alla parte introduttiva, la scheda di rilevazione si articola in 5 aree: tre dedicate a ciascun protagonista dell'affido (minore, famiglia d'origine, famiglia affidataria), una relativa al mantenimento dei legami tra il minore, il suo nucleo familiare d'origine e la sua comunità di appartenenza e l'ultima riguardante l'eventuale conclusione del progetto di affido⁵⁹.

Le aree relative al minore, alla famiglia d'origine e alla famiglia affidataria contengono *item* simili connessi al processo di avvio e realizzazione del progetto di affido: le informazioni che si desidera raccogliere riguardano principalmente l'ascolto e la partecipazione dei diversi soggetti durante la fase di progettazione dell'affido e *in itinere*, nei momenti decisionali, nonché le forme di monitoraggio e sostegno dell'affido messe in campo.

La parte relativa al mantenimento dei legami è finalizzata a rilevare dati su modalità, tempi e frequenza dei contatti tra il minore in affido e i suoi familiari e a registrare eventuali modifiche della regolamentazione degli incontri dall'avvio dell'affido alle ultime informazioni disponibili contenute nel fascicolo. L'attenzione si focalizza, inoltre, sul rapporto tra le due famiglie, naturale e affidataria, e alle modalità di contatto tra le due.

In ultimo, nei casi di progetti di affido conclusi o in fase di chiusura al momento della rilevazione, la scheda registra la data in cui l'affido si è concluso, le modalità di gestione da parte degli operatori della fase di conclusione del progetto e il nuovo collocamento del minore.

Per la costruzione delle variabili, il lavoro si è basato sull'individuazione di definizioni operative che traducevano empiricamente le indicazioni del "buon affido", emerse dai lavori di revisione della letteratura internazionale (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017). Dalle definizioni operative sono state poi costruite le variabili (Corbetta, 2003; Cardano *et al.*, 2011). Di seguito, si riporta un esempio di costruzione delle variabili a partire dagli elementi costitutivi del "buon affido" (Fig. 4.3).

⁵⁹ I quesiti relativi alla conclusione del progetto di affido, tramite una domanda filtro che suddivide i progetti in corso da quelli conclusi, afferiscono in base alla strutturazione del questionario alla terza area, ma per chiarezza e coerenza logica rispetto alle fasi dell'affido, nella presentazione discorsiva della scheda di rilevazione risulta l'ultima area indagata.

Contestualmente alla costruzione dello strumento, si è provveduto alla stesura della relativa “Guida alla compilazione”⁶⁰, finalizzata a raccogliere le principali regole e indicazioni da tenere in considerazione in fase di rilevazione dei dati.

Fig. 4.3 – Esempio di costruzione dell’item

Indicazione dalla letteratura internazionale	Formulazione delle variabili e relative modalità di risposta
<p>Per quanto possibile coinvolgere la famiglia d’origine in tutti i processi decisionali (Kapp e Vela, 2004; Holland, 2005).</p>	<p>Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia d’origine nei processi decisionali durante la realizzazione dell’affido</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NON RILEVATO <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE <input type="checkbox"/> CONTRADDIZIONE
<p>Assicurare alla famiglia d’origine aggiornamenti costanti sul minore e sull’andamento dell’affido (Farineau et al., 2013)</p>	<p>Dal fascicolo si rileva che la famiglia d’origine è informata sulla vita del proprio figlio (<i>risposta multipla</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Solo padre <input type="checkbox"/> Entrambi i genitori <input type="checkbox"/> Altre persone significative <input type="checkbox"/> Non rilevato <input type="checkbox"/> Assenza di documentazione <input type="checkbox"/> Solo madre <input type="checkbox"/> Altri parenti <input type="checkbox"/> Nessuno <input type="checkbox"/> Contraddizione

La guida è stata altresì utilizzata per dare una spiegazione concreta e operativa a concetti complessi, come ad esempio la partecipazione della famiglia d’origine alla progettazione dell’affido piuttosto che il coinvolgimento dei futuri affidatari durante la fase di abbinamento, e per definire alcune modalità di risposta di natura tecnica, ad esempio le differenti modalità per il mantenimento dei legami tra il bambino e i suoi familiari. La guida alla compilazione si è rilevata utile soprattutto nelle prime rilevazioni, per impostare il lavoro di raccolta dati e, *in itinere*, in caso di dubbio da parte della

⁶⁰ La Guida alla compilazione in versione integrale è allegata al presente elaborato.

ricercatrice. L'utilità è anche connessa all'eventualità che lo strumento di rilevazione venga utilizzato in altre indagini e da ricercatori differenti: la guida alla compilazione funge così da "libretto delle istruzioni" della scheda di rilevazione.

Come anticipato, prima di dare avvio alla raccolta dei dati, il questionario è stato testato su 15 progetti di affidamento etero-familiari relativi a 14 minori estratti casualmente dall'elenco dei nominativi fornito dal Tribunale per i Minorenni di Milano. La fase del *pre-test* (Caselli, 2005) si è rivelata particolarmente utile per provare sul campo lo strumento e per prendere la giusta confidenza, visto che la compilazione della totalità dei questionari è stata effettuata dalla ricercatrice. Non solo, il *pre-test*, in questo caso specifico, si è reso necessario per prendere atto delle reali informazioni contenute all'interno dei fascicoli. La finalità della somministrazione di prova non era, infatti, valutare se la domanda fosse comprensibile bensì se il fascicolo sarebbe stato in grado di rispondere.

In seconda battuta, la prova della scheda di rilevazione ha permesso di individuare errori e ambiguità nella formulazione delle domande, ma soprattutto di arricchire in alcuni *item* le modalità di risposta, non previste nella prima stesura. La scheda di rilevazione è stata così modificata in base agli elementi emersi dal *pre-test* e si è dato avvio alla raccolta dei dati. Si precisa che i 15 progetti di affidamento utilizzati per testare il questionario sono stati recuperati, durante la fase di rilevazione, e analizzati nuovamente mediante la scheda di rilevazione definitiva.

Durante la somministrazione di prova, la scheda di rilevazione è stata presentata e discussa con gli *stakeholder*, che hanno contribuito all'integrazione di nuove variabili da indagare e alla precisazione di alcuni *item*.

Nella fase di rilevazione dei dati, come si vedrà nel prossimo capitolo, sono emerse dalla popolazione oggetto di indagine due situazioni "particolari", numericamente consistenti. All'interno dei fascicoli analizzati, oltre ai progetti di affidamento etero-familiare cosiddetti "*standard*"⁶¹, la ricercatrice ha rilevato:

⁶¹ Per progetto di affidamento "*standard*" si intende qui un affidamento etero-familiari, disposto mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, in cui il bambino allontanato dalla propria famiglia d'origine viene accolto da una famiglia accogliente, detta affidataria, non conosciuta dai familiari del minore e individuata dal servizio sociale dell'ente locale.

- progetti di affido in cui il bambino è stato affidato alla cura di una famiglia già conosciuta dai suoi genitori/familiari, pur in assenza di legami di parentela: per brevità questi casi specifici prendono il nome di “affidi a famiglia conosciuta”;
- casi in cui il collocamento in affido etero-familiare è stato disposto mediante decreto definitivo, con la conseguente chiusura del fascicolo. Per questa ragione, in fase di rilevazione, non erano a disposizione della ricercatrice altri fascicoli che aggiornassero la situazione e che confermassero l’avvio del progetto di affido⁶², queste situazioni vengono denominate “affidi in assenza di documentazione”.

La presenza rilevante di questi due casi particolari all’interno dei fascicoli presi in considerazione ha reso necessario rivedere lo strumento di rilevazione, per evitare di perdere dei dati importanti ai fini dell’indagine. Per gli “affidi a famiglia conosciuta”, la scheda di rilevazione è stata modificata *in itinere*, prevedendo due ulteriori quesiti, uno relativo al tipo di legame tra le due famiglie prima dell’avvio dell’affido⁶³ e un altro connesso alla continuità dei rapporti tra i due nuclei familiari in seguito all’avvio dell’affido⁶⁴. Per quanto riguarda gli “affidi in assenza di documentazione”, invece, la ricercatrice in seguito ad una consultazione con gli *stakeholder* ha costruito una nuova scheda di rilevazione, con meno quesiti dell’altra (53 *item* contro 92) e identica nella parte iniziale relativa alle informazioni sul minore e sul procedimento di volontaria giurisdizione che lo riguarda. Mediante l’utilizzo di una importante domanda filtro⁶⁵, è stato possibile individuare le situazioni in cui l’affido era già in fase di avvio e in cui, quindi, era possibile potenzialmente raccogliere informazioni rispetto alla progettazione dell’affido

⁶² La prassi vuole che l’emissione di un decreto definitivo determini la chiusura del fascicolo del minore. Il compito di vigilanza sull’esecuzione del decreto è di competenza del giudice tutelare, al quale i servizi sociali hanno il compito di relazionare e aggiornare in merito al progetto del minore (vedi Cap. 1). I servizi sociali dell’ente affidatario generalmente chiederanno una riapertura del fascicolo presso il T.M trascorsi i due anni di affido o per necessità di segnalare un cambiamento relativo al progetto e al collocamento del minore.

⁶³ Il testo dell’*item* è “Dal fascicolo si rileva che tipo di relazione lega/legava le due famiglie prima dell’avvio dell’affido” e le modalità di risposta sono Amicizia tra adulti, Amicizia tra bambini/ragazzi delle due famiglie, Vicini di casa, Colleghi/datore di lavoro, Persone significative per il genitori e/o per il minore (allenatore, insegnante ...), Non rilevato, No, Contraddizione, Assenza di documentazione.

⁶⁴ Il testo dell’*item* è “Dal fascicolo si rileva che, dopo l’avvio dell’affido, le due famiglie continuano ad avere relazioni interpersonali tra loro” e le modalità di risposta sono Sì, Non rilevato, NO, Contraddizione, Assenza di documentazione.

⁶⁵ Il testo dell’*item* è “Nel fascicolo si rileva che l’affido è in fase di avvio?” e le modalità di risposta sono Sì, Non rilevato, NO, Assenza di documentazione.

CAPITOLO 5

ANALISI PRELIMINARE: LA POPOLAZIONE OGGETTO DELLA RICERCA

Il presente capitolo è dedicato alla descrizione dei bambini e ragazzi per i quali il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto un decreto di affido etero-familiare. *In primis*, l'analisi viene condotta a partire dall'elenco dei nominativi fornito dal Tribunale per i Minorenni di Milano al fine di illustrarne la composizione e spiegare le ragioni che hanno motivato la scelta dei casi analizzati. Prendendo poi in considerazione solo i minori, il cui affido era documentato agli atti, e i minori con decreto di affido il cui avvio però, al momento della rilevazione, non risultava documentato, viene delineato il profilo socio-anagrafico. Verrà infine fornita una breve sintesi descrittiva dei provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni di Milano con cui si dispone il "collocamento etero-familiare" o "collocamento in famiglia affidataria" di un bambino.

5.1 Dai nominativi dei minori agli affidi: quadro generale

Come si è detto nel precedente capitolo, la ricerca è stata condotta a partire da un elenco di nominativi di bambini e ragazzi per i quali il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto un decreto di affido etero-familiare nel periodo compreso tra gennaio 2010 e dicembre 2014.

L'elenco dei minori è stato fornito ai fini dell'indagine direttamente dal Tribunale ed è stato generato mediante il registro informatico dei procedimenti civili utilizzato dagli organi giudiziari minorili. Il *software* dedicato, denominato "Sigma" (Sistema informativo Giustizia Minorile Automatizzato) in uso presso gli uffici giudiziari, fornisce informazioni relative allo stato del procedimento (aperto/chiuso) a favore del minore, all'ubicazione del fascicolo, al giudice delegato nonché ai documenti contenuti nel fascicolo, tra cui i provvedimenti emessi dallo stesso Tribunale. La selezione dei nominativi dei minori è stata effettuata inserendo nel campo di ricerca, relativo ai procedimenti di volontaria giurisdizione, la stringa "collocamento in famiglia affidataria" e "collocamento etero-

familiare”, al fine di estrarre tutti i provvedimenti, emessi nel *range* di anni considerato, che disponessero l’affido etero-familiare del bambino.

Il sistema informativo, però, non è in grado di dire se il bambino, nei confronti del quale il Tribunale per i Minorenni ha disposto un decreto di collocamento in famiglia affidataria, è o è stato effettivamente in affido. All’apertura dei fascicoli, quindi, si è reso necessario rilevare, come prima informazione, se il bambino, in seguito all’emissione del decreto, avesse vissuto o stesse vivendo un’esperienza di affido etero-familiare.

Durante la fase di rilevazione è emerso infatti che non tutti i 308 minori con decreto di affido sono o sono stati in passato allontanati dalla propria famiglia d’origine per essere accolti da una famiglia affidataria.

Durante la ricerca sono stati analizzati tutti i fascicoli relativi a 295 bambini e ragazzi. La documentazione riguardante 13 minori non è stata accessibile per diverse ragioni, soprattutto di ordine interno al Tribunale (fascicoli archiviati ma difficilmente reperibili, fascicoli “aperti” in fase di istruttoria, fascicoli in Corte d’Appello per reclamo al provvedimento definitivo). Queste situazioni sono state denominate con il termine “*missing*”.


Dei 295 minori, di cui si è esaminata la documentazione, 183 hanno o hanno avuto almeno un’esperienza di affido etero-familiare. Tra questi, 12 ne hanno avuta più di una. Un dato interessante che emerge da questa prima analisi è rappresentato dalla presenza di 20 casi di affido di minori a una famiglia conosciuta. Si tratta di situazioni in cui, a seguito all’emissione del provvedimento di affido, è stata la famiglia d’origine a proporre ai servizi una famiglia amica, al di fuori della cerchia parentale, disponibile ad accogliere il bambino, oppure è stata la famiglia accogliente stessa, che conosceva il bambino e la sua situazione familiare, a farsi avanti per poter diventare la famiglia affidataria. Questo dato rappresenta l’11% dei bambini e ragazzi che sono o sono stati almeno una volta in affido.

Un’altra situazione particolare e numericamente consistente è rappresentata dai minori per cui il Tribunale per i Minorenni ha disposto l’affido etero-familiare mediante decreto definitivo, chiudendo così formalmente il procedimento e passando la competenza al giudice tutelare, chiamato a vigilarne la corretta esecuzione. Per 43 minori, all’interno dei relativi fascicoli non si è trovata alcuna documentazione che testimoniava l’avvio e la realizzazione del progetto di affido, eccetto il decreto che lo disponeva. La normativa e le prassi che ne conseguono, infatti, prevedono l’obbligo di aggiornare il

Tribunale per i Minorenni mediante riapertura del procedimento in Procura solo trascorsi i due anni dall'avvio dell'affido o per proporre un cambio di progettualità riguardante il minore e la sua famiglia. Si può dunque ipotizzare che questi 43 minori con decreto definitivo, al momento della rilevazione, fossero collocati presso una famiglia affidataria, ma il fascicolo non conteneva documenti che lo provassero. Queste situazioni specifiche sono state denominate "affidi in assenza di documentazione"⁶⁶.

Come si osserva nel seguente grafico, il 60% del totale dei bambini e ragazzi con disposizione di collocamento in famiglia affidataria è rappresentato da coloro che hanno vissuto o stanno vivendo almeno un'esperienza di affido etero-familiare. I casi di cui non si aveva a disposizione alcun fascicolo (cd. *missing*) sono pari al 4% mentre gli affidi in assenza di documentazione rappresentano il 14% del totale (Fig. 5.1).

Fig. 5.1 – Composizione della popolazione (valori percentuali)




I risultati evidenziati dal grafico mostrano inoltre una percentuale consistente di minori (22%) che, letta la documentazione che li riguarda, non risultano essere o essere stati mai in affido etero-familiare. Data la finalità della ricerca, questi casi, pari a 69 minori sono stati esclusi dalla rilevazione. Tra questi troviamo bambini e ragazzi che, pur essendoci un decreto che dispone il loro collocamento etero-familiare, sono collocati presso parenti (affido intra-familiare, 23%), presso la propria famiglia d'origine o in comunità assieme ad un genitore (10%), presso strutture residenziali come comunità

⁶⁶ Si precisa che l'assenza di documentazione si riferisce alla documentazione presso il Tribunale per i Minorenni. Questi affidi dovrebbero essere documentati presso il giudice tutelare.

educative o familiari (Altro collocamento etero-familiare, 32%), ancora in attesa di individuare una famiglia affidataria possibile o per un cambio di progettualità avvenuto dopo l'emissione del decreto (Fig. 5.2).

Il grafico mostra, inoltre, che il 17% dei casi esclusi dalla rilevazione è rappresentato da bambini e ragazzi per i quali non è mai stato emesso un decreto di affido etero-familiare; si possono ipotizzare a questo proposito degli errori nella fase di registrazione manuale dei procedimenti all'interno del *database*.

Fig. 5.2 – Composizione dei casi esclusi dalla rilevazione (valori percentuali)



In ultimo, sono state escluse le situazioni in cui:

- dopo l'emissione del decreto di affido, il minore è stato dichiarato adottabile, oppure, avendo le parti presentato reclamo contro il provvedimento, la Corte d'Appello ha revocato il decreto (Revoca e/o adozione, 9%);
- l'affido etero-familiare è stato realizzato in situazioni particolari, ad esempio il minore è stato affidato al *partner* del genitore deceduto o irreperibile, *partner* con cui il bambino aveva già un legame (Affidi particolari, 6%).

La ridotta percentuale della modalità "Altro" (4%) è rappresentata da situazioni di decesso dei bambini per malattia o di trasferimento della famiglia, con relativo cambio di competenza di Tribunale per i Minorenni.

5.2 La descrizione dei bambini e dei ragazzi con disposizione di affido etero-familiare emersa dall'analisi dei fascicoli

Come si evince dalla precedente analisi, dei 308 nominativi di minori forniti dal Tribunale per i Minorenni di Milano si prenderanno in considerazione da qui in avanti 226 bambini e ragazzi, di cui 163 con esperienza (conclusa o in corso) di affido etero-familiare "standard", 20 con esperienza (conclusa o in corso) di affido etero-familiare "a famiglia conosciuta" e 43 con decreto di affido ma in assenza di documentazione.

I dati sono stati raccolti mediante "intervista" a tutti i fascicoli, aperti e chiusi, relativi a ciascuno dei 226 minori con decreto di affido etero-familiare. Si ricorda che l'unità di analisi è la singola esperienza di affido. In altre parole, ad ogni affido realizzato corrisponde una scheda di rilevazione. Come si può osservare dalla seguente tabella sono stati raccolte informazioni in merito a 198 progetti di affido, di cui 20 a famiglia conosciuta, a prova del fatto che alcuni bambini e ragazzi hanno sperimentato più di un progetto di affido. Oltre a questi, con una scheda di rilevazione specifica sono stati raccolti dati in merito a 42 bambini e ragazzi con decreto di affido ma in assenza di documentazione (Tab. 5.1).

Tab. 5.1 – Sintesi delle schede di rilevazione compilate

<i>Categoria</i>	<i>N. bambini e ragazzi</i>	<i>N. progetti di affido analizzati (schede di rilevazione compilate)</i>
AFFIDO STANDARD	163	178
AFFIDO A FAMIGLIA CONOSCIUTA	20	20
AFFIDI IN ASSENZA DI DOCUMENTAZIONE	43	42 ⁶⁷
TOT.	226	240

Al fine di offrire una fotografia dei bambini e ragazzi per i quali il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto un decreto di affido, sono state analizzate le 240 schede di rilevazione compilate a partire dalla lettura dei documenti contenuti nei fascicoli relativi a 226 minori. Si precisa quindi che alcuni dati si riferiscono al medesimo bambino ma, dal momento che le schede di rilevazione si riferiscono ad esperienze di affido differenti e quindi a momenti della vita diversi, sia per il bambino che per la sua famiglia,

⁶⁷ Per una situazione già inserita nella categoria "affidi in assenza di documentazione" non è stato successivamente possibile avere accesso al fascicolo e, pertanto, non è stata compilata la relativa scheda di rilevazione.


si è deciso di non considerare solo una volta i minori che hanno sperimentato nel loro percorso fuori famiglia più di un affido etero-familiare. Alcune variabili, infatti, cambiano da una scheda di rilevazione all'altra, pur riferendosi allo stesso bambino (es. numero di fratelli, ente affidatario del minore, età del minore al momento del decreto ...).

Le variabili che si prenderanno in considerazione sono:

- il genere;
- il luogo di nascita;
- il riconoscimento alla nascita da parte dei genitori;
- presenza/assenza di fratelli;
- disabilità;
- l'età del minore al momento dell'avvio dell'affido;
- l'ente locale al quale è stato affidato (ente affidatario);
- il collocamento precedente all'affido.

Dall'analisi dei dati, emerge che i bambini e le bambine con decreto di collocamento in famiglia affidataria sono equamente distribuiti per genere, così come si osserva nel grafico (Fig. 5.3) in cui il totale dei minori analizzati è perfettamente spaccato a metà: il 50% femmine e il 50% maschi.

Fig. 5.3 – Genere dei minori dei minori con decreto di affido etero-familiare (valori percentuali)




Dicotomizzando la variabile "Luogo di nascita", in Italia e estero, i dati evidenziano che la quasi totalità dei bambini sono nati in Italia (95%) e solo il 5% in un Paese estero, sebbene nel 33% dei casi si rilevi che tra il bambino e la famiglia affidataria ci sono evidenti differenze etnico-culturali. Ciò significa che un terzo dei bambini in affido ha origini straniere.

Se si volesse invece analizzare la variabile in base al territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni che ha disposto il decreto di affido, si rileva che, tra i soli bambini nati in Italia, il 93% è nato in una delle province afferenti al Tribunale per i Minorenni di Milano⁶⁸ e solo il 7% è nato al di fuori del territorio di competenza, ossia in altre province lombarde di cui si occupa il Tribunale per i Minorenni di Brescia, oppure fuori regione.

Un dato facilmente rilevabile, specificato sulla prima pagina di ogni fascicolo, è relativo al riconoscimento alla nascita del bambino da parte dei genitori.

Fig. 5.4 – Riconoscimento alla nascita del bambino da parte dei genitori (valori percentuali)



Come si evince dal grafico (Fig. 5.4), i bambini e i ragazzi considerati sono stati per lo più riconosciuti da entrambi i genitori (87%) mentre nel 13% dei casi sono state le sole madri a riconoscere il figlio. Non si registrano situazioni in cui sia stato il solo padre a riconoscere alla nascita il figlio.


Un altro dato rilevato è il numero di fratelli e sorelle per ciascun minore preso in considerazione: di questi il 21% era figlio unico al momento della stesura della documentazione analizzata, mentre il 79% aveva almeno un fratello⁶⁹. Nel grafico successivo (Fig. 5.5) è rappresentata la distribuzione del numero di fratelli per ogni singolo minore preso in considerazione nell'indagine: il cuore della distribuzione si colloca tra le due modalità 1 e 2 fratelli.

⁶⁸ Le province di competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano sono Milano, Monza Brianza, Varese, Lodi, Sondrio, Lecco, Como e Pavia.

⁶⁹ L'ultima indagine campionaria condotta a livello nazionale e riferita all'anno 2010 mostra che il 63% dei bambini collocati fuori famiglia (sia in affido familiare che in comunità di accoglienza) ha fratelli.

Questa informazione è stata facilmente reperibile all'interno dei fascicoli, dal momento che i procedimenti di volontaria giurisdizione, nella maggior parte delle situazioni, si aprono a favore di tutti i fratelli, ovviamente minorenni, che vivono con il genitore (o i genitori) soggetti a controllo della responsabilità genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria. Nel concreto significa che, nel caso di più fratelli, un singolo procedimento può riguardare più bambini e ragazzi e quindi il fascicolo raccoglie le informazioni relative a tutti i fratelli appartenenti al nucleo familiare. Si precisa che, nei casi in cui due o più fratelli fossero/fossero stati collocati presso uno stesso nucleo familiare affidatario, si è provveduto all'analisi di tanti progetti di affido quanti erano i fratelli.

Fig. 5.5 – Numero di fratelli per minore (valori percentuali)




Dai dati si osserva inoltre che, tra i bambini per cui il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto un collocamento in famiglia affidataria, l'8% è portatore di una disabilità, non tanto fisica (solo 2 casi su 20), quanto connessa a un ritardo dello sviluppo psico-motorio, per lo più di livello medio⁷⁰. Si precisa che la certificazione della disabilità, in alcune situazioni, è avvenuta in seguito all'avvio dell'affido, quando il bambino viveva già presso il nucleo familiare affidatario.

⁷⁰ Si tenga in considerazione che la variabile disabilità del minore è stata rilevata nelle situazioni di "affido standard", di "affido a famiglia conosciuta" e in un numero ridotto di "affidi in assenza di documentazione". I dati mancanti (38 su 240) sono riferiti nella totalità dei casi alle situazioni di "affidi in assenza di documentazione", in cui non è stato possibile rilevare l'informazione proprio per l'assenza di documenti all'interno dei fascicoli.

Per tutti i 226 bambini e ragazzi presi in considerazione per questa prima analisi è stato emesso almeno un decreto di collocamento in famiglia affidataria. Tutti questi provvedimenti hanno previsto anche l'affidamento del minore all'ente⁷¹, ossia al comune che si occuperà di sostituirsi in parte al genitore del minore nell'esercizio delle responsabilità genitoriali limitate in seguito alla valutazione e decisione dell'autorità giudiziaria. Rispetto agli enti affidatari dei minori presi in considerazione, dai dati emerge che le province di competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano che hanno un maggior numero di minori affidati ad uno dei loro comuni sono Milano (41%, di cui il 30% affidati al comune di Milano), Monza e Brianza (17%) e Varese (15%).

Fig. 5.6 – Distribuzione degli enti affidatari dei minori, suddivisi per province (valori percentuali)




Le province che hanno più minori affidati coincidono, fatta eccezione per Bergamo e Brescia di cui territorialmente competente è il Tribunale per i Minorenni di Brescia, con le province lombarde più popolate. Dato che l'ente affidatario dipende dalla residenza del nucleo familiare di cui il minore fa parte, è possibile che durante il procedimento tale ente possa cambiare, in seguito ad un cambio di residenza da parte dei genitori del bambino,

⁷¹ Per "affidamento del minore all'Ente locale", così come si è visto nel primo capitolo, si intende un provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni (più raramente dal Tribunale Ordinario) mediante cui si limita la responsabilità genitoriale limitatamente agli incarichi previsti nel decreto, affidando l'esercizio della parte di responsabilità genitoriale "sottratta" al Comune, che diventa ente affidatario. La formula spesso utilizzata dai tribunali nei propri decreti è "si affida il minore al Comune di affinché provveda a".

esercenti la responsabilità genitoriale, seppur limitata. Dalle schede di rilevazione, infatti, emerge che il 18% dei bambini e ragazzi, durante il periodo di tempo considerato e in base ai fascicoli relativi a ciascun minore, ha cambiato almeno una volta ente affidatario. La modifica dell'ente affidatario potrebbe comportare un cambio del servizio di tutela minori di riferimento e, di conseguenza, degli operatori chiamati a lavorare per il benessere del minore e della sua famiglia. Ciò non accadrebbe nei casi in cui la famiglia si trasferisse in un comune limitrofo a quello precedente e il servizio di tutela minorile venisse gestito in maniera associata, forma molto diffusa in Lombardia (Cabiati, 2015). In questi casi, cambierebbe formalmente l'ente affidatario e l'assistente sociale comunale, ma non gli operatori della tutela minorile.

Proseguendo nell'analisi, si fa ora riferimento alla variabile età: prendendo in considerazione la data di emissione del decreto di collocamento in famiglia affidataria⁷² e la data di nascita di ciascun minore è stato possibile calcolare l'età dei bambini e ragazzi nel momento dell'emanazione del decreto. Per agevolare la lettura, i dati raccolti sono stati aggregati in 5 fasce di età: 0-3 anni, 3-6 anni, 6-10 anni, 10-14 anni e 14-18 anni.

Fig. 5.7 – Età dei minori all'emissione del decreto di affido etero-familiare (valori percentuali)




⁷² Si precisa che si intende la data del primo decreto emesso che dispone il collocamento etero-familiare o in famiglia affidataria, non quindi altri decreti con cui il Tribunale per i Minorenni, trascorsi due anni, conferma l'affido etero-familiare, già da lui precedentemente disposto, come previsto dalla L. 184/1983 e s.m.i. Nei casi in cui l'affido etero-familiare è stato avviato seguendo la via consensuale, si è tenuta in considerazione la data del primo decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni con disposizione di affido o di conferma del collocamento in famiglia affidataria già in corso.

Come si evince dal grafico (Fig. 5.7), le percentuali più basse si collocano nelle fasce di età agli estremi (0-3 e 14-18), mentre la maggiore distribuzione si concentra in età pre-scolare e scolare del bambino, rispettivamente da 3 a 6 anni (31%) e da 6 a 10 anni (28%).

Si osserva comunque che il 43% dei bambini con disposizione di collocamento etero-familiare ha un'età inferiore a 6 anni. Considerando le fasce d'età fino ai 10 anni, la prescrizione di essere collocato presso una famiglia riguarda per il 71% dei casi bambini sotto i 10 anni.

Un altro dato interessante da prendere in considerazione è il collocamento del minore antecedente al provvedimento di affido. I valori più elevati della distribuzione riguardano le modalità "Famiglia d'origine" e "Comunità educativa", così come mostra la figura 5.8. Infatti, il 36% dei bambini e ragazzi prima del provvedimento di affido viveva con la propria famiglia d'origine mentre il 35% ha trascorso un periodo in comunità educativa prima che si avviasse il percorso dell'affido etero-familiare. A questo proposito si potrebbe ipotizzare che la comunità venga proposta come momento di "passaggio", di decantazione, per valutare l'adeguatezza e la fattibilità del provvedimento di affido.

Fig. 5.8 – Collocamento del minore antecedente il decreto di affido (valori percentuali)



Le percentuali cambiano se si considerano solo i casi di cui si ha certezza che il minore abbia intrapreso, in seguito al decreto, un percorso di affidamento etero-familiare. In altre parole, se si analizzano solo i dati relativi alle tipologie “affidi standard” e “affidi a famiglia conosciuta”, non tenendo in considerazione quindi gli “affidi in assenza di documentazione”, si osserva un più alto numero di “passaggi” da famiglia a famiglia (38%) e una riduzione dei casi in cui il minore proviene da un collocamento in comunità educativa (30%).


Un dato interessante è rappresentato anche dai minori che prima del decreto di affidamento erano collocati presso parenti con un progetto di affidamento intra-familiare (8%) o con la madre in struttura comunitaria (9%)⁷³. Si osserva quindi che più della metà dei bambini e ragazzi (55%), prima del decreto di collocamento in famiglia affidataria, viveva assieme almeno a un genitore o parente entro il IV grado. Questo dato si potrebbe leggere alla luce dell’indicazione fornita dalla normativa di riferimento (L. 184/1983 e s.m.i), di preferire anzitutto soluzioni di tutela nell’ambito della famiglia d’origine e solo in seconda battuta il collocamento al di fuori del proprio nucleo.

Incrociando la variabile età tricotomizzata con la “provenienza” del minore prima dell’avvio dell’affidamento etero-familiare, si osserva come i collocamenti in struttura assieme al genitore (comunità mamma-bambino), in affidamento intra-familiare e in comunità familiare siano quasi equamente distribuiti tra le due fasce di età al di sotto dei 14 anni (Fig. 5.9).

Dal grafico si nota inoltre che la maggior parte dei ragazzi *over 14* prima dell’avvio dell’affidamento viveva con i genitori, mentre un numero più ridotto aveva trascorso un periodo in struttura residenziale. L’analisi delle singole situazioni ha mostrato che si tratta per lo più di ragazzi che chiedono aiuto al servizio sociale e, talvolta, alle forze dell’ordine, per denunciare situazioni di forte malessere e maltrattamento tra le mura domestiche. Spesso sono stati gli stessi ragazzi, durante i colloqui con gli operatori o le audizioni con l’autorità giudiziaria, a chiedere di essere collocati in un’altra famiglia.

⁷³ Il dato aumenta di un punto percentuale se si considerano solo le schede di rilevazione che raccolgono dati sull’esperienza di affidamento effettivamente avviate, arrivando a 10% di bambini collocati con la madre presso strutture residenziali (comunità mamma-bambino).

Fig. 5.9 – Collocamento antecedente all’affido in base all’età dei minori all’emissione del decreto di affido etero-familiare⁷⁴



In ultimo, stupisce il dato relativo ai bambini sotto i 6 anni che prima dell’emissione del decreto di collocamento in famiglia affidataria sono stati inseriti in comunità educativa. Si potrebbe ipotizzare che le ragioni della scelta di inserire bambini molto piccoli in strutture residenziali siano connesse a un’esigenza di protezione immediata e a situazioni di emergenza, oppure ad un forte dissenso, in seguito all’allontanamento, da parte della famiglia d’origine, con la quale è opportuno impostare un lavoro di “accompagnamento all’affido familiare”, collocando dapprima il bambino in un luogo “neutro” e non connotato dalla dimensione affettiva, come può essere appunto una comunità educativa. A questo proposito, dall’analisi dei singoli fascicoli emerge che l’accoglienza di bambini piccoli in strutture comunitarie è talvolta motivata dal fatto che la stessa organizzazione che gestisce le comunità di accoglienza, si occupa anche di realizzare progetti di affido familiare. In queste situazioni specifiche, il periodo di permanenza del bambino in comunità educativa può essere funzionale alla ricerca della famiglia più adatta.

⁷⁴ I dati del grafico si riferiscono alle esperienze di affido avviate e realizzate, e alcune delle quali concluse. Sono state escluse dalle analisi dei dati le schede di rilevazione della tipologia “affidi in assenza di documentazione”.


5.3 Uno sguardo ai decreti di collocamento in famiglia affidataria

Per ciascuno degli affidi analizzati, si sono raccolte informazioni sul tipo di decreto emesso per disporre l'affido familiare e sulle prescrizioni in esso contenute. Mediante un incrocio di due variabili, è possibile calcolare il tempo trascorso dalla data di emissione del decreto all'avvio dell'affido.

Per alcuni minori, il Tribunale per i Minorenni può avere emesso più decreti nel corso del tempo, relativi a diversi procedimenti successivi, con differenti disposizioni o con la conferma del progetto di collocamento etero-familiare in corso⁷⁵. I dati che si prenderanno qui in considerazione fanno riferimento al *primo* decreto emesso con disposizione di collocamento etero-familiare o in famiglia affidataria.

Rispetto al tipo di decreto che dispone l'affido etero-familiare, dai dati emerge che nel 58% dei casi si tratta di un provvedimento definitivo e nel restante 42% provvisorio. I dati fanno trasparire una leggera tendenza del Tribunale a prediligere il decreto definitivo all'aumentare dell'età del minore, così come si osserva in figura 5.10.

Fig. 5.10 – Tipo di decreto di affido in base all'età dei minori (valori percentuali)




Se nella fascia d'età 0-6 anni la distribuzione è pressoché bilanciata, all'aumentare dell'età aumenta il ricorso ai decreti definitivi. Questa tendenza potrebbe essere

⁷⁵ Si ricorda, a tal proposito, che la normativa in materia di adozione a affidamento (L. 184/1983 e s.m.i.) per i progetti di affido fissa il termine di due anni, prorogabili. La proroga dev'essere disposta dall'autorità giudiziaria mediante nuovo decreto.

determinata dalla scelta del Tribunale di emettere provvedimenti provvisori nei casi in cui, pur avendo già integrato il contraddittorio e disposto un diverso collocamento del minore, si renda necessario attendere l'esito delle indagini psico-sociali e/o la verifica sulla qualità della collaborazione dei genitori prima di individuare il provvedimento più utile per il bambino. Presumibilmente, è più probabile che per ragazzi più grandi, magari da anni sottoposti a procedimenti di tutela minorile, il Tribunale opti per un decreto definitivo non rendendosi necessari ulteriori approfondimenti istruttori ed essendo la scelta del collocamento sufficientemente stabile.

Si sono inoltre registrati i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale e le prescrizioni disposte dal decreto. Preso atto che la totalità dei decreti analizzati dispongono l'affidamento all'ente locale del minore, come si osserva nel grafico (Fig. 5.11) le disposizioni più diffuse sono relative alla regolamentazione degli incontri tra il bambino e i suoi familiari (89%) e alla limitazione della responsabilità genitoriale (76%). In più della metà dei decreti, si trovano prescrizioni indirizzate ai genitori: nel 53% dei casi si prescrive l'invio di uno o entrambi a servizi specialistici e nel 57% la collaborazione nell'esecuzione del decreto. Le dichiarazioni di decadenza dalla responsabilità genitoriale sono invece rare (8%).

Fig. 5.11 – Prescrizioni contenute nei decreti di affido etero-familiare (valori percentuali)



Un'alta percentuale è rappresentata dalla modalità "Altro" (55%), in cui sono racchiuse tutte le modalità di risposta non previste dalla ricercatrice nella fase di costruzione dello strumento di indagine. In più della metà dei decreti analizzati, oltre alle prescrizioni già citate, si sono rilevate importanti indicazioni e incarichi che il Tribunale per i Minorenni attribuisce al servizio sociale. Ne sono un esempio le indagini psico-sociali e le valutazioni delle competenze genitoriali e/o di altri membri della famiglia allargata (33%), il supporto alla famiglia affidataria che accoglierà il minore (21%) e indicazioni concrete e specifiche in merito al progetto di affido (24%), come ad esempio il collocamento etero-familiare assieme al/ai fratello/i o la sospensione dei rapporti con i genitori nella fase di transizione verso l'affido. Non mancano, inoltre, incarichi al servizio sociale di sostegno e controllo del minore e della famiglia d'origine (15%). Solo una piccolissima percentuale (2%) è rappresentata dai casi di prosecuzione di progetti di affido avviati in forma consensuale e che, trascorsi due anni, necessitano per proseguire dell'avvallo del Tribunale per i Minorenni. Questi dati mostrano che i giudici, inserendo nei decreti indicazioni e prescrizioni così precise, possono incidere in maniera diretta sugli interventi e, di conseguenza, sulle politiche dei servizi.


Un'ultima considerazione connessa ai decreti di collocamento in famiglia affidataria riguarda il tempo che intercorre tra l'emissione del provvedimento e l'avvio dell'affido etero-familiare del bambino: un dato potenzialmente rilevante in quanto può offrire informazioni sul tempo impiegato per il reperimento della famiglia "giusta" disponibile ad accogliere il bambino.

Un elevato numero di affidi sono risultati avviati prima dell'emissione del decreto in cui si dispone specificatamente il collocamento in famiglia affidataria: più precisamente si parla del 44% sul totale dell'esperienze d'affido analizzate. Questo dato può essere ricondotto in parte agli affidi avviati in via consensuale, confermati dal Tribunale per i Minorenni trascorsi i due anni, oppure a progetti di affido realizzati a seguito di un decreto in cui si disponeva l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare d'origine ma in assenza di indicazioni precise in merito al collocamento in affido, come ad esempio nella formula del "più idoneo collocamento", contenuta in alcuni provvedimenti. In questo secondo caso, la valutazione dell'idoneo collocamento spetta agli operatori dei servizi sociali che lavorano con il minore e la sua famiglia. È presumibile quindi che, ad affido familiare avviato, il Tribunale per i Minorenni si limiti a confermare, mediante

nuovo decreto, l'affido etero-familiare del bambino. Nell'analisi dei fascicoli, si è trovata traccia, sebbene non numericamente rilevante, di affidi etero-familiari iniziati in via informale, sulla base di un accordo tra famiglie e senza il coinvolgimento né dei servizi sociali dell'ente locale né tantomeno dell'autorità giudiziaria. Questi affidi sono giunti a conoscenza del Tribunale per i Minorenni per questioni formali e amministrative, connesse ad esempio ai documenti del minore, o per la necessità di dare una cornice giuridica ad affidi di lunga durata.

Si passa ora all'analisi dei casi in cui l'avvio dell'affido è successivo al decreto di collocamento in famiglia affidataria, pari al 66%.

Fig. 5.12 – Tempo trascorso dall'emissione del decreto all'avvio dell'affido (valori percentuali)



Nelle situazioni in cui l'affido etero-familiare si è realizzato a seguito del decreto, si è cercato di quantificare il tempo intercorso tra l'emissione del provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni e la data di avvio effettivo dell'affido.

Come si può osservare dal grafico (Fig. 5.12), dall'analisi dei fascicoli è emerso che la metà degli affidi etero-familiari ha preso avvio nel semestre successivo all'emissione del decreto di collocamento in famiglia affidataria (50%). Nel 24% dei casi è stato necessario attendere fino ad un anno affinché i bambini venissero accolti in famiglia affidataria, e nel restante 26% più di un anno. Nella presente ricerca, finalizzata a ricostruire l'esistente in merito ai progetti di affido etero-familiari disposti dal Tribunale per i Minorenni di Milano, non si sono raccolte informazioni specifiche sulle ragioni per cui alcuni di questi bambini, e le loro famiglie, abbiano dovuto aspettare più di un anno per incontrare la famiglia accogliente disponibile ad occuparsi di loro. Si potrebbero a questo proposito ipotizzare delle difficoltà nel trovare famiglie disponibili ad "aprirsi al

sociale”, accogliendo temporaneamente un bambino presso di sé, e, di conseguenza, delle ridotte possibilità di individuare un “buon abbinamento” tra bambino e affidatari (Regione Veneto, 2008b; Favretto e Bernardini, 2010).

Box 1.1 – Minori, documentazione consultata e progetti di affido analizzati

Le fonti documentarie utilizzate nella presente ricerca sono i *fascicoli* – aperti e chiusi – relativi a bambini e ragazzi per i quali il Tribunale per i Minorenni di Milano ha disposto il collocamento in famiglia affidataria. I fascicoli vengono aperti mediante ricorso da parte del pubblico ministero (parte pubblica) o da parte di genitori o parenti (parte privata). I servizi sociali e sanitari possono sollecitare l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni (e solo in qualche situazione l'attivazione d'ufficio del Tribunale per i Minorenni) con una segnalazione.


Ad ogni fascicolo viene attribuito un numero di procedimento, che può riguardare anche più fratelli. L'emissione di un decreto definitivo da parte del Tribunale per i Minorenni determina la chiusura del fascicolo e l'obbligo di aggiornamento al giudice tutelare, che ha la competenza di vigilare sull'esecuzione del decreto.

Per la rilevazione dei dati sono stati consultati 566 fascicoli, di cui:

- 555 relativi a procedimenti di volontaria giurisdizione ex art. 330 e ss. c.c. (controllo sul corretto esercizio della responsabilità genitoriale e affidamenti);
- 7 relativi a procedimenti ex art. 25 r.d.l. n. 1404/1934 (cd. "prosiegui amministrativi");
- 4 relativi a procedimenti per la dichiarazione di adottabilità dei minori.

I 566 fascicoli sono relativi a 226 bambini e ragazzi e la documentazione al loro interno ha permesso la compilazione di 240 schede di rilevazione. Questi numeri mostrano che un bambino può avere più fascicoli a suo nome (Fig. 5.13), sia antecedenti alla decisione del Tribunale per i Minorenni del collocamento in famiglia affidataria (es. con provvedimenti di sostegno e controllo, affidamento all'ente, allontanamento dal nucleo familiare ma con collocamento in una struttura d'accoglienza), sia in seguito all'avvio del progetto di affido etero-familiare (per rinnovare il progetto di affido, trascorsi i due anni, o per segnalare un cambiamento relativo al progetto e al collocamento del minore). Si precisa inoltre che i fascicoli relativi a più fratelli sono stati consultati tante volte quanti sono i fratelli con disposizione di collocamento in famiglia affidataria.

Fig. 5.13 – Numero di fascicoli per minore con decreto di affido (valori assoluti)



CAPITOLO 6

ANALISI DEI DATI: I PERCORSI DI AFFIDO FAMILIARE

Nel presente capitolo vengono esposti i risultati dell'indagine, relativi alle indicazioni per un "buon affido" emerse dai lavori di revisione della letteratura internazionale (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017). Mediante l'analisi dei fascicoli del Tribunale per i Minorenni di Milano, è stato possibile raccogliere informazioni relative ai progetti di affido etero-familiari realizzati, ricostruendone il percorso, dall'avvio fino alla conclusione. I dati vengono qui presentati suddivisi per fasi e temi chiave, vale a dire la progettazione dell'affido, il monitoraggio dell'affido e il sostegno ai protagonisti dell'esperienza, i rapporti tra le due famiglie, naturale e affidataria, il mantenimento dei legami tra il bambino, i suoi familiari e la sua comunità di appartenenza e, in ultimo, la conclusione del progetto.

6.1 La progettazione dell'affido

La normativa in materia di affido (L. 184/1983 e s.m.i.) e le Linee di indirizzo nazionali e regionali (Regione Veneto, 2008b; Regione Lombardia, 2011; Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 2012) riconoscono l'importanza e la bontà di promuovere, in fase di progettazione dell'affido, un reale partenariato tra tutti gli attori coinvolti: il bambino, la famiglia d'origine, la famiglia affidataria, gli operatori dei servizi, includendo anche l'autorità giudiziaria chiamata a decidere per il benessere del minore. In particolare, viene espressa l'importanza che il bambino, i suoi genitori e i futuri affidatari siano parte attiva nella costruzione del progetto e che vengano costantemente informati, ascoltati e coinvolti nei processi decisionali che li riguardano (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, 2014; Calcaterra, 2014a).

Nel contesto italiano, però, le evidenze empiriche mettono in luce situazioni e vissuti in cui i bambini non si sentono ascoltati né partecipi del proprio progetto (Aglietta

et al., 2010; Patt, 2011; Belotti *et al.*, 2012), le famiglie d'origine si sentono non riconosciute e estromesse dalle decisioni che riguardano il proprio figlio (Carletti e Pellegrini, 2011) e le famiglie affidatarie, affaticate dall'assenza di una progettualità chiara a favore del bambino, non si percepiscono *partner* ma esecutrici di indicazioni date dagli operatori (Bodoardo e Ricchiardi, 2010; Guasco e Nocilla, 2010).

Dalle ricerche in ambito internazionale, emergono dalla voce dei diretti interessati importanti indicazioni in merito a come meglio realizzare la fase di progettazione e avvio dell'affido (Wilson *et al.*, 2004; Mitchell *et al.*, 2010). Si è pertanto indagata all'interno dei fascicoli la presenza o meno di contenuti che documentassero azioni coerenti con tali suggerimenti.

6.1.1 L'ascolto del minore


Prendendo in considerazione il minore, dall'analisi dei fascicoli si osserva che, in fase di avvio dell'affido, solo il 35% dei bambini e ragazzi viene ascoltato. Si è scelto di non tenere in considerazione i bambini che, al momento del passaggio in affido, avevano un'età inferiore a tre anni. Come per gli altri *item*, l'assenza dell'informazione nei documenti all'interno del fascicolo non dice con certezza che il minore non è stato ascoltato prima dell'avvio dell'affido - solo nel 6% dei casi si esplicita che l'ascolto non c'è stato. Negli altri casi è possibile soltanto dire che l'ascolto non è documentato né nelle relazioni di aggiornamento dei servizi né nei verbali delle audizioni. Non si trovano informazioni in merito all'ascolto del minore nel 59% dei progetti di affido analizzati. E' plausibile pensare che se l'ascolto del bambino o ragazzo non viene documentato molto probabilmente non è stato previsto nella progettazione dell'affido. Questa ipotesi sembra indirettamente confermata se letta in relazione con la variabile età del minore.

Incrociando la variabile ascolto del bambino con età del minore al momento del passaggio in affido, come si poteva immaginare, si osserva che all'aumentare dell'età aumenta anche la presenza di documentazione nel fascicolo che attesta l'avvenuto ascolto del bambino o ragazzo da parte degli operatori o dell'autorità giudiziaria (Fig. 6.1).

Nella fascia d'età 14 – 18 anni si osserva infatti una riduzione significativa delle situazioni in cui non si trova traccia dell'ascolto del ragazzo in fase di progettazione dell'affido (12%), mentre nell'82% dei casi viene documentato. Il restante 6%, invece, si riferisce ai casi in cui si fa espressamente riferimento al fatto che il ragazzo non sia stato

ascoltato prima dell'avvio dell'affido. Tali dati possono essere letti, innanzitutto, alla luce della vigente normativa nazionale in materia di ascolto di minori. Si ricorda a questo proposito l'indicazione del legislatore in merito all'ascolto del minore⁷⁶: dalla riforma della legge 184/1983, mediante la novella legge 149/2001, si prevede l'ascolto dei minori che abbiano compiuto gli anni dodici e si dichiara necessario il consenso del minore ad essere adottato, se al di sopra dei quattordici anni. Anche il bambino di età inferiore ai dodici anni deve essere sentito, previa valutazione della sua capacità di discernimento. I dati relativi alla fascia di età 14-18 possono inoltre essere collegati alla complessità connessa a realizzare affidi con ragazzi in età adolescenziale, per i quali si rendono maggiormente opportuni, se non necessari, l'ascolto del loro punto di vista e il loro accordo in merito al progetto.

Fig. 6.1 – Ascolto del minore prima dell'avvio dell'affido in relazione all'età (dati percentuali)




Da chi vengono ascoltati i bambini e i ragazzi in procinto di iniziare un'esperienza di affido familiare? Dall'analisi dei dati, emerge che nella maggior parte dei casi (43%) si occupano dell'ascolto del minore gli operatori del servizio tutela minori, referenti della situazione, mentre nel 29% dei progetti di affido analizzati sono gli stessi giudici, durante

⁷⁶ A questo proposito va altresì fatto accenno al diritto di ascolto dei bambini e ragazzi sancito dalla Convenzione Internazionale sui Diritti del Fanciullo, che all'art. 12 dichiara: "Gli Stati pari garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale".

le audizioni con il minore, ad ascoltare il suo punto di vista in merito all'avvio dell'affido. Si osserva inoltre che la funzione di ascolto dei bambini e ragazzi, in alcune situazioni, viene svolta da altri operatori che si occupano del minore, come ad esempio gli educatori impegnati in progetti di assistenza educativa domiciliare, se si tratta di un passaggio diretto da famiglia a famiglia, oppure gli educatori delle comunità di accoglienza, nel caso in cui il passaggio in affido sia stato anticipato da un percorso in struttura residenziale.

Dalle ricerche condotte in ambito internazionale (Mitchell *et al.*, 2010), emerge l'importanza in fase di avvio dell'affido di ragionare con il minore sul tipo di famiglia in cui preferirebbe essere accolto e su cosa potrebbe aiutarlo a vivere più serenamente il passaggio in affido. Nella presente ricerca, quindi, si è cercato di rilevare se, nel fascicolo, fossero documentate le tematiche affrontate durante il colloquio con il minore. Nei casi in cui il bambino è stato ascoltato, le questioni maggiormente tematizzate sono state quelle relative al cambio di progetto in generale (95%), al mantenimento dei legami con la propria famiglia d'origine e con altre persone significative (45%) e al tipo di famiglia affidataria che preferirebbe (42%) (Fig. 6.2). Le questioni connesse al mantenimento della continuità scolastica pare vengano affrontate di rado nei colloqui con il minore, sebbene le revisioni della letteratura internazionale (Mitchell *et al.*, 2010; McMahon e Curtin, 2013) evidenzino l'importanza per i bambini e ragazzi di non cambiare scuola, e se questo fosse inevitabile, che il passaggio nella nuova scuola venga gestito con gradualità e con gli aiuti necessari per inserirsi più facilmente nel nuovo contesto scolastico.

Fig. 6.2 – Tematiche affrontate nel colloquio con il minore in fase di avvio dell'affido (valori percentuali)



A proposito del mantenimento della continuità scolastica, nei progetti di affido analizzati si osserva che, esclusi casi in cui nel fascicolo non si trovano informazioni in merito (37%), solo nel 23% delle situazioni è stato evitato il cambio di scuola, in fase di passaggio in famiglia affidataria. Al 40% dei bambini in affido, invece, non è stato possibile garantire il mantenimento della continuità scolastica, soprattutto perché spesso la famiglia affidataria non abita nella stessa zona di residenza del bambino.

Per concludere l'analisi relativa all'avvio dell'affido dal punto di vista del minore, si è indagato se all'interno dei fascicoli ci fosse traccia di un lavoro di accompagnamento del bambino da parte degli operatori nella fase di transizione verso l'affido. Solo nel 25% degli affidi analizzati viene documentata un'azione di accompagnamento graduale del bambino in questa fase delicata, mentre in più della metà dei casi (60%) non vi è traccia di incontri tra operatori e bambino, finalizzati a discutere con lui in merito al progetto, alla conoscenza della famiglia affidataria, a come desidera avvenga il passaggio in affido e a chiarire il ruolo e le funzioni dei servizi. Gli operatori che ascoltano il bambino in fase di progettazione dell'affido paiono essere gli stessi che prestano attenzione alla transizione del bambino in affido, accompagnandolo e dedicandogli del tempo per evitare che il passaggio in famiglia affidataria sia confusivo e traumatico.

6.1.2 Il coinvolgimento della famiglia d'origine

Per quanto riguarda la famiglia d'origine del bambino, si è rilevato se nel fascicolo del minore fosse documentato il coinvolgimento dei genitori o di altri familiari di riferimento nei processi decisionali relativi alla progettazione e avvio dell'affido, così come suggerito da alcuni studi condotti in ambito internazionale (Kapp e Vela, 2004; Holland *et al.*, 2005). Nel 55% dei casi analizzati almeno un genitore ha preso parte alla progettazione dell'affido familiare del proprio figlio. Una famiglia che partecipa alla fase di avvio dell'affido viene informata e ascoltata in merito alla progettualità pensata per il proprio figlio, al progetto di affido, alla famiglia affidataria che si immaginano possa accogliere il bambino. Partecipare alla fase di progettazione significa, in altre parole, prendere parte al ragionamento, assieme agli operatori dei servizi, per decidere cosa può far stare meglio il bambino o ragazzo che dovrà andare in affido (Calcaterra, 2014a).

Meno presenti, nella fase di avvio, sono invece eventuali nonni e altri parenti del bambino per cui si sta promuovendo l'affido (12%). Nel 38% dei casi manca la

documentazione relativa alla partecipazione della famiglia naturale nella progettazione dell'affido e nel processo di abbinamento tra minore e famiglia. Non è raro, infatti, trovare nei fascicoli relazioni di aggiornamento che si limitano a riportare la data del collocamento del bambino in famiglia affidataria, senza aggiungere alcuna informazione in merito alla progettazione dell'accoglienza e ai ragionamenti alla base dell'abbinamento, come si vedrà più avanti.


Nei casi in cui la famiglia d'origine è stata coinvolta, lo si è fatto mediante l'organizzazione, da parte degli operatori, di incontri *ad hoc* tra professionisti e genitori per ragionare assieme sul progetto di affido o per far conoscere la futura famiglia affidataria del bambino. Non si sono rilevate, invece, situazioni in cui al "tavolo della progettazione dell'affido" fossero seduti contemporaneamente gli operatori, i familiari del bambino e i futuri affidatari. In altri casi, più rari, la famiglia d'origine ha ragionato sull'affido direttamente con il giudice, durante un'audizione in Tribunale, o ha partecipato attivamente presenziando nella fase di passaggio del figlio in famiglia affidataria, comunicandogli l'ipotesi dell'affido, progettando le tappe del passaggio graduale e accompagnando il bambino nella nuova casa. All'interno dei fascicoli, si rilevano altresì, in numero molto esiguo, alcune forme di progettazione partecipata dell'affido secondo il modello delle *Family group conference*⁷⁷ (Maci, 2011).

Considerando il collocamento del minore antecedente all'affido, dai dati emerge che il coinvolgimento della famiglia d'origine nella progettazione dell'affido pare essere prassi maggiormente diffusa nei casi in cui il bambino è collocato assieme a uno dei due genitori (comunità mamma-bambino) o a persone entro la cerchia parentale (affidi intra-familiari) e nei passaggi diretti da famiglia d'origine a famiglia affidataria (Fig. 6.3).

Si osserva invece una minore partecipazione nei casi in cui il minore prima dell'affido è collocato in una comunità educativa o familiare (40%) o in un'altra famiglia affidataria (7%).

⁷⁷ Le *Family group conference* sono una pratica di lavoro partecipativa, nata in Nuova Zelanda, che prevede l'organizzazione di incontri strutturati durante i quali i membri della famiglia allargata, altre persone significative legate al nucleo familiare e gli operatori dei servizi, interessati al problema e motivati nell'affrontarlo, si riuniscono per decidere assieme come affrontare le difficoltà presenti e cercare soluzioni utili a fronteggiare i problemi che minacciano il benessere dei minori. Il processo viene accompagnato dalla figura di un facilitatore.

Fig. 6.3 – Partecipazione della famiglia d’origine alla progettazione dell’affido in relazione al collocamento del minore prima dell’affido (valori percentuali)



6.1.3 L’abbinamento tra il bambino e la famiglia affidataria

Come anticipato, nella gran parte dei fascicoli presi in visione non si trovano informazioni relative al processo di abbinamento tra minore e famiglia affidataria. Solo nel 29% dei progetti di affido analizzati è documentato il lavoro degli operatori in fase di abbinamento e le motivazioni e le riflessioni che hanno portato alla scelta di una determinata famiglia per quel bambino. Questo dato potrebbe essere ricondotto al fatto che, in alcune organizzazioni, la conoscenza delle famiglie disponibili all’affido, l’abbinamento e anche il supporto agli affidatari durante l’accoglienza vengono gestiti da servizi differenti dal servizio sociale dell’ente affidatario del bambino, denominati appunto “servizi affido”. Questi servizi, gestiti dall’ente pubblico o dal privato sociale, lavorano principalmente su incarico del servizio sociale e/o del servizio tutela minori, che ricorrono ad essi per il reperimento di famiglie affidatarie, l’abbinamento e il successivo sostegno agli affidatari. Nei fascicoli del Tribunale per i Minorenni si trovano raramente relazioni redatte dai servizi affidi (95 su circa 500 fascicoli visionati), poiché ad aggiornare l’autorità giudiziaria sono principalmente gli operatori del servizio tutela minori o del servizio sociale dell’ente affidatario del minore. Probabilmente gli operatori, pur essendo in possesso delle informazioni relative al processo di abbinamento, non le ritengono

rilevanti per l'autorità giudiziaria, o non le riportano perché non direttamente attinenti al lavoro⁷⁸.

Anche rispetto agli affidatari non è così frequente trovare informazioni in merito alla composizione del nucleo familiare, alla situazione lavorativa degli adulti o alla condizione socio-economica della famiglia. Infatti, nel 46% dei casi non si rileva alcuna informazione relativa alla famiglia affidataria, se non il cognome. Questo pare accadere più raramente nei casi in cui la famiglia affidataria è agganciata a un'associazione o altra organizzazione del privato sociale che si occupa di affido e che monitora il progetto, perché tali informazioni trovano posto nelle relazioni scritte dagli operatori dell'associazione⁷⁹, oppure nei casi in cui, durante la realizzazione dell'affido, la famiglia ha avuto l'occasione di "raccontarsi" in sede di audizione con i giudici onorari.

In alcuni casi, dalla lettura della documentazione è risultato difficile comprendere, per incompletezza delle informazioni, se la famiglia affidataria fosse in realtà gestita come comunità familiare oppure se si trattasse di una "famiglia professionale"⁸⁰. Nei casi particolarmente dubbi, si è scelto di escludere dall'analisi il progetto di affido.

Questa carenza di informazioni si osserva assai meno nelle situazioni di affidi a una famiglia conosciuta dal bambino e/o dai suoi genitori: nell'85% di questi casi all'interno del fascicolo si trovano numerose ed approfondite informazioni sul nucleo affidatario. Tale evidenza in parte è motivata dal fatto che, in queste situazioni particolari, il Tribunale per i Minorenni incarichi i servizi sociali dell'ente affidatario di svolgere un'indagine psico-sociale sulla famiglia disponibile ad accogliere il bambino. Ciò generalmente non avviene su mandato del Tribunale per i Minorenni nei casi di affido che qui chiamiamo "standard", in quanto la famiglia affidataria dovrebbe aver seguito un percorso di formazione ed

⁷⁸ A questo proposito, si pensi, ad esempio, agli affidi etero-familiari disposti con provvedimento definitivo. In queste situazioni gli operatori aggiorneranno il Tribunale per i Minorenni, riaprendo un nuovo procedimento in Procura, trascorsi due anni dall'avvio dell'affido o nel caso si renda necessario un cambio di progetto e/o collocamento per il minore. Nell'aggiornamento inviato all'autorità giudiziaria comprensibilmente non si descriveranno con precisione le fasi connesse all'abbinamento e alla scelta della famiglia affidataria, perché l'intento è di dare un quadro complessivo dell'esperienza di affido vissuta dai protagonisti nell'arco dei due (o più) anni trascorsi.

⁷⁹ Dalla documentazione analizzata emerge che il 33% delle famiglie sono agganciate ad associazioni e/o cooperative che si occupano di accoglienza ed affido familiare.


⁸⁰ Le famiglie affidatarie professionali, nate all'interno di un progetto sperimentale della provincia di Milano nel 2002, hanno la caratteristica di avere tra i propri membri un referente professionale, retribuito e adeguatamente formato, che collabora con i servizi sociali per la realizzazione del progetto di affido e del progetto educativo del bambino accolto, mantiene i rapporti con la famiglia d'origine del minore, prende parte ai gruppi di supporto di famiglie professionali e ai percorsi di formazione permanente (Gallina, 2005; Ghezzi, 2006).

essere già conosciuta dagli operatori del servizio o associazione che si occupa di affido familiare.

Sempre a proposito della fase di avvio dell'affido, un'importante suggerimento che emerge da studi e ricerche condotte in ambito internazionale (Younes e Harp, 2007; Sutton e Stack, 2013) fa riferimento all'importanza di tenere in considerazione le aspettative dei figli biologici degli affidatari riguardo al bambino o ragazzo che verrà accolto. Stante che 144 famiglie affidatarie su 198 avevano già altri figli, è rilevante osservare che nel 95% dei casi analizzati, nei fascicoli, non è documentato che gli operatori abbiano ascoltato i figli della famiglia accogliente durante la progettazione dell'affido, né tantomeno che abbiano tenuto in considerazione i loro punti di vista e aspettative in merito.

Come per gli altri protagonisti dell'affido, si è cercato all'interno dei fascicoli se fosse documentata la partecipazione alla fase di progettazione da parte della famiglia affidataria, ovvero se gli operatori avessero informato in maniera adeguata i futuri affidatari sulle caratteristiche e sul progetto del bambino che avrebbero accolto, e ascoltato i vari membri del nucleo rispetto alle loro disponibilità. Solo nel 33% dei casi analizzati si rileva che gli operatori hanno coinvolto gli affidatari nel processo di progettazione dell'affido.

Fig. 6.4 – Partecipazione dei protagonisti dell'affido in fase di progettazione (valori percentuali)



Confrontando il dato relativo al coinvolgimento dei protagonisti dell'affido nella fase di progettazione, come si osserva nel grafico in figura 6.4, i "più coinvolti" risultano essere i membri della famiglia d'origine (55%). Un dato rilevante che emerge è la ridotta

partecipazione dei protagonisti del progetto d'affido: il coinvolgimento dei bambini e ragazzi nelle scelte che li riguardano risulta essere una pratica poco documentata, e probabilmente poco promossa e messa in atto da parte degli operatori dei servizi e dei giudici. La famiglia affidataria, invece, appare essere l'attore meno partecipe alla progettazione dell'affido per lo meno per quanto documentato all'autorità giudiziaria.

6.2 Il monitoraggio e il sostegno *in itinere* dell'affido

Nella parte teorica del presente lavoro, a partire dalla letteratura nazionale e internazionale (Wilson *et al.*, 2004; CAM, 2007; Regione Veneto, 2008b; Calcaterra, 2014a; Blackburn, 2016) si è messa in luce la necessità, per il buon andamento del progetto di affido, di sostenere costantemente i protagonisti. L'azione di accompagnamento e supporto della famiglia d'origine, della famiglia affidataria e del bambino rappresenta una risposta efficace per gestire la complessità di questa forma di accoglienza, caratterizzata da gratuità e reciprocità ma, al contempo, a tratti faticosa e non esente da rischi (Ongari, 2006; Cassibba *et al.*, 2012).

Per ciascuno degli attori in scena si rende necessario mettere in campo degli interventi di ascolto rispetto all'andamento dell'affido e promuovere la loro partecipazione durante il percorso. Prendendo in considerazione gli elementi del "buon affido" emersi dai lavori di revisione della letteratura internazionale (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017), si è indagato se, nella documentazione analizzata, risultassero il lavoro di affiancamento e sostegno ai protagonisti dell'esperienza e l'intenzione di promuovere la loro partecipazione attiva durante la realizzazione dell'affido.

I risultati emersi vengono presentati di seguito per ciascun attore coinvolto nel progetto di affido: il bambino o ragazzo affidato, la sua famiglia d'origine e, infine, la famiglia accogliente.

6.2.1 I bambini e ragazzi in affido


Tra gli elementi facilitanti un buon andamento dell'affido, le ricerche condotte in ambito internazionale (Wilson *et al.*, 2004; Fernandez, 2007; Mitchell *et al.*, 2010; Reimer, 2010; Winter, 2010) indicano l'importanza della partecipazione dei più piccoli, richiamando gli operatori all'impegno di tenere sempre informato il minore rispetto al

suo progetto e alle motivazioni per cui è stato necessario il suo allontanamento da casa. Dai fascicoli, emerge che, in linea con i dati relativi all'ascolto del minore in fase di progettazione dell'affido, nel 38% dei casi è documentato l'ascolto dei bambini e ragazzi affidati da parte degli operatori dei servizi, rispetto all'andamento del progetto⁸¹. Ciò significa che in più della metà dei progetti di affido (54%), nelle relazioni di aggiornamento degli operatori chiamati a monitorare il collocamento etero-familiare, non si trova traccia di interventi finalizzati all'ascolto del minore. Medesimi dati si osservano anche in merito all'impegno degli operatori di tenere aggiornato il bambino o ragazzo sulla sua situazione familiare e sui suoi progetti futuri.

Ancora meno documentata risulta la partecipazione dei bambini e ragazzi ai processi decisionali che li riguardano durante l'affido. Solo nel 27% degli affidi si rileva il coinvolgimento dei minori durante la fase di realizzazione dell'affido, e, specularmente, la percentuale di casi in cui non si trova alcuna traccia in merito è del 63%.

Dal grafico in figura 6.5 si osserva che la fascia di età in cui è maggiormente documentata la partecipazione del minore ai processi decisionali è quella tra i 10 e 14 anni (47%). Per i bambini di età compresa tra 3 e 6 anni tale percentuale scende al 15%. Considerando solo i bambini tra 3 e 10 anni, nell'80% dei casi non si trova alcuna informazione relativa alla loro partecipazione nei momenti in cui si sono prese delle decisioni riguardo al loro progetto, al fatto che siano stati informati di quanto deciso e che siano stati ascoltati rispetto ai loro desideri e aspettative.

Fig. 6.5 – Partecipazione dei minori ai processi decisionali durante l'affido in relazione all'età (valori percentuali)



⁸¹ Il dato riportato prende in considerazione i bambini al di sopra dei 3 anni.

Nelle situazioni in cui sono stati coinvolti, i bambini hanno potuto “dire la loro” principalmente durante i colloqui con gli operatori del servizio tutela minori (59%). In alcuni casi, sono stati ascoltati, oltre che dagli operatori dei servizi, anche dai giudici onorari durante un’audizione (36%).

Le indicazioni delle ricerche empiriche evidenziano l’importanza che ai bambini fuori famiglia venga garantito uno spazio in cui poter parlare della propria situazione e rielaborare i propri vissuti (Moyers *et al.*, 2006). A questo proposito, dall’analisi dei fascicoli emerge che il 70% dei minori affidati, durante il percorso di affidamento, ha uno spazio dedicato per rielaborare la propria storia familiare, principalmente con psicoterapeuti di enti convenzionati o privati e con lo psicologo del servizio tutela minori. In alcuni casi nella documentazione si trova traccia di percorsi con psicomotricisti, soprattutto per i bambini più piccoli d’età, oppure con figure educative che affiancano il bambino o ragazzo durante l’affido.

In merito all’opportunità per i bambini in affidamento di incontrare ragazzi più grandi che a loro volta abbiano vissuto un’esperienza di affidamento familiare e che possano così rappresentare un esempio e un aiuto (*mentoring*) soprattutto nelle prime fasi dell’affido, nei fascicoli analizzati non si trova alcuna informazione, così come non risulta nulla relativamente alla possibilità per i bambini e ragazzi in affidamento di frequentare altri minori che, come loro, sono fuori famiglia. Sebbene le indicazioni provenienti da altre ricerche mettano in luce l’utilità di queste forme di sostegno tra pari (Pithouse *et al.*, 2004; Farmer *et al.*, 2005; Vanderfaeillie *et al.*, 2012; Madigan *et al.*, 2013), dall’indagine pare che nel contesto italiano non siano pratiche utilizzate, e sicuramente poco documentate.

6.2.2 La famiglia d’origine

Come si è detto, è importante che il tempo dell’affido sia utilizzato dai genitori del bambino per ri-costruire e rinforzare le proprie competenze genitoriali e per essere sostenuti nel fuoriuscire dalla situazione di difficoltà che ha portato all’allontanamento del figlio (Regione Veneto, 2008b; Zappa, 2008a; Calcaterra, 2014a). Gli stessi genitori, nelle ricerche che li vedono protagonisti, esprimono l’importanza di partecipare ai processi decisionali durante l’affido e di essere costantemente informati sulla vita del proprio figlio e sull’andamento del suo progetto fuori famiglia (Farineau *et al.*, 2013). Ma cosa ci dicono a tal proposito i fascicoli “intervistati”?

Dai progetti di affido analizzati, innanzitutto, si osserva un calo della partecipazione della famiglia d'origine nella fase di realizzazione dell'affido. Nel 63% delle situazioni non si trova alcuna informazione in merito al coinvolgimento dei genitori o altri familiari nei momenti decisionali successivi all'avvio dell'affido, né all'ascolto del loro punto di vista. Se nella fase di progettazione dell'affido, nel 55% dei progetti analizzati la famiglia d'origine risultava avere partecipato, ad affido avviato il dato cala al 27%.


Nei casi in cui viene documentato il coinvolgimento della famiglia, a partecipare sono i genitori; altri familiari, infatti, sono stati coinvolti nei momenti di decisione formali solo nel 3% dei progetti analizzati. Quando è stata coinvolta, la famiglia d'origine ha preso parte alle decisioni relative principalmente alla regolamentazione degli incontri con il figlio (34; 64%), mentre in rari casi ha avuto modo di esprimersi in merito alle questioni scolastiche (15; 28%), sanitarie (14; 26%), religiose-spirituali (12; 23%) e agli aspetti connessi alla quotidianità in generale, come ad esempio l'acquisto di vestiti, il taglio di capelli, la gestione della giornata (11; 21%)⁸².

Si è cercato altresì di rilevare le modalità utilizzate dagli operatori dei servizi per promuovere la partecipazione della famiglia d'origine ai processi decisionali: nella maggior parte dei casi, le scelte sono state decise durante normali colloqui di aggiornamento tra operatori e genitore del bambino affidato e, in alcune situazioni, durante audizioni specifiche con il giudice, soprattutto per le decisioni più importanti, relative al progetto del minore e al suo futuro. Nei fascicoli si è trovata traccia, seppur in numero limitato, di esperienze in cui le decisioni sono state prese durante gli incontri di monitoraggio dell'affido alla presenza degli operatori dei servizi, della famiglia d'origine e della famiglia affidataria. Si tratta di incontri di rete in cui tutti i protagonisti dell'esperienza di accoglienza, seduti attorno allo stesso tavolo, si aggiornano in merito all'andamento del progetto di affido, discutono delle decisioni da prendere e affrontano assieme i nodi critici che si incontrano lungo il percorso (Raineri, 2004; Calcaterra, 2014a). Durante questi incontri anche le famiglie d'origine esprimono il proprio punto di vista e, limitatamente ai vincoli posti dal Tribunale per i Minorenni, incidono sulle decisioni da prendere.

⁸² Si precisa che la partecipazione della famiglia d'origine ai processi decisionali durante la realizzazione dell'affido è documentata in 53 progetti su 198 (27%) e, data l'esiguità dei dati, si è scelto di riportare nel testo anche i valori assoluti relativi agli ambiti della partecipazione.

Prendendo in considerazione i soli affidi giunti a conclusione e analizzando la variabile partecipazione della famiglia d'origine congiuntamente con il tipo di collocamento del minore in seguito alla chiusura del progetto di affido, si può osservare che nei fascicoli in cui è stato documentato il coinvolgimento dei familiari ai processi decisionali il passaggio del bambino è avvenuto verso la riunificazione familiare nel 42% dei casi. Come si osserva dal grafico in figura 6.6, nelle situazioni in cui il bambino ha proseguito il suo percorso fuori famiglia, in struttura residenziale o verso un altro affido etero-familiare, per più dell'80% dei casi non si trova alcuna documentazione in merito alla partecipazione della sua famiglia d'origine ai processi decisionali durante il progetto di affido.

Fig. 6.6 – Collocamento in seguito alla conclusione dell'affido in relazione alla partecipazione della famiglia durante la realizzazione del progetto (valori percentuali)




La partecipazione della famiglia d'origine al progetto di affido sembra quindi facilitare la riunificazione familiare. Si ritiene opportuno altresì considerare l'ipotesi secondo cui la maggior partecipazione dei genitori sia connessa alla loro più contenuta problematicità, che rende possibile in seguito al percorso fuori famiglia il rientro a casa.

Ben documentata è l'attivazione di interventi specifici rivolti ai bisogni del nucleo familiare. Nel 60% dei progetti di affido analizzati, infatti, si trova traccia di aiuti concreti messi in campo dai servizi sociali per sostenere la famiglia. Come si evince dal grafico (Fig. 6.7), le prestazioni erogate sono risultate essere soprattutto quelle di sostegno alla genitorialità e supporto psicologico ai genitori, spesso su indicazione dello stesso

Tribunale all’emissione del provvedimento di affido. Dall’analisi dei fascicoli, emerge altresì che gli operatori si sono impegnati, anche mediante l’attivazione di altri servizi specialistici, a rispondere a bisogni di natura economica (40%), con l’erogazione di sussidi, e alla precarietà abitativa (38%) supportando il nucleo al pagamento delle spese relative alla casa e, in taluni casi, accompagnando la famiglia nella procedura di richiesta per ottenere un alloggio di edilizia residenziale pubblica. Nel 34% dei casi, gli operatori sono intervenuti per aiutare ad affrontare lo stato di disoccupazione dei genitori e la ricerca di un lavoro, nella maggior parte delle situazioni attivando i servizi di inserimento lavorativo.

Fig. 6.7 – Tipi di aiuti attivati a favore della famiglia d’origine (valori percentuali)



Focalizzando l’attenzione sui soli affidi conclusi, nei fascicoli viene documentato che i genitori che hanno riaccolto a casa il proprio figlio, in più del 70% dei casi, hanno beneficiato di interventi in risposta ai loro bisogni e hanno lavorato fianco a fianco con gli operatori in vista della riunificazione.

A fronte dell’utilità di promuovere la partecipazione del genitore non solo ai processi decisionali, ma anche alla quotidianità del figlio, sostenendo il genitore anche mediante interventi di natura socio-educativa basati sul “fare con” durante le attività di tutti i giorni (Regione Veneto, 2008b; Calcaterra, 2014a), dall’analisi dei fascicoli si osserva che in più della metà dei progetti analizzati (55%) non si trova alcuna informazione relativa alla partecipazione della famiglia d’origine alla vita del figlio in affido. Solo nel 25% dei casi almeno un genitore o un altro familiare partecipa attivamente alla quotidianità del figlio, occupandosi principalmente delle questioni connesse alla scuola

(ritiro della pagella, colloqui con insegnanti, partecipazione a saggi o recite di fine anno). Questo dato, unitamente al calo della partecipazione della famiglia d'origine al progetto di affido del proprio figlio, apre un rilevante interrogativo: in assenza di un coinvolgimento attivo da parte dei genitori, come è possibile il recupero delle capacità genitoriali?

6.2.3 La famiglia affidataria

Anche per quanto riguarda le famiglie affidatarie, i risultati di ricerche empiriche (Wilson *et al.*, 2004; Pasztor *et al.*, 2006; Rosenwald e Bronstein, 2008; Murray *et al.*, 2011) sottolineano l'importanza che gli operatori sociali le considerino come *partner* e le coinvolgano nelle decisioni durante la realizzazione del progetto di affido. Dai fascicoli analizzati, si trova traccia della partecipazione delle famiglie affidatarie nei processi decisionali nel 42% dei casi. Nel restante 58% delle situazioni analizzate, invece, il loro coinvolgimento nel corso del progetto di affido non viene in alcun modo documentato.


Nei casi in cui è documentata, la partecipazione delle famiglie accoglienti si sostanzia principalmente nei colloqui con gli operatori del servizio tutela minori referenti della situazione (83%). In alcuni dei progetti di affido analizzati, si trova traccia altresì del coinvolgimento degli affidatari in incontri di rete alla presenza, oltre che degli operatori dei servizi, anche della famiglia d'origine del bambino a loro affidato (25%) e/o mediante audizione con l'autorità giudiziaria (16%) in cui generalmente si affrontano tematiche relative al proseguimento del percorso di affido. Si osservano, seppur in rari casi (7%), situazioni in cui emerge dal fascicolo una totale delega agli affidatari di tutte le questioni e le scelte inerenti al bambino. Questo porta a una riflessione rispetto al fatto che considerare le famiglie affidatarie dei *partner* di cui ci si può fidare, non dovrebbe significare lasciarle sole nel gestire *in toto* l'affido, come soli responsabili della crescita e dell'educazione del bambino accolto (Raineri e Calcaterra, 2017).

Come per le famiglie d'origine, le decisioni maggiormente documentate riguardano la regolamentazione e l'organizzazione degli incontri tra il bambino e i suoi familiari: dai progetti di affido analizzati, emerge che gli affidatari hanno molto da dire riguardo agli stati d'animo del bambino prima e dopo le visite con i suoi genitori e questo potrebbe essere utile al fine di una eventuale ridefinizione della regolamentazione. Dalla lettura dei fascicoli, emerge inoltre che gli affidatari prendono parte anche ai processi

decisionali che riguardano le questioni scolastiche e il sostegno al bambino da parte di altri professionisti, come figure educative o psicoterapeuti. Non è raro leggere nei verbali delle audizioni con i giudici le richieste avanzate dalle famiglie affidatarie di attivare interventi di psicoterapia per il minore affidato, finalizzati ad aiutarlo a rielaborare i vissuti personali, la sua storia familiare e il suo percorso fuori famiglia.

Monitorare e sostenere *in itinere* l'affido è importante per il buon andamento del progetto (Regione Veneto, 2008b; Blackburn, 2016; Raineri e Calcaterra, 2017) e relativamente all'accompagnamento della famiglia affidataria, nei fascicoli "intervistati", si trovano molte informazioni in merito. Come si evince dal grafico riportato in figura 6.8, l'attività di monitoraggio del progetto di affido viene documentata nel 72% dei casi analizzati e al 64% delle famiglie affidatarie viene garantito uno spazio di ascolto durante le realizzazioni dell'affido per aggiornare gli operatori sull'andamento del progetto. Le informazioni contenute all'interno dei fascicoli calano drasticamente se si prende in considerazione l'attuazione da parte degli operatori dei servizi di interventi specifici a sostegno dell'affido, documentati solo nel 23% dei casi. Così, considerando tutti i dati relativi al supporto della famiglia accogliente, l'ascolto degli affidatari durante l'affido sembra essere funzionale più al reperimento di informazioni sull'andamento del progetto, piuttosto che al sostegno dei membri della famiglia affidataria.


Fig. 6.8 – Lavoro degli operatori con la famiglia affidataria durante il progetto di affido (valori percentuali)



Nonostante dalla letteratura emerga l'importanza di offrire agli affidatari un sostegno nella gestione del tempo libero del bambino a loro affidato (Wilson *et al.*, 2004) o momenti di sollievo (*respite*) per alleggerire la famiglia accogliente dai compiti di cura (Wilson *et al.*, 2004; Farmer *et al.*, 2005; Holland *et al.*, 2005; Murray *et al.*, 2011; Fuentes *et al.*, 2014), nei fascicoli analizzati non si trovano molte informazioni in merito, così come si osserva nel grafico riportato in figura 6.9.

Medesima situazione si osserva relativamente al sostegno offerto ai figli naturali della coppia affidataria durante la realizzazione dell'affido, che pare non essere argomento rilevante negli aggiornamenti inviati al Tribunale per i Minorenni. Solo nel 6% degli affidi analizzati, infatti, si trova traccia di operatori sociali che dedicano del tempo ad ascoltare il punto di vista dei figli biologici degli affidatari e a rispondere al loro eventuale bisogno di ascolto e di aiuto, così come suggerito dalle ricerche empiriche condotte in ambito internazionale (Lipscombe *et al.*, 2004; Wilson *et al.*, 2004; Höjer, 2007; Sutton e Stack, 2013; Younes e Harp, 2007).

Fig. 6.9 – Sostegni offerti alla famiglia affidataria durante l'affido (valori percentuali)



Dal grafico si evince, inoltre, che solo nel 9% dei progetti di affido analizzati si fa riferimento al fatto che la famiglia affidataria partecipi a un gruppo di supporto assieme ad altre famiglie con le quali condividere l'esperienza di affido in corso. La partecipazione della famiglia ad un gruppo di supporto non viene documentata nei casi in cui gli affidatari fanno parte di un'associazione o organizzazione che si occupa di accoglienza e affido familiare. Le esperienze documentate di supporto tra pari in gruppo, dall'analisi dei


fascicoli, paiono essere connesse maggiormente ad iniziative offerte dai servizi affidi gestiti dall'ente pubblico.

Dall'analisi dei fascicoli, emerge che solo un terzo delle famiglie affidatarie risulta essere agganciato ad un ente del privato sociale che si occupa della promozione e realizzazione di affidi familiari. All'interno dei fascicoli nelle relazioni di aggiornamento redatte dagli operatori del privato sociale che seguono il progetto di affido, oppure nei verbali delle audizioni delle famiglie affidatarie con il giudice, viene documentato che l'ente di privato sociale sostiene gli affidatari con colloqui individuali e di coppia, anche psicologici, e con prassi di lavoro innovative come il *coaching* educativo a domicilio. In alcuni casi, sono gli operatori dell'associazione ad occuparsi di gestire i rapporti con gli operatori dei servizi, affiancando la famiglia durante gli incontri.

In linea generale, comunque, dai dati si può notare che i supporti offerti agli affidatari durante la realizzazione dell'affido non sono considerati temi rilevanti da documentare negli aggiornamenti al Tribunale per i Minorenni che ha disposto l'affido e che gli operatori dei servizi documentano gli interventi da loro messi in atto, ma non l'azione di altri soggetti coinvolti, come ad esempio le organizzazioni di terzo settore che si occupano di affido.

Per concludere, dalla lettura dei fascicoli si osserva che, lungo il percorso di affido, i livelli di partecipazione dei protagonisti dell'esperienza documentati in fase di progettazione e avvio dell'affido subiscono rilevanti modifiche, così come emerge dal grafico in figura 6.10.

Fig. 6.10 - Partecipazione dei protagonisti dell'affido in fase di progettazione e durante la realizzazione dell'affido (valori percentuali)



Mettendo a confronto il momento della progettazione con la fase di realizzazione dell'esperienza, si osserva un notevole calo della partecipazione della famiglia d'origine ai processi decisionali che riguardano la vita del figlio (da 55% a 27%). Se nella fase di avvio dell'affido, dalla lettura dei documenti, la famiglia affidataria appariva il soggetto "meno coinvolto", in fase di realizzazione, in più della metà dei progetti di affido, risulta essere il protagonista della scena, ascoltato dagli operatori e partecipa nella presa di decisioni che riguardano il bambino a loro affidato. Un calo di documentazione si rileva anche per quanto riguarda l'ascolto del minore e la sua partecipazione nella presa di decisioni che riguardano il suo percorso fuori famiglia e la sua quotidianità. Dai fascicoli, infatti, emerge che la partecipazione dei bambini e dei ragazzi durante l'affido viene documentata solo nel 27% dei casi.

6.3 I rapporti tra famiglia affidataria e famiglia d'origine

Come si è avuto modo di approfondire nella prima parte teorica, l'affido familiare rappresenta una sfida complessa per tutti gli attori coinvolti. Al bambino, protagonista al centro di questa esperienza, viene chiesto di lasciare la propria famiglia, nella quale è nato e cresciuto, per andare a vivere con delle persone fino a quel momento generalmente sconosciute. A ciò si connette l'apertura di un forte conflitto di lealtà e la complessa gestione della doppia appartenenza (Comelli e Iafrate, 2012; Calcaterra, 2014a). Per i genitori del bambino, invece, l'avvio di un affido significa prendere atto delle proprie difficoltà e incapacità che hanno motivato l'allontanamento del proprio figlio e affidarlo alle cure di un'altra famiglia (Belotti *et al.*, 2012). La famiglia affidataria, al contempo, deve fare i conti sul fatto che per accogliere il bambino è necessario essere aperti ad accogliere anche la sua storia, le sue radici e, in qualche misura, la sua famiglia.

In questa situazione complessa, il compito degli operatori dovrebbe essere quello di facilitare le relazioni tra i diversi soggetti coinvolti (Folgheraiter, 2001a; 2011b), promuovendone la natura collaborativa e partecipativa, soprattutto in vista del benessere del minore (Hedin, 2014). Dal punto di vista del bambino, sapere che le sue due famiglie si conoscono, si parlano e ragionano assieme sulla sua crescita e educazione arguisce notevolmente il conflitto di lealtà, facendogli vivere più serenamente il percorso fuori famiglia (Calcaterra, 2014a; Raineri e Calcaterra, 2017).

Dalle ricerche condotte in ambito internazionale, infatti, emerge che contatti positivi e collaborativi tra famiglia d'origine e famiglia affidataria risultano essere funzionali al buon andamento del progetto di affido (Wilson *et al.*, 2004).

La presente ricerca ha cercato di rilevare, all'interno dei fascicoli, se tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, durante l'affido, si fosse creata una relazione, un legame, non per forza mediato dagli operatori, e se ci fosse traccia di un lavoro da parte dei servizi finalizzato a facilitare i rapporti tra i due nuclei familiari.

Innanzitutto, tra i progetti di affido analizzati un ridotto ma significativo 11% è rappresentato da affidi ad una famiglia già conosciuta dai genitori del bambino, al di fuori della cerchia parentale. Come si è detto nel precedente capitolo, si tratta di situazioni in cui, a seguito del provvedimento di affido, la famiglia d'origine propone agli operatori, o talvolta direttamente all'autorità giudiziaria, un nucleo familiare conosciuto e che si dice disponibile ad accogliere temporaneamente il minore. In altri casi, sono le stesse persone che conoscono il bambino e la sua situazione familiare a farsi avanti per diventare famiglia affidataria. Per queste situazioni particolari di affido, si è rilevato che tipo di relazione lega o legava le due famiglie prima dell'avvio dell'affido: dai dati emerge che, per la maggior parte dei casi, la pregressa relazione si fondava su un legame di amicizia tra gli adulti. Non mancano però situazioni in cui a diventare famiglia affidataria sono stati colleghi e datori di lavoro, vicini di casa, genitori di amici e compagni di scuola del bambino o altre persone significative per lui, come ad esempio l'allenatore o l'insegnante. Nei fascicoli viene documentata la prosecuzione dei rapporti tra famiglie, dopo l'avvio dell'affido, solo nel 50% delle situazioni analizzate. Questo dato potrebbe essere motivato dal fatto che, negli aggiornamenti al Tribunale per i Minorenni, si dia per scontata questa informazione, vista la pregressa relazione tra le famiglie. Solo in rari casi, si è registrata una "rottura" del legame tra le due famiglie, dopo l'avvio dell'affido, soprattutto nelle situazioni in cui è stato il bambino o ragazzo ad attivarsi per reperire all'interno della sua rete una famiglia disponibile ad accoglierlo.

Per quanto riguarda invece i progetti di affido denominati "*standard*", in cui la famiglia accogliente viene individuata dagli operatori dei servizi, dai dati emerge che nel 75% dei casi almeno uno dei due genitori ha conosciuto gli affidatari, lungo il percorso di affido.

Si osservano anche situazioni in cui, nei fascicoli, si trova specificato che nessun familiare del minore ha mai incontrato gli affidatari (5%) o non si trova alcuna informazione a riguardo (21%). Peraltro, tra i progetti di affido analizzati, in nessun caso il Tribunale ha disposto nel decreto il divieto di incontro tra le due famiglie, per ragioni di protezione, o altre restrizioni in questo senso. Certo non si può affermare che, se nel fascicolo non è documentata la conoscenza tra le due famiglie, queste non si siano effettivamente mai conosciute. L'assenza di questa informazione nei documenti consultati suscita tuttavia una qualche preoccupazione, poiché testimonia quantomeno che non è stata ritenuta rilevante all'interno del percorso di affido.


Considerando i progetti di affido "standard", solo nel 23% dei casi risulta che le due famiglie intrattengono relazioni interpersonali, durante il percorso di accoglienza. Anche per questo *item*, elevato è il numero di situazioni in cui non vi è traccia di contatti tra genitori e affidatari⁸³. Si potrebbe leggere tale dato alla luce del fatto che solo nel 10% dei casi gli operatori coinvolti nel progetto di affido sono impegnati concretamente nel facilitare la relazione tra famiglia d'origine e affidataria, mediante interventi specifici. Si fa qui riferimento, ad esempio, a momenti di incontro di conoscenza e confronto alla presenza degli adulti di entrambe le famiglie, spazi ricreativi e di socializzazione e lavori di gruppo. In base all'analisi dei documenti contenuti nei fascicoli, pare non venga posta particolare attenzione alla promozione e facilitazione di contatti positivi tra le due famiglie.

Eppure, nei casi in cui è documentata la relazione tra le due famiglie⁸⁴, si registra durante il percorso di affido un incremento dei contatti. Il dato si osserva mettendo a confronto le modalità con cui le famiglie mantengono la relazione all'inizio e durante la realizzazione dell'affido (in base alle ultime informazioni disponibili contenute nel fascicolo). Come si osserva dal grafico riportato in figura 6.11, quando è documentata la relazione tra le due famiglie, lungo il percorso dell'affido diminuiscono le situazioni di assenza di relazione, a favore di nuovi contatti tra le due famiglie.

⁸³ Gli altri dati in risposta all'*item* "Dal fascicolo si rileva che le due famiglie hanno tra loro relazioni interpersonali" mettono in luce che nel 10% dei casi c'è un esplicito riferimento al fatto che le famiglie non hanno tra loro relazioni, mentre nel 67% delle situazioni all'interno del fascicolo non si fa accenno a questo aspetto.

⁸⁴ Si fa qui riferimento a 41 progetti di affido "standard" su 178 (23%) e 10 progetti di affido a famiglia conosciuta.

Fig. 6.11 – Modalità di mantenimento della relazione tra famiglia d'origine e famiglia affidataria, all'inizio dell'affido e durante la realizzazione (valori assoluti)



I contatti tra le due famiglie possono essere sia telefonici che *vis-à-vis*, durante momenti di incontro regolamentati o liberi, in base al progetto. L'incremento dei contatti osservato durante l'affido pare essere per lo più connesso alla volontà e al bisogno degli adulti di stabilire una relazione tra loro, indipendentemente dalla messa in atto di interventi specifici, da parte degli operatori, finalizzati a facilitarla.

Gli incontri tra il bambino e i suoi familiari, siano essi in modalità protetta o in forma libera, paiono essere occasioni preziose di scambio e confronto tra le due famiglie. Dalla lettura dei fascicoli, si osserva infatti che la famiglia affidataria, accompagnando il bambino agli incontri con i suoi familiari, ha modo di incontrare la famiglia d'origine e di aggiornarla brevemente sull'andamento dell'affido. Queste occasioni di incontro, così come le telefonate, diventano importanti momenti di confronto, utili anche per prendere assieme decisioni connesse alla quotidianità del bambino. Dalla lettura dei fascicoli, è emerso che, in assenza di forti restrizioni della responsabilità genitoriale, le tematiche maggiormente affrontate durante i contatti tra le due famiglie riguardano l'ambito scolastico, l'andamento e l'organizzazione degli incontri tra genitori e figli e la gestione del tempo libero e della quotidianità. Le tematiche connesse alla religione e alla salute non sembrano invece essere argomento negli incontri tra le due famiglie.

6.4 Il mantenimento dei legami tra il bambino, la sua famiglia e la sua comunità

Il mantenimento dei legami tra il minore in affidamento e la sua famiglia rappresenta un aspetto cruciale, data la finalità dell'affidamento e il suo carattere di temporaneità. È bene a questo proposito definire a livello progettuale le modalità per garantire il mantenimento dei legami tra il bambino fuori famiglia, i suoi genitori e altre persone significative appartenenti alla sua rete parentale e amicale. Gli operatori sociali hanno il compito di favorire il più possibile i contatti e le visite tra il bambino e i suoi familiari, eccetto nei casi in cui la relazione venga valutata pregiudizievole per il benessere del minore. Ciò emerge anche dalla letteratura internazionale: promuovere e favorire il mantenimento del legame tra il bambino affidato e la sua famiglia facilita il percorso verso il rientro a casa (Wilson *et al.*, 2004). Conservare e consolidare i legami familiari influisce sulla collaborazione nel progetto di affidamento dei genitori naturali (Lopez *et al.*, 2003), che si sentiranno meno esclusi e maggiormente "ingaggiati" a impegnarsi nel miglioramento della loro situazione di vita. Quando si parla di famiglia, inoltre, si dovrebbe fare riferimento a tutti i familiari del bambino, *in primis* i fratelli e le sorelle, ma anche nonni, zii, cugini del bambino in affidamento (Wilson *et al.*, 2004; Moyers *et al.*, 2006).

L'analisi dei fascicoli ha rilevato in che modo bambini e ragazzi in affidamento mantengono il legame con i propri familiari e la loro comunità di appartenenza.


Prendendo in considerazione i rapporti tra fratelli e tenendo in considerazione che il 79% dei bambini in affidamento, al momento della rilevazione, aveva almeno un fratello, dai dati raccolti si osserva che nella maggior parte dei casi (63%), dopo l'avvio dell'affidamento, viene documentata la conservazione del legame tra la fratria. Il mantenimento delle relazioni tra fratelli è uno degli aspetti maggiormente documentati all'interno dei fascicoli, infatti la percentuale di situazioni in cui non si trovano contenuti in merito è pari all'11%, relativamente bassa, considerati i livelli di assenza di informazioni per altri *item*.

In alcuni casi, i contatti vengono mantenuti solo con alcuni fratelli (18%) e nell'8% delle situazioni di affidamento relative a minori con fratelli non si rileva alcuna relazione tra di loro. Le principali ragioni sono connesse ad interruzioni di rapporti (*v.a.* 10), avvenute per svariati motivi quali litigi familiari o per volontà degli stessi fratelli di non mantenere il rapporto, e a situazioni in cui i fratelli non si conoscono (*v.a.* 11). Dalle storie contenute nei fascicoli, si legge che alcuni bambini, nati anni prima, da altre relazioni, non conoscono il fratello in affidamento oppure dopo l'avvio dell'affidamento, i genitori hanno avuto un

altro figlio che il bambino in affidamento non ha ancora conosciuto. Negli altri casi, non si è mantenuto il legame perché uno dei fratelli è stato dichiarato adottabile (v.a. 8) e si è reso necessario recidere il legame con i familiari, o in altre situazioni per lontananza geografica: in 8 casi, infatti, i fratelli vivono in altre regioni, talvolta in altri Paesi, e questo non permette il mantenimento costante dei contatti.

Focalizzandosi sulle modalità di mantenimento del legame tra fratelli, come si osserva dal grafico in figura 6.12, non si notano rilevanti scostamenti tra l'avvio dell'affido e il periodo di realizzazione. La modalità maggiormente utilizzata è l'incontro libero, in assenza quindi dell'operatore con funzioni di osservazione e facilitazione della relazione. L'incontro può avvenire sia in giornata che per più giorni, prevedendo anche il pernottamento assieme. Dalle letture dei fascicoli emerge che le famiglie affidatarie sono spesso ingaggiate nell'organizzazione e gestione degli incontri tra i fratelli.

Fig. 6.12 – Modalità di contatto tra il minore affidato e i suoi fratelli, all'inizio dell'affido e durante la sua realizzazione (valori percentuali)



Alcuni fratelli e sorelle vengono accolti nella stessa famiglia affidataria, proprio per garantire il mantenimento del legame⁸⁵. La letteratura internazionale in merito evidenzia come in questi casi il percorso d'accoglienza familiare abbia esiti più positivi (Wilson *et al.*, 2004). Eppure nei progetti analizzati si osserva che dei collocamenti di più fratelli nella

⁸⁵ Dai dati emerge che, all'inizio dell'affido, 49 bambini hanno contatti quotidiani con il/i proprio/i fratello/i poiché accolti presso la medesima famiglia affidataria. Il dato si riduce a 33 bambini, se rilevato durante la realizzazione del progetto di affido.


medesima famiglia affidataria il 25% risulta concluso e tra questi solo l'8% dei bambini affidati si è riunito con la propria famiglia d'origine.

Anche i contatti tra il minore e la sua famiglia d'origine sono ben documentati all'interno dei fascicoli presi in considerazione. Dai dati emerge che il 43% dei bambini in affido mantiene i contatti con tutti i suoi familiari presenti all'avvio dell'affido, mentre nel 49% dei casi solo con alcuni di essi. Solo il 4% dei minori affidati non ha più alcun contatto con i propri genitori e parenti.

Sono molteplici le ragioni che portano all'interruzione del rapporto con uno o più familiari, tra queste le più diffuse sono l'irreperibilità del genitore, che per scelta non mantiene i contatti con il proprio figlio (v.a. 84), il decesso del familiare (v.a. 14) e le sospensioni dei rapporti in seguito a valutazioni del servizio sociale e dell'autorità giudiziaria (v.a. 8).

Tra i bambini e ragazzi che hanno mantenuto nel corso dell'affido i contatti con le proprie figure genitoriali, come si osserva nel grafico (Fig. 6.13) la maggior parte incontra entrambi i genitori (54%), assieme o separatamente, mentre nel 33% dei casi hanno rapporti solo con la madre. Sono in numero inferiore i padri che mantengono in via esclusiva il legame con il proprio figlio (10%).

Fig. 6.13 – Contatti tra il minore e le figure genitoriali (valori percentuali)



Purtroppo il dato non tiene in considerazione gli eventuali nuovi *partner* dei genitori, che prima o durante l'affido si sono separati; in molte situazioni per i bambini e

ragazzi in affido rappresentano importanti punti di riferimento, diventando figure genitoriali sostitutive.

In merito al mantenimento dei contatti con altri familiari, nei fascicoli è documentato che il 40% dei bambini affidati intrattiene relazioni con i propri nonni e il 19% con zii e cugini.

L'indagine ha altresì rilevato le modalità e la frequenza dei contatti tra il bambino e i suoi familiari, al fine di osservare il tipo di incontro più diffuso e le possibili evoluzioni durante il progetto di affido. Data la situazione di difficoltà transitoria della famiglia, che motiva il collocamento etero-familiare del bambino, e la caratteristica di temporaneità dell'intervento di affido, prevista dal legislatore, ci si dovrebbe aspettare che le modalità e la frequenza degli incontri con i familiari vadano nel tempo verso sempre una maggior apertura e assiduità, in vista dell'eventuale riunificazione familiare, ad eccezione ovviamente dei casi in cui l'incontro con il familiare rechi pregiudizio al minore.

Si è rilevato difficile individuare la modalità più funzionale di raccolta dell'elevato numero di informazioni relative al mantenimento dei legami tra il bambino e i suoi familiari. In generale, come già anticipato, si può affermare che all'interno dei fascicoli gli aspetti connessi ai contatti tra il minore affidato e i suoi genitori sono molto ben documentati. Non è raro, infatti, trovare relazioni redatte dal servizio che si occupa di garantire il diritto di visita e di relazione tra il bambino e i suoi familiari, i cosiddetti servizi di "spazio neutro", all'interno delle quali si trovano aggiornamenti molto specifici in merito all'andamento degli incontri osservati dall'operatore e le evoluzioni nel periodo di tempo preso in considerazione.


Nel tentativo di ridurre la varietà e la complessità delle informazioni contenute all'interno dei fascicoli si è cercato dapprima di individuare le modalità dei contatti tra il bambino e i suoi genitori (entrambi assieme o separatamente) e tra il bambino e le altre persone appartenenti alla sua rete parentale (nonni, zii e cugini ...), per poi rilevare i casi in cui gli incontri si sono modificati lungo il percorso di affido, registrando il dato all'avvio dell'affido e durante la sua realizzazione, in base alle ultime informazioni disponibili. Per ciascun contatto tra minore e famiglia d'origine si è rilevato se la cadenza degli incontri è rimasta costante nel tempo oppure ha subito delle modifiche durante il periodo di affidamento. Sia per le modalità di visita che per la frequenza dei contatti, in fase di

analisi dei dati, si è reso necessario accorpate alcune opzioni di risposta e variabili per facilitare la lettura dei dati e la relativa esposizione⁸⁶.

Innanzitutto, come si osserva nel grafico (Fig. 6.14) dai dati emerge che tra le modalità di visita rimaste costanti durante il progetto di affidamento spicca l'incontro con la mamma alla presenza di un operatore (60%). Si nota inoltre che, relativamente al mantenimento del legame con altri parenti, principalmente i nonni, la forma di visita più utilizzata è l'incontro libero (53%).

Nel grafico non è rappresentato il dato relativo ai casi in cui il bambino in affidamento incontra i genitori assieme, durante il medesimo spazio di visita, per via del ridotto numero di casi (v.a. 6). Sono invece maggiormente rappresentate le situazioni in cui, spesso a causa della separazione formale o di fatto dei coniugi genitori del bambino, il padre e la madre incontrano il figlio in momenti differenti, talvolta con modalità di gestione della visita diverse tra loro.

Fig. 6.14 – Modalità di visita tra bambino e famiglia d'origine rimaste costanti nel tempo (valori percentuali)




Nei casi in cui, nel fascicolo, vengono documentate delle evoluzioni degli incontri, inaspettatamente non si rilevano dati significativi che indicano "aperture" verso modalità di gestione delle visite in maniera più "libera" durante il percorso di affidamento. A riguardo, le

⁸⁶ Si precisa che il termine "incontro con operatore" comprende sia le modalità di incontro protette, in modalità osservata e in luogo neutro, sia incontri alla presenza dell'operatore con funzione di facilitazione della relazione tra bambino e familiare. Con l'espressione "incontro libero", invece, si fa riferimento sia alle situazioni in cui il familiare può trascorrere del tempo con il bambino, in assenza dell'operatore, sia ai casi di rientro a casa in giornata o con possibilità di pernottamento (generalmente nel fine settimana).

uniche situazioni in cui si osserva una riduzione degli incontri in presenza dell'operatore riguardano i rapporti madre-figlio, che passano dal 56% al 43% (Fig. 6.15).

Fig. 6.15 – Modalità di visita tra bambino e madre, all'inizio dell'affido e durante la sua realizzazione (valori percentuali)



Medesima analisi è stata condotta per gli incontri in cui il bambino vede solo il padre e entrambi i genitori, ma non si sono rilevati cambiamenti significativi tra il momento dell'avvio dell'affido e durante la realizzazione del progetto di accoglienza.


Pur essendo meno documentati⁸⁷, i legami con nonni, zii e cugini paiono essere orientati verso modalità maggiormente "libere" nella gestione dell'incontro. Dall'avvio dell'affido, diminuiscono i casi in cui, nel fascicolo, si fa riferimento ad un'assenza di relazione con il minore nella fase iniziale dell'affido (da 15% a 7%) ed aumentano gli incontri in assenza dell'operatore (da 32% a 49%), come si osserva nel grafico in figura 6.16.

In merito alla frequenza degli incontri, si osserva che durante il progetto di affido la cadenza dei contatti tra bambino e familiari è rimasta tendenzialmente invariata e, quando si modifica, solitamente si va verso incontri più diradati nel tempo. I dati relativi ai modi e ai tempi di incontro tra il bambino e i suoi familiari sembrano quindi disattendere l'aspettativa che, durante l'affido, i rapporti tra il minore e la sua famiglia d'origine si evolvano in termini di maggior libertà nella gestione dell'incontro e di maggior frequenza.

⁸⁷ Il dato si osserva nel grafico alla modalità "nessuna informazione": nel concreto significa che nei documenti si fa espressamente riferimento alla presenza di altri familiari del minore affidato ma non si rilevano informazioni in merito ai modi e ai tempi dell'incontro.

Gli unici contatti che paiono seguire il *trend* atteso riguardano il mantenimento dei legami con altri parenti significativi, come i nonni e gli zii.

Fig. 6.16 - Modalità di visita tra bambino e altri familiari, all'inizio dell'affido e durante la sua realizzazione (valori percentuali)



Nonostante ciò nel 92% dei casi è documentato che i bambini e ragazzi in affido mantengono i contatti con almeno un familiare. Nella maggior parte dei progetti di affido, inoltre, sono stati attivati da parte degli operatori interventi specifici a sostegno della relazione tra il minore e i membri della sua famiglia d'origine, soprattutto con le figure genitoriali, così come raccomandato nella letteratura internazionale (Malet *et al.*, 2010). Per interventi a sostegno delle relazioni familiari si intendono qui azioni per promuovere il mantenimento del legame e per facilitare l'incontro e le relazioni, appunto, tra bambino e familiari, come ad esempio interventi educativi, colloqui psicologici congiunti, percorsi di terapia familiare. La modalità maggiormente diffusa è rappresentata dall'intervento da parte di una figura educativa a sostegno delle relazioni tra genitori e figli.

I lavori di revisione della letteratura (Wilson *et al.*, 2004; Raineri e Calcaterra, 2017) mettono in evidenza, inoltre, l'importanza che il minore continui a mantenere i rapporti con la propria rete amicale, anche dopo l'avvio dell'affido. La presente ricerca mette in luce, però, che solo nel 22% dei casi viene documentata all'interno del fascicolo la possibilità per il minore di incontrare gli amici che frequentava prima di andare in affido. Prendendo in considerazione i soli casi di affido ad una famiglia conosciuta si osserva come la percentuale subisca un significativo incremento, fino a raggiungere il 75%. Il più delle volte, infatti, le famiglie che conoscono il bambino e la sua situazione

familiare e si propongono per diventare affidatari fanno parte della rete sociale del nucleo in difficoltà o comunque della sua comunità di appartenenza. Spesso sono vicini di casa o altre persone già significative per il minore che, abitando nella stessa zona del bambino e della sua famiglia, garantiscono al minore di non venire sradicato dal proprio contesto di vita e di continuare a frequentare i suoi amici, anche dopo l'avvio dell'affido. L'importanza per il minore affidato di continuare ad avere contatti con la propria rete amicale e la propria comunità di appartenenza risulta strettamente connessa anche al mantenimento della continuità scolastica di cui si è parlato nel precedente paragrafo. La ricerca evidenzia, infatti, che nei progetti di affido analizzati il 40% dei bambini e ragazzi ha dovuto cambiare istituto scolastico, principalmente in seguito al trasferimento nel paese di residenza degli affidatari.

6.5 La conclusione dell'esperienza di affido

La conclusione dell'affido rappresenta una fase delicata per tutti i protagonisti al centro di questa esperienza ed è opportuno prestare attenzione a preparare e sostenere il passaggio, meglio se graduale, verso il nuovo collocamento del bambino. L'auspicato rientro in famiglia d'origine non sempre risulta possibile ma è compito degli operatori, fin dall'inizio dell'affido, aiutare i genitori naturali a sviluppare e consolidare le proprie risorse e sostenere la loro motivazione in vista della riunificazione familiare (Wilson *et al.*, 2004). Anche il bambino e la famiglia affidataria necessitano di sostegno nella fase conclusiva dell'affido: quando possibile, è sempre auspicabile che la chiusura del progetto di affido non avvenga in maniera veloce e sbrigativa e che i legami tra il bambino e le persone che temporaneamente si sono prese cura di lui possano mantenersi nel tempo (Forcolin, 2009; Greco *et al.*, 2011; Pessina, 2011; Calcaterra, 2014a).

Passando ai dati, delle 198 esperienze di affido analizzate, al momento della rilevazione solo 59 risultavano concluse, ossia il 30% del totale (Tab. 6.1). Si ritiene utile comunque ragionare sui dati raccolti in merito agli affidi conclusi, anche alla luce delle indicazioni che emergono dalla letteratura nazionale e internazionale.


Definito il numero degli affidi conclusi, si può approfondire la conoscenza di queste esperienze innanzitutto andando ad osservarne la durata e il collocamento del minore dopo la conclusione del progetto di affido.

Tab. 6.1 – Stato degli affidi al momento della rilevazione

Stato dell'affido	Valore assoluto	Valore percentuale
<i>In corso</i>	132	67%
<i>Concluso</i>	59	30%
<i>Assenza di documentazione</i>	7	3%
Tot.	198	100%

Come si evince dal grafico (Fig. 6.17) più della metà degli affidi (54%) si sono conclusi prima dello scadere dei ventiquattro mesi previsti dalla normativa di riferimento, mentre il restante 46% dei bambini è stato in affido per più di due anni. In generale, la durata media degli affidi presi in considerazione è poco meno di due anni e mezzo.

Fig. 6.17 – Durata dell'affido (valori percentuali)




In merito al collocamento dei bambini e ragazzi dopo il termine dell'affido, è opportuno mettere in luce quante esperienze di affido si sono concluse con la riunificazione del bambino con la propria famiglia d'origine e in quante situazioni l'affido è terminato "prima del tempo", rendendo necessaria per il bambino una nuova progettualità fuori famiglia. Circa un terzo degli affidi conclusi (33%) ha previsto il ricongiungimento del minore con uno o entrambi i genitori o il collocamento presso parenti (affido intra-familiare).

Dai risultati emersi, come mostrato nel grafico in figura 6.18, si osserva che nel 47% delle situazioni il passaggio è avvenuto verso comunità di accoglienza per minorenni,


sia educative che familiari, o verso un altro affido etero-familiare: possiamo ipotizzare che questi siano affido terminati prima del tempo ipotizzato e necessario per la riunificazione familiare. Si noti, inoltre, che nel 15% degli affidi conclusi non si sono trovate all'interno dei fascicoli informazioni relative al collocamento di ragazzi per cui, compiuta la maggiore età e in assenza di un progetto di prosieguo amministrativo, l'affido era terminato formalmente.

Fig. 6.18 – Collocamento del minore dopo la conclusione dell'affido (valori percentuali)



In fase di elaborazione dei dati, si è cercato di indagare la possibile connessione tra la durata dell'affido e la riunificazione familiare con un genitore o con un parente, successiva al percorso fuori famiglia. Prendendo in considerazione i dati relativi ai rientri del minore in famiglia e i passaggi verso altre forme di collocamento etero-familiare in relazione al tempo di durata del progetto di affido, si osserva che per un'alta percentuale di bambini e ragazzi in affido per meno di due anni non era ancora possibile riunificarsi con la propria famiglia d'origine (70%). Tale dato non si osserva, invece, negli affidi che superano i due anni (Fig 6.19). Si potrebbe a tal proposito ipotizzare che sia utile, per la famiglia, un tempo maggiore per ristabilire le condizioni necessarie al fine di poter riaccogliere a casa il proprio figlio.

Fig. 6.19 – Riunificazione familiare e altro collocamento etero-familiare in relazione alla durata dell'affido (valori percentuali)




Tale dato porta altresì ad interrogarsi sul lavoro degli operatori dei servizi nel sostenere la famiglia in seguito all'allontanamento. Il rischio che si corre è che il collocamento del bambino in famiglia affidataria venga considerato il punto di arrivo, e non di ri-partenza, non concentrandosi così sul lavoro con la famiglia d'origine e sul recupero delle competenze genitoriali, in vista del rientro a casa del figlio (Mazzucchelli, 2011; Belotti *et al.*, 2012). Così come emerge dalla letteratura, invece, lavorare sin da subito con la famiglia d'origine in vista della riunificazione incide positivamente sulle probabilità che il bambino rientri a casa (Lopez *et al.*, 2013).

Circa la metà dei progetti di affido conclusi riguardano bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 14 anni (46%). L'età del minore non sembra però incidere in maniera significativa sulla scelta del percorso dopo il termine del progetto di affido, così come si osserva da seguente grafico (Fig. 6.20).

Focalizzando l'attenzione sulla riunificazione familiare in seguito alla conclusione del progetto di affido, dal grafico si può notare che questa possibilità interessa maggiormente i bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni (50%). Simile osservazione però si può proporre anche per i passaggi da affido a comunità educativa o familiare, in cui l'88% è rappresentato da bambini al di sopra dei 6 anni. Tra questi il 63% (fascia 6 – 14 anni) è rappresentato prevalentemente da minori in età pre-adolescenziale. Il dato potrebbe

essere motivato da una maggiore fatica da parte delle famiglie affidatarie a gestire ragazzi più grandi di età e, al contempo, difficilmente ri-collocabili in un'altra famiglia affidataria.


Fig. 6.20 - Collocamento posteriore all'affido in base all'età dei minori alla data di conclusione del progetto



Dal grafico si osserva, invece, come per i bambini più piccoli (fascia 0-6 anni), dopo la conclusione di una prima esperienza di affido, quando non è stato possibile la riunificazione familiare, si è optato ancora per un collocamento in famiglia affidataria, nella convinzione che per i bambini più piccoli sia più necessario un ambiente familiare in cui crescere e sia bene evitare l'accoglienza presso una struttura residenziale.

La ricerca non ha previsto di indagare le motivazioni che hanno portato alla conclusione dell'affido, ma a partire da alcuni studi e ricerche (Wilson *et al.*, 2004; Höjer, 2007; Sutton e Stack, 2013; Lipscombe *et al.*, 2004) che indicano l'importanza di prestare attenzione anche al benessere dei figli biologici delle famiglie affidatarie, per evitare il possibile *breakdown* dell'affido, si è ritenuto opportuno considerare la chiusura anticipata del progetto di accoglienza alla luce della presenza o meno di figli naturali degli affidatari. Dai dati raccolti, però, non si evidenzia una relazione significativa tra la presenza di figli biologici degli affidatari e un ulteriore collocamento etero-familiare in seguito alla conclusione dell'affido.

Fig. 6.21 – Riunificazione familiare e altro collocamento etero-familiare in relazione alla presenza di figli biologici degli affidatari (valori percentuali)



Dal grafico in figura 6.21 si osserva una piccola differenza tra la conclusione dell'affido con passaggio in comunità o in altro affido etero-familiare nelle famiglie affidatarie con figli (61%) e in quelle senza figli (56%). Medesima differenza percentuale si osserva anche nei casi di rientro a casa del minore, minimamente più diffusa tra le famiglie senza figli. Come anticipato, la relazione non appare dunque significativa, data anche l'esiguità dei dati a disposizione.


Per concludere, data la delicatezza della fase di chiusura di un affido, sia essa progettata o imprevista, si è rilevato se all'interno della documentazione contenuta nei fascicoli ci fosse traccia di qualche lavoro "preparatorio" alla conclusione dell'affido, che coinvolgesse tutti i protagonisti in scena: il bambino, la famiglia d'origine, la famiglia affidataria e gli operatori dei servizi. Per lavoro "preparatorio" si intendono qui forme di supporto e sostegno alle famiglie e al minore, finalizzato a rielaborare la chiusura dell'affido e progettare l'inizio di un nuovo percorso. Nel concreto, si fa riferimento ad esempio a colloqui con operatori, incontri di rete per discutere e progettare la conclusione del progetto di affido, visite domiciliari, incontri di gruppo, percorsi psicologici specifici e interventi di *advocacy* per il minore. Rispetto al rapporto tra bambino e membri della famiglia affidataria, si è cercata traccia nei documenti di un lavoro promosso dagli operatori per favorire e realizzare il mantenimento del legame, anche dopo la conclusione dell'affido. Sul versante degli operatori, invece, si è osservato se, in fase di chiusura dell'affido, è prassi coinvolgere tutti gli operatori che hanno

partecipato alla definizione e realizzazione dell'affido, per condividerne la conclusione e progettare il percorso futuro: si pensi, ad esempio, al terapeuta del bambino, agli operatori dell'associazione che segue l'affido, all'educatore che facilita gli incontri tra genitori e figlio.

Il grafico rappresentato in figura 6.22 mostra se e quanto viene documentato all'interno dei fascicoli il lavoro di sostegno e accompagnamento da parte degli operatori in fase di conclusione dell'affido. In termini generali, non si tratta di attività molto documentate, tanto che, per tutti gli *item* presi in considerazione, nella maggior parte dei progetti di affido conclusi o in fase di chiusura non si rilevano nel fascicolo informazioni in merito al lavoro degli operatori in vista della conclusione dell'affido. Solo circa in un terzo dei progetti di affido conclusi, si trova traccia di un lavoro di accompagnamento verso la conclusione dell'affido.

Dall'analisi dei fascicoli, emerge che il lavoro maggiormente documentato è quello svolto con la famiglia d'origine del minore: si potrebbe ipotizzare che il dato sia connesso soprattutto alle situazioni di riunificazione familiare, in cui si rendono necessarie azioni di riavvicinamento, di supporto ai genitori e di monitoraggio della situazione dopo il rientro a casa. Anche nelle situazioni in cui la riunificazione non è possibile, la famiglia può venire ingaggiata nel sostenere il figlio nella rielaborazione della conclusione del percorso di affido e nell'accompagnamento verso altro collocamento etero-familiare (Calcaterra, 2014a).

Fig. 6.22 - Lavoro degli operatori in fase di conclusione dell'affido (valori percentuali)



Risulta essere poco documentata nelle relazioni degli operatori dei servizi e nei verbali delle audizioni con l'autorità giudiziaria il tema connesso al mantenimento del legame tra il bambino e i membri della famiglia affidataria. Su questo dato, però, potrebbero incidere le non rare conclusioni di percorso fuori famiglia che avvengono bruscamente (Corradini, 2016), in seguito ad una rottura del rapporto tra minore e famiglia affidataria o a tensioni e litigi tra le due famiglie. In tali situazioni, certo può essere difficile, e forse poco efficace, lavorare per il mantenimento del legame, anche se studi e ricerche (Farmer, 2011; Belotti *et al.*, 2012) mettono in luce l'importanza di mettere in atto azioni per mantenere e consolidare il legame tra bambino e affidatari, anche dopo la conclusione dell'affido.

Pare inoltre non sia prassi così consolidata (e documentata) prendersi il tempo per ragionare assieme, tra tutti gli operatori coinvolti, sulla conclusione del progetto di affido. Anche in questo caso, si potrebbe ipotizzare che il dato senta l'influenza degli affidi terminati in maniera imprevista e senza la possibilità di progettare nel migliore dei modi il termine dell'esperienza di accoglienza familiare. Per prevenire simili situazioni, è opportuno seguire da vicino e sostenere passo dopo passo il percorso di affido, affinché si gestisca "a più mani" la complessità di questa esperienza, prevenendone i rischi di *breakdown* e arrivando preparati ad un'eventuale conclusione anticipata del progetto (Wilson *et al.*, 2004; Cassibba *et al.*, 2012; Raineri e Calcaterra, 2017).

CONCLUSIONI

A conclusione del lavoro di ricerca qui presentato si desiderano mettere in luce sinteticamente i principali aspetti emersi dall'analisi dei fascicoli relativi ai bambini e ragazzi in affidamento familiare e al loro percorso fuori famiglia. L'intento è inoltre quello di proporre una riflessione in merito ai limiti del disegno della ricerca e dell'approccio di studio scelto e, proprio a partire da questi, delineare nuovi e possibili progetti di ricerca in grado di approfondire la conoscenza di questa importante esperienza di dono e reciprocità, quale è l'affidamento familiare.

La ri-costruzione dei percorsi di affidamento etero-familiare si è concretizzata, strada facendo, in una ricerca attenta e minuziosa all'interno di decreti, relazioni di aggiornamento e verbali di audizioni, di quei passaggi-chiave e prassi metodologiche ritenuti importanti ed efficaci per un "buon affidamento", talvolta però poco e superficialmente documentati.

Prendendo in considerazione le caratteristiche ricorrenti e gli aspetti di cui si trova maggiormente traccia, l'intento è stato quello di offrire una fotografia in grado di descrivere i percorsi di affidamento familiare alla luce delle informazioni in possesso del Tribunale per i Minorenni di Milano.

I dati raccolti ci informano, innanzitutto, che i bambini e i ragazzi con disposizione di collocamento in famiglia affidataria sono equamente distribuiti tra maschi e femmine e la loro età media al momento dell'emissione del decreto è di sette anni e mezzo. Questi bambini sono nati, nella quasi totalità dei casi, in una delle province di competenza del Tribunale per i Minorenni di Milano, che ha disposto il loro collocamento etero-familiare, sebbene in un terzo dei casi analizzati vengano messe in luce differenze etniche, culturali e religiose tra la famiglia affidataria e il bambino accolto.

I percorsi di affidamento analizzati ci dicono che, prima di essere accolti in famiglia affidataria, i bambini vivevano principalmente con i loro familiari, mentre altri si trovavano già fuori famiglia, per lo più collocati in comunità di accoglienza educative e familiari. La fase di progettazione dell'affidamento, la ricerca della famiglia e l'abbinamento

richiedono tempi relativamente lunghi: la metà degli affidi etero-familiari ha preso avvio nel semestre successivo all'emissione del decreto di collocamento in famiglia affidataria, mentre per un quarto dei bambini presi in considerazione ci è voluto più di un anno.

Tra le fasi peculiari del percorso di affido etero-familiare, la progettazione e l'abbinamento risultano le meno documentate all'interno dei fascicoli del Tribunale. Poche informazioni si trovano rispetto all'ascolto del bambino in merito al progetto che si sta pensando per lui, ai suoi desideri e aspettative e a ciò che gli sarebbe d'aiuto nella fase di passaggio in famiglia affidataria. Non viene documentato dagli operatori dei servizi il lavoro di accompagnamento verso l'affido a favore del bambino e della sua famiglia, né il lavoro di preparazione con la famiglia accogliente. In molti fascicoli, non si trova traccia neppure dei ragionamenti che hanno orientato la scelta degli operatori verso l'una o l'altra famiglia disponibile all'accoglienza. Quando l'affido viene disposto con decreto definitivo, circa nella metà dei casi, questa carenza di documentazione potrebbe essere giustificata dal fatto che l'aggiornamento al Tribunale per i Minorenni viene fatto generalmente a due anni dall'emissione del decreto e, pertanto, è immaginabile che non si descriva approfonditamente quanto fatto ma si offra piuttosto un quadro generale del progetto realizzato a favore del minore. L'interrogativo si apre nelle situazioni in cui, durante la progettazione e l'avvio dell'affido, il procedimento di volontaria giurisdizione è "in corso" e gli operatori sono chiamati ad aggiornare l'autorità giudiziaria sull'andamento del progetto: si presta sufficiente attenzione alla fase di abbinamento e avvio dell'affido così come suggeriscono le ricerche empiriche condotte a livello internazionale? Quali sono i livelli di partecipazione dei diretti interessati durante la progettazione dell'affido? Per quali motivi, se fosse stato svolto un lavoro di preparazione e accompagnamento all'affido, questo non dovrebbe venir documentato? La mancanza di informazioni all'interno dei fascicoli lascia necessariamente aperti questi interrogativi.

L'attenzione e la precisione con cui vengono documentati modalità e tempi relativi al mantenimento dei contatti tra il bambino e la sua famiglia d'origine denotano, invece, un particolare interesse ed impegno ad evitare che il legame familiare si indebolisca. Numerosi sono gli interventi messi in campo da parte degli operatori dei servizi per sostenere e facilitare la relazione tra il bambino e le sue figure genitoriali in contesti per lo più strutturati, raramente invece si trovano tracce di partecipazione alla vita quotidiana del minore in affido da parte dei membri della sua famiglia d'origine. La presenza di

documentazione relativa al mantenimento dei contatti tra il bambino in affidamento e i membri della sua famiglia potrebbe inoltre essere letta alla luce delle indicazioni a tal proposito fornite dall'autorità giudiziaria all'interno del decreto.

Si osserva una tendenza a documentare maggiormente gli interventi erogati dai professionisti dell'aiuto in risposta a bisogni specifici del bambino e dei suoi genitori, piuttosto che soffermarsi a descrivere i processi mediante cui vengono prese le decisioni e affrontati i nodi critici, durante la realizzazione dell'affido.

Dalla ricerca emerge che, lungo il percorso dell'affido, la partecipazione del minore e della sua famiglia d'origine subisce un calo rispetto alla fase di progettazione, al contrario invece risulta più documentato il coinvolgimento nella presa delle decisioni della famiglia affidataria. All'interno dei fascicoli consultati, quando l'affido è in corso d'opera, i processi decisionali inerenti al progetto di affido e alla vita del bambino paiono essere gestiti principalmente dagli operatori dei servizi, talvolta alla presenza della sola famiglia affidataria. La poca documentazione relativa all'ascolto del bambino e al coinvolgimento della sua famiglia invita ad una riflessione sulla partecipazione dei diretti interessati al monitoraggio e ri-definizione del progetto di affido familiare in corso, soprattutto in vista della riunificazione familiare. In linea generale, durante la realizzazione del progetto di affido, non si fa riferimento nella documentazione consultata ad aiuti concreti messi in campo per sostenere gli affidatari e il bambino nell'esperienza di accoglienza né tantomeno ad un'attenzione nei confronti dei figli naturali della famiglia affidataria.

Inoltre, la ricerca mette in luce la poca diffusione di prassi partecipative per la progettazione e realizzazione dei percorsi di affido e ancor più di pratiche innovative come l'*advocacy*, a sostegno dell'ascolto dei minori, e altre forme di aiuto tra pari sia per i più piccoli (*peer mentoring* e sostegno da parte di *care leavers*) che per gli adulti, affidanti o affidatari che siano (gruppi di auto/muto aiuto o altre esperienze di *group work*).

Sebbene siano numericamente ridotti i progetti di affido conclusi al momento della rilevazione, si osserva anche a questo proposito una scarsa documentazione relativa al processo di chiusura dell'affido, al lavoro di accompagnamento e sostegno dei soggetti coinvolti, finalizzato anche al mantenimento del legame tra bambino e affidatari.

Le questioni rilevanti emerse dalla voce dei protagonisti dell'affido nelle ricerche empiriche raccolte nei lavori di revisione consultati, trovano poco spazio nella

documentazione in possesso del Tribunale per i Minorenni, relativa ai bambini e ragazzi in affidamento familiare. Dato l'approccio di studio utilizzato in questa ricerca, non è possibile affermare con certezza che i passaggi metodologici chiave dell'affidamento non documentati, come ad esempio l'ascolto del minore, la partecipazione dei diretti interessati ai processi decisionali, gli accorgimenti in fase di abbinamento, non siano stati effettivamente presi in considerazione e realizzati durante il percorso di affidamento. Si può però ipotizzare che se le indicazioni per un "buon affidamento" non trovano spazio nei documenti in cui si racconta l'andamento dell'esperienza di accoglienza, con tutta probabilità non sono considerati rilevanti o vengono sottovalutati da coloro che sono chiamati a promuoverne l'avvio e la realizzazione⁸⁸.

Il Tribunale per i Minorenni potrebbe a questo proposito richiedere agli operatori dei servizi di tenere in considerazione e documentare maggiormente gli snodi critici dell'affidamento familiare, avendo come guida i suggerimenti che emergono dalla letteratura internazionale. In altre parole, in virtù della discrezionalità del giudice, così come previsto dall'ordinamento giuridico, l'autorità giudiziaria potrebbe tracciare un sentiero per gli operatori, dando loro un indirizzo non tanto in merito a come concretamente avviare e realizzare un affidamento quanto piuttosto a cosa prestare attenzione per il suo buon sviluppo e andamento. Ciò non significa che i giudici debbano dire espressamente ai *social worker* come svolgere il loro lavoro, in tal caso si tratterebbe di un' "invasione di campo", ma che possano indicare dal loro punto di vista cosa è ritenuto importante sapere e, quindi, cosa dovrebbe essere documentato.

Limiti e ulteriori possibili sviluppi della ricerca

Al termine del presente lavoro, come anticipato, è possibile mettere a fuoco i limiti del disegno della ricerca e dell'approccio di studio utilizzato, nonché gli ulteriori possibili percorsi di indagine che si aprono a partire da questo.

Alcuni dei limiti incontrati possono essere riconducibili, non tanto agli svantaggi propri della strategia di ricerca utilizzata, l'analisi documentaria, quanto alla fonte di

⁸⁸ A tal proposito, è opportuno integrare questa lettura con una riflessione relativa al binomio "cosa fa concretamente l'operatore" e "cosa decide di documentare al giudice". Nel primo caso si fa riferimento alla cultura del lavoro sociale, alla metodologia e alla tecnica professionale, mentre nel secondo alla cultura della documentazione da parte dell'operatore sociale, nella formula "quali informazioni ritengo opportuno ed utile trasmettere all'autorità giudiziaria?". Se da un lato si può affermare che la cultura della documentazione sia parte integrante di una più ampia cultura del lavoro sociale, dall'altro potrebbe essere che nella pratica professionale questi due aspetti siano distinti.

informazione scelta. I documenti contenuti all'interno dei fascicoli vengono creati per ragioni differenti dallo studio e dalla ricerca, principalmente per segnalare all'autorità giudiziaria la situazione di pregiudizio di un minore e, successivamente, per fornire informazioni in merito all'andamento del progetto che il Tribunale per i Minorenni ha disposto per quel bambino. Ciò implica che alcuni dati utili ai fini della ricerca non siano rintracciabili all'interno dei fascicoli presi in analisi. Inoltre, i documenti analizzati, eccetto i decreti emessi dal Tribunale, non hanno una forma standardizzata (medesima struttura e organizzazione dei contenuti), dal momento che sono soggetti alla discrezionalità della persona che li produce. Talvolta, in relazioni molto lunghe, in cui si descrive precisamente quanto accaduto o quanto realizzato, è capitato che non si rilevasse alcuna informazione utile ai fini dell'indagine. Questo ha richiesto inevitabilmente molto tempo per la consultazione dei fascicoli e la conseguente rilevazione dei dati.

Anche la scelta del campione rappresenta un limite della presente indagine: l'impossibilità di ottenere i nominativi di tutti i minori che certamente, nell'arco di tempo considerato, hanno vissuto o stavano ancora vivendo un'esperienza di accoglienza eterofamiliare non ha permesso di effettuare un campionamento stratificato della popolazione né tantomeno di avere una fotografia reale di chi sono i bambini e i ragazzi collocati in affidamento eterofamiliare in seguito a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Un altro limite è connesso all'accessibilità e reperimento del materiale da analizzare. La ricerca, come si è detto, ha previsto l'analisi di quasi cinquecento fascicoli, alcuni dei quali difficilmente recuperabili. A questo proposito, si fa riferimento soprattutto ai fascicoli "aperti", ovvero quelle situazioni in cui non è ancora stato emesso un provvedimento definitivo e, pertanto, non sono archiviati. Questi fascicoli, spesso collocati negli uffici dei giudici impegnati nella fase dell'istruttoria o semplicemente in *stand-by*, in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dei servizi sociali, ha richiesto un maggior sforzo nel reperimento, durante la fase di rilevazione.

Nonostante questi limiti, l'analisi documentaria ha permesso di venire a contatto con una grande quantità di informazioni, difficilmente reperibili altrimenti, relative a un elevato numero di bambini e ragazzi collocati fuori famiglia. Il dati raccolti potranno essere utilizzati per altre e più approfondite analisi.

Scoperta la potenzialità e la ricchezza dei documenti ai fini di indagine e a partire dai dati emersi in questa prima rilevazione, diverse sono le strade che si aprono verso nuovi possibili progetti di ricerca.

Innanzitutto, potrebbe essere interessante estendere la rilevazione e l'analisi alla documentazione in possesso del giudice tutelare, per poter avere accesso alle informazioni relative agli affidi familiari disposti dal Tribunale per i Minorenni con decreto definitivo.

Un altro possibile sviluppo dell'indagine potrebbe collocarsi sempre nell'ambito dell'analisi documentaria, non limitandosi a rilevare nei fascicoli la presenza o assenza di informazioni definite *ex ante* bensì analizzando qualitativamente il contenuto dei documenti. Nel concreto, potrebbe essere interessante esaminare il modo in cui i percorsi di vita delle persone e le azioni di aiuto e sostegno messe in campo vengono raccontati e descritti nelle relazioni di aggiornamento prodotte dagli operatori dei servizi o nei provvedimenti disposti dall'autorità giudiziaria. Ciò permetterebbe di mettere in luce i principali temi trattati nelle relazioni scritte dai professionisti dell'aiuto, nelle audizioni con i giudici e nei decreti emessi dal Tribunale, e analizzare il modo e il linguaggio con cui vengono affrontati. Il linguaggio utilizzato per descrivere accadimenti o proprie scelte ed azioni, infatti, riflette inevitabilmente il modo di vedere e di pensare di colui che ha prodotto il documento (Arosio, 2010). Calando questa riflessione nell'ambito del *social work*, il linguaggio usato nei documenti istituzionali e la scelta dei contenuti da inserire in una relazione d'aggiornamento rispecchiano la metodologia e le prassi di lavoro degli operatori con le persone e il modo di considerare l' "utente".

Si potrebbe inoltre integrare il presente lavoro di ricerca con ulteriori approfondimenti di natura qualitativa, volti a raccogliere la voce degli operatori dei servizi impegnati a livello di *fieldwork* e dei diretti interessati che vivono l'accoglienza in prima persona. Questo permetterebbe di ricostruire i percorsi fuori famiglia di bambini e ragazzi in maniera più completa e, soprattutto, tenendo in considerazione punti di vista, vissuti e percezioni dei bambini, delle loro famiglie e degli affidatari. A partire dalla voce dei diretti interessati e degli operatori impegnati nella promozione e realizzazione di affidi familiari, si potrebbero mettere in luce gli elementi che, a loro parere, hanno facilitato l'esperienza e i nodi critici intorno a cui si ritiene necessario ampliare la riflessione, trovando nuove strategie per farvi fronte.

Bibliografia

- Aglietta E., Bonaga S., Calia M., Capacchione A., Cristarella M., D'Errico A., Ferrone D., Gamba P., Matarozzo E., Osio D. e Patt S. (2010), *“Eravamo come un'isola sperduta ...”: l'affidamento narrato in prima persona*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 91-155 .
- Anderson L., Vostanis P. e Spencer N. (2004), *The health needs of children aged 6–12 years in foster care*, *“Adoption & Fostering”*, vol. 28, n. 3, pp. 31-40.
- Andersson G. (2009), *Foster children: A longitudinal study of placements and family relationships*, *“International Journal of Social Welfare”*, vol. 18, n. 1, pp. 13-26.
- Angel B.O. (2016), *Client Self-Management: Promoting Self-Help for Parents of Children in Foster-Care*, *“British Journal of Social Work”*, vol. 46, n. 4, pp. 1027–1043.
- Archer M. (2003), *Structure, agency and internal conversation*, Cambridge, Cambridge University.
- Ardesi S. e Filippini S. (2008), *Il servizio sociale e le famiglie con minori. Prospettive giuridiche e metodologiche*, Roma, Carocci.
- Arnkil T. (2011), *Favorire le interconnessioni nelle situazioni di incertezza. Metodi dialogici relazionali*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 120-128.
- Arosio L. (2010), *L'uso dei documenti*, in A. de Lillo (a cura di), *Il mondo della ricerca qualitativa*, Torino, Utet.
- Arosio L. (2013), *L'analisi documentaria nella ricerca sociale*, Franco Angeli, Milano.
- Balenzano C., Moro G., e Cassibba R. (2013a), *Modelli e metodi di valutazione degli interventi per i minori e le famiglie vulnerabili*, *“Studi di sociologia”* vol. 51 n.1, pp. 37-54.
- Balenzano C., Moro G. e Cassibba R. (2013b), *L'adozione mite: peculiarità, criteri di successo e valutazione di outcome*, *“Sociologia e Politiche sociali”*, vol. 16, 1/2013, pp. 139-159.
- Balloni A. e Fadiga L. (1973), *La fabbrica dei disadattati. Infanzia abbandonata e gioventù deviante*, Milano, Sapere Edizioni.
- Barbarotto M. e Mineo F. (2011), *The child right to a family. Foster care under the lens. Italian Guidelines*, www.tavolonazionaleaffido.it (consultato il 1 dicembre 2016).
- Belotti V. e Ruggiero R. (2008) (a cura di), *Vent'anni di infanzia. Retorica e diritti dei bambini dopo la Convenzione dell'Ottantanove*, Milano, Guerini Studio.
- Belotti V. (2009) (a cura di), *Accogliere bambini, biografie, storie e famiglie*, Firenze, Istituto degli Innocenti.
- Belotti V. (2010), *Il “presente” delle bambine e dei bambini. Per uno sguardo non esclusivo degli studi e delle ricerche*, in V. Belotti e S. La Mendola (a cura di), *Il futuro nel presente. Per una sociologia delle bambine e dei bambini*, Milano, Edizioni Guerini, pp. 9-43.

Belotti V., Milani P., Ius M., Satta C. e Serbati S. (2012), *Crescere fuori famiglia*, Venezia, Osservatorio Regionale Politiche Sociali della Regione Veneto.

Belotti V. (2014), *Bambine e bambini temporaneamente fuori dalla famiglia d'origine. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31 dicembre 2010*, Firenze, Istituto degli Innocenti.

Bianchi D. e Fagnini L. (2014), *I bambini fuori dalla famiglia d'origine e l'adozione in Italia: le dimensioni del fenomeno*, in E. Scabini e G. Rossi (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affido*, "Studi Interdisciplinari sulla Famiglia", Milano, Vita e Pensiero, pp. 43-72.

Biehal N. (2006), *Reuniting looked after children with their families: a review of the research*, London, National Children's Bureau.

Biehal N. (2007), *Reuniting children with their families: Reconsidering the evidence on timing, contact and outcomes*, "British Journal of Social Work", vol. 37, n. 5, pp. 807-823.

Blackburn C. (2016), *The role of a national fostering helpline in the recruitment and retention of foster carers: implications for policy and fostering practice*, "Adoption & Fostering", Vol. 40, n. 2, pp. 167-178.

Blythe S. L., Halcomb, E. J. Wilkes, L. e Jackson D. (2013) *Perceptions of Long-Term Female Foster-Carers: I'm Not a Carer, I'm a Mother*, "British Journal of Social Work", vol. 43, n. 6, pp. 1056-1072.

Bodoardo S. e Ricchiardi P. (2010), *L'esperienza dell'affido. Esiti del percorso di formazione-ricerca rivolta alle famiglie affidatarie*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 156-174.

Bondioli R. e Molinari L. (2005), *Minori in affido: perchè?*, in "Prospettive Sociali e Sanitarie", n. 7, pp. 10-14.

Bortoli B. e Folgheraiter F. (2002), *Empowerment*, "Lavoro Sociale", vol. 2, n. 2, pp. 273-281.

Bortoli B. (2011), *Lavoro sociale e tutela dei minori nella storia del social work*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 72-83.

Bortoli B. (2012), *La costruzione delle competenze del lavoro sociale in ambito minorile*, in M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori - Atti del Convegno Riva del Garda 2012*, Trento, Erickson, pp. 137-144.

Bortoli B. (2013), *I giganti del lavoro sociale. Grandi donne (e grandi uomini) nella storia del welfare 1526-1939. Nuova edizione*, Trento, Erickson.

Boylan J. e Dalrymple J. (2009), *Understanding advocacy for children and young people*, London, Open University Press. Trad. it. *Cos'è l'advocacy nella tutela minorile. Guida per educatori e assistenti sociali*, Trento, Erickson, 2011.

Bramanti D (1991), *Le famiglie accoglienti. Un'analisi socio-psicologica dell'affidamento familiare*, Milano, FrancoAngeli.

- Brambilla M. e Marzotto C. (2012), *Mi fido di te in tutte le lingue del mondo. Arricchire il quadro sull'affido familiare e i suoi significati in un'ottica multiculturale*, "Animazione sociale", n. 262, pp. 92-99.
- Broady T. R., Stoyles G. J., McMullan K., Caputi P. e Crittenden N. (2010), *The experiment of foster care*, "Journal of Child and Family Studies", vol. 19, n. 5, pp. 559-571.
- Brown J. D., St Arnault, D., George, N. e Sintzel, J. (2009), *Challenges of transcultural placements: Foster parent perspectives*, "Child Welfare", vol. 88, n. 3, pp. 103-126.
- Brown J. D., Sintzel J., George N. e St Arnault D. (2010), *Benefits of transcultural fostering*, "Child and Family Social Work", vol. 15, n. 3, pp. 276-285.
- Bruni C. e Ferraro U. (2006), *Tra due famiglie: i minori dall'abbandono all'affido familiare*, Milano, FrancoAngeli.
- Busnelli E., Del Conte L., Cattabeni G., Santone G. e Tonizzo A. (1985), *Dal ricovero all'affidamento: cambia una legge o una mentalità?*, Padova, Fondazione Zancan.
- Cabiati E. (2011), *Tutelare i minori prendendosi cura delle loro famiglie*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 198-209.
- Cabiati E. (2014), *La visita domiciliare in tutela minorile*, Trento, Erickson.
- Cabiati E. (2015), *Gli assistenti sociali in Child Protection. Cosa pensano, cosa fanno, come stanno. Un'indagine in Lombardia*, Trento, Erickson
- Calcagno G. (2010), *L'affidamento familiare come aiuto alle famiglie in difficoltà*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 191-205 .
- Calcaterra V. (2007), *Famiglie affidatarie in rete*, "Lavoro Sociale", vol. 7, n. 2, pp. 255-268.
- Calcaterra V. (2013a), *Advocacy e tutela dei minori: il caso inglese*, "Studi di Sociologia", n. 2, pp. 163-184.
- Calcaterra V. (2013b), *Attivare e facilitare i gruppi di auto/mutuo aiuto*, Trento, Erickson.
- Calcaterra V. (2014a), *L'affido partecipato. Come coinvolgere la famiglia d'origine*, Trento, Erickson.
- Calcaterra V. (2014b), *Il portavoce del minore. Manuale operativo per l'advocacy professionale*, Trento, Erickson.
- Calcaterra V. e Secchi M. (2014), *Lavoro sociale e pratiche di sconfinamento. Incontrare l'altro nelle relazioni d'aiuto*, in "Lavoro Sociale", vol. 14, n. 4, pp. 25-34.
- CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili (2007), *Storie in cerchio. Riflessioni sui gruppi di famiglie affidatarie*, Milano, FrancoAngeli.

CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili (2012), *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, Milano, FrancoAngeli.

Campanato G., Rossi V. e Rossi S. (2005), *La tutela giuridica del minore*, Padova, CEDAM.

Canali C., Colombo D.A., Maluccio A.N., Milani P., Pine B.A. e Warsh R. (2001), *Figli e genitori di nuovo insieme: la riunificazione familiare*, Padova, Fondazione Zancan.

Canali C., Maurizio R., Biehal N. (2013), *Prendere decisioni adeguate nel lavoro sociale: un confronto internazionale*, in C. Canali e T. Vecchiato (a cura di), *Le forme dell'affido in Europa: cosa sappiamo degli esiti e delle condizioni di efficacia?*, Padova, Fondazione Zancan, pp. 52- 56.

Cardano M., Venturini G.L. e Manocchi M. (2011), *Un'introduzione alla metodologia delle scienze sociali*, Roma, Carocci.

Carletti V. e Pellegrini M. (2011), *Le famiglie affidatarie in rete. Indagine conoscitiva sull'esperienza della Comunità Murialdo in Trentino-Alto Adige*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 291-303.

Cascone C. (2008), *La Procura presso il Tribunale per i Minorenni: ruolo e funzioni*, in S. Galli e M. Tomé (a cura di), *La tutela del minore: dal diritto agli interventi. Verso una condivisione di esperienze e prassi tra magistratura ed enti locali*, Milano, FrancoAngeli, pp. 48-59.

Cascone C., Ardesi S. e Gioncada M. (2014), *Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari*, Padova, CEDAM.

Caselli M. (2005), *Indagare col questionario. Introduzione alla ricerca sociale di tipo standard*, Milano, Vita e Pensiero.

Cassibba R., Gatto S., Abruzzese A. e Costantini A. (2009), *L'adozione mite: giudici professionali e giudici onorari a confronto*, "Minorigiustizia", n. 2/2009, pp. 112-122.

Cassibba R., Elia L. e Terlizzi M. (2012), *L'accompagnamento del bambino e delle famiglie (biologica e affidataria) nel percorso dell'affidamento familiare*, "Minorigiustizia", n. 1/2012, pp. 269-277.

Castelli V. (2011), *Sostenere e accompagnare le famiglie affidatarie*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 304-316.

Ceccarelli E. (2008), *Diritti dei minori, diritti delle famiglie e ruolo delle Istituzioni*, in M. Zappa (a cura di), *Ri-costruire genitorialità. Sostenere le famiglie fragili, per tutelare il benessere dei figli*, Milano, FrancoAngeli, pp. 13-19.

Ceccarelli E. (2015), *Il diritto dei bambini di non perdere i loro affetti riconosciuto dalla legge*, "Minorigiustizia", n. 4/2015, pp. 16-25.

Celsis (2012), *Moving forward. L'attuazione delle Linee guida sull'accoglienza di bambini fuori dalle famiglie d'origine*, Glasgow, Celsis.

- Cerantola L. (2016), *Le esperienze di affido dal punto di vista dei fratelli affidatari. Un'analisi delle ricerche italiane e internazionali*, «Lavoro Sociale», vol. 16, suppl. al n. 6, pp. 71-88
- Chistolini M. (2012), *Il percorso di conoscenza della famiglia candidata all'affido*, in CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili, *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, Milano, FrancoAngeli, pp. 106-132.
- Christiansen Ø., Havnen K. J., Havik T. e Anderssen N. (2013), *Cautious belonging: Relationships in long-term foster-care*, “British Journal of Social Work”, vol. 43, n. 4, pp. 720-738.
- Ciarrochi J., Randle M., Miller L. e Dolnicar S. (2012), *Hope for the future: Identifying the individual difference characteristics of people who are interested in and intend to foster-care*, “British Journal of Social Work”, vol. 42, n. 1, pp. 7-25.
- Cigoli V. (1991), “Prefazione. Pensare la crisi: il corpo familiare e l'affidamento dei figli” , in Bramanti D., *Le famiglie accoglienti. Un'analisi socio-psicologica dell'affidamento familiare*, Milano, FrancoAngeli, pp. 11-27.
- Cirillo S. (2005), *Cattivi genitori*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- CNOAS, Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti sociali (2010), *Linee guida per la regolazione dei processi di sostegno e allontanamento del minore*, www.gruppocrc.net/IMG/pdf/Linee_Guida_Allontanamento.pdf, ultimo accesso 15 giugno 2017.
- Colombo F. (2012), *L'abbinamento per l'affido familiare di adolescenti/vicini alla maggiore età*, in CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili, *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, Milano, FrancoAngeli, pp. 152-158.
- Comelli I. e Iafrate R. (2003), *Reti sociali e benessere del minore in affido. La percezione delle famiglie*, “Lavoro Sociale”, vol. 3, n.1, pp. 239-254.
- Comelli I. e Iafrate R. (2012), *L'affido familiare: una rassegna ragionata delle pubblicazioni nazionali*, “Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza”, n. 3/2012, Firenze, Istituto degli Innocenti, pp. 5-34.
- Corbetta P. (2003), *Metodologie e tecniche della ricerca sociale*, Bologna, Il Mulino.
- Corradini F. e Corradini S., (2012) *Riprendere in mano la propria storia. Il gruppo di auto mutuo aiuto di famiglie d'origine a Modena*, “Animazione Sociale”, n. 267, pp. 58-68.
- Corradini F. (2016), *L'allontanamento dei minori: percorsi ed esiti. Uno studio pilota in Emilia-Romagna*, Trento, Erickson.
- Corsaro W.A. (2003), *Le culture dei bambini*, Bologna, Il Mulino.
- Cuddeback G.S. (2004), *Kinship family foster care: A methodological and substantive synthesis of research*, “Children and Youth Services Review”, vol. 26, pp. 623-639.
- Dalmazzo F. (1910), *La tutela sociale dei fanciulli abbandonati o traviati*, Milano-Torino-Roma, F.lli Bocca, pp. 97-101.

Dalrymple J. (2001), *Safeguarding young people through confidential advocacy services*, "Child & Family Social Work", vol. 6, n. 2, pp. 149-160.

Dalrymple J. (2003), *Professional advocacy as a force for resistance in child welfare*, "British Journal of Social Work", vol. 33, pp. 1043-1062.

Dalrymple J. e Horan H. (2008), *Advocacy in child protection case conferences*, in Oliver C.M. e Dalrymple J. (a cura di), *Developing advocacy for children and young people*, London and Philadelphia, Jessica Kingsley. Trad. it. *L'advocacy nella tutela minorile. Dare voce ai bambini e ai ragazzi*, "Lavoro Sociale", vol. 10, n. 2, 2010, pp. 195-211.

Dalrymple J. (2011), *La voce dei minori: partecipazione e interventi di tutela*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 129-139.

Del Boca D. (2007), *"Famiglia e lavoro"*, in *Atti della Conferenza nazionale della famiglia*, Firenze.

Del Conte L. (1985), *Affidamento familiare e sopravvivenza del ricovero in istituto secondo la Legge n. 184 del 1983*, in E. Busnelli, L. Del Conte, G. Cattabeni, G. Santone e A. Tonizzo, *Dal ricovero all'affidamento: cambia una legge o una mentalità?*, Padova, Fondazione Zancan, pp. 17-40.

Demaria E. e Siniscalchi P. (2010), *Costruzione del progetto di affidamento: prerequisiti necessari per la sua adeguatezza*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 80-90.

Deodato M. (2007), *La difficile genitorialità dell'affidatario. I punti di forza e le criticità*, "Minorigiustizia", n. 2/2007, pp. 214-221.

Department of Health, Department of Education and Employment and Home Office (2000), *Framework for the assessment of children in need anche their families*, London, The Stationary Office, pp. 17-27.

De Stefani P. e Sartori P. (a cura di) (2008), *Orientamenti per la comunicazione tra scuola e servizi sociali e sociosanitari per la protezione e tutela dei diritti dei bambini e dei ragazzi nel contesto scolastico. Materiali per la discussione*, "Quaderno 08. Pubblico Tutore dei Minori", Regione Veneto.

Dettoni F. (2006), *Opportunità e problematiche dell'affidamento familiare: una riflessione sulle esperienze*, "Minorigiustizia", vol. 4/2006, pp. 114-120.

Di Blasio P. (2005) (a cura di), *Tra rischio e protezione. La valutazione delle competenze parentali*, Milano, Edizioni Unicopli.

Doel M. e Sawdon C. (1999), *The essential groupworker: teaching and learning creative groupwork*, London, UK, Jessica Kingsley Publisher Ltd. Trad. it. *Lavorare con i gruppi. Manuale per gli operatori sociali*, Trento, Erickson, 2001.

Domanico M.G. (2008), *Gli interventi d'urgenza disposti dal Tribunale per i Minorenni e l'affido all'ente: questioni aperte e criticità*, in S. Galli e M. Tomé (a cura di), *La tutela del minore: dal*

diritto agli interventi. Verso una condivisione di esperienze e prassi tra magistratura ed enti locali, Milano, FrancoAngeli, pp. 60-75.

Donati P. (1986), *Introduzione alla sociologia relazionale*, Milano, FrancoAngeli.

Donati P. (1986), *Nuove istanze sociali e dignità umana*, in P. Donati (a cura di), *La cultura della vita. Dalla società tradizionale a quella postmoderna*, Milano, FrancoAngeli, pp. 161-182.

Donati P. e Solci R. (2011), *I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono*, Torino, Bollati Boringhieri.

Esaki N., Ahn H. e Gregory G. (2012), *Factors Associated With Foster Parents' Perceptions of Agency Effectiveness in Preparing Them for Their Role*, "Journal of Public Child Welfare", vol. 6, n. 5, pp. 678-695.

Eurochild (2010), *Children in alternative care – National Surveys 2nd Edition, January 2010*, Brussels, Eurochild.

Fadiga L. (2005), *L'affidamento familiare*, "Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza", n. 2/2005, pp. 5-24.

Fadiga L. (a cura di) (2006), *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza. Scritti di Alfredo Carlo Moro*, Milano, FrancoAngeli.

Fadiga L. (2008), *L'affidamento familiare come strumento per l'accoglienza dei minori in difficoltà*, "Minoriustizia", n. 4/2008, pp. 217-231.

Fadiga L. (2010), *Il giudice dei minori. I nostri ragazzi di fronte alla giustizia*, Bologna, Il Mulino.

Farineau H. M., Stevenson Wojciak A. e McWey L. M. (2013), *You matter to me: important relationships and self-esteem of adolescents in foster care*, "Child & Family Social Work", vol. 18, n. 2, pp. 129-138.

Farmer E., Lipscombe J. e Moyers S. (2005), *Foster carer strain and its impact on parenting and placement outcomes for adolescents*, "British Journal of Social Work", vol. 35, n. 2, pp. 237-253.

Farmer E. (2009), *Reunification with birth families*, in G. Schofield e J. Simmonds (a cura di), *The child placement handbook. Research, policy and practice*, London, British Association for Adoption & Fostering, pp. 83-100. Trad. it. *Figli di nuovo a casa. Il rientro in famiglia dei minori allontanati*, "Lavoro Sociale", vol. 10, n. 2, 2010, pp. 173-193.

Farmer E. (2011), *Il rientro in famiglia dei minori allontanati*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 223-234.

Favretto A.R. e Bernardini C. (2010) (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli.

Fernandez, E. (2007), *How children experience fostering outcomes: Participatory research with children*, "Child & Family Social Work", vol. 12, n. 4, pp. 349-359.

Ferrario P. (2015), *Politica dei servizi sociali. Strutture, trasformazioni, legislazione*, Roma, Carocci.

- Folgheraiter F. (1998), *Teoria e metodologia del servizio sociale*, Milano, FrancoAngeli.
- Folgheraiter F. (2003), *La liberalizzazione dei servizi sociali. Le professioni di aiuto fra concorrenza e solidarietà*, Trento, Erickson.
- Folgheraiter F. (2006), *Il fronteggiamento delle famiglie*, "Lavoro Sociale", VOL. 6, N. 1, PP. 7-12.
- Folgheraiter F. (2011a), *Fondamenti di metodologia relazionale. La logica sociale dell'aiuto*, Trento, Erickson.
- Folgheraiter F. (2011b), *Reti e facilitazione di reti nella tutela dei minori*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 64-71.
- Forcolin C. (2009), *Io non posso proteggerti: quando l'affido finisce*, Milano, FrancoAngeli.
- Fornari M. e Scivoletto C. (2007), *L'affidamento omoculturale nell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati*, "Minorigiustizia", n. 3/2007, pp. 97-108.
- Fries L., Klein S. e Ballantyne M. (2016), *Are foster children's schools of origin always best? School quality in birth vs. foster parent neighbourhoods*, "Child & Family Social Work", vol. 21, n. 3, pp. 317-327.
- Fuentes M. J., Salas M. D., Bernedo I. M. e García-Martín M. A. (2014), *Levels of burden and satisfaction among Spanish foster carers*, "European Journal of Social Work", vol. 18, n. 5, pp. 731-744.
- Galli S. e Tomé M. (2008) (a cura di), *La tutela del minore: dal diritto agli interventi. Verso una condivisione di esperienze e prassi tra magistratura ed enti locali*, Milano, FrancoAngeli.
- Gallina M. (2005) (a cura di), *Le famiglie professionali. L'esperienza*, Quaderno n. 8, Provincia di Milano.
- Garelli F. (2000), *L'affidamento. L'esperienza delle famiglie e i servizi*, Roma, Carocci.
- Ghaffar W., Manby M. e Race T. (2012), *Exploring the Experiences of Parents and Carers whose Children Have Been Subject to Child Protection Plans*, "British Journal of Social Work", vol. 13, pp. 1-19.
- Ghezzi D. (2006), *Famiglie professionali: una nuova risorsa*, "Prospettive sociali e sanitarie", n.19, pp. 16-18.
- Giasanti A. e Rossi E. (2007) (a cura di), *Affido forte e adozione mite: culture in trasformazione*, Milano, FrancoAngeli.
- Giddens, A. (1984), *The Constitution of Society*, Cambridge, Polity Press.
- Gilli G. e Rosnati R. (1995), *Evento critico e sviluppo familiare*, in E. Scabini e P. Donati (a cura di), *Nuovo lessico familiare*, Studi Interdisciplinari sulla Famiglia, n. 14, Milano, Vita e Pensiero, pp. 137-150.
- Giordano M. (2008), *L'affido, una scelta d'amore*, Torino, ElleDiCi.

- Giordano M., Iavarone M. e Rossi C. (2011), *Per un approccio "comunitario" ai percorsi di promozione dell'accoglienza familiare*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 267-290.
- Goffman E. (1961), *Asylums. Essay on the social situation of mental patients and other inmates*, New York, Anchor Books, Doubleday & Company. Trad. It. *Asylums. Le istituzioni totali: i meccanismi dell'esclusione e della violenza*, Torino, Einaudi, 1968.
- Goodyer A. (2016), *Children's accounts of moving to a foster home*, "Child & Family Social Work", vol. 21, n. 2, pp. 188-197.
- Greco O. e Iafrate R. (2001), *Figli al confine. Una ricerca metodologica sull'affidamento familiare*, Milano, FrancoAngeli.
- Greco O. e Iafrate R. (2002), *Famiglie che aiutano altre famiglie: il caso dell'affidamento familiare*, in E. Scabini e G. Rossi (a cura di), *La famiglia prosociale*, Milano Vita e Pensiero, pp. 181-2012.
- Greco O., Comelli I., Iafrate R. (2011), *Tra le braccia un figlio non tuo*, Milano, FrancoAngeli.
- Greco O. (2014), *Terre di mezzo tra affido e adozione*, in E. Scabini e G. Rossi (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affido*, "Studi Interdisciplinari sulla Famiglia", Milano, Vita e Pensiero, pp. 239-255.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (2015), *8° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2014-2015*, Roma, Arti Grafiche Agostini.
- Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (2016), *I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia. 9° Rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia 2015-2016*, Roma, Arti Grafiche Agostini.
- Guasco L. e Nocilla L. (2010), *Costruire relazioni nell'affido: l'esperienza delle famiglie affidatarie*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 175-184.
- Harries M. et al. (2008), *The experiences of parents and families of children and young people in care*, Centre for vulnerable children and families, University of Western Australia.
- Hedin L., Höjer I. e Brunnberg E. (2011), *Why one goes to school: What school means to young people entering foster care*, "Child & Family Social Work", vol. 16, n. 1, pp. 43-51.
- Hedin L. (2014), *A sense of belonging in a changeable everyday life—a follow-up study of young people in kinship, network, and traditional foster families*, "Child & Family Social Work", vol. 19, n. 2, pp. 165-173.
- Hengst H. e Zeiher H. (a cura di) (2004), *Per una sociologia dell'infanzia*, Milano, FrancoAngeli.
- Höjer I. (2007), *Sons and daughters of foster carers and the impact of fostering on their everyday life*, "Child & Family Social Work", vol. 12, n. 1, pp. 73-83.

Holland S., Faulkner A. e Perez-del-Aguila R. (2005), *Promoting stability and continuity of care for looked after children. A survey and critical review*, "Child & Family Social Work", vol. 10, n. 1, pp. 29-41.

Horwath J. (2012), *I bisogni dei minori che vivono in famiglie difficili. Strumenti e strategie di assessment*, in M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori - Atti del Convegno Riva del Garda 2012*, Trento, Erickson, pp. 39-46.

Illich I., McKnight J., Zola I.K., Caplan J. e Shaiken H. (1977), *Disabling Professions*, London, Marion Boyars.

Jackson L. J., White C. R., O'Brien K., Di Lorenzo P., Cathcar, E., Wolf M., ... and Cabrera J. (2010), *Exploring spirituality among youth in foster care: Findings from the Casey Field Office Mental Health Study*, "Child & Family Social Work", vol. 15, n. 1, pp. 107-117.

James A. e Prout A. (a cura di) (1997), *Constructing and reconstructing childhood: contemporary issues in the sociological study of childhood*, 2° edition, Londra, Falmer Press.

James A., Jenks C. e Prout A. (2002), *Teorizzare l'infanzia. Per una nuova sociologia dei bambini*, Roma, Donzelli.

James A. e James A.L. (2008), *Key Concepts in Childhood Studies*, London, Sage.

Kapp S. A. e Vela R. H. (2004), *The unheard client: Assessing the satisfaction of parents of children in foster care*, "Child & Family Social Work", vol. 9, n. 2, pp. 197-206.

Kirton D., Beecham J. e Ogilvie K. (2007), *Gaining satisfaction? An exploration of foster-carers' attitudes to payment*, "British Journal of Social Work", vol. 37, n. 7, pp. 1205-1224.

Lamarque E. (2016), *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Milano, FrancoAngeli.

Leeson C. (2007), *My life in care: experiences of non-participation in decision-making processes*, "Child & Family Social Work", vol. 12, n. 3, pp. 268-277.

Levac D., Colquhoun H. e O'Brien K. (2010), *Scoping studies: advancing the methodology*, "Implementation Science", vol. 5, n. 69, pp. 1-9.

Lipscombe J., Moyers S. e Farmer E. (2004), *What changes in 'parenting' approaches occur over the course of adolescent foster care placements?*, in "Child and Family Social Work", vol. 9, n. 4, pp. 347-357.

Lombardi M. (2010), *Il mantenimento dei legami dopo la chiusura dell'affido, gli affidamenti sine die, i rapporti con l'Autorità giudiziaria con le famiglie affidatarie e i servizi*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 212-220.

López M., del Valle J. F., Montserrat C. e Bravo A. (2013), *Factors associated with family reunification for children in foster care*, "Child & Family Social Work", vol. 18, n. 2, pp. 226-236.

- Losito G. (1993), *L'analisi del contenuto nella ricerca sociale*, Milano, FrancoAngeli.
- Maci F. (2010), *Lavorare con le famiglie nella tutela minorile. Il modello delle Family group conference*, Trento, Erickson.
- Madigan S., Quayle E., Cossar J. e Paton K. (2013), *Feeling the same or feeling different? An analysis of the experiences of young people in foster care*, "Adoption & Fostering", vol. 37, n. 4, pp. 389-403.
- Malet M. F., Mcsherry D., Larkin E., Kelly G., Robinson C. e Schubotz D. (2010), *Young children returning home from care: the birth parents' perspective*, "Child & Family Social Work", vol. 15, n. 1, pp. 77-86.
- Maluccio A.N., Ainsworth F., Thoburn J. (2000), *Child welfare outcome research in the U.S., the U.K. and Australia*, Washington, CWLA Press.
- Maravita L. (2003), *Competenze degli organi giudiziari in materia di diritto minorile e ruolo dei Servizi sociali*, in B. Barbero Avanzini (a cura di), *Giustizia minorile e servizi sociali*, Milano, FrancoAngeli.
- Maurizio R. (2007) (a cura di), *Dare una famiglia ad una famiglia. Verso una nuova forma di affido*, Torino, Edizioni Gruppo Abele.
- Maurizio R., Perotto N. e Salvadori G. (2015), *L'affiancamento familiare. Orientamenti metodologici*, Roma, Carocci.
- Mayall B. (1994), *Children's childhoods observed and experienced*, Londra, The Farmer Press.
- Mayall B. (2002), *Towards a sociology for childhood. Thinking from children's lives*, Buckingham, Open University Press.
- Mazzucchelli F. (2011), *La famiglia sostitutiva come esperienza speciale di genitorialità*, in Mazzucchelli F. (a cura di), *Il sostegno alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari*, Milano, FrancoAngeli.
- McHale J.P. (2010), *La sfida della co-genitorialità*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Mc Mahon C. e Curtin C. (2013), *The social networks of young people in Ireland with experience of long-term foster care: some lessons for policy and practice*, "Child & Family Social Work", vol. 18, n. 3, pp. 329-340.
- Meda C. (2010), *Il contributo delle famiglie affidatarie all'approfondimento dello strumento dell'affido*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 185-189.
- Milani L. (1995), *Devianza minorile: interazione tra giustizia e problematiche educative*, Milano, Vita e pensiero.

Milani P. (2001), *Dalla tutela del bambino al sostegno alla famiglia: problemi e strategie educative*, in C. Canali, D.A. Colombo, A.N. Maluccio, P. Milani, A.A. Pine, R. Warsk, *Figli e genitori di nuovo insieme. La riunificazione familiare. Guida per apprendere dall'esperienza*, Padova, Fondazione Zancan, pp. 71-90.

Milani P. (2012), *Un'assente molto presente: la famiglia d'origine*, in V. Belotti, P. Milani, M. Ius, C. Satta e S. Serbati, *Crescere fuori famiglia*, Venezia, Osservatorio Regionale Politiche Sociali della Regione Veneto, pp. 33-50.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (2012), *Linee di indirizzo per l'affidamento familiare*, www.minori.it (consultato il 26 novembre 2016).

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (2014), *Quaderni della ricerca sociale 31. Affidamenti familiari e collocamenti in comunità al 31/12/2012*, Firenze, Istituto degli Innocenti.

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e LabRIEF, Laboratorio di Ricerca e Intervento in Educazione Familiare dell' Università degli Studi di Padova (2014), *Parole nuove per l'affidamento familiare. Sussidiario per operatori e famiglie*, Napoli, Le Penseur.

Mitchell M. B., Kuczynski L., Tubbs C. Y. e Ross C. (2010), *We care about care. Advice by children in care for children in care, foster parents and child welfare workers about the transition into foster care*, "Child & Family Social Work", vol. 15, n. 2, pp. 176-185.

Monini T. (2013), *Dare una famiglia a una famiglia. L'esperienza del centro per le famiglie di Ferrara*, "Animazione Sociale", n. 270, pp. 52-60.

Moro A. C. (2008), *Manuale di diritto minorile. Quinta edizione*, Bologna, Zanichelli.

Mortari L. e Mazzoni V. (2010), *La ricerca con i bambini*, "Rassegna bibliografica infanzia e adolescenza", n. 4/2010, Firenze, Istituto degli Innocenti, pp. 3-27.

Moss M. (2009), *Broken circles to a different identity: an exploration of identity for children in out-of-home care in Queensland, Australia*, "Child & Family Social Work", vol. 14, n. 3, pp. 311-321

Moyers S., Farmer E. e Lipscombe J. (2006), *Contact with family members and its impact on adolescents and their foster placement*, "British Journal of Social Work", vol. 36, pp. 541-559. Trad. it. *Tra due famiglie. I contatti con genitori e parenti degli adolescenti in affido*, "Lavoro Sociale", vol. 8, n. 1, 2008, pp. 43-58.

Moyersoen J. (2014), *Le fonti giuridiche nazionali e internazionali in tema di famiglia e minorenni*, in C. Cascone, S. Ardesi e M. Gioncada, *Diritto di famiglia e minorile per operatori sociali e sanitari*, Padova, CEDAM.

Munford R. e Sanders J. (2016), *Foster parents: an enduring presence for vulnerable youth*, "Adoption & Fostering", vol. 40, n. 3, pp. 264-278.

Murgia M. (2009), *Accabadora*, Torino, Einaudi.

Murray L., Tarren-Sweeney M. e France K. (2011), *Foster carer perceptions of support and training in the context of high burden of care*, "Child and Family Social Work", vol. 16, n. 2, pp. 149-158.

- Nigris D. (2003), *Standard e non-standard nella ricerca sociale. Riflessioni metodologiche*, Milano, FrancoAngeli.
- Occhiogrosso F. (2005), *L'adozione mite due anni dopo*, "Minorigiustizia", n. 3/2005, pp. 149-172.
- Occhiogrosso F. (2009), *Manifesto per una giustizia minorile mite*, Milano, FrancoAngeli.
- Octoman O. e McLean S. (2014), *Challenging behaviour in foster care: what supports do foster carers want?*. "Adoption and Fostering", vol. 38, n. 2, pp. 149-158.
- Ongari B. (2006), *Ad ogni bambino ... Quale famiglia?*, "Minorigiustizia", n. 4/2006, pp. 101-113.
- Pasztor E.M., Hollinger D.S., Inkelas M. e Halfon N. (2006), *Health and mental health services for children in foster care: The central role of foster parents*, "Child Welfare" vol. 85, n. 1, pp. 33-57.
- Patt S. (2011), *L'ascolto dell'esperienza di chi è stato affidato*, "Prospettive assistenziali", n. 175, luglio-settembre, pp. 16-20.
- Pazé P. (2007a), *Dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale*, "Minorigiustizia", n. 2/2007, pp. 7-12.
- Pazé P. (2007b), *Dove va l'affido, l'affido a lungo termine e altre questioni*, "Minorigiustizia", n. 2/2007, pp. 222-239.
- Pecora P. J., Williams J., Kessler R. C., Hiripi E., O'Brien K., Emerson J., ... e Torres D. (2006), *Assessing the educational achievements of adults who were formerly placed in family foster care*, "Child & Family Social Work", vol. 11, n. 3, pp. 220-231.
- Pessina C. (2011), *Come migliorare l'affido etero-familiare: l'esperienza dei ragazzi*, "Prospettive sociale e sanitarie", n. 9-10, pp. 29-31.
- Pithouse A., Lowe K. e Hill-Tout J. (2004), *Foster carers who care for children with challenging behaviour: a total population study*, "Adoption and Fostering", vol. 28, n. 3, pp. 20-30.
- Pocar V. e Ronfani P. (2004), *Il giudice e i diritti dei minori*, Bari, Edizioni Laterza.
- Pocar V. e Ronfani P. (2008), *La famiglia e il diritto*, Bari, Edizioni Laterza.
- Pölkki P., Vornanen R., Pursiainen M. e Riikonen M. (2012), *Children's participation in child-protection processes as experienced by foster children and social workers*, "Child Care in Practice", vol. 18, n. 2, pp. 107-125.
- Prior L. (2003), *Using documents in social research*, Sage, Londra.
- Raineri M.L. (2002), *Assessment*, "Lavoro Sociale", vol. 2, n. 3, pp. 415-424.
- Raineri M.L. (2004), *Il metodo di rete in pratica. Studi di caso nel servizio sociale*, Trento, Erickson.
- Raineri M.L. (2011), *Il valore delle conoscenze esperienziali*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 87-101.

Raineri M.L. e Calcaterra V. (2012), *Verso un affidamento partecipato. Alla ricerca di strategie efficaci*, "Lavoro Sociale", vol. 12, n. 1, pp. 93-115.

Raineri M.L. (2014), *Linee guida e procedure di servizio sociale. Manuale ragionato per lo studio e la consultazione*, Trento, Erickson.

Raineri M.L. e Calcaterra V. (2017), *L'Affido Partecipato nelle voci dei protagonisti. Una ricerca valutativa*, Trento, Erickson.

Ramella Benna S. (2010), *Il terreno di confronto tra famiglie e operatori*, in A.R. Favretto e C. Bernardini (a cura di), *Mi presti la tua famiglia? Per una cultura dell'affidamento eterofamiliare per minori*, Milano, FrancoAngeli, pp. 263-270 .

Randle M., Miller L., Dolnicar S. e Ciarrochi J. (2014), *The science of attracting foster carers*, "Child & Family Social Work", vol. 19, n. 1, pp. 65-75.

Regione Lombardia (2011), *Linee Guida per l'affido familiare*, allegato A alla Dgr. n. IX/1772 del 24 maggio 2011.

Regione Lombardia (2014), *Linee Guida per la promozione dei diritti e delle azioni di tutela dei minori con la loro famiglia*, allegato A alla Dgr. n. X/482 del 15 febbraio 2016.

Regione Veneto (2008a), *La cura e la segnalazione. Le responsabilità nella protezione e nella tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Veneto*, "Quaderni 01/08. Linee guida e orientamenti per la promozione e la cura dell'infanzia e dell'adolescenza".

Regione Veneto (2008b), *Linee Guida 2008 per i servizi sociali e sociosanitari. L'affido familiare in Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare*, a cura di P. Milani e S. Me.

Regione Veneto (2013), *Coinvolti di diritto. La voce di bambini e ragazzi nei percorsi di cura e protezione*, Bassano del Grappa.

Reimer D. (2010), *'Everything was Strange and Different': Young Adults' Recollections of the Transition into Foster Care*, "Adoption & Fostering", vol. 34, n. 2, pp. 14-22.

Reimer D. e Schäfer D. (2015), *The use of biographical narratives to explain favourable and unfavourable outcomes for children in foster care*, "Adoption & Fostering", vol. 39, n. 1, pp. 5-20.

Ribner D.S. e Knei-Paz C. (2002), *Client's view of a successful helping relationship*, "Social Work", vol. 47, n. 4, pp. 379-387. Trad. it. *Una buona relazione di aiuto secondo gli utenti*, "Lavoro Sociale", vol. 4, n. 1, 2004, pp. 41-56.

Ridley J., Larkins C., Farrelly N., Hussein S., Austerberry H., Manthorpe J. e Stanley N. (2015), *Investing in the relationship: practitioners' relationships with looked-after children and care leavers in Social Work Practices*, "Child and Family Social Work", vol. 21, pp. 55-64.

Roncari L. (2014), *Le recenti Linee Guida sull'affido: operatori e famiglie di fronte a nuove complessità*, in E. Scabini e G. Rossi (a cura di), *Allargare lo spazio familiare: adozione e affido*, "Studi Interdisciplinari sulla Famiglia", Milano, Vita e Pensiero, pp. 129-146.

- Ronfani P. (2010), *Alcune riflessioni sulla responsabilità genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali*, "Sociologia del diritto", n. 1/2010, pp. 7-37.
- Rosenwald M. e Bronstein L. (2008), *Foster parents speak: Preferred characteristics of foster children and experiences in the role of foster parent*, "Journal of Family Social Work", vol. 11, n. 3, pp. 287-302.
- Salas Martinez M. D., Fuentes M. J., Bernedo I. M. e Garcia-Martin M. A. (2016), *Contact visits between foster children and their birth family: the views of foster children, foster parents and social workers*, "Child & Family Social Work", vol. 21, n. 4, pp. 473-483.
- Salvadori G. e Serra F. (2013), *Una famiglia per una famiglia: l'esperienza italiana*, in C. Canali e T. Vecchiato (a cura di), *Le forme dell'affido in Europa: cosa sappiamo degli esiti e delle condizioni di efficacia?*, Padova, Fondazione Zancan, pp. 45-48.
- Saraceno C. e Naldini M. (2013), *Sociologia della famiglia*, Bologna, Il Mulino.
- Satta C. (2012), *Bambini e adulti: la nuova sociologia dell'infanzia*, Roma, Carocci.
- Saviane Kaneklin L. e Comelli I. (2013), *Affido familiare. Sguardi e orizzonti dell'accoglienza*, Milano, Vita e Pensiero.
- Sbattella F. (1998), *Il reperimento delle famiglie affidatarie*, in CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili, *L'affido familiare: un modello di intervento. Manuale per operatori dei servizi*, Milano, FrancoAngeli.
- Sbattella F. (1999), *Quale famiglia per quale minore. Una ricerca sull'abbinamento nell'affido familiare*, Milano, FrancoAngeli.
- Sbattella F. (2012), *Famiglie affidatarie cercansi*, in CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili, *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, Milano, FrancoAngeli, pp. 92-105.
- Scabini E. e Cigoli V. (2000), *Il familiare: legami, simboli e transizioni*, Milano, Raffaello Cortina Editore.
- Secchi M. e Calcaterra V. (2011), *Le Comunità di accoglienza e il lavoro con le famiglie*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 210-222.
- Secchi M. e Calcaterra V. (2013), *Il lavoro sociale dall'empatia alla compassione*, "Animazione Sociale", n. 275, pp. 83-93.
- Selwyn J., Saunders H. e Farmer E. (2010), *The views of children and young people on being cared for by an independent foster-care provider*, "British Journal of Social Work", vol. 40, n. 3, pp. 696-713.
- Serbati S., Ius M., Me S. e Milani P. (2011), *Assessment e progetto di intervento negli allontanamenti: costruzione e sperimentazione di uno strumento partecipativo*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 164-188.

Serbati S. e Milani P. (2013), *La tutela dei bambini. Strumenti di intervento con le famiglie vulnerabili*, Roma, Carocci.

Serbinski S. e Brown J. (2016), *Creating Connections with Child Welfare Workers: Experiences of Foster Parents' Own Children*, "British Journal of Social Work", first published online: October 24, 2016, pp. 1-16.

Serra P. (2015), *Quando l'affidamento diventa adozione: opportunità e criticità nelle relazioni vissute dal minore*, "Minorigiustizia", n. 4/2015, pp. 26-34.

Skoog V., Khoo E. e Nygren L. (2015), *Disconnection and Dislocation: Relationships and Belonging in Unstable Foster and Institutional Care*, "British Journal of Social Work", vol. 45, n. 6, pp. 1888-1904.

Soavi G. e Micheli M. (2015), *La conservazione dei legami*, "Minorigiustizia", n. 4/2015, pp. 35-40.

Sommer D., Samuelsson I.P. e Hundeide, K. (2010), *Child perspectives and children's perspectives in theory and practice*, Dordrecht, Springer.

SOS Children e ISS Servizio Sociale Internazionale (2009), *Linee Guida sull'accoglienza dei bambini fuori dalla famiglia d'origine*, Innsbruck, Austria, SOS Villaggi dei bambini internazionale.

Spencer N. (2004), *Kinship care in Australia*, "Child Abuse Review", vol. 13, pp. 263-276.

Staines J., Farmer E. e Selwyn J. (2011), *Implementing a therapeutic team parenting approach to fostering: The experiences of one independent foster-care agency*, "British Journal of Social Work", vol. 41, n. 2, pp. 314-332.

Steinberg D. (1997), *The mutual aid approach to working with groups. Helping people help each other*, Northvale, NJ, Jason Aronson Inc. Trad. it. *L'auto/mutuo aiuto: guida per i facilitatori di gruppo*, Trento, Erickson, 2002.

Steinberg D. (2010), *Mutual aid: a contribution to best-practice social work*, "Social Work with Groups", vol. 33, pp. 53-68. Trad. it. *Il piacere di condividere. Mutuo aiuto e lavoro sociale professionale*, "Lavoro Sociale", vol. 11, n.1, 2011, pp. 53-66.

Strolin-Goltzman J., Kollar S. e Trinkle J. (2010), *Listening to the voices of children in foster care: Youths speak out about child welfare workforce turnover and selection*, "Social Work", vol. 55, n. 1, pp. 47-53.

Sutton L. e Stack N. (2013), *Hearing quiet voices: Biological children's experiences of fostering*, "British Journal of Social Work", vol. 43, n. 3, pp. 596-612.

Taddeo G. (2006), *Dare una famiglia a un'altra famiglia*, in R. Maurizio e F. Belletti (a cura di), *Progetti di prossimità tra famiglie*, Padova, Fondazione Zancan, pp. 95-111.

Tavolo Nazionale Affidato (2012), *La tutela della continuità degli affetti dei minori affidati*, www.tavolonazionaleaffido.it (consultato il 21 novembre 2016).

- Tettamanzi M. (2012), *Abbinamento e affido etero-familiare: l'anello di congiunzione*, in CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili (a cura di), *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, Milano, FrancoAngeli, pp. 133-151.
- The Who Cares? Trust (2006), *The journey home: how children's services can support the reunification of children with their families*, London, The Who Cares? Trust.
- Thomson J. e Thorpe R. (2003), *Powerful partnership in social work: group work with parents of children in care*, "Australian Social Work", vol. 57, n. 1, pp. 46-56. Trad. it *Genitori in gruppo. Empowerment e mutuo aiuto nella Tutela minorile*, "Lavoro Sociale", vol. 10, n.1, 2010, pp. 49-60.
- Todaro I., Scalco S., Stragliotto C. e Zanardello N. (2006), *Un modello operativo per l'affido*, "Prospettive Sociali e Sanitarie", n. 5/2006, pp. 9-13.
- Tomaselli E. (2015), *Giustizia e ingiustizia minorile. Tra profonde certezze e ragionevoli dubbi*, Milano, FrancoAngeli.
- Tonizzo A. (1985), *Il ruolo delle famiglie, dei gruppi, delle associazioni in materia di affidamento*, in Busnelli E., Del Conte L., Cattabeni G., Santone G. e Tonizzo A., *Dal ricovero all'affidamento: cambia una legge o una mentalità?*, Padova, Fondazione Zancan, pp. 83-89.
- Tonizzo F. e Micucci D. (2002), *Avere due famiglie: l'affidamento familiare nelle prassi*, in Istituto degli Innocenti, *I bambini e gli adolescenti in affidamento familiare. Rassegna tematica e riscontri empirici*, "Questioni e Documenti. Quaderni del Centro nazionale di documentazione e analisi per l'infanzia e l'adolescenza", vol. 24, pp. 75-95.
- Vadilonga F. (2012), *La cura della famiglia d'origine nel progetto d'affido*, in CAM – Centro Ausiliario per i problemi minorili (a cura di), *Nuove sfide per l'affido. Teorie e prassi*, Milano, FrancoAngeli, pp. 44-71.
- Valtolina G.G. (2011), *Senza famiglia: la condizione dei minori stranieri non accompagnati in Italia*, in P. Donati, F. Folgheraiter e M.L. Raineri (a cura di), *La tutela dei minori. Nuovi scenari relazionali*, Trento, Erickson, pp. 357-388.
- Vanderfaeillie J., Van Holen F., Trogh L. e Andries C. (2012), *The impact of foster children's behavioural problems on Flemish foster mothers' parenting behaviour*, "Child & Family Social Work", vol. 17, n. 1, pp. 34-42.
- Van Santen E. (2010), *Predictors of exit type and length of stay in non-kinship family foster care: The German experience*, "Children and Youth Services Review", vol. 32, n. 10, pp. 1211-1222.
- Vercellone P. (2007), *Bambini, ragazzi e giudici. Scritti scelti*, Milano, FrancoAngeli.
- Villa L. (2008), *Il processo di tutela e le politiche sociali*, in S. Galli e M. Tomé (a cura di), *La tutela del minore: dal diritto agli interventi. Verso una condivisione di esperienze e prassi tra magistratura ed enti locali*, Milano, FrancoAngeli, pp. 26-47.
- Viola F. (2013), *I diritti dei bambini e le età della vita: Riconoscere ai minori i diritti umani*, "Lavoro Sociale", vol. 13, n. 1, pp. 7-14.

Wade J., Biehal N., Farrelly N. e Sinclair I. (2010), *Maltreated children in the looked after system: A comparison of outcomes for those who go home anche those who do not*, Social Policy Research Unit, University of York.

Weisz V., Wingrove T., Bea S.J. e Faith-Slake A. (2011), *Children's participation in foster care hearings*, "Child Abuse & Neglect", vol. 35, n. 4, pp. 267-272.

White C. R., O'Brien K., Jackson L. J., Havalchak A., Phillips C. M., Thomas P. e Cabrera J. (2008), *Ethnic identity development among adolescents in foster care*, "Child and Adolescent Social Work Journal", vol. 25, n. 6, pp. 497-515.

Wiklund S. e Sallnäs M. (2010), *The material side of foster care: economic and material resources among foster carers and foster youth in Swedish child welfare*, "Adoption and Fostering", vol. 34, n. 4, pp. 27-38.

Wilson K., Fyson R. e Newstone S. (2007), *Foster fathers: Their experiences and contributions to fostering*, "Child & Family Social Work", vol. 12, n. 1, pp. 22-31.

Wilson K., Sinclair I., Taylor C., Pithouse A. e Sellick C. (2004), *Fostering success: An exploration of the research literature in foster care*, London, Social Care Institute for Excellence.

Winter K. (2010), *The perspectives of young children in care about their circumstances and implications for social work practice*, "Child & Family Social Work", vol. 15, n. 2, pp. 186-195.

Younes M. N. e Harp M. (2007), *Addressing the impact of foster care on biological children and their families*, «Child Welfare», vol. 86, n. 4, pp. 21-40.

Zappa M. (2008a) (a cura di), *Ri-costruire genitorialità. Sostenere le famiglie fragili, per tutelare il benessere dei figli*, Milano, FrancoAngeli.

Zappa M. (2008b) (a cura di), *Rifare comunità. Aprirsi a responsabilità condivise per chiudere davvero gli Istituti*, Milano, FrancoAngeli.

Zurlo M.C. (1997), *La patologia dei processi separativi nell'affido familiare: un'ipotesi operativa*, in "Minorigiustizia", n. 4, p. 96-108.

Appendici

Appendice n. 1 - Scheda di rilevazione per progetti di affido *standard*

1. DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

1. Indicare la tipologia e il numero dei documenti consultati per la compilazione della scheda di rilevazione

- Decreti Provvisori	<input type="text"/>
- Decreti Definitivi	<input type="text"/>
- Audizioni dell'Autorità Giudiziaria	<input type="text"/>
- Relazioni Servizio sociale	<input type="text"/>
- Relazione Servizio Affidi	<input type="text"/>
- Relazioni di altri servizi specialistici	<input type="text"/>
- Altri documenti	<input type="text"/>
Data delle ultime info disponibili	<input type="text"/>

2. ANAGRAFICA DEL MINORE

2. Codice identificativo del minore
(Codice del minore + iniziali cognome e nome)

3. Numero del/dei fascicolo/i relativi al minore *(da inserire in ordine cronologico)*

-	<input type="text"/>

4. GIUDICE DELEGATO

(se c'è stato un passaggio di caso, inserire i cognomi dei giudici in ordine cronologico)

-

-

-

-

-

5. GIUDICE ONORARIO

(se c'è stato un passaggio di caso, inserire i cognomi dei giudici in ordine cronologico)

-

-

-

-

-

6. Genere del minore

MASCHIO FEMMINA

7. Data di nascita

- GG MM AAAA
 / /

8. Luogo di nascita (Comune e provincia)

9. Il minore è stato riconosciuto da :

MADRE PADRE ENTRAMBI

10. Ente affidatario del minore (Comune e provincia)

-

-

-

-

11. Data del Decreto che dispone l'affido etero-familiare

- GG / MM / AAAA

12. Tipo di decreto

Provvisorio Definitivo

13. Prescrizioni fornite dal Decreto di affido etero-familiare

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Limitazione della responsabilità genitoriale | <input type="checkbox"/> Invio del minore a Servizi specialistici |
| <input type="checkbox"/> Decadenza della responsabilità genitoriale | <input type="checkbox"/> Invio di uno e/o entrambi i genitori a Servizi specialistici |
| <input type="checkbox"/> Collaborazione dei genitori | <input type="checkbox"/> Regolamentazione incontri |

Altro (specificare)

14. Collocamento del minore prima dell'affido

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> Famiglia d'origine | <input type="radio"/> Comunità familiare |
| <input type="radio"/> Affido intra-familiare / collocamento da parenti | <input type="radio"/> Comunità terapeutica |
| <input type="radio"/> Comunità educativa | <input type="radio"/> Affido etero-familiare |

Altro (specificare)

20. Se l'affido si è concluso o è in fase di chiusura, nel fascicolo è documentato:

	SI	NO	Non Ril.	Contr.	No Doc.
un lavoro con la famiglia d'origine	<input type="radio"/>				
un lavoro con la famiglia affidataria per la chiusura dell'affido	<input type="radio"/>				
un lavoro con il minore per la chiusura dell'affido	<input type="radio"/>				
un lavoro per il mantenimento dei legami tra il minore e la famiglia affidataria	<input type="radio"/>				
il coinvolgimento degli operatori dei servizi coinvolti nel progetto di affido	<input type="radio"/>				

Informazioni aggiuntive

4. AREA "MINORE"

21. Dal fascicolo, si rileva che il minore ha una disabilità fisica e/o psichica?

- SI Contraddizione
- Non Rilevato Assenza di documentazione
- NO

Informazioni aggiuntive

22. Dal fascicolo, si rileva che in fase di abbinamento si è discusso con la famiglia affidataria della disabilità del minore?

- SI Contraddizione
- Non rilevato Assenza documentazione
- NO

Informazioni aggiuntive

23. Dal fascicolo, si rileva che tra il bambino e la famiglia affidataria ci sono evidenti differenze etniche, razziali, culturali e/o religiose ?

- SI Contraddizione
 Non Rilevato Assenza di documentazione
 NO

Informazioni aggiuntive

24. A proposito delle differenze etniche, razziali, culturali e/o religiose, in fase di abbinamento ...

	SI	Non Ril.	NO	Contr.	No Doc.
si è discusso con la famiglia affidataria	<input type="radio"/>				
si è discusso con il minore	<input type="radio"/>				
si è discusso con la famiglia d'origine	<input type="radio"/>				

Informazioni aggiuntive

25. Quanti fratelli o sorelle ha il minore in affido?

- 0 1 2 3 4 5 6 oltre 6

5.

26. Dall'avvio dell'affido, sono stati mantenuti i legami con i fratelli/sorelle?

- CON TUTTI Non Rilevato
 CON ALCUNI Contraddizione
 CON NESSUNO Assenza di documentazione

Se solo con alcuni o con nessuno, specificare le motivazioni:

27. All'inizio dell'affido, come si sono mantenuti i legami tra i fratelli ?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TELEFONATE PROTETTE | <input type="checkbox"/> INCONTRI LIBERI |
| <input type="checkbox"/> TELEFONATE REGOLAMENTATE | <input type="checkbox"/> INCONTRI A CASA |
| <input type="checkbox"/> TELEFONATE LIBERE | <input type="checkbox"/> Non rilevato |
| <input type="checkbox"/> INCONTRI PROTETTI | <input type="checkbox"/> Assenza di documentazione |
| <input type="checkbox"/> INCONTRI FACILITATI | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) | |

28. Secondo le ultime informazioni disponibili, come si mantengono i legami tra i fratelli?

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> TELEFONATE PROTETTE | <input type="checkbox"/> INCONTRI LIBERI |
| <input type="checkbox"/> TELEFONATE REGOLAMENTATE | <input type="checkbox"/> INCONTRI A CASA |
| <input type="checkbox"/> TELEFONATE LIBERE | <input type="checkbox"/> Non rilevato |
| <input type="checkbox"/> INCONTRI PROTETTI | <input type="checkbox"/> Assenza di documentazione |
| <input type="checkbox"/> INCONTRI FACILITATI | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) | |

29. Dal fascicolo, si rileva che il minore ha la possibilità di incontrare gli amici che frequentava prima di andare in affido

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> SI | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza documentazione |
| <input type="radio"/> NO | |

Informazioni aggiuntive

30. Dal fascicolo, si rileva che il minore è stato ascoltato prima dell'avvio dell'affido

- | | |
|------------------------------------|--|
| <input type="radio"/> SI | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza documentazione |
| <input type="radio"/> NO | |

31. Da chi è stato ascoltato il minore ?

- Tribunale per i minorenni
 Ente Affidatario/Servizio Tutela Minori
 Altro (specificare)

32. Rispetto a quali questioni è stato ascoltato il minore ?

- Cambio di progetto Continuità scolastica
 Tipo di famiglia affidataria Mantenimento dei legami con la propria famiglia d'origine e/o altre persone significative

Altro (specificare)

33. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno accompagnato il minore nella fase di transizione verso l'affido :

	SI	Non ril.	NO	Contr.	No doc.
dedicandogli del tempo (colloqui, incontri a casa)	<input type="radio"/>				
discutendo con lui in merito al ruolo/funzione degli operatori	<input type="radio"/>				
proponendo il supporto di un peer mentor	<input type="radio"/>				

34. Dal fascicolo si rileva quante volte gli operatori hanno incontrato il minore in fase di transizione verso l'affido ?

- Si Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 NO

35. Se si, indicare il numero di volte in cui gli operatori hanno incontrato il minore

36. Dal fascicolo si rileva che durante l'affido gli operatori ...

	Si	Non Ril.	No	Contr.	No Doc.
ascoltano il minore rispetto all'andamento dell'affido	<input type="radio"/>				
tengono aggiornato il minore in merito alla situazione	<input type="radio"/>				
garantiscono al minore uno spazio di rielaborazione della propria storia familiare	<input type="radio"/>				
offrono contatti con care leavers individuali e/o di gruppo	<input type="radio"/>				
facilitano la partecipazione del minore ad attività che ritiene utili per sè (attività formative, sportive, spirituali)	<input type="radio"/>				

37. Con quale frequenza gli operatori incontrano il minore ?

38. Indicare con chi viene garantito lo spazio di rielaborazione

- Psicoterapeuta
 Psicologo del STM
 Altro (specificare)

39. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto il minore nei processi decisionali che lo riguardano, *durante la realizzazione del progetto di affido*

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

Se sì, specificare come :

40. Dal fascicolo si rileva che nel passaggio in affido si è mantenuta la continuità scolastica

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

Se NO, specificare il motivo (es. passaggio di grado scolastico, cambio di residenza...)

41. Dal fascicolo si rileva che i Servizi hanno attivato dei supporti scolastici a favore del minore

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

Se SÌ, specificare quali:

6. AREA "FAMIGLIA D'ORIGINE"

42. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia d'origine nel processo di progettazione dell'affido

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

43. Indicare chi della famiglia d'origine è stato coinvolto nella progettazione dell'affido:

- PADRE
 MADRE
 ENTRAMBI
 ALTRI PARENTI
 ALTRE PERSONE SIGNIFICATIVE, SENZA UN LEGAME DI PARENTELA

Specificare chi :

44. Indicare le modalità e strumenti di coinvolgimento della famiglia d'origine in fase di progettazione dell'affido

45. Dal fascicolo si rileva che durante l'affido gli operatori ...

	Si	Non Ril.	No	Contr.	No Doc.
ascoltano la famiglia d'origine rispetto all'andamento dell'affido	<input type="radio"/>				
lavorano con la famiglia d'origine	<input type="radio"/>				
attuano interventi specifici per rispondere ai bisogni della famiglia d'origine	<input type="radio"/>				

46. Con quale frequenza gli operatori incontrano/hanno contatti con la famiglia d'origine ?

47. Indicare le tipologie di bisogni ai quali si è cercato di rispondere:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> economici | <input type="checkbox"/> di coppia |
| <input type="checkbox"/> abitativi | <input type="checkbox"/> genitoriali |
| <input type="checkbox"/> lavorativi | <input type="checkbox"/> altri aiuti pratici |
| <input type="checkbox"/> psicologici | |

Altro (specificare)

48. Dal fascicolo si rileva che la famiglia d'origine è informata sulla vita del loro figlio

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Solo Padre | <input type="checkbox"/> Nessuno |
| <input type="checkbox"/> Solo Madre | <input type="checkbox"/> Non rilevato |
| <input type="checkbox"/> Entrambi | <input type="checkbox"/> Contraddizione |
| <input type="checkbox"/> Altri parenti | <input type="checkbox"/> Assenza di documentazione |
| <input type="checkbox"/> Altre persone significative, senza legame di parentela | |

49. Dal fascicolo si rileva che la famiglia d'origine conosce la famiglia affidataria

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Solo Padre | <input type="checkbox"/> Nessuno |
| <input type="checkbox"/> Solo Madre | <input type="checkbox"/> Non rilevato |
| <input type="checkbox"/> Entrambi | <input type="checkbox"/> Contraddizione |
| <input type="checkbox"/> Altri parenti | <input type="checkbox"/> Assenza di documentazione |
| <input type="checkbox"/> Altre persone significative, senza legame di parentela | |

50. Dal fascicolo si rileva che le due famiglie hanno tra loro relazioni interpersonali

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

7.

51. Indicare le modalità con cui le due famiglie mantengono la relazione all'inizio dell'affido :

	PADRE	MADRE	ENTRAMBI	ALTRI PARENTI	NON PARENTI
telefonate libere	<input type="radio"/>				
telefonate regolamentate	<input type="radio"/>				
incontri regolamentati	<input type="radio"/>				
incontri liberi	<input type="radio"/>				
attività di gruppo	<input type="radio"/>				
nessuna relazione	<input type="radio"/>				
NON RIL.	<input type="radio"/>				
CONTR.	<input type="radio"/>				
NO DOC.	<input type="radio"/>				

Altro (specificare)

52. Secondo le ultime informazioni disponibili, indicare le modalità con cui le due famiglie mantengono la relazione

	PADRE	MADRE	ENTRAMBI	ALTRI PARENTI	NON PARENTI
telefonate libere	<input type="radio"/>				
telefonate regolamentate	<input type="radio"/>				
incontri regolamentati	<input type="radio"/>				
incontri liberi	<input type="radio"/>				
attività di gruppo	<input type="radio"/>				
nessuna relazione	<input type="radio"/>				
NON RIL.	<input type="radio"/>				
CONTR.	<input type="radio"/>				
NO DOC.	<input type="radio"/>				

Altro (specificare)

53. Indicare quali temi vengono affrontati nei contatti tra le due famiglie all'inizio dell'affido

	SI	NO	NON RIL.	CONTR.	NO DOC.
visite/incontri	<input type="checkbox"/>				
scuola	<input type="checkbox"/>				
tempo libero (sport)	<input type="checkbox"/>				
salute	<input type="checkbox"/>				
incontri con gli operatori	<input type="checkbox"/>				
quotidianità in generale (gestione della giornata, acquisti, taglio di capelli...)	<input type="checkbox"/>				
vacanze	<input type="checkbox"/>				
religione	<input type="checkbox"/>				

Altro (specificare)

54. Secondo le ultime informazioni disponibili, indicare quali temi vengono affrontati nei contatti tra le due famiglie

	SI	NO	NON RIL.	CONTR.	NO DOC.
visite/incontri	<input type="checkbox"/>				
scuola	<input type="checkbox"/>				
tempo libero (sport ...)	<input type="checkbox"/>				
salute	<input type="checkbox"/>				
incontri con gli operatori	<input type="checkbox"/>				
quotidianità in generale (gestione della giornata, acquisti, taglio di capelli...)	<input type="checkbox"/>				
vacanze	<input type="checkbox"/>				
religione	<input type="checkbox"/>				

Altro (specificare)

55. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono interventi specifici per facilitare la relazione tra le due famiglie

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

Informazioni aggiuntive (es. quali interventi specifici?)

56. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia d'origine nei processi decisionali *durante la realizzazione del progetto di affido*

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

57. Indicare chi della famiglia d'origine è stato coinvolto nella presa delle decisioni *nel mentre dell'affido*:

- PADRE ALTRI PARENTI
 MADRE ALTRE PERSONE SIGNIFICATIVE, SENZA LEGAME DI PARENTELA
 ENTRAMBI non rilevato

Specificare chi :

58. Indicare le modalità e strumenti di coinvolgimento della famiglia d'origine nella presa delle decisioni *nel mentre dell'affido*:

59. In merito a quali decisioni la famiglia d'origine è stata coinvolta?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Regolamentazione contatti/incontri | <input type="checkbox"/> Quotidianità in generale |
| <input type="checkbox"/> Scuola | <input type="checkbox"/> Vacanze |
| <input type="checkbox"/> Tempo libero (sport ...) | <input type="checkbox"/> Religione |
| <input type="checkbox"/> Salute | <input type="checkbox"/> NON RILEVATO |
| <input type="checkbox"/> Sostegno da parte di professionisti | |

Altro (specificare)

60. In quali ambiti della vita del figlio la famiglia d'origine partecipa attivamente ?

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Scuola | <input type="checkbox"/> Quotidianità in generale |
| <input type="checkbox"/> Tempo libero (sport ...) | <input type="checkbox"/> Religione |
| <input type="checkbox"/> Salute | <input type="checkbox"/> NON RILEVATO |
| <input type="checkbox"/> Sostegno da parte di professionisti | |

Altro (specificare)

61. Dal fascicolo si rileva che la famiglia d'origine può rivolgersi ad un altro professionista, se non trovano l'assistente sociale di riferimento dell'EA o del STM

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

Informazioni aggiuntive (specificare chi)

8. AREA "FAMIGLIA AFFIDATARIA"

62. Nel fascicolo si trovano informazioni relative alla famiglia affidataria (composizione nucleo familiare, situazione lavorativa, socio-economica etc ...)

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

63. Nel fascicolo si trovano informazioni relative al processo di abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

64. Dal fascicolo si rileva che sono state tenute in considerazione le preferenze degli affidatari relative all'abbinamento

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

65. Dal fascicolo si rileva che sono stati ascoltati i figli naturali della famiglia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> LA COPPIA NON HA FIGLI |

66. Dal fascicolo si rileva che per l'abbinamento si è tenuto in considerazione il punto di vista e le aspettative dei figli naturali della coppia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

67. Dal fascicolo si rileva che gli operatori supportano la famiglia affidataria mediante informazioni relative al minore (caratteristiche, storia familiare, progetti futuri che lo riguardano)

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

68. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia affidataria nel processo di progettazione dell'affido

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

69. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia affidataria nei processi decisionali, durante la realizzazione del progetto di affido

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

70. Indicare le modalità e strumenti di coinvolgimento della famiglia affidataria nella presa delle decisioni nel mentre dell'affido:

71. In merito a quali decisioni la famiglia affidataria è stata coinvolta?

- Regolamentazione contatti/incontri Sostegno da parte di professionisti
 Scuola Vacanze/viaggi
 Tempo libero (sport...)
 Salute Religione
 NON RILEVATO

Altro (specificare)

72. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono alla famiglia affidataria possibilità/occasioni di *respite*

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

73. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono supporti concreti nella quotidianità a sostegno dell'affido

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

74. Dal fascicolo si rileva che gli operatori danno attenzione alle necessità dei figli naturali della famiglia affidataria

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No LA COPPIA NON HA FIGLI

75. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono come supporto alla famiglia affidataria la partecipazione ad un gruppo

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

76. Dal fascicolo si rileva che la famiglia affidataria può rivolgersi ad un altro professionista, se non trovano l'assistente sociale di riferimento dell'EA o del STM

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

Informazioni aggiuntive (specificare chi)

77. Dal fascicolo si rileva che durante l'affido gli operatori ...

	Sì	Non Ril.	No	Contr.	No Doc.
ascoltano la famiglia affidataria rispetto all'andamento dell'affido	<input type="radio"/>				
svolgono un lavoro di monitoraggio	<input type="radio"/>				
attuano interventi specifici per rispondere ai bisogni della famiglia affidataria	<input type="radio"/>				

78. Con quale frequenza gli operatori incontrano/hanno contatti con la famiglia affidataria ?

79. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno contatti e incontrano

- Coppia affidataria Non rilevato
 Solo madre Contraddizione
 Solo padre Assenza di documentazione

Altro (specificare)

80. Dal fascicolo si rileva che la famiglia affidataria è agganciata / fa parte ad una associazione/organizzazione che si occupa di accoglienza ed affido

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

81. Dal fascicolo si rileva che l'Associazione/organizzazione fornisce alla famiglia i seguenti interventi di sostegno

- Incontri individuali Momenti di socializzazione tra famiglie
 Incontri di coppia Non rilevato
 Incontri di gruppo tra famiglie Contraddizione
 Sostegno ai figli naturali Assenza di documentazione

Altro (specificare)

9. AREA "LEGAMI"

82. Dal fascicolo si rileva che il minore ha mantenuto i contatti con la propria famiglia d'origine

- CON TUTTI Non rilevato
 CON ALCUNI Contraddizione
 CON NESSUNO Assenza di documentazione

Se solo con alcuni o con nessuno, specificarne le motivazioni:

83. Indicare con chi il minore ha mantenuto i legami

	SI	No	Non Ril.	Contr.	No doc.
Padre	<input type="radio"/>				
Madre	<input type="radio"/>				
Entrambi i genitori	<input type="radio"/>				
Nonni	<input type="radio"/>				
Zii/cugini	<input type="radio"/>				
Altri parenti	<input type="radio"/>				

Se NO, perché?

84. Dal fascicolo si rileva che le modalità di incontro sono rimaste costanti nel tempo

	Si	Non rilevato	No	Contraddizione	Assenza di documentazione
Padre	<input type="radio"/>				
Madre	<input type="radio"/>				
Entrambi i genitori	<input type="radio"/>				
Nonni	<input type="radio"/>				
Zii/cugini	<input type="radio"/>				
Altri parenti	<input type="radio"/>				

Se NO, perché?

85. Quali sono le modalità di visita rimaste costanti nel tempo

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Zii/cugini	Altri parenti
Incontro protetto	<input type="checkbox"/>					
Incontro facilitato	<input type="checkbox"/>					
Incontro libero	<input type="checkbox"/>					
Rientro a casa	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

86. Indicare le modalità di visita *all'inizio dell'affido*

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Zii/cugini	Altri parenti
Incontro protetto	<input type="checkbox"/>					
Incontro facilitato	<input type="checkbox"/>					
Incontro libero	<input type="checkbox"/>					
Rientro a casa	<input type="checkbox"/>					
Divieto di visita/interruzione rapporto	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

87. Indicare le modalità di visita *secondo le ultime informazioni disponibili*

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Zii/cugini	Altri parenti
Incontro protetto	<input type="checkbox"/>					
Incontro facilitato	<input type="checkbox"/>					
Incontro libero	<input type="checkbox"/>					
Rientro a casa	<input type="checkbox"/>					
Divieto di visita/Interruzione rapporto	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

88. Dal fascicolo si rileva che la frequenza delle visite/contatti è rimasta costante nel tempo

	Si	Non rilevato	No	Contraddizione	Assenza di documentazione
Padre	<input type="radio"/>				
Madre	<input type="radio"/>				
Entrambi i genitori	<input type="radio"/>				
Nonni	<input type="radio"/>				
Zii/cugini	<input type="radio"/>				
Altri parenti	<input type="radio"/>				

Se NO, perchè?

89. Indicare la frequenza dei contatti rimasti invariati

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Ziù/cugini	Altri parenti
Più di una volta a settimana	<input type="checkbox"/>					
Settimanale	<input type="checkbox"/>					
Quindicinale	<input type="checkbox"/>					
Ogni tre settimane	<input type="checkbox"/>					
Mensile	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

90. Indicare la frequenza dei contatti all'inizio dell'affido

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Ziù/cugini	Altri parenti
Più di una volta a settimana	<input type="checkbox"/>					
Settimanale	<input type="checkbox"/>					
Quindicinale	<input type="checkbox"/>					
Ogni tre settimane	<input type="checkbox"/>					
Mensile	<input type="checkbox"/>					
Divieto di visita/Interruzione rapporto	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

91. Indicare la frequenza dei contatti secondo le ultime informazioni disponibili

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Zii/cugini	Altri parenti
Più di una volta a settimana	<input type="checkbox"/>					
Settimanale	<input type="checkbox"/>					
Quindicinale	<input type="checkbox"/>					
Ogni tre settimane	<input type="checkbox"/>					
Mensile	<input type="checkbox"/>					
Interrotti	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

92. Dal fascicolo si rileva che sono stati attivati / sono attivi specifici interventi a sostegno della relazione tra i minori e famiglie d'origine

	Si	Non rilevato	No	Contraddizione	Assenza di documentazione
Padre	<input type="radio"/>				
Madre	<input type="radio"/>				
Entrambi i genitori	<input type="radio"/>				
Nonni	<input type="radio"/>				
Zii/cugini	<input type="radio"/>				
Altri parenti	<input type="radio"/>				

Se NO, perchè?

Appendice n. 2 – Domande aggiuntive nella Scheda di rilevazione per progetti di affido “a famiglia conosciuta”

50. Dal fascicolo si rileva che tipo di relazione lega/legava le due famiglie prima dell'avvio dell'affido

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Amicizia tra adulti | <input type="checkbox"/> Non rilevato |
| <input type="checkbox"/> Amicizia tra bambini/ragazzi delle due famiglie | <input type="checkbox"/> No |
| <input type="checkbox"/> Vicini di casa | <input type="checkbox"/> Contraddizione |
| <input type="checkbox"/> Colleghi/Datore di lavoro | <input type="checkbox"/> Assenza di documentazione |
| <input type="checkbox"/> Persone significative per il genitore e/o per il minore
(allenatore, insegnante) | |
| <input type="checkbox"/> Altro (specificare) | |

51. Dal fascicolo si rileva che, dopo l'avvio dell'affido, le due famiglie continuano ad avere relazioni interpersonali tra loro

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

Appendice n. 3 – Scheda di rilevazione per progetti di affido “in assenza di documentazione”

1. DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

1. Indicare la tipologia e il numero dei documenti consultati per la compilazione della scheda di rilevazione

- Decreti Provvisori	<input type="text"/>
- Decreti Definitivi	<input type="text"/>
- Audizioni dell'Autorità Giudiziaria	<input type="text"/>
- Relazioni Servizio sociale	<input type="text"/>
- Relazione Servizio Affidi	<input type="text"/>
- Relazioni di altri servizi specialistici	<input type="text"/>
- Altri documenti	<input type="text"/>
Data delle ultime info disponibili	<input type="text"/>

2. ANAGRAFICA DEL MINORE

2. Codice identificativo del minore
(Codice del minore + iniziali cognome e nome)

3. Numero del/dei fascicolo/i relativi al minore *(da inserire in ordine cronologico)*

-	<input type="text"/>

4. GIUDICE DELEGATO

(se c'è stato un passaggio di caso, inserire i cognomi dei giudici in ordine cronologico)

-	<input type="text"/>

5. GIUDICE ONORARIO

(se c'è stato un passaggio di caso, inserire i cognomi dei giudici in ordine cronologico)

-

-

-

-

-

6. Genere del minore

MASCHIO FEMMINA

7. Data di nascita

- GG MM AAAA
 / /

8. Luogo di nascita (Comune e provincia)

9. Il minore è stato riconosciuto da :

MADRE PADRE ENTRAMBI

10. Ente affidatario del minore (Comune e provincia)

-

-

-

-

11. Data del Decreto che dispone l'affido etero-familiare

- GG MM AAAA
 / /

12. Tipo di decreto

- Provvisorio Definitivo

13. Prescrizioni fornite dal Decreto di affido etero-familiare

- Limitazione della responsabilità genitoriale Invio del minore a Servizi specialistici
 Decadenza della responsabilità genitoriale Invio di uno e/o entrambi i genitori a Servizi specialistici
 Collaborazione dei genitori Regolamentazione incontri

Altro (specificare)

14. Quanti fratelli o sorelle ha il minore per cui si è disposto l'affido etero-familiare?

- 0 1 2 3 4 5 6 oltre 6

15. Dal fascicolo si rileva che il minore, prima dell'avvio dell'affido, ha mantenuto i contatti con i propri fratelli

- CON TUTTI Non rilevato
 CON ALCUNI Contraddizione
 CON NESSUNO Assenza di documentazione

Se solo con alcuni o con nessuno, specificarne le motivazioni:

16. Come si sono mantenuti i legami tra i fratelli ?

- TELEFONATE PROTETTE INCONTRI LIBERI
 TELEFONATE REGOLAMENTATE INCONTRI A CASA
 TELEFONATE LIBERE MEDESIMO COLLOCAMENTO
 INCONTRI PROTETTI Non rilevato
 INCONTRI FACILITATI Assenza di documentazione
 Altro (specificare)

17. Collocamento del minore quando è stato emesso il decreto di affido etero-familiare

- Famiglia d'origine Comunità terapeutica
 Affidato intra-familiare / collocamento da parenti Affidato etero-familiare
 Comunità educativa Comunità mamma - bambino
 Comunità familiare

Altro (specificare)

18. Nel fascicolo si rileva che l'affido è in fase di avvio ?

- SI
 Non Rilevato
 NO
 Assenza di documentazione

25. Nella fase di progettazione dell'affido, nel fascicolo, si fa riferimento al mantenimento dei legami con i fratelli/sorelle?

- SI
 Assenza di Documentazione
 Non Rilevato
 Contraddizione
 NO

26. Dal fascicolo, si rileva che il minore è stato ascoltato prima della decisione e avvio dell'affido

- SI
 Contraddizione
 Non rilevato
 Assenza documentazione
 NO

27. Da chi è stato ascoltato il minore ?

- Tribunale per i minorenni
 Ente Affidatario/Servizio Tutela Minori
 Altro (specificare)

28. Rispetto a quali questioni è stato ascoltato il minore ?

- Cambio di progetto
 Continuità scolastica
 Tipo di famiglia affidataria
 Mantenimento dei legami con la propria famiglia d'origine e/o altre persone significative

Altro (specificare)

29. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno accompagnato il minore nella fase di transizione verso l'affido :

	SI	Non ril.	NO	Contr.	No doc.
dedicandogli del tempo (colloqui, incontri a casa)	<input type="radio"/>				
discutendo con lui in merito al ruolo/funzione degli operatori	<input type="radio"/>				
proponendo il supporto di un peer mentor	<input type="radio"/>				

30. Dal fascicolo si rileva quante volte gli operatori hanno incontrato il minore in fase di progettazione/transizione verso l'affido ?

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 NO

31. Se sì, indicare il numero di volte in cui gli operatori hanno incontrato il minore

32. Dal fascicolo si rileva che in fase di progettazione si è tenuto in considerazione il mantenimento della continuità scolastica

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

Se NO, specificare il motivo (es. passaggio di grado scolastico, cambio di residenza...)

5. AREA "FAMIGLIA D'ORIGINE"

33. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia d'origine *nel processo di progettazione dell'affido*

- Sì Contraddizione
 Non rilevato Assenza di documentazione
 No

34. Indicare chi della famiglia d'origine è stato coinvolto *nella progettazione dell'affido*:

- PADRE
 MADRE
 ENTRAMBI
 ALTRI PARENTI
 ALTRE PERSONE SIGNIFICATIVE, SENZA UN LEGAME DI PARENTELA

Specificare chi :

35. Indicare le modalità e strumenti di coinvolgimento della famiglia d'origine *in fase di progettazione dell'affido*

6. AREA "FAMIGLIA AFFIDATARIA"

36. Dal fascicolo si rileva che la possibile famiglia affidataria è già stata individuata

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> SI | <input type="radio"/> Assenza di Documentazione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> NO | |

37. Nel fascicolo si trovano informazioni relative alla famiglia affidataria (composizione nucleo familiare, situazione lavorativa, socio-economica etc ...)

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

38. Nel fascicolo si trovano informazioni relative al processo di abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

39. Dal fascicolo si rileva che sono state tenute in considerazione le preferenze degli affidatari relative all'abbinamento

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

40. Dal fascicolo si rileva che sono stati ascoltati i figli naturali della famiglia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Si | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> LA COPPIA NON HA FIGLI |

41. Dal fascicolo si rileva che per l'abbinamento si è tenuto in considerazione il punto di vista e le aspettative dei figli naturali della coppia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

42. Dal fascicolo si rileva che gli operatori supportano la famiglia affidataria mediante informazioni relative al minore (caratteristiche, storia familiare, progetti futuri che lo riguardano)

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

43. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia affidataria nel processo di progettazione dell'affido

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

44. Dal fascicolo si rileva che gli operatori in fase di progettazione prendono in considerazione la possibilità di offrire supporti concreti nella quotidianità a sostegno dell'affido e/o occasioni di *respite* alla famiglia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

45. Dal fascicolo si rileva che gli operatori in fase di progettazione danno attenzione alle necessità dei figli naturali della famiglia affidataria

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | <input type="radio"/> LA COPPIA NON HA FIGLI |

46. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono come supporto alla famiglia affidataria la partecipazione ad un gruppo

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

47. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno contatti e incontrano

- | | |
|--|---|
| <input type="radio"/> Coppia affidataria | <input type="radio"/> Non rilevato |
| <input type="radio"/> Solo madre | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Solo padre | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |

Altro (specificare)

48. Dal fascicolo si rileva che per la ricerca della famiglia affidataria, gli operatori si rivolgono ad una associazione/organizzazione che si occupa di accoglienza ed affido familiare

- | | |
|------------------------------------|---|
| <input type="radio"/> Sì | <input type="radio"/> Contraddizione |
| <input type="radio"/> Non rilevato | <input type="radio"/> Assenza di documentazione |
| <input type="radio"/> No | |

49. Dal fascicolo si rileva che l'Associazione/organizzazione fornisce alla famiglia i seguenti interventi di sostegno

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Incontri individuali | <input type="checkbox"/> Momenti di socializzazione tra famiglie |
| <input type="checkbox"/> Incontri di coppia | <input type="checkbox"/> Non rilevato |
| <input type="checkbox"/> Incontri di gruppo tra famiglie | <input type="checkbox"/> Contraddizione |
| <input type="checkbox"/> Sostegno ai figli naturali | <input type="checkbox"/> Assenza di documentazione |

Altro (specificare)

7. AREA "LEGAMI"

50. Dal fascicolo si rileva che il minore, prima dell'avvio dell'affido, ha mantenuto i contatti con la propria famiglia d'origine

- CON TUTTI Non rilevato
 CON ALCUNI Contraddizione
 CON NESSUNO Assenza di documentazione

Se solo con alcuni o con nessuno, specificarne le motivazioni:

51. Indicare con chi il minore mantiene/ha mantenuto i legami

	SI	No	Non Ril.	Contr.	No doc.
Padre	<input type="radio"/>				
Madre	<input type="radio"/>				
Entrambi i genitori	<input type="radio"/>				
Nonni	<input type="radio"/>				
Zii/cugini	<input type="radio"/>				
Altri parenti	<input type="radio"/>				

Se NO, perchè?

52. Quali sono le modalità di visita tra il bambino e i suoi familiari

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Zi/cugini	Altri parenti
Incontro protetto	<input type="checkbox"/>					
Incontro facilitato	<input type="checkbox"/>					
Incontro libero	<input type="checkbox"/>					
Rientro a casa	<input type="checkbox"/>					
Divieto di visita/interruzione rapporto	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

53. Indicare la frequenza dei contatti tra il bambino e i suoi familiari

	Padre	Madre	Entrambi i genitori	Nonni	Zi/cugini	Altri parenti
Più di una volta a settimana	<input type="checkbox"/>					
Settimanale	<input type="checkbox"/>					
Quindicinale	<input type="checkbox"/>					
Ogni tre settimane	<input type="checkbox"/>					
Mensile	<input type="checkbox"/>					
Altro	<input type="checkbox"/>					
NON RIL.	<input type="checkbox"/>					
CONTR.	<input type="checkbox"/>					
NO DOC.	<input type="checkbox"/>					

Altro (specificare)

Appendice n. 4 – Guida alla compilazione della Scheda di rilevazione

DOCUMENTAZIONE CONSULTATA

<i>Domanda</i>	<i>Indicazioni per la risposta</i>
1. Documentazione consultata	<p>Inserire in numeri da 0 a n i documenti contenuti nei fascicoli consultati per la compilazione della scheda di rilevazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Altri documenti = memorie, ricorsi, denunce etc • Data delle ultime info disponibili: inserire nella modalità gg/mm/aaaa

ANAGRAFICA DEL MINORE

<i>Domanda</i>	<i>Indicazioni per la risposta</i>
2. Codice identificativo del minore	Codice numerico presente sulla copertina del fascicolo + iniziali del minore (cognome+nome) + numero progressivo affido. È possibile che il minore in analisi sia stato più volte in affido etero-familiare, pertanto sarà necessario avere tante schede di rilevazione quanti sono gli affidi avviati.
3. Numero del/dei fascicolo/i relativi al minore	Inserire il numero fascicolo/anno. Se più di uno, inserire tutti i fascicoli in ordine cronologico, dal più vecchio al più recente.
4. Giudice Delegato	Inserire il cognome del Giudice. Se c'è stato un passaggio di caso, inserire i cognomi dei giudici in ordine cronologico.
5. Giudice Onorario	Inserire il cognome del Giudice, tendenzialmente chi ha condotto le audizioni. Se c'è stato un passaggio di caso, inserire i cognomi dei giudici in ordine cronologico.
6. Genere del minore	Inserire il genere del minore: maschio o femmina.
7. Data di nascita	Inserire data di nascita del minore, nella modalità gg/mm/aaaa.
8. Luogo di nascita	Inserire il nome del Comune e la provincia dove è nato il minore.
9. Il minore è stato riconosciuto da:	Informazione riportata sulla copertina del fascicolo, di seguito ai dati relativi al minore. È possibile segnare una sola risposta.
10. Ente affidatario del minore	Inserire il nome del Comune e la provincia dell'ente affidatario al momento della disposizione dell'affido etero-familiare. Se c'è stato un passaggio di caso, inserire gli enti affidatari in ordine cronologico.
11. Data del Decreto che dispone l'affido etero-familiare	Inserire la data del Decreto che dispone per la prima volta l'affido etero-familiare o, se il minore è in affido in seguito ad un decreto di idoneo collocamento o collocamento etero-familiare generico, inserire la data del primo decreto che conferma l'affido etero-familiare, nella modalità gg/mm/aaaa.
12. Tipo di decreto	Tenere in considerazione il decreto che dispone chiaramente l'affido etero-familiare del minore.
13. Prescrizioni fornite dal decreto di affido etero-familiare	<p>Risposta multipla.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Limitazione della responsabilità genitoriale • Invio del minore a Servizi specialistici • Decadenza della responsabilità genitoriale

	<ul style="list-style-type: none"> • Invio di uno e/o entrambi i genitori a Servizi specialistici • Collaborazione dei genitori • Regolamentazione incontri • Altro (risposta aperta).
14. Collocamento del minore prima dell'affido	Indicare <i>solo</i> il collocamento precedente all'avvio del progetto di affido.
15. Data di avvio dell'affido	Se si rileva la data precisa, inserire gg/mm/aaaa. Se si rileva solo il mese e anno in cui si è avviato l'affido inserire come data convenzionale il giorno 15 del mese. Se non è ancora stato avviato e/o se non si rileva né il giorno, né il mese, né l'anno non inserire nulla.
16. Servizi coinvolti nel periodo di realizzazione dell'affido (oltre a EA e STM)	<ul style="list-style-type: none"> • EA = Ente affidatario • STM = Servizio Tutela Minori • Comunità per minori = Strutture residenziali educative e/o Case famiglia • N.O.A. = Servizi territoriali per alcooldipendenza • Ser.T. = Servizi territoriali per tossicodipendenze • Consultorio Familiare • N.P.I. = Neuropsichiatria infantile • S.I.L. / N.I.L. = Servizi di inserimento lavorativo • C.P.S./S.P.D.C. = Servizi di salute mentale in generale • Altro = indicare la tipologia di servizio e non il nome/ente gestore
17. Stato dell'affido, al momento della rilevazione	<ul style="list-style-type: none"> • <i>In corso</i> = nel fascicolo non si trovano informazioni relative alla conclusione del progetto • <i>Concluso</i> = nel fascicolo si rileva che l'affido si è concluso • <i>Assenza di documentazione</i> = nel fascicolo, non vi è alcuna documentazione riguardante il monitoraggio dell'affido. (es. quando in presenza di un Decreto definitivo vi è l'obbligo di aggiornamento al giudice tutelare).

CONCLUSIONE PROGETTO DI AFFIDO

<i>Domanda</i>	<i>Indicazioni per la risposta</i>
18. Data di chiusura dell'affido	Se si rileva la data precisa, inserire gg/mm/aaaa. Se si rileva solo il mese e anno in cui si è concluso l'affido inserire come data convenzionale il giorno 15 del mese. Se non è ancora stato concluso, se è in fase di chiusura e/o se non si rileva né il giorno, né il mese, né l'anno non inserire nulla.
19. Dopo la conclusione dell'affido, il passaggio è avvenuto verso ...	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Riunificazione familiare</i> = rientro presso almeno un genitore • <i>Affido intra-familiare</i> = affido a parenti entro il IV grado • <i>Affido etero-familiare</i> • <i>Progetto per l'autonomia (over 18)</i> = accompagnamento verso l'autonomia una volta raggiunta la maggiore età (es. gruppi appartamento) • <i>Comunità educativa</i> • <i>Comunità familiare</i> • <i>Comunità terapeutica</i>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Raggiunta maggiore età, non specificato il progetto</i> = dal fascicolo si rileva che l'affido è terminato e il minore ha compiuto la maggior età, senza richiedere il prosieguo amministrativo.
<p>20. Se l'affido si è concluso o è in fase di chiusura, nel fascicolo è documentato:</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>lavoro con la famiglia d'origine</i> = colloqui con la famiglia, incontri di rete, visite domiciliari, gruppo AMA, altre forme di sostegno per la riunificazione e non; • <i>lavoro con la famiglia affidataria per la chiusura dell'affido</i> = colloqui con la famiglia, incontri di rete, visite domiciliari, gruppo AMA, altre forme di sostegno per l'affido; • <i>lavoro con il minore per la chiusura dell'affido</i> = colloqui con il minore, sostegno psicologico specifico, incontri di rete, advocacy e altre forme di sostegno per il minore; • <i>lavoro per il mantenimento dei legami tra il minore e la famiglia affidataria</i> = chiusura partecipata dell'affido; • <i>il coinvolgimento degli operatori dei servizi coinvolti nel progetto di affido</i>= partecipazione durante la fase di chiusura dell'affido da parte di tutti gli operatori dei servizi coinvolti. <p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>

AREA "MINORE"

<i>Domanda</i>	<i>Indicazioni per la risposta</i>
<p>21. Dal fascicolo, si rileva che il minore ha una disabilità fisica e/o psichica?</p>	<p>Disabilità psichica = ritardo cognitivo/mentale certificato (dal livello medio-grave in su). Da non considerare disabilità i disturbi/difficoltà relazionali.</p> <p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>

<p>22. Dal fascicolo, si rileva che in fase di abbinamento si è discusso con la famiglia affidataria della disabilità del minore?</p>	<p>Discutere con la famiglia affidataria = gli operatori hanno previsto dei momenti di incontro <i>ad hoc</i> per discutere della disabilità del minore e per approfondire il punto di vista della famiglia affidataria a questo proposito.</p> <p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>
<p>23. Dal fascicolo, si rileva che tra il bambino e la famiglia affidataria ci sono evidenti differenze etniche, razziali, culturali e/o religiose ?</p>	<p>Differenze etniche, razziali, culturali e/o religiose = il bambino ha genitori di origine differente dalla famiglia affidataria, è nato in un altro Paese, pratica una religione differente da quella della famiglia affidataria ecc</p> <p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>
<p>24. A proposito delle differenze etniche, culturali e/o religiose, in fase di abbinamento ...</p>	<p>Si è discusso con ... = gli operatori hanno previsto dei momenti di incontro <i>ad hoc</i> per discutere delle differenze etniche, razziali, culturali e/o religiose del minore.</p> <p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile (anche quando il minore è troppo piccolo per essere ascoltato) No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>
<p>25. Quanti fratelli o sorelle ha il minore in affido?</p>	<p>Inserire il numero di fratelli o sorelle che ha il minore in affido Si tratta di una domanda filtro (se il minore no ha fratelli, si passa alla domanda 29).</p>
<p>26. Dall'avvio dell'affido, sono stati mantenuti i legami con i fratelli/sorelle?</p>	<p>Sono stati mantenuti i legami ... = il minore mantiene contatti telefonici o incontra con una certa stabilità i suoi fratelli.</p>

<p>27. All'inizio dell'affido, come si sono mantenuti i legami tra i fratelli ?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonate protette = con regolamentazione da parte dei servizi e alla presenza di un operatore • Telefonate regolamentate = con regolamentazione da parte dei servizi e/o alla presenza di un operatore • Telefonate libere = senza alcuna regolamentazione da parte dei servizi • Incontri protetti = in spazio neutro, alla presenza di operatori • Incontri facilitati = alla presenza di un operatore con la funzione di facilitatore della relazione • Incontri liberi = non in presenza degli operatori, senza la possibilità di incontrarsi a casa • Incontri a casa = incontri liberi , con la possibilità di incontrarsi a casa • Non rilevato = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile • Assenza di documentazione = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.
<p>28. Secondo le ultime informazioni disponibili, come si mantengono i legami tra i fratelli?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonate protette = con regolamentazione da parte dei servizi e alla presenza di un operatore • Telefonate regolamentate = con regolamentazione da parte dei servizi • Telefonate libere = senza alcuna regolamentazione da parte dei servizi • Incontri protetti = in spazio neutro, alla presenza di operatori • Incontri facilitati = alla presenza di un operatore con la funzione di facilitatore della relazione • Incontri liberi = non in presenza degli operatori, senza la possibilità di incontrarsi a casa • Incontri a casa = incontri liberi , con la possibilità di incontrarsi a casa • Non rilevato = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile • Assenza di documentazione = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.
<p>29. Dal fascicolo, si rileva che il minore ha la possibilità di incontrare gli amici che frequentava prima di andare in affido</p>	<p>Es. Il minore ha la possibilità di incontrare i compagni di scuola, di sport, di catechismo ecc ... che frequentava prima di andare in affido.</p>
<p>30. Dal fascicolo, si rileva che il minore è stato ascoltato prima dell'avvio dell'affido</p>	<p>Il minore è stato ascoltato relativamente alla progettualità pensata per lui, al suo progetto d'affido, alla famiglia affidataria desiderata ecc</p> <p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile (anche quando il minore è troppo piccolo per essere ascoltato) No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata</p>

	<p>l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>
31. Da chi è stato ascoltato il minore ?	<p>Tribunale per i Minorenni = durante un'audizione, il giudice ha ascoltato il minore in merito alla possibilità dell'affido etero-familiare EA/STM = assistente sociale e/o psicologa dei Servizi referenti incontrano il minore per ascoltare il suo punto di vista in merito alla possibilità dell'affido etero-familiare Altro = indicare la professione (non l'ente)</p>
32. Rispetto a quali questioni è stato ascoltato il minore ?	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio di progetto = allontanamento dalla sua famiglia d'origine e cambio di collocamento. • Continuità scolastica = possibilità di non cambiare istituto scolastico. • Tipo di famiglia affidataria = che tipo di famiglia affidataria si immagina e/o desidererebbe. • Mantenimento dei legami con la propria famiglia d'origine e/o altre persone significative
33. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno accompagnato il minore nella fase di transizione verso l'affido :	<p>Fase di transizione = periodo tra l'avvio della progettazione dell'affido e il collocamento in famiglia affidataria. Dedicandogli del tempo: gli operatori incontrano il minore nella fase di transizione verso l'affido, parlano con lui del progetto di affido, lavorano per una conoscenza e avvicinamento graduale alla famiglia affidataria; Discutendo con lui in merito al ruolo/funzione degli operatori: al minore si spiegano e si chiariscono ruoli e funzioni degli operatori dei servizi; Proponendo il supporto di un peer mentor: si propone al minore di incontrare e farsi supportare da un altro bambino/ragazzo che ha già avuto un'esperienza di affido (esperto per esperienza).</p>
34. Dal fascicolo si rileva quante volte gli operatori hanno incontrato il minore in fase di transizione verso l'affido ?	<p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile Non ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.-</p>
35. Se si, indicare il numero di volte in cui gli operatori hanno incontrato il minore	<p>Scrivere il valore numerico.</p>
36. Dal fascicolo si rileva che durante l'affido gli operatori ...	<ul style="list-style-type: none"> • Ascoltano il minore rispetto all'andamento dell'affido: gli operatori incontrano il minore per farsi raccontare come procede l'esperienza dell'affido; • Tengono aggiornato il minore in merito alla situazione: gli operatori incontrano il minore per tenerlo aggiornato rispetto alla propria situazione familiare e all'andamento dell'affido; • Garantiscono al minore uno spazio di rielaborazione della propria storia familiare: al minore viene garantito un percorso psicologico o momenti di incontro pensati per rielaborare la propria storia

	<p>familiare (anche con gli operatori del STM);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offrono contatti con care leavers individuali e/o di gruppo: il minore può incontrare persone che hanno avuto esperienze di vita e percorsi simili al loro; • Facilitano la partecipazione del minore ad attività che ritiene utili per sé: gli operatori garantiscono al minore la frequenza ad attività formative, sportive, spirituali che possano incrementare il benessere del bambino/ragazzo. <p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile (anche quando il minore è troppo piccolo per essere ascoltato) No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>
<p>37. Con quale frequenza gli operatori incontrano il minore?</p>	<p>Indicare la frequenza: quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, solo nel caso di emergenze. Se nel fascicolo non si trovano informazioni in merito, indicare Non rilevato o Assenza di documentazione.</p>
<p>38. Indicare con chi viene garantito lo spazio di rielaborazione</p>	<p>Spazio di rielaborazione = percorso psicologico, psicoterapia o momenti di incontro/colloqui pensati per rielaborare la propria storia familiare Altro : non indicare l'ente/organizzazione ma la figura professionale.</p>
<p>39. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto il minore nei processi decisionali che lo riguardano, durante la realizzazione del progetto di affido</p>	<p>Nei momenti in cui si sono prese decisioni, il minore è stato coinvolto, garantendo che venisse informato ed ascoltato. SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile Se si, specificarne le modalità: ad es. partecipazione ad incontri di rete, affiancamento da parte di un portavoce del minore ecc NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile (anche quando il minore è troppo piccolo per essere coinvolto nei processi decisionali) No Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.</p>
<p>40. Dal fascicolo si rileva che nel passaggio in affido si è mantenuta la continuità scolastica</p>	<p>SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile Non Ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata</p>

	l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.-
41. Dal fascicolo si rileva che i Servizi hanno attivato dei supporti scolastici per il minore	Supporti scolastici = insegnante di sostegno, assistenza educativa scolastica con educatore.

AREA "FAMIGLIA D'ORIGINE"

<i>Domanda</i>	<i>Indicazioni per la risposta</i>
42. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia d'origine nel processo di progettazione dell'affido	La famiglia d'origine ha partecipato durante la fase di progettazione dell'affido: sono stati informati ed ascoltati relativamente alla progettualità pensata per loro figlio, al progetto d'affido, alla famiglia affidataria desiderata ecc
43. Indicare chi della famiglia d'origine è stato coinvolto nella progettazione dell'affido:	Altre persone significative, senza legame di parentela = vicino di casa, insegnante, catechista, allenatore, in generale coloro che pur non avendo legami di sangue, conoscono il bambino/ragazzo e sono interessati al suo benessere. Nel caso di "Altri parenti" e "Altre persone significative, senza legami di parentela", specificare chi (es. nonno/a, zio/a, insegnante ...).
44. Indicare le modalità e strumenti di coinvolgimento della famiglia d'origine in fase di progettazione dell'affido	Es. colloqui/visite domiciliari ad hoc, incontri di rete ecc ... Se non si rileva nel fascicolo l'informazione, inserire la modalità "Non rilevato".
45. Dal fascicolo si rileva che durante l'affido gli operatori ...	Ascoltano la famiglia d'origine rispetto all'andamento dell'affido: gli operatori incontrano i membri della famiglia d'origine per ascoltare il loro punto di vista in merito all'andamento dell'affido; Lavorano con la famiglia d'origine: gli operatori incontrano la famiglia d'origine in colloquio o in visita domiciliare, tenendo monitorata la situazione familiare; Attuano interventi specifici per rispondere ai bisogni della famiglia d'origine: gli operatori erogano servizi e lavorano con la famiglia per rispondere a bisogni specifici (es. contributi economici, sostegno alla genitorialità, terapia familiare, aiuti nell'ambito lavorativo ...).
46. Con quale frequenza gli operatori incontrano/hanno contatti con la famiglia d'origine ?	Indicare la frequenza: quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, solo nel caso di emergenze. Se nel fascicolo non si trovano informazioni in merito, indicare Non rilevato o Assenza di documentazione.
47. Indicare le tipologie di bisogni ai quali si è cercato di rispondere	Indicare il tipo di bisogni (risposta multipla): economici, di coppia, abitativi, genitoriali, lavorativi, altri aiuti pratici, psicologici, altro (specificare).
48. Dal fascicolo si rileva che i genitori naturali sono informati sulla vita del loro figlio	Gli operatori e/o direttamente la famiglia affidataria tengono informata la famiglia d'origine sullo stato di salute del figlio, sull'andamento scolastico e sulla quotidianità in generale.
49. Dal fascicolo si rileva che la famiglia d'origine conosce la famiglia affidataria	Indicare chi della famiglia d'origine conosce gli affidatari (risposta multipla).
50. Dal fascicolo si rileva che le due famiglie hanno tra loro relazioni interpersonali	Relazioni interpersonali = tra famiglia d'origine e famiglia affidataria c'è un legame, mantengono contatti, si incontrano, condividono e trascorrono momenti assieme.

<p>51. Indicare le modalità con cui le due famiglie mantengono le relazioni, all'inizio dell'affido</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonate regolamentate = con regolamentazione da parte dei servizi • Telefonate libere = senza alcuna regolamentazione da parte dei servizi • Incontri regolamentati = incontri stabiliti dai servizi, con una regolamentazione • Incontri liberi = le famiglie si incontrano liberamente, senza regolamentazione • Attività di gruppo = attività di natura laboratoriale, creativa, formativa o vacanze ecc ..., proposte in gruppo • Non rilevato = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile • Assenza di documentazione = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.
<p>52. Secondo le ultime informazioni disponibili, indicare le modalità con cui le due famiglie mantengono le relazioni</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonate regolamentate = con regolamentazione da parte dei servizi • Telefonate libere = senza alcuna regolamentazione da parte dei servizi • Incontri regolamentati = incontri stabiliti dai servizi, con una regolamentazione • Incontri liberi = le famiglie si incontrano liberamente, senza regolamentazione • Attività di gruppo = attività di natura laboratoriale, creativa, formativa o vacanze ecc ..., proposte in gruppo • Nessuna relazione = la relazione tra le due famiglie si è conclusa (anche in seguito alla conclusione del progetto di affido) • Non rilevato = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile • Assenza di documentazione = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.
<p>53. Indicare quali temi vengono affrontati nei contatti tra le due famiglie all'inizio dell'affido</p>	<p>Per ciascun tema indicare se viene affrontato durante i due contatti tra le famiglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite/incontri (tra il bambino e i suoi familiari) • Scuola • Tempo libero (attività sportive, gite ...) • Salute • Incontri con gli operatori (incontri di monitoraggio, percorsi di psicoterapia ...) • Quotidianità in generale (gestione della giornata, acquisti, taglio di capelli, cura del corpo) • Vacanze • Religione
<p>54. Secondo le ultime informazioni disponibili, indicare quali temi vengono affrontati nei contatti tra le due famiglie</p>	<p>Per ciascun tema indicare se viene affrontato durante i due contatti tra le famiglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Visite/incontri (tra il bambino e i suoi familiari) • Scuola • Tempo libero (attività sportive, gite ...)

	<ul style="list-style-type: none"> • Salute • Incontri con gli operatori (incontri di monitoraggio, percorsi di psicoterapia ...) • Quotidianità in generale (gestione della giornata, acquisti, taglio di capelli, cura del corpo) • Vacanze • Religione
55. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono interventi specifici per facilitare la relazione tra le due famiglie	Interventi specifici per facilitare la relazione = incontri di conoscenza tra le due famiglie, incontri di rete, periodo di vacanze da trascorrere assieme ecc ...
56. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia d'origine nei processi decisionali durante la realizzazione del progetto di affido	Le decisioni importanti che riguardano il minore vengono prese in presenza e con il coinvolgimento della famiglia d'origine. Gli operatori ascoltano il punto di vista della famiglia d'origine, tenendolo in considerazione nei processi decisionali.
57. Indicare chi della famiglia d'origine è stato coinvolto nella presa delle decisioni nel mentre dell'affido:	Indicare le persone coinvolte, oltre agli operatori del Servizio tutela minori e dell'Ente affidatario. Altre persone significative, senza legame di parentela = vicino di casa, insegnante, catechista, allenatore, in generale coloro che pur non avendo legami di sangue, conoscono il bambino/ragazzo e sono interessati al suo benessere. Nel caso di "Altri parenti" e "Altre persone significative, senza legami di parentela", specificare chi (es. nonno/a, zio/a, insegnante ...).
58. Indicare le modalità e strumenti di coinvolgimento della famiglia d'origine nella presa delle decisioni nel mentre dell'affido	Es. colloqui/visite domiciliari ad hoc, incontri di rete ecc ... Se non si rileva nel fascicolo l'informazione, inserire la modalità "Non rilevato".
59. In merito a quali decisioni la famiglia d'origine è stata coinvolta?	Indicare su quali temi la famiglia d'origine ha partecipato ai processi decisionali. <ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione contatti/incontri • Quotidianità in generale • Scuola • Vacanze • Tempo libero (sport ...) • Religione • Salute • Sostegno da parte di professionisti • NON RILEVATO • Altro (specificare)
60. In quali ambiti della vita del figlio la famiglia d'origine partecipa attivamente ?	<i>Scuola</i> = colloqui con insegnanti, partecipazione a feste di inizio/fine anno scolastico ecc ... ; <i>Tempo libero</i> = partecipazione ad eventi connessi ad attività sportive, culturali e/o ricreative svolte dal minore; <i>Salute</i> = visite mediche, controlli periodici ecc ... ; <i>Sostegno da parte di professionisti</i> = accompagnamenti dallo psicologo; <i>Quotidianità in generale</i> = acquisti, taglio di capelli ecc <i>Religione</i> = accompagnamenti a catechismo, partecipazione alla vita religiosa del minore (es. eventi in oratorio, sacramenti ecc ...). Se non si rileva nel fascicolo l'informazione, inserire la modalità "Non rilevato".

61. Dal fascicolo si rileva che la famiglia d'origine può rivolgersi ad un altro professionista, se non trovano l'assistente sociale di riferimento dell'EA o del STM	altro professionista = operatore sociale non dell'Ente affidatario né del Servizio tutela minori. Es. operatori sociali dell'Associazione/organizzazione che si occupa di affido familiare
62. Nel fascicolo si trovano informazioni relative alla famiglia affidataria (composizione nucleo familiare, situazione lavorativa, socio-economica etc ...)	SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile Non ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.-

AREA “FAMIGLIA AFFIDATARIA”

<i>Domanda</i>	<i>Indicazioni per la risposta</i>
63. Nel fascicolo si trovano informazioni relative al processo di abbinamento tra il minore e la famiglia affidataria	I documenti contenuti nel fascicolo descrivono il processo di abbinamento minore – famiglia affidataria (criteri che sono stati presi in considerazione per l'abbinamento, come è avvenuto, riflessioni in merito alle aspettative del minore e della famiglia affidataria ecc ...)
64. Dal fascicolo si rileva che sono state tenute in considerazione le preferenze degli affidatari relative all'abbinamento	Gli operatori in fase di abbinamento hanno ascoltato le aspettative, le indicazioni e le preferenze della famiglia affidataria (es. età e sesso del bambino, disponibilità di tempo, durata dell'affido ecc ...)
65. Dal fascicolo si rileva che sono stati ascoltati i figli naturali della famiglia affidataria	Gli operatori incontrano i figli naturali della coppia affidataria per ascoltare il loro punto di vista sull'affido
66. Dal fascicolo si rileva che per l'abbinamento si è tenuto in considerazione il punto di vista e le aspettative dei figli naturali della coppia affidataria	Gli operatori in fase di abbinamento hanno ascoltato le aspettative, le indicazioni e le preferenze dei figli naturali della coppia affidataria (es. età e sesso del bambino, durata dell'affido ecc ...)
67. Dal fascicolo si rileva che gli operatori supportano la famiglia affidataria mediante informazioni relative al minore (caratteristiche, storia familiare, progetti futuri che lo riguardano)	Gli operatori informano la famiglia affidataria sulle caratteristiche del bambino e sulla sua storia personale e familiare nonché sui progetti futuri che riguardano lui e la sua famiglia d'origine.
68. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia affidataria nel processo di progettazione dell'affido	La famiglia affidataria ha partecipato durante la fase di progettazione dell'affido: sono stati informati ed ascoltati relativamente alla progettualità del bambino/ragazzo, alla finalità ed obiettivi del progetto d'affido, ai rapporti con la famiglia d'origine ecc ...
69. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno coinvolto la famiglia affidataria nei processi decisionali, durante la realizzazione del progetto di affido	Le decisioni importanti che riguardano il minore vengono prese in presenza e con il coinvolgimento della famiglia affidataria. Gli operatori ascoltano il punto di vista della famiglia affidataria, tenendolo in considerazione nei processi decisionali.

70. Indicare le modalità e strumenti di coinvolgimento della famiglia affidataria nella presa delle decisioni <i>nel mentre dell'affido</i> :	Es. colloqui/visite domiciliari ad hoc, incontri di rete ecc ... Se non si rileva nel fascicolo l'informazione, inserire la modalità "Non rilevato".
71. In merito a quali decisioni la famiglia affidataria è stata coinvolta?	Indicare su quali temi la famiglia affidataria ha partecipato ai processi decisionali. <ul style="list-style-type: none"> • Regolamentazione contatti/incontri • Quotidianità in generale • Scuola • Vacanze • Tempo libero (sport ...) • Religione • Salute • Sostegno da parte di professionisti • NON RILEVATO • Altro (specificare)
72. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono alla famiglia affidataria possibilità/occasioni di <i>respite</i>	Possibilità/occasioni di <i>respite</i> = attività di sollievo temporaneo rivolte al nucleo familiare affidatario. Si fa riferimento ad attività pensate, da un lato, per consentire alla famiglia affidataria di avere degli intervalli di tregua rispetto alla cura ed educazione del bambino/ragazzo in affido, dall'altro, per offrire al minore un'occasione per sperimentarsi in altri contesti, lontano dalla famiglia affidataria (es. vacanze in gruppo).
73. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono supporti concreti nella quotidianità a sostegno dell'affido	Supporti concreti nella quotidianità = Assistenza educativa domiciliare, frequenza ad un centro diurno/centro di aggregazione giovanile, pre-scuola, mensa, dopo-scuola ecc
74. Dal fascicolo si rileva che gli operatori danno attenzione alle necessità dei figli naturali della famiglia affidataria	figli naturali della famiglia affidataria = figli minorenni conviventi.
75. Dal fascicolo si rileva che gli operatori offrono come supporto alla famiglia affidataria la partecipazione ad un gruppo	La famiglia affidataria ha la possibilità di partecipare ad un gruppo per condividere l'esperienza dell'affido con altre famiglie affidatarie (es. Gruppi di auto-mutuo aiuto, gruppi condotti, gruppi di sostegno e di discussione ecc ...).
76. Dal fascicolo si rileva che la famiglia affidataria può rivolgersi ad un altro professionista, se non trovano l'assistente sociale di riferimento dell'EA o del STM	altro professionista = operatore sociale non dell'Ente affidatario né del Servizio tutela minori. Es. operatori sociali dell'Associazione/organizzazione che si occupa di affido familiare
77. Dal fascicolo si rileva che durante l'affido gli operatori ...	Ascoltano la famiglia affidataria rispetto all'andamento dell'affido: gli operatori incontrano i membri della famiglia affidataria per ascoltare il loro punto di vista in merito all'andamento dell'affido; Svolgono un lavoro di monitoraggio: gli operatori incontrano la famiglia affidataria in colloquio o in visita domiciliare, con la finalità di monitorare l'andamento dell'andamento dell'affido; Attuano interventi specifici per rispondere ai bisogni della famiglia affidataria: gli operatori erogano servizi e lavorano con la famiglia per rispondere a bisogni specifici (es. contributi economici, sostegno alla quotidianità, colloqui psicologici ...).

78. Con quale frequenza gli operatori incontrano/hanno contatti con la famiglia affidataria ?	Indicare la frequenza: quindicinale, mensile, trimestrale, semestrale, annuale, solo nel caso di emergenze. Se nel fascicolo non si trovano informazioni in merito, indicare Non rilevato o Assenza di documentazione.
79. Dal fascicolo si rileva che gli operatori hanno contatti e incontrano	Indicare chi della famiglia affidataria mantieni principalmente i contatti ed incontra gli operatori.
80. Dal fascicolo si rileva che la famiglia affidataria è agganciata / fa parte ad una associazione/organizzazione che si occupa di accoglienza ed affido	SI = nel fascicolo si rileva che è presente la variabile NO = nel fascicolo viene specificato che non è presente la variabile Non ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza. No Doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.-
81. Dal fascicolo si rileva che l'Associazione/organizzazione fornisce alla famiglia i seguenti interventi di sostegno	Indicare gli interventi di sostegno offerti dall'associazione che si occupa di accoglienza e affido (risposta multipla). <ul style="list-style-type: none"> • Incontri individuali • Incontri di coppia • Momenti di socializzazione tra famiglie • Sostegno ai figli naturali • Incontri di gruppo tra famiglie (tra affidatari) • Non rilevato • Contraddizione • Assenza di documentazione • Altro (specificare)

AREA “LEGAMI”

<i>Domanda</i>	<i>Indicazioni per la risposta</i>
82. Dal fascicolo si rileva che il minore ha mantenuto i contatti con la propria famiglia d'origine	Famiglia d'origine = familiari del minore con i quali ha un legame significativo. Sono stati mantenuti i legami ... = il minore mantiene contatti telefonici o incontra con una certa stabilità la sua famiglia d'origine.
83. Indicare con chi il minore ha mantenuto i legami	Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare “non rilevato”).
84. Dal fascicolo si rileva che le modalità di incontro sono rimaste costanti nel tempo	Le modalità di incontro non hanno subito variazioni dall'avvio dell'affido all'ultimo aggiornamento contenuto nel fascicolo.
85. Quali sono le modalità di visita rimaste costanti nel tempo	Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare “non rilevato”). <ul style="list-style-type: none"> • Incontri protetti = in spazio neutro, alla presenza di operatori

	<ul style="list-style-type: none"> • Incontri facilitati = alla presenza di un operatore con la funzione di facilitatore della relazione • Incontri liberi = non in presenza degli operatori, senza la possibilità di incontrarsi a casa • Rientro a casa = incontri liberi , con la possibilità di incontrarsi a casa e di pernottare • Non ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile • Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza • No doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.
<p>86. Indicare le modalità di visita all'inizio dell'affido</p>	<p>Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare "non rilevato").</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incontri protetti = in spazio neutro, alla presenza di operatori • Incontri facilitati = alla presenza di un operatore con la funzione di facilitatore della relazione • Incontri liberi = non in presenza degli operatori, senza la possibilità di incontrarsi a casa • Rientro a casa = incontri liberi , con la possibilità di incontrarsi a casa e di pernottare • Divieto di visita = dispositivo limita la relazione genitore/figlio, vietando l'incontro • Non ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile • Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza • No doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.
<p>87. Indicare le modalità di visita secondo le ultime informazioni disponibili</p>	<p>Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare "non rilevato").</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incontri protetti = in spazio neutro, alla presenza di operatori • Incontri facilitati = alla presenza di un operatore con la funzione di facilitatore della relazione • Incontri liberi = non in presenza degli operatori, senza la possibilità di incontrarsi a casa • Rientro a casa = incontri liberi , con la possibilità di incontrarsi a casa e di pernottare • Divieto di visita = dispositivo limita la relazione genitore/figlio, vietando l'incontro • Non ril. = l'informazione non è rilevabile ovvero pur essendoci la documentazione non si rileva la presenza o meno della variabile • Contr. = informazioni contraddittorie, in alcuni

	<p>documenti è presente la variabile, in altri viene ne specificata l'assenza</p> <ul style="list-style-type: none"> • No doc. = assenza di documentazione, nel fascicolo non è presente la documentazione.
88. Dal fascicolo si rileva che la frequenza delle visite/contatti è rimasta costante nel tempo	Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare "non rilevato").
89. Indicare la frequenza dei contatti rimasti invariati	Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare "non rilevato").
90. Indicare la frequenza dei contatti all'inizio dell'affido	Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare "non rilevato").
91. Indicare la frequenza dei contatti secondo le ultime informazioni disponibili	Segnare una delle modalità previste solo se nel fascicolo è presente l'informazione (es. se il minore non ha zii o cugini non segnare nulla, se il minore ha i nonni ma nel fascicolo non si trovano informazioni a riguardo segnare "non rilevato").
92. Dal fascicolo si rileva che sono stati attivati / sono attivi specifici interventi a sostegno della relazione tra i minori e famiglie d'origine	Specifici interventi a sostegno della relazione tra minore e famiglia d'origine = interventi che promuovono il mantenimento del legame e facilitano l'incontro e la relazione genitori/figli (es. colloqui psicologici congiunti, interventi educativi, terapia familiare ecc ...)